LE LEGGI CIVILI

NEL LOR ORDINE NATURALE

OPERA DEL SIGNOR

DOMAT,

PRIMA EDIZIONE VENETA

Eseguita sulla Traduzione di Napoli, rettificata in varj luoghi

DAL DOTTOR

GIUSEPPE ANDREA ZULIANI

Aggiuntavi una di lui Analisi sulle Leggi Civili dello Statuto Veneto.

TOMO TERZO.

IN VENEZIA, MDCCXCIII.

APPRESSO GIACOMO STORTI.

Con Licenza de' Superiori.

LIB. I.

TITOLO IX.

DELLE DOTI.

Il matrimonio ha due sorte di obblighi, uno formato dall' instituzione divina del sacramento che unisce il marito e la moglie; e l' altro formato dal contratto civile del matrimonio, colle convenzioni che riguardano i beni dotali (1).

L' obbligo del matrimonio in ciò che riguarda l'unione delle persone, la maniera con cui deve essere celebrato, le cause che lo rendono indissolubile e le altre simili materie, non fanno a questo proposito, come si è osservato nel piano delle materie, al capitolo XIV del trattato delle leggi.

Per quel che appartiene alle convenzioni che riguardano i beni, alcune entrano nel soggetto di questo libro, ed altre non vi hanno rapporto alcuno: per conoscerle, bisogna distinguerne di tre sorte. La prima di quelle che non sono del diritto romano, quantunque sieno de' nostri costumi, in tutto il regno, come le rinunzie delle figlie alle successioni future (2), e le istituzioni per contratto ed irrevocabili (3); o solamente in alcune provincie, come la comunione de'

(1) Queste due sorte di obblighi sono notate e distinte nel matrimonio di Tobia.

Deus Abraham, Deus Isaac, & Deus Jacob vobiscum sit: & ipse conjugat vos, impleatque benedictionem suam in vobis. Et accepta charta, fecerunt conscriptionem conjugii, *Tob.* 7 15.

(2) *L.* 3. *C. de collat.*

(3) *L.* 15. *C. de pact. l.* 5. *C. de pact. conv.*

beni tra il marito e la moglie. La seconda di quelle che sono del diritto romano, ma soltanto in uso in alcune provincie, e neppure di un uso uniforme, come sono gli aumenti della dote. E la terza di quelle che sono del diritto romano, e di un uso universale nel regno, come quelle che riguardano la dote, e quella sorte di beni della moglie chiamati parafernali, cioè a dire i beni ch'ella può avere oltre la dote.

Quest'ultima specie di convenzione essendo del diritto romano e di nostro uso, entra nel numero delle materie che in questo libro son trattate. Ma circa la comunione de'beni, l'usufrutto in caso di vedovanza, l'aumento di dote ed altre materie proprie di alcune consuetudini o di alcune provincie, hanno le loro regole che non appartengono al presente discorso. Bisogna solamente notare che queste materie ed anche quelle delle instituzioni per contratto, e delle rinunzie delle figlie, hanno molte regole ricavate dal diritto romano, che si troveranno in questo libro ne'loro proprj luoghi, tra le materie alle quali hanno rapporto. Così molte regole delle società e degli altri contratti convengono alla comunione de' beni tra'l marito e la moglie, e molte regole delle successioni, e parimente delle convenzioni, possono applicarsi alle instituzioni per contratto.

Rimangono adunque per materia di questo titolo le regole del diritto romano riguardanti la dote ed i beni parafernali; e vi si metteranno soltanto quelle regole che sono di un uso comune. Ma non vi si faranno entrare alcune usanze particolari del diritto romano, quantunque osservate in alcuni luoghi,

come per esempio, il privilegio della dote a preferenza de' creditori del marito, sebbene anteriori al contratto di matrimonio.

Le regole delle doti son fondate su i principj naturali del matrimonio, in cui il marito e la moglie formano un tutto, di cui il marito è il capo; poichè per effetto di questa unione, la moglie mettendosi essa stessa sotto la potestà del marito, vi mette parimente i suoi beni e formano insieme una società (1).

Secondo questo principio, sarebbe naturale che tutt' i beni della moglie fossero dotali, e che ella non avesse cosa la quale non entrasse in questa società, e di cui il marito che ne porta i pesi, non ne avesse l' usufrutto. Ma l' uso ha voluto che il marito non abbia per dote se non i beni che gli sono stati dati a questo titolo; e se la moglie non dia in dote tutt' i suoi beni presenti e futuri, ma solamente certi beni, la dote allora sarà limitata a' beni dati sotto questo nome; e gli altri che non vi son compresi, saranno parafernali.

Fa d' uopo notare questa differenza tra le convenzioni del contratto di matrimonio e quelle degli altri contratti, che siccome tutte le altre convenzioni obbligano irrevocabilmente coloro che le fanno, dal momento che la convenzione si è formata, così quelle del contratto di matrimonio restano sospese fino a che non sia celebrato il matrimonio, e contengono questa condizione, che non avranno luogo se non nel

(1) Bonum erat mulierem, quæ seipsam marito committit, res etiam ejusdem pari arbitrio gubernari. *l. 8. C. de pact. conv.*

caso che si effettui e che resteranno nulle, se non si conchiuda (1). Ma quando al contratto segue la celebrazione del matrimonio, questa pcoduce un effetto retroattivo, il quale comincia dal giorno della sua data. Così l'ipoteca per la dote s'intende fatta dal giorno del contratto, e prima della celebrazione del matrimonio.

Potrebbero taluni osservare e trovar da dire nella lettura di questo *titolo*, che non vi sia stata posta alcuna delle regole del diritto romano in favore della dote; come sono quelle che dicono in generale, che la causa della dote è privilegiata, e che è dell' interesse pubblico che sia conservata (2); che ne'dubbj bisogna giudicare in favore della dote (3), ed in particolare quelle regole le quali danno alla dote alcuni privilegj, come il privilegio tra i creditori, e la prelazione anche alle ipoteche anteriori (4); e quello che in favore della dote convalidava l'obbligazione di una moglie, la quale si obbligava per la dote di un'altra (5), quantunque nel diritto romano le mogli non potessero obbligarsi per altre persone. Ma per quel che riguarda questi privilegj, quello della prelazione a' creditori anche ipotecarj ed anteriori,

(1) Omnis dotis promissio, futuri matrimonii tacitam conditionem accipit. *l. 68. ff. de jur. dot. l. 10. §. 4. eod.*

(2) Dotium causa semper & ubique precipua est. Nam & publice interest dotes mulieribus conservari. *l. 1. ff. sol. matr. l. 2. ff. de jur. dot.*

(3) In ambiguis pro dotibus respondere melius est. *l. 70. ff de jur. dot. l. 85. ff. de reg. jur.*

Scimus favore dotium, & antiquos juris conditores, severitatem legis sæpius mollire. *l. ult. C. de Senat. Vell.*

(4) *L. 18. §. 1. ff. de rebus auct. jud. possid. l. ult. C. qu. potiores.*

(5) *L. ult. C. de Senat. Vell.*

non è in uso se non in alcuni luoghi, ed inoltre viene considerato come un' ingiustizia. La legge poi che convalida le obbligazioni di una moglie per la dote di un'altra, è inutile dopo l'editto del mese di agosto 1606, il quale permette alle mogli di obbligarsi per altri; come si è osservato sull'articolo 1. della Sez. 1. del tit. delle persone.

Per ciò che riguarda quelle regole generali, che la condizione delle doti sia privilegiata, che interessi il bene pubblico, e che nel dubbio bisogni giudicare in favore della dote, siccome esse nulla determinano di particolare, ma riguardano soltanto quei privilegj del diritto romano, e possono facilmente avere false applicazioni, si è creduto perciò non doverle quì mettere come regole.

E' necessario osservare che vi sono nel diritto romano altre disposizioni in materia di doti, le quali sebbene fondate sull'equità naturale non sono state però poste in questo titolo. Così non vi è stata messa quella regola, che il marito chiamato in giudizio per parte di sua moglie per la restituzione della dote o per altre cause, oppure la moglie chiamata in giudizio per parte del marito per quel che potesse doverle, non debbono essere astretti col medesimo rigore che i debitori per altre cause, e non possono essere obbligati se non a quello che possono pagare, senza essere ridotti in estremo bisogno (1). La ragione

(1) Non tantum dotis nomine maritus in quantum facere possit condemnatur; sed ex aliis quoque contractibus, ab uxore judicio conventus, in quantum facere potest, condemnandus est, ex divi Pii constitutione. Quod & in persona mulieris, æqua lance servari æquitatis suggerit ratio. *l. 20. ff. de re jud. inst. de act.* §. 37.

per cui non si è messo alcun articolo per questa regola, si è che essa era nel dritto romano una conseguenza del divorzio che allora si permetteva e che al presente è vietato. L'altra ragione si è che secondo i nostri usi la moglie non agisce contro il marito, o il marito contro la moglie, se non nel caso della separazione del toro e de' beni, o solamente de' beni, e perciò questa regola non ha rapporto nè all'uno, nè all'altro di questi due casi: e finalmente in tutti que' casi ne' quali l'equità richiede che si moderi il rigore delle liti de' creditori, la nostra usanza ne lascia la moderazione alla prudenza de' giudici, secondo le circostanze. Su di che bisogna vedere l'articolo 20. della Sez. 4. della società.

Neppure si è messa in questo titolo quell'altra regola del diritto romano, la quale è altresì fondata su di un principio di equità, cioè che i frutti della dote, percepiti nell'ultimo anno del matrimonio, debbono dividersi tra il marito e la moglie, a proporzione del tempo che il matrimonio ha durato in detto ultimo anno (1). Secondo questa regola, se un matrimonio che era stato contratto il dì primo juglio, innanzi le ricolte, si fosse sciolto con un divorzio il dì primo novembre, il marito che avea raccolto tutti i frutti dell'anno, per quattro mesi che

37. Reverentiæ debitum maritali. *l. un. §. 7. C. de rei ux. act. l. 14. in fin. ff. sol. matr.* Maritum in id quod facere potest, condemnari exploratum est. *l. 12. ff. sol. matr.* In condemnatione personarum quæ in id quod facere possunt, damnantur, non totum quod habent extorquendum est: sed & ipsarum ratio habenda est, ne egeant. *l. 173. ff. de reg. jur.*

(1) *L. 7. §. 1. ff. sol. matr. d. l. §. 9. l. 11. eod. l. 78. §. 2. ff. de jur. dot. l. un. §. 9. C. de rei ux. act.*

solamente avea durato il matrimonio, era obbligato di restituire alla moglie due terzi de' frutti. Questo ultimo anno cominciava in quel giorno stesso ch' era cominciato il matrimonio; e se il marito non fosse entrato in possesso del fondo se non dopo il matrimonio, cominciava in quell' istesso giorno in cui il marito era stato messo in possesso (1). Ma questa regola la quale, nel caso del divorzio, era necessaria per far giustizia ed alla moglie ed al marito, non è della medesima necessità nel caso del discioglimento del matrimonio, per la morte di uno dei conjugi; poichè siccome nel caso del divorzio sarebbe stato ingiustissimo che una moglie maritata nel giorno avanti alla ricolta e ripudiata dopo la ricolta, fosse stata privata della rendita di tutto l'anno; così nel caso dello scioglimento del matrimonio per la morte del marito o della moglie, la giustizia che può essere dovuta all' uno o all' altra, o a' loro eredi, non è limitata precisamente a questa regola. Ed oltre questa norma di dividere i frutti de'beni dotali tra il consorte superstite e gli eredi del morto, le nostre consuetudini ne hanno stabilite altre differenti. Così, secondo alcune consuetudini i frutti dei beni dotali dell' intero ultimo anno restano al marito co' pesi, a' quali da queste consuetudini stesse sono obbligati: secondo altre, il superstite raccoglie tutt' i frutti pendenti nel fondo che si ripiglia, col peso di pagare la metà delle colture e delle semenze: secondo altre i frutti si dividono per metà. Queste diverse usanze hanno in generale la loro

(1) *L.* 5. *e l.* 6. *ff. sol. matr.*

equità su di ciò, che coloro i quali si congiungono in matrimonio contrattano colle condizioni di tali consuetudini, subito che con clausole espresse non vi derogano; ed in particolare ogni usanza è fondata o sull' incertezza dell' evento che potrà dare qualche vantaggio a colui che sopravvive, o su di altri motivi che rendano giuste queste diverse distribuzioni.

SEZIONE I.

Della natura della dote.

SOMMARIO.

1. Definizione della dote. 2. La moglie deve portare una dote al suo marito. 3. Il marito gode della dote pei pesi del matrimonio. 4. Come il marito sia padrone della dote. 5. Della dote in danari o in cose stimate. 6. La stima mette la cosa a pericolo del marito. 7. Conseguenza di questa stima. 8. Quando gli effetti dotali sono stati stimati, qual dritto abbia il marito contro la moglie nel caso, che egli fosse evitto. 9. Se gli effetti stimati periscano prima del matrimonio, su di chi ne cade la perdita. 10. Su di chi cade la perdita, se gli effetti periscano pendente il matrimonio. 11. Se essendosi stipulato, che i beni dotali della moglie, siano venduti più o meno di quel che sono stati stimati nel contratto di matrimonio, il marito sia tenuto a restituire il prezzo della vendita, dopo lo scioglimento del matrimonio. 12. Se gli effetti non

siano venduti. 13. *Se gli effetti non siano stati stimati, a danno di chi periscano*. 14. *Se gli effetti siano stati stimati, e siasi stipulato col contratto di matrimonio che il marito sarà tenuto a restituire gli effetti, o il prezzo della stima, a chi appartenga la scelta*. 15. *La stima dee farsi nel contratto di matrimonio*. 16. *Se la stima sia stata fatta a vil prezzo*. 17. *Dote di tutti i beni o di una parte*. 18. *Una moglie può portar in dote un suo credito col marito*. 19. *Se gli effetti dovuti dal marito alla moglie siano stimati col contratto di matrimonio*. 20. *Se i frutti e le rendite maturate durante il matrimonio facciano parte della dote*. 21. *Se facciano parte le rendite percepite prima del matrimonio*. 22. *Se si possa stipulare che i frutti che scaderanno durante il matrimonio facciano parte della dote*. 23. *Se avendo la moglie l' usufrutto d' uno stabile, questo appartenga al marito*. 24. *Profitti della dote che non sono rendite*. 25. *Pietre delle cave ed altre materie*. 26. *Fondi acquistati co' danari dotali*. 27. *Guadagni del marito*. 28. *Libertà di tutti i patti leciti ed onesti*. 29. *Convenzioni contrarie ai buoni costumi ed alle leggi*. 30. *Il fondo dotale non può essere alienato*. 31. *Nè soggettato a servitù o ad altri pesi*. 32. *Eccezione per l' alienazione dei beni dotali*. 33. *La moglie non può senza il consenso di suo marito alienare il fondo dotale*. 34. *La costituzione di dote contiene la condizione che sia conchiuso il matrimonio*. 35. *Ciò ch' è stato stipulato nel contratto di matrimonio, non deve aver luogo se non dopo celebrato il matrimonio*. 36. *Se il ma-*

trimonio essendo stato disciolto una volta, si fosse dipoi contratto di nuovo.

1. La dote consiste in que' beni che la moglie porta al marito, per goderne, e per averli sempre in suo potere, durante il matrimonio (1).

2. Dovendo il marito soggiacere a tutti i pesi del matrimonio, la moglie deve dal canto suo portare una dote, per mettere il marito in istato di meglio sostenerli (2).

3. Le rendite della dote son destinate per contribuire al mantenimento del marito, della moglie e della loro famiglia, ed agli altri pesi del matrimonio. Per questi pesi il marito ha diritto di goderne (3).

4. Il diritto che ha il marito su i beni dotali della moglie, è una conseguenza della loro unione e dell' autorità del marito sulla moglie stessa. Tal diritto consiste nell' avere l' amministrazione e l' usufrutto de' beni dotali, che la moglie non può togliergli, nel poter agire in giudizio col carattere

(1) Dotis causa perpetua est, & cum voto ejus qui dat ita contrahitur, ut semper apud maritum sit. *l. 1. ff. de jur. dot.* Fructus dotis ad (maritum) pertinent *l. 10 §. 3 eod.*

(2) Ibi dos esse debet, ubi onera matrimonii sunt. *l. si is, 56 §. ibi 1 ff de jure dotium.*

(3) Dotis fructum ad maritum pertinere debere, æquitas suggerit. Cum enim ipse onera matrimonii subeat, æquum est eum etiam fructus percipere. *l. 7 ff. de jur. dot.*

Apud (maritum) dos esse debet, qui onera sustinet. *l. 65 §. ult. ff. pro soc.* Pro oneribus matrimonii, mariti lucro fructus totius dotis esse. *L. 20 C. de jur. dot.*

di marito contro i detentori o debitori di questi beni (1); ed in esercitare di propria autorità, come marito, i diritti e le azioni che dipendono dalla dote, in una maniera che fa considerarlo come ne fosse il padrone, ma che non impedisce che la moglie non nè conservi la proprietà (2). Questi diversi effetti de' diritti del marito e di quelli della moglie su i beni dotali, fanno sì che le leggi riguardino la dote, e come beni appartenenti alla moglie, e come beni appartenenti al marito.

5. La dote in danari o in altre cose, sieno mobili o stabili, i quali sono stati stimati nel contratto matrimoniale ad un dato prezzo, appartiene al marito; ed egli diviene debitore de' danari dati in dote, o del prezzo delle cose stimate; poichè questa stima gliene fa una vendita, e la dote consiste nel prezzo convenuto (3).

(1) Dos ipsius filiæ proprium matrimonium est: *l. 3 §. 5 ff. de minor.*

Si res in dotem dentur, puto in bonis mariti fieri. *l. 7 §. 3 ff. de jur dot.* Idem respondit, constante matrimonio, dotem in bonis mariti esse. *l. 21 §. 4 ff. ad municip.*

De his quæ in dotem data ac direpta commemoras mariti tui esse actionem, nulla est dubitatio. *l. 11 C. de jur. dot.* Rei dotalis nomine, quæ periculo mulieris est, non mulier furti actionem habet, sed maritus *L. 49 in fine, ff. de furt.* Doce ancillam de qua supplicas dotalem fuisse in notione præsidis: quo patefacto, dubium non erit vindicari ab uxore tua nequivisse. *l. 9 C. de rei vind.*

(2) Cum eædem res ab initio uxoris fuerint, & naturaliter in ejus permanserint dominio; non enim quod legum subtilitate transitus earum in patrimonium mariti videatur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est. *l. 30 C. de jur. dot.* Quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est. *l. 75 ff. eod.*

(3) Si ante matrimonium res dotales æstimatæ sunt, hæc estimatio quasi sub conditione est. Namque hanc habet conditionem, si matrimonium fuerit secutum. Secutis igitur nuptiis,

6. Quando gli effetti dotali sono stati apprezzati, se essi deteriorano o periscono in tempo del matrimonio, questa perdita va a danno del marito, il quale essendo divenuto proprietario di tali effetti, deve soggiacere alla perdita, come avrebbe goduto de' lucri se ve ne fossero stati. Ma quando gli effetti non sono stati apprezzati, tutti i lucri e le perdite vanno a conto della moglie, la quale ne ha conservata sempre la proprietà (1).

7. Quando gli effetti dotali sono stati apprezzati, essi soggiacciono alle medesime regole, che abbiamo esposte nel ragionare del contratto di vendita; e ciò per la ragione, che la stima equivale ad una vera vendita (2).

8. Quando gli effetti dotali sono stati apprezzati nel contratto matrimoniale, questa stima equivalendo, come si è detto, ad una vendita, che la moglie fa al marito di detti effetti apprezzati, ne viene in conseguenza, che la dote consiste nel quantitativo fissato nella stima, piuttosto che negli effetti medesimi. Quindi se questi effetti appartenendo ad un terzo, soggiacessero ad una evizione, il ma-

æstimatio rerum perficitur, & fit vera venditio. *l.* 10 §. 4 *ff. de jur. dot.* Quoties res æstimatæ in dotem dantur, maritus dominium consecutus, summæ velut pretii, debitor efficitur. *l.* 5 *C. de jur. dot.*

(1) Plerumque interest viri res non esse æstimatas, ne periculum rerum ad eum pertineat. *l.* 10 *ff. de jur. dot. l.* 10 *C. eod.* Quoties igitur non estimatæ res in dotem dantur, & meliores, & deteriores mulieri fiunt. *D. l.* 10 *ff. de jur. dot.* Æstimatarum rerum maritus quasi emptor, & commodum sentiat, & dispendium subeat, & periculum expectet. *l. un.* §. 9 *in fine C. de rei ux. act.*

(2) Quia æstimatio venditio est. *l.* 10 §. 5 *in f. ff. de jur. dot. l.* 1 *& l.* 10 *C. eod.*

tito ha dritto di compensarsi sopra i beni parafernali della moglie ; nè sarebbe giusto che egli lucrasse i danni e gl' interessi in pregiudizio della moglie. Tutto quello , ch' egli può dimandare è di essere indennizzato nella somma principale (1).

9. Se gli effetti assegnati in dote nel contratto matrimoniale perissero prima della celebrazione del matrimonio , la perdita va a conto della moglie , quando ancora gli effetti fossero stati apprezzati. Mentre sebbene la stima debba riguardarsi come una vendita , tuttavia è questa una vendita condizionata , la quale deve avere il suo effetto nel solo caso , che si verifichi la condizione , vale a dire , che si eseguisca il matrimonio. Quindi non essendosi consumata la vendita , prima dell' adempimento della condizione , è indubitato, che la cosa messa in vendita resta a contò del venditore (2).

10. Ma se gli effetti apprezzati periscano pendente il matrimonio , nasce la questione di vedere a danno di chi periscano, giacchè il marito è divenuto proprietario degli effetti , per mezzo della stima

(1) Quoties res æstimata in dotem datur , evicta eá , virum ex empto contra uxorem agere , & quidquid eo nomine fuerit consecutus , dotis actione soluto matrimonio ei præstare oportet: quare & si duplum forte ad virum pervenerit , id quoque ad mulierem redigitur : quæ sententia habet æquitatem , quia non simplex venditio fit , sed dotis causa , nec debeat maritus lucrari ex damno mulieris ; sufficit enim maritum indemnem præstari , non etiam lucrum sentire. *l. quoties 16 ff. de jur. dotium.*

(2) Si ante nuptias mancipia æstimata deperierint , an mulieris damnum sit , & hoc consequens est dicere. Nam cum sit conditionalis venditio , pendente autem conditione , mors contingens extinguat venditionem , consequens est dicere mulieri periisse , quia nondum erat impleta venditio. *l. plerumque, 10 §. inde quaris 5 ff. de jure dotium.*

fattane, la quale è vero che deve riguardarsi come una vendita condizionata, ma la condizione si è già verificata colla celebrazione del matrimonio. A prima vista sembra assai naturale, che la perdita vada a conto del proprietario, cioè del marito: tuttavia è necessario distinguere. O i beni apprezzati erano stati consegnati al marito o non lo erano. Nella prima ipotesi non cade dubbio, che la perdita vada intieramente a conto del marito. Ma se i beni non erano stati consegnati, conviene nuovamente distinguere. O la perdita è provenuta per il fatto della moglie, o pure per il fatto di un terzo. Nel primo caso la perdita va a danno della moglie (1), nel secondo a danno del marito (2).

11. Quantunque la stima sia considerata come una vera vendita, ed il marito come proprietario, col peso di pagare il prezzo della stima fattane nel contratto matrimoniale, può nondimeno avvenire che il marito sia obbligato di pagare più o meno di questa stima. Per esempio: se siasi stipulato nel contratto matrimoniale che il marito sarebbe tenuto a restituire, dopo lo scioglimento del matrimonio, la somma alla quale ascendesse il prezzo della vendita che ne avesse fatta in tempo del matrimonio, nel caso che avesse venduto gli effetti più che non fossero

(1) Si rem æstimatam mulier in dotem dederit, deinde ea moram faciente in traditione, in rerum natura esse desierit, actionem eum habere non puto *l. si rem 14 ff de jure dotium.*

(2) Quod si per eam non stetisset, perinde pretium aufert, ac si vendidisset; quia quod evenit, emptoris periculo est. *l. quod si 14 ff. de jure dotium.*

sero stati stimati nel contratto matrimoniale, questa clausola dovrebbe avere il suo pieno effetto. Come pure se si fosse stipulato, che nel caso che il prezzo della vendita fatta dal marito, fosse minore del prezzo della stima fatta nel contratto matrimoniale, il marito non sarebbe tenuto restituire dopo lo scioglimento del matrimonio, se non il prezzo della vendita fatta. Tuttavia se si provasse che gli effetti fossero stati venduti meno della stima per sua colpa, la moglie non dovrebbe soggiacere alle conseguenze di questa colpa, ed il marito dovrebbe pagare il prezzo della stima (1).

12. Se il marito non abbia venduti gli effetti stimati, non sarà obbligato a pagare se non il prezzo della stima, la quale è stata fatta per il solo caso in cui egli non vendesse (2).

13. Quando la moglie si è contentata di dichiarare quali erano gli effetti che portava in dote, senza stimarli; se essi vengano a perire, la perdita non sarà più a carico del marito, ma della moglie (3).

14. Quando nel contratto matrimoniale è stata fatta la stima de' beni dotali, e si è aggiunto il patto, che in caso di restituzione debba il marito

(1) Si pacta sit mulier; sive pluris, sive minoris fundus æstimatus venierit, pretium quanto res venierit in dote sit, stari eo pacto oportet; sed si culpa mariti minoris venierit, & id ipsum mulierem consequi. *l. si puta 12 §. si pacta 4 ff. de pactis dotalibus.*

(2) Item si non venierit, æstimatio præstari debebit. *l. item 3 ff. de pactis dotalibus.*

(3) Si prædiis inæstimatis aliquid accessit, hoc ad compendium mulieris pertinet; si aliquid decessit, mulieris damnum est. *l. plerumque 10 §. si prædiis 1 ff. de jure dot.*

restituire o i beni effettivi, o pure il loro valore a tenore della medesima stima, si cerca se la scelta di quest' alternativa appartenga al marito o alla moglie? Il marito è quello, che ha il dritto di scegliere, se vuole restituire i beni effettivi, o il prezzo; quando però nel contratto non siasi espressamente stipulato, che questa scelta appartenga alla moglie (1).

15. La stima deve farsi nel contratto matrimoniale ne può farsi pendente il matrimonio; perchè in questo caso sarebbe una donazione, che non è permessa tra conjugati (2).

16. Se la stima sia stata fatta a vil prezzo, il marito sarà egli obbligato a restituire gli effetti stimati? Bisogna distinguere: se la moglie nel tempo del contratto matrimoniale era in età maggiore, si sosterrà la stima, ed il marito dovrà solo restituire il valore di essa; perchè può dirsi, che questa stima fatta meno del valore, è stato un donativo

(1) Si res in dotem datæ fuerint, quamvis æstimatæ, verum convenerit, ut aut æstimatio, aut res præstentur: si quidem fuerit adjectum utrum mulier volet, ipsa eliget, utrum malit petere rem aut æstimationem; verum si ita fuerit adjectum utrum maritus volet, ipsius erit electio; at si nihil de electione adjiciatur, electionem habebit maritus utrum malit res offerre, an pretium earum; nam cum illa aut illa res promittitur, rei electio est utram præstet, sed si res non extet, æstimationem omnimodo maritus præstabit. *l. plerumque 10. L. si res, ff. de jure dotium.*

Sane & deteriorem factam reddere poterit. *l. sane 11 ff. de jur. dot.*

(2) Si res æstimata post contractum matrimonium donationis causa probetur, nulla est æstimatio, quia nec res distrahi donationis causa potest, cum effectum intra virum & uxorem non habeat; res igitur in dote remanebit. Sed si ante matrimonium, magis est ut in matrimonii tempus collata donatio videatur, atque ideo non valet. *L. si res 12 in principio, ff. de jure dotium.*

della moglie al marito. Se poi la moglie era minore, essa avrà dritto di ripetere i beni effettivi non ostante la stima; e solo il marito potrà ritenere i beni con farli nuovamente apprezzare. Quando poi gli effetti, apprezzati in tempo che la moglie era in minorità, fossero periti pendente il matrimonio, il marito dovrà restituire il loro giusto prezzo (1).

17. La dote può abbracciare o tutti i beni presenti e futuri della donna, o solo i beni presenti, o solo una porzione di essi, secondo si sarà stipulato nel contratto matrimoniale (2). I beni poi della donna, che non sono compresi nella dote, si chiamano *parafernali*, e di questi se ne tratterà nella Sezione 4.

18. La moglie può portare in dote un proprio credito col suo marito (3).

(1) Si mulier se dicat circumventam minoris rem æstimasse, ut puta servum, si quidem in hoc circumventa est, quod servum dedit, non tantum in hoc, quod minoris æstimavit, in eo acturam ut servus sibi restituetur: enimvero si in æstimationis modo circumventa est, erit arbitrium mariti, utrum justam æstimationem an potius servum præstet, & hæc si servus vivit; quod si decessit, Marcellus ait magis æstimationem præstandam, sed non justam, sed eam quæ facta est, quia boni consulere mulier debet, quod fuit æstimatus. Cæterum si simpliciter dedisset, procul dubio periculo ejus moreretur, non mariti; idemque & in minore ciscumventa Marcellus probat. Plane si emptorem habuit mulier justi pretii, tunc dicendum justam æstimationem præstandam: idque dumtaxat uxori minori annis præstandam, & puto verius quod Scævola ait. *L. si res 12, §. si mulier 1 ff de jure dot.*

(2) Nulla lege proibitum est, universa bona in dotem marito fœminam dare. *L. 4 C. de jur. dot. l. 72 ff, eod. Toto Tit. ff. de jur. dot.*

(3) Si cum marito debitore mulier pacta sit, ut id quod debeat in dotem habeat, dotis actione scilicet eam agere posse existimo. Licet enim ipso jure priore debito liberatus non sit,

19. Se gli effetti dal marito dovuti alla moglie, e da essa portati in dote, siano stimati nel contratto nuziale, il marito sarà libero da ogni obbligo verso la moglie per ciò che potea doverle per ragione del primo credito, che si trova estinto con questa convenzione; ma sarà obbligato di restituire alla moglie il prezzo della stima (1).

20. I frutti del fondo dotale, percepiti dal marito durante il matrimonio, appartengono al marito, e non entrano nella dote. Questo è il solo profitto che il marito possa ritrarre dalla dote portata dalla moglie, per contribuire a' pesi del matrimonio (2).

21. I frutti del fondo dotale, maturati prima del matrimonio, non appartengono al marito, e fanno parte della dote; purchè non sia stato stipulato il contrario nel contratto matrimoniale (3).

22. Si può stipulare che i frutti del fondo dotale che matureranno durante il matrimonio, faranno parte della dote. Questa convenzione non ha nien-

sed tamen exceptionem habere potest: *L. si res 12, §. si cum ff. de jure dotium.*

Si ei nuptura mulier, qui Stichum debebat ita cum eo pacta est: pro Sticho quem mihi debes, decem doti tibi erunt: secundum id quod placuit, rem pro re solvi posse, & liberatio contingit, & decem in dotem erunt, quia & permutatio dotium conventione fieri potest. *L. si ei 25 ff. de jure dotium.*

(1) V. la legge *Si ei 25 ff. de jure dotium*, citata nell' articolo precedente.

(2) Si fructus constante matrimonio percepti sint, dotis non erunt. L. *dotis 7. §. si fructus ff. de jure dotium.*

(3) Si vero ante nuptias percepti fuerint, in dotem convertuntur, nisi forte aliquid inter maritum futurum, & destinatam futuram uxorem convenit: tunc enim, quasi donatione facta, fructus non redduntur. *L. dotis 7 §. si fructus, ff. de jure dotium.*

te contro i buoni costumi: questo è veramente un partito assai vantaggioso che fa il marito alla moglie, ma non vi è legge che vieti il farlo; ed in questo caso tutto il vantaggio, che il marito percepirà dalla dote, consisterà nel profitto che potesse ricavare dalle rendite della dote medesima (1). La moglie potrebbe per conseguenza stipulare nel suo contratto nuziale, che il marito sarebbe tenuto a pagare uno o più creditori di lei colla rendita del fondo dotale, senza poter pretendere alcuna reintegrazione sul fondo. Tuttavia fa d' uopo osservare, che simili clausole possono farsi solo nel contratto nuziale, e che sarebbero nulle se si trovassero in un atto posteriore alla celebrazione del matri-

(1) Si convenerit ut fructus in dotem converterentur, an valeat conventio? Et Marcellus ait, libro octavo digestorum, conventionem non valere: prope enim indotatam mulierem hoc pacto fieri. Sed ita distinguit, ut si quidem fundum in dotem dederit mulier, ita ut maritus fructus redderet, non esse ratum pactum; idemque esse, & si usumfructum in dotem hoc pacto dedit; quod si convenisset de fructibus reddendis, hoc est ut in dote essent fructus quos percepisset, & fundus vel ususfructus in hoc traditus est, non ut fundus vel fructus fieret dotalis, sed ut fructus perciperet dotis futurus, cogendum de dote actione fructus reddere: erunt igitur in dote fructus, & fruetur iste usuris quæ ex fructibus collectis, & in sortem redactis percipi possunt. Ego vero utrobique arbitror interesse, qua contemplatione dos sit data: an si ob hoc ei majorem dotem mulier dedit, quia fructus volebat esse dotis; contento marito ea pecunia quæ ex usuris redituum colligitur posse dici conventionem valere: nec enim videtur sterilis esse dos. Finge quadragena annua esse reditus apud eum, qui non reciperet in dotem, nisi hoc convenisset, plus trecentum: uti boni consuleret, tam uberem dotem consecutus? Et quid dicimus si pactum tale intervenit, ut maritus fructus in dotem converteret, & mulier se suosque aleret, tueretur ve, & universa onera sua expediret? Quare non dicas conventionem valere. *L. si convenerit 4 ff. de pact. dotal.*

monio. Sarebbe in questo caso una donazione fatta dal marito alla moglie (1).

23. Quando la moglie porta in dote un usufrutto, i frutti percepiti in tempo del matrimonio, apparterranno al marito, purchè non siasi stipulato il contrario nel contratto matrimoniale (2).

24. Se il marito ritrae dal fondo dotale qualche profitto che stia in luogo di rendita, egli ne avrà la proprietà. Ma se questo profitto non provvenga dalla natura de' frutti e delle rendite, è allora un capitale che aumenta la dote. Così i legnami degli alberi tagliati, le piante che si possono ricavare da' vivaj, sono rendite. Ma se il marito faccia una vendita di alberi grossi di un bosco atterrati dal vento, d' una conigliera, d' un giardino; se venda i materiali d' un edifizio rovinato e che non è utile o necessario a restaurarsi, tutti i profitti che può ritrarre da tali cose, dedotte le spese, sono capitali che aumentano la dote. Lo stesso sarebbe se avvenisse qualche aumentazione del fondo dotale, sia nell' estensione, come se un podere prossimo ad un

(1) Quæris si pacta sit mulier, vel ante nuptias vel post nuptias, ut ex fundi fructibus quem dedit in dotem creditor mulieris dimittatur, an valeat pactum? Dico si ante nuptias id convenerit, valere pactum, eoque modo minorem dotem constitutam; post nuptias vero cum onera matrimonii fructus relevaturi sint, jam de suo maritus paciscitur, ut dimittat creditorem, & erit mera donatio. *L. quæris 28 ff. de pact. dot.*

(2) Si usufructus in dotem datus sit, videamus utrum fructus reddendi sunt necne? Et Celsus libro decimo digestorum ait interesse quid acti sit, & nisi appareat aliud actum, putare se ipsum in dote esse, non etiam fructus qui percipiuntur. *L. dotis 7 §. si usufructus ff. de jure dotium.*

fiume ne ricevesse qualche accrescimento ; sia nel suo valore , come se si scuopra un diritto di servitù o altro simile (1).

25. Le pietre delle cave e le altre materie che si ricavano da un fondo , come la calce , il gesso , la sabbia ed altre simili sono rendite appartenenti al marito ; sia che queste materie vi fossero nel tempo del matrimonio , sia che il marito ne abbia fatta la scoperta (2): ed in questo caso egli ricupera le spese che ha fatte per mettere il fondo in istato di produrre questa nuova rendita (3). Che se queste materie sieno tali che non si possano mettere nel numero de' frutti e non facciano una rendita annua,

(1) Si arbores cæduæ fuerunt , vel gremiales , dici oportet in fructu cedere. Si minus , quasi deteriorem fundum fecerit , maritus tenebitur. Sed & si vi tempestatis ceciderunt , dici oportet pretium earum restituendum mulieri , nec in fructum cedere , non magis quam si thesaurus fuerit inventus. In fructum enim non computabitur , sed pars ejus dimidia restituetur , quasi in alieno inventi. *L. 7 §. 12 ff. sol. matr. l. 8 ff. de fundo dot.* Sive superficiem ædificii dotalis , voluntate mulieris , vendiderit , nummi ex ea venditione recepti sunt dotis. *L. 32 ff. de jur. dot.*

Si grandes arbores essent , non posse eas cædere. *l. 11 ff. de usufruct.* Incrementum videtur dotis , non alia dos , quemadmodum si quid alluvione accessisset. *l. 4 ff. de jur. dot.*

(2) Sed si cretifodinæ . . . . vel cujus alterius materiæ sunt , vel arenæ , utique in fructu habebuntur. *l. 7 §. 14 ff. sol. matr. l. 8 eod.*

(3) Vir in fundo dotali lapidicinas marmoreas aperuerat : divortio facto , quæritur , marmor quod cæsum , neque exportatum esset , cujus esset ; & impensam in lapidicinas factam mulier an vir præstare deberet? Labeo marmor viri esse ait : cæterum viro negat quidquam præstandum esse a muliere , quia nec necessaria ea impensa esset , & fundus deterior esset factus. Ego non tantum necessarias , sed etiam utiles impensas præstandas a muliere existimo ; nec puto fundum deteriorem esse , si tales sunt lapidicinæ , in quibus lapis crescere possit. *l. ult. ff. de fundo dot.*

ma un profitto da percepirsi una sola volta, ciò sarà un capitale, e la dote sarà aumentata di quel profitto, dedotta la spesa (1).

26. Il fondo che il marito acquista co' danari dotali non è fondo dotale, ma è proprio di esso marito (2).

27. Può convenirsi che il marito sopravvivendo abbia un certo lucro su i beni della moglie. E questo lucro può essere stipulato, o in caso che vi siano figli, o anche quando non ve ne siano (3). Si può parimente fissare qualche lucro per la moglie su i beni del marito, in caso che ella sopravviva.

(1) Si ex lapidicinis dotalis fundi lapidem, vel arbores quæ fructus non essent, vendiderit, nummi ex ea venditione recepti, sunt dotis. *l. 32 ff. de jur. dot.* Nec in fructu est marmor, nisi tale sit, ut lapis ibi renascatur, quales sunt in Gallia, sunt & in Asia. *l. 7 §. 13 ff. sol. matr.*

V. per queste spese l' art. 11, e i seguenti della Sez. 3, e l'art. 17 della Sez. 10 del contratto di vendita.

(2) Ex pecunia dotali fundus a marito tuo comparatus, non tibi quæritur. *l. 12 C. de jur. dot.* Sive cum nupsisset, mancipia in dotem dedisti, sive post datam dotem, de pecunia dotis maritus tuus quædam comparavit; justis rationibus dominia eorum ad eum pervenerunt. *l. ult. C. de servo pig. dat. man.*

Bisogna intendere la legge 44, e le leggi 26 e 27 *ff. de jur. dot.* dell' acquisto fatto dalla moglie; come apparisce da queste due ultime leggi.

(3) Si decesserit mulier constante matrimonio, dos non in lucrum mariti cedat, nisi ex quibusdam pactionibus. *l. un. §. 6 C. de rei uxor. action.* Diminutio dotis. *l. 19 C. de donat. ante nupt.* Si pater dotem dederit, & pactus sit ut mortua in matrimonio filia, dos apud virum remaneret, puto pactum servandum, etiam si liberi non interveniant. *l. 12 ff. de pact. dot.* Si convenerit ut quoquomodo dissolutum sit matrimonium, liberis intervenientibus, dos apud virum remaneret, &c. *L. 2 ff. de pact. dot. l. 26 eod. l. 1 ff. de dote præleg. v. l. 9 C. de pact. convent. & Nov. 97. c. 1 de æqual. dot. & propt. nupt. don. & augm. dot.*

28. Ne' contratti di matrimonio del pari che in tutti gli altri, può farsi ogni sorte di patti, o sulla dote, o in altra maniera; purchè il patto non abbia niente d' illecito e d' indecente, o non sia contrario a qualche consuetudine, o a qualche legge (1).

29. Tutte le convenzioni di un contratto di matrimonio, le quali sono contrarie a' buoni costumi, sono nulle (2).

30. Il fondo dotale non può essere alienato, nè ipotecato dal marito, neppure col consenso della moglie (3).

31. Il divieto di alienare il fondo dotale comprende quello di assoggettarlo a servitù, o di lasciar perdere quelle che gli son dovute, e di deteriorarne in altra maniera la condizione (4).

32. Se durante il matrimonio avvenga qualche caso straordinario che sembri obbligare all' alienazione

(1) Si quæ pacta intercesserint, vel pro restitutione dotis vel pro usuris, vel pro alia quacumque causa, quæ nec contra leges, nec contra constitutiones sunt, ea observentur. *l. §. ult. C. de rei ux. act.* V. l' art. 20 della Sez. 1 delle Regole del Diritto.

(2) Illud convenire non potest, ne de moribus agatur, vel plus vel minus exigatur, nec publica coercitio privata pactione tollatur. Ac ne illa quidem pacta servanda sunt, ne ob res donatas vel amotas ageretur, quia altero pacto ad furandum mulieres invitantur, altero jus civile impugnatur. *L. illud 5; in principio, & §. 1 ff. de pact. dot.*

(3) Fundum dotalem non solum hypothecæ titulo dare, nec consentiente muliere, maritus possit, sed nec alienare, ne fragilitate naturæ suæ in repentinam deducatur inopiam. *l. un. §. 15 ff. de rei ux. act.*

(4) Julianus, libro sexto decimo Digestorum scripsit, neque servitutes fundo debitas posse maritum amittere, neque alias imponere. *l. 5 ff. de fund. dot.*

del fondo dotale, come per liberare dalla schiavitù o dalla prigione il marito, la moglie o i loro figli, o per altre necessità, allora l' alienazione potrà essere permessa dal giudice, con cognizione di causa, secondo le circostanze (1).

33. Una moglie non può alienare il fondo dotale senza il consenso del marito (2).

34. Ogni costituzione di dote contiene la condizione che il matrimonio sia effettuato. Le convenzioni poi riguardanti la dote, del pari che tutte le altre del contratto di matrimonio, restano annullate qualora il matrimonio non siegua, o per la volontà delle parti o per qualche impedimento dirimente (3).

35. Tutte le convenzioni fatte in un contratto matrimoniale, sia tra i futuri sposi, sia tra altri, si presume sempre che siano condizionate, e non

(1) Manente matrimonio, non perituræ uxori ob has causas dos reddi potest, ut sese suosque alat . . . . ut in exilium, ut in insulam relegato parenti præstet alimonia, aut ut egentem virum, fratrem, sororemve sustineat. *l.* 73 §. 1 *ff. de jur. dot. v l.* 20 *ff. sol. matr.* Sed etsi ideo maritus ex dote expendit, ut a latronibus redimeret necessarias mulieri personas, vel ut mulier vinculis vindicet de necessariis suis aliquem, reputatur ei quod expensum est, sive pars dotis sit, pro ea parte, sive tota dos sit; actio dotis evanescit. *l.* 21 *ff. solut. matr.*

(2) Si prædium uxor tua dotale venumdedit, sponte necne contractum ratum habuerit nihil interest, cum rei tibi quæsitæ dominium auferre nolenti minime potuerit. *l. si prædium* 23 *cod. de jure dotium*.

(3) Omnis dotis promissio futuri matrimonii tacitam conditionem accipit. *l.* 68 *ff. de jur. dot. l.* 10 §. 4 *eod.* Dotis appellatio non refertur ad ea matrimonia, quæ consistere non possunt: neque enim dos sine matrimonio esse potest. Ubicumque igitur matrimonii nomen non est, nec dos est. *l.* 3 *ff. de jur. dotium*.

debbano avere la loro esecuzione, se non nel caso che sia celebrato il matrimonio (1).

36. Se il matrimonio sia disciolto ed in appresso le medesime parti di nuovo lo contraggano, non debbono aver più luogo le prime convenzioni. Peraltro per annullare le convenzioni stipulate in un contratto di matrimonio, fa d' uopo che le parti abbiano ben chiaramente manifestata la loro intenzione, in guisa che dubitar non si possa dello scioglimento del matrimonio. Così, per esempio, se una delle parti contrae un altro matrimonio, lo scioglimento allora è certo; e se in appresso si conchiuda il primo matrimonio, le clausole del primo

(1) Si res in dotem dentur, puto in bonis mariti fieri, accessionemque temporis marito ex persona mulieris concedendam, fiunt autem res mariti, si constante matrimonio in dotem dentur. Quid ergo si ante matrimonium? Si quidem si dedit mulier ut statim ejus fiant efficientur: enimvero si hac conditione dedit ut tunc efficiantur: cum nupserit, sine dubio dicemus fieri cum nuptiæ fuerint secutæ: proinde si forte nuptiæ non sequantur, nuntio remisso, si quidem sic dedit mulier ut statim viri res fiant, condicere eas debebit nuntio remisso; enimvero sic dedit ut secutis nuptiis incipiant esse, nuntio remisso statim eas vindicabit, sed ante nuntium remissum si vindicabit, exceptio poterit nocere vindicanti, aut doli, aut in factum; doti enim destinata non debebunt vindicari. Sed nisi hoc evidenter actum fuerit, credendum est hoc agi ut statim res fiant, & nisi nuptiæ secutæ fuerint reddantur. *l. dotis* 7 §. 3 *& l.* 8 *ff. de jur. dotium*.

Si re æstimata, nuptiæ secutæ non sint, videndum est quid repeti debeat, utrum res an æstimatio? Sed id agi videtur, ut ita demum æstimatio rata sit, si nuptiæ sequantur, quia nec alia causa contrahendi fuerit: res igitur repeti debeat non pretium. *l. in rebus* 17 §. *si re* 1, *de jure dotium*.

Stipulationem quæ propter causam dotis fiat, constat habere in se conditionem hanc, si nuptiæ fuerint secutæ; & ita demum ex ea agi posse, quamvis non sit expressa conditio, si nuptiæ, constat. Quare si nuntius remittatur, defecisse conditio stipulationis videtur, *l. stipulationem* 21 *ff. de jur. dot.*

contratto matrimoniale non hanno più alcuna forza (1).

SEZIONE II.

Delle persone, che costituiscono la dote e de' loro obblighi.

SOMMARIO.

1. Il padre dota la sua figlia. 2. La figlia, o la vedova che è fuori della patria potestà, si dota da se stessa. 3. Costituzione di dote della figlia minore. 4. Se il padre dota la sua figlia, si presume che la dote sia de' suoi beni, e non de' beni avventizj della figlia. 5. Se il padre dà in dote alla sua figlia ciò che crede doverle, non può ripetere quel che ha dato, quando si è avveduto del suo errore. 6. Gli eredi del padre sono obbligati di somministrare la dote da lui promessa, quand' anche il padre fosse morto prima del matrimonio. 7. Quale regola debba un tutore seguire per costituire la dote alla sua pupilla. 8. Il padre non può diminuire la dote che ha promessa alla sua figlia. 9. La dote costituita dal padre chiamasi profettizia. 10. La dote costituita per mezzo del procuratore del padre è profettizia.

(1) Et licet postea eidem nupserit, non convalescit stipulatio. *l. & licet, ff. de jur. dot.*

Si sponsalibus nondum factis Titio dotem Seiæ nomine promiseris, cum ea nubere nollet, tamen si postea nupserit, dotem debebis, nisi aliæ nuptiæ mediæ intervenissent, *l. si sponsalibus, 58 in principio, ff. de jur. dot.*

11. Se la dote che è stata data per gratificare il padre, sia profettizia. 12. Se sia dote profettizia quando il padre rinunzj ad una successione, o ad un legato per assicurare una dote alla figlia. 13. Se sia dote profettizia quando il padre vi si obbliga soltanto come fidejussore. 14. Se sia dote profettizia quando il padre promette la dote, ed un terzo rendesi fidejussore. 15. Se essendo il padre erede di colui che ha promessa la dote, in tal caso la dote sia profettizia. 16. La reversione della dote profettizia. 17. Fondamento ed uso di questo diritto. 18. La dote profettizia è soggetta ai lucri del marito. 19. Se il padre sia mentecatto o prodigo. 20. Dote profettizia che viene dall' avolo o da altri ascendenti paterni. 21. Reversione agli estranei. 22. Il debito del padre non è una dote profettizia. 23. Dote costituita dalla madre. 24. Garanzia della dote. 25. Il padre che ha dotato o i suoi eredi sono garanti della dote: 26. Nel caso che gli effetti dati in dote non fossero beni liberi, se il marito abbia diritto di rivalersi sugli altri beni della moglie.

1. La figlia che si marita, deve essere dotata da suo padre, s' è vivo. Poichè il dovere del padre di provvedere allo stato de' suoi figli, contiene quello di dotare la figlia (1).

(1) Neque enim leges incognitæ sunt, quibus cautum est omnino paternum esse officium, dotem pro sua dare progenie. *l. 7 C. de dot. prom.* Capite trigesimo-quinto legis Juliæ, qui libe-

2. La figlia o la vedova che si marita trovandosi fuori della potestà paterna, si costituisce da se stessa e la dote ne stipula le condizioni (1).

3. Quando una figlia minore si marita dopo la morte di suo padre, essendo la padrona de' suoi beni, quantunque sotto la cura di un tutore o di un curatore, si costituisce da se medesima la dote sotto questa autorità (2).

4. Se la figlia avendo beni proprj o materni o altri, per i quali il padre facendo le veci di tutore o di curatore, le costituisca una dote, senza specificare se siano beni della figlia o suoi, si presume che li dia, non come tutore o curatore, ma come padre, che dota la sua figlia co' suoi proprj beni. E lo stesso sarebbe quando questa figlia fosse stata già emancipata (3).

5. Quando un padre ha dato alla figlia una dote che credeva doverle, la costituzione di tal dote

ros quos habent in potestate, injuria prohibuerint ducere uxores, vel nubere, vel qui dotem dare non volunt, ex constitutione divorum Severi & Antonini, per Proconsules Præsidesque Provinciarum cogetur in matrimonium collocare, & dotare. *l. 19 ff. de ritu nupt. v.* Nov. 115 *c.* 3 §. 11.

(1) *Tot. tit. ff. de jur. dot.*

(2) Mulier in minori ætate constituta, dotem marito, consentiente generali vel speciali curatore, dare potest. *l. 28 C. de jur. dot.*

(3) Cum pater curator suæ filiæ, juris sui effectæ, dotem pro ea constituisset, magis eum quasi patrem id, quam quasi curatorem, fecisse videri. *l. 5 §. 12 ff. de jur. dot.* Si pater dotem pro filia simpliciter dederit . . . . sancimus, si quidem nihil addendum existimaverit, sed simpliciter dotem dederit, vel promiserit, ex sua liberalitate hoc fecisse intelligi, debito in sua figura remanente. *l. ult. C. de dotis promiss.*

è valida, quantunque realmente la figlia non fosse creditrice di suo padre (1).

6. Un padre che ha costituito una dote alla sua figlia, è obbligato di adempire al suo obbligo, il quale ha luogo contro gli eredi, se non abbia pagata la dote essendo egli vivente: tale obbligazione avrebbe la sua forza, quand' anche il matrimonio si fosse contratto dopo la morte del padre, che ha promessa la dote (2).

7. Quando una fanciulla costituita nell' età minorile viene maritata dal suo tutore, questi, per costituire la dote, è tenuto ad aver riguardo allo stato ed alle facoltà de' futuri sposi (3). Se il tutore abbia assegnata una dote eccedente, la costituzione della dote non sarà del tutto nulla, ma dipenderà dalla prudenza del giudice di ridurla a termini legali (4). Non è possibile di dare una regola certa per fissare la costituzione della dote; poichè questo dipende dalle diverse circostanze (5).

(1) Pater etiam si falso existimans se filiæ suæ debitorem esse dotem promisisset, obligabitur. *l. quemadmodum*, 46. *§. pater* 2. *ff. de jur. dot.*

(2) Si pater filiæ nomine dotem promisisset, & eam ante nuptias emancipasset, non resolvitur promissio. Nam & cum ante nuptias pater moreretur, nihilominus hæredes ejus ex promissione obligati manebunt. *l. si pater* 44, *in principio. ff. de jure dot.*

(3) Quæro quantæ pecuniæ dotem promittenti adultæ mulieri curator consensum accomodare debeat: respondit modus ex facultatibus & dignitate mulieris maritique statuendus est, quousque ratio patitur. *l. quæro*, 60. *ff. de jure dotium.*

(4) Sive generalis curator, sive dotis dandæ causa constitutus sit, & amplius doti promissum est quam facultates mulieris valent, ipso jure promissio non valet, quia lege rata non habetur auctoritas dolo malo facta. Quærendum tamen est utrum tota obligatio, an quod amplius promissum est quam promitti oportuit infirmetur, & utilius est facere id quod superfluum est, tantummodo infirmare. *l. sive generalis in principio*, *ff. de jure dotium.*

(5) Iste autem curator res dotis nomine tradere debet, non

8. Avendo il padre una volta promesso la dote alla sua figlia, non può ridurre questa dote ad una somma minore di quella che ha promesso (1).

9. La dote, che il padre ha costituita co'suoi proprj beni, chiamasi per rapporto a lui dote profettizia, perchè proveniente da lui (2).

10. Chiamasi dote profettizia, non solo quella che si è data dal padre, ma eziandio quella ch' è stata data per mezzo del suo procuratore, o per mezzo di altri in suo nome senza procura, ma con aver esso ratificata la promessa (3).

11. Quel ch' è stato dato in dote ad una figlia in riguardo del padre, è dote profettizia, perchè si è voluto solamente beneficare il padre (4): così se l'avolo

etiam ut vendat cuilibet, & prætium ejus in dotem det; dubitari autem potest an hoc verum sit. Quid enim si aliter honeste nubere non possit, quam ut pecuniam in dotem det, idque ei magis expediat? Atqui possunt res in dotem datæ plerumque alienari, & pecunia in dotem converti: sed ut expediatur quæstio, si quidem res in dotem maritus accipere maluerit, nihil amplius quærendum est: si autem non aliter coutrahere matrimonium vir patitur, nisi pecuniis in dotem datis, tunc officium est curatoris apud eumdem intrare judicem qui eum constituit, ut iterum ei causa cognita, etiam viro absente, permittat rerum venditione celebrata dotem constituere. *l. 60. sive 61 n. 1. ff. de jure dotium.*

(1) Post nuptias pater non potest deteriorem causam filiæ facere, quia nec reddi ei dos invita filia potest. *l. post nuptias, 28. ff. de jur. dot.*

(2) Profectitia dos est, quæ a patre vel parente profecta est, de bonis vel facto ejus. *l. 5. ff. de jur. dot.* Si pater pro filia emancipata dotem dederit, profectitiam nihilominus dotem esse nemini dubium est. *D. l. 5. §. 11. ff. de jur. dot.*

(3) Sive igitur parens dedit dotem, sive procurator ejus, sive jussit alium dare, sive cum quis dedisset negotium ejus gerens, parens ratum habuerit, profectitia dos est. *l. profectitia 4. sive igitur 1. ff. de jure dotium.*

(4) Quod si quis patri donaturus dedit, Marcellus libro sexto digestorum scripsit, hanc quoque a patre profectam esse & verum. *l. profectitia 5. §. quod si 2. ff. de jure dot.*

volo dota la sua nipote, la dote sarà parimente riputata profettizia, presumendosi che l'avolo abbia dato in grazia del padre (1).

12. Se il padre rinunzii ad una successione o ad un legato per assicurare la dote alla sua figlia, la dote non sarà profettizia; perchè questa rinunzia fa presumere, che il padre non abbia avuto alcun diritto agli effetti compresi nel legato, e che componevano la successione, alla quale ha rinunziato (2). Ma se il padre avesse accettata la successione, o domandata la consegna del legato, ed avesse ceduto alla figlia quel che gli spettava in qualità di legatario o di erede, la dote allora sarebbe profettizia; perchè in questo caso il padre avrebbe dato in dote alla sua figlia i suoi proprj effetti.

13. Perchè la dote sia profettizia bisogna che il padre la dia del suo. Quindi non potrebbe dirsi profettizia la dote, qualora il padre si fosse semplicemente obbligato come fidejussore per la sicurezza della dote, costituita da un terzo alla sua figlia (3).

(1) Dotem quam dedit avus paternus an post mortem avi, mortua in matrimonio filia, patri reddi oporteat quæritur. Occurrit æquitas rei, ut quod pater meus, propter me filiæ meæ nomine dedit, perinde sit atque ipse dederim; quippe officium avi circa neptem ex officio patris circa filium pendet, & quia pater filiæ, ideo avus propter filium nepti dotem dare debet. *L. dotem 6. ff. de collatione bonorum.*

(2) Si pater repudiaverit hæreditatem dotis constituendæ causa, forte quod maritus erat substitutus, aut qui potuit ab intestato hæreditatem vindicare, profectitiam non esse Julianus ait: sed & si legatum in hoc repudiaverit pater, ut apud generum hæredem remaneat dotis constituendæ causa, Julianus probat non esse profectum id de bonis, quia nihil erogavit de suo pater, sed non acquisivit. *l. profectitia 5. §. si pater ff. de jure dot.*

(3) Si pater non quasi pater sed alio dotem promittente fidejussit, & quasi fidejussor solverit, Neratius ait, non profectitiam

14. Ma se il padre prometta la dote alla figlia, e dia una cauzione, questa cauzione non impedirà, che la dote sia profettizia (1).

15. La dote non può chiamarsi profettizia se non quando è stata presa da' beni paterni. Così se la dote venga da un estraneo, non sarà profettizia. Ma se il padre sia erede di colui che ha dotato, si potrà forse pretendere che sia profettizia? Conviene distinguere: o il padre è divenuto erede prima della celebrazione del matrimonio, o dopo. Nel primo caso la dote è profettizia; nel secondo caso non lo è (2).

16. La dote profettizia ritorna al padre che sopravvive alla figlia, se ella muore senza eredi (3).

dotem, quamvis pater servare a reo id quod solvit non possit. *l. profectitia 5 §. si pater 6 ff. de jure dot.*

(1) Sed si pater dotem promisit, & fidejussorem vel reum pro se dedit, ego puto profectitiam esse dotem: sufficit enim quod pater sit obligatus sive reo sive fidejussori. *l. profectitia 5. §. sed si 7. ff. de jure dotium.*

(2) Si quis pro aliena filia dotem promiserit, & promissori pater hæres extiterit, Julianus distinguit interesse, an ante nuptias pater hæres extiterit, an postea: si ante, videri dotem ab eo profectam, potuit enim nuntium remittendo resolvere dotem. Quod si post nuptias, non esse profectitiam. *l. profectitiam 5. §. si quis 14. ff. de jur. dot.*

(3) Jure succursum est patri, ut filia amissa, solatii loco cederet, si redderetur ei dos ab ipso profecta: ille & filiæ amissæ, & pecuniæ damnum sentiret. *L. 6. de jure dot.* Dos a patre profecta, si in matrimonio decesserit mulier filiafamilias, ad patrem redire debet. *l. 4. C. solut. matr. l. 2. C. de bon. quæ lib.* Si conditio stipulationis impleatur, & postea filia sine liberis decesserit, non erit impediendus pater, quominus ex stipulatu agat. *l. 40. ff. sol. matr.*

Se la donna dotata da suo padre, morendo senza figli, faccia un testamento, il diritto di reversione impedirà forse l'effetto della disposizione della donna, in guisa che il padre si ripigli l'intera dote? *V. l. 59. ff. sol. matr.* Sembra che per questa legge la figlia possa disporre. Lo che bisognerebbe intendere di quel che può dare, senza pregiudicare la legittima del padre.

17. Il padre conserva questo diritto di reversione della dote, quantunque la figlia fosse stata posta fuori dell'autorità paterna coll'emancipazione; poichè questo diritto non è annesso a quella specie di autorità paterna, che si perde coll'emancipazione; ma al diritto naturale inseparabile dal nome di padre (1), e per esser come un conforto nella perdita ch'egli fa di sua figlia (2).

18. Il diritto di reversione non impedisce che il marito non ritenga sulla dote profettizia il suo lucro dotale, secondo i patti speciali (3), o secondo le consuetudini locali.

19. Se il padre fosse sotto l'autorità di un curatore; come se fosse mentecatto o prodigo, o per altre cause; o se si trovasse assente, o in altro stato che obbligasse la pubblica autorità a provvedere al matrimonio ed alla dote della sua figlia, la dote che le sarebbe costituita sui beni paterni, sarebbe dote profettizia riguardo al padre (4).

(1) Non jus potestatis, sed parentis nomen dotem profectitiam facit, *l. 5. §. 11. ff. de jur. dot.* Etiamsi in potestate non fuerit patris, dos ab eo profecta reverti ad eum debet. *l. 10. ff. sol. matr.*

(2) Filia amissa, solatii loco. *l. 6. ff. de jur. dot.*

Si mette questo articolo per far vedere, colla ragione su cui è fondata questa legge, che la madre e gli ascendenti materni, non dovrebbero essere distinti dal padre, per questo diritto di ritorno. *V. l'art. 11. di questa Sez., e la nota su questo medesimo artic. V. sull'emancipazione di cui si è parlato in questo articolo e gli articoli 5 e 6 della Sez. 2 delle Pers.*

(3) Si pater dotem dederit, & pactus sit ut mortua in matrimonio filia, dos apud virum remaneret, puto pactum servandum, etiamsi liberi non interveniant. *l. 12. ff. de pact. dotal.*

(4) Si curator furiosi, vel prodigi, vel cujusvis alterius, dotem dederit, similiter dicemus dotem profectitiam esse. *l. 5, §. 3. ff. de jur. dot.* Sed etsi proponas prætorem, vel præsidem decre-

20. Tutto ciò che si è detto del padre, per quel che riguarda la dote profettizia e la reversione, si estende all'avolo e agli altri ascendenti della linea paterna (1).

21. Tutte le persone, parenti o estranei, possono costituire una dote (2); ma non hanno il diritto di reversione, se non l'hanno stipulato; poichè è questa una donazione libera ed irrevocabile che han voluto fare (3).

22. Se il padre non dotasse la figlia se non di quel che ad essa apparteneva, o di quel ch'era obbligato a darle; come se un estraneo avesse fatta qualche donazione al padre colla condizione d'impiegarla a dotare la sua figlia, questa dote non sarà profettizia (4), ma sarà una dote avventizia e propria della figlia. Lo stesso sarebbe, se il padre

visse quantum ex bonis patris vel ab hostibus capti, aut a latronibus oppressi, filiæ in dotem detur, hæc quoque profectitia videtur. *D. l. 5. §. 4.*

(1) Profectitia dos est quæ a patre, vel parente profecta est. *l. 5. ff. de jur. dot. V. la nota sull' articolo seguente.*

(2) Promittendo dotem omnes obligantur, cujuscumque sexus conditionisque sint. *l. 41. ff. de jur. dot.*

(3) Si dotem marito libertæ vestræ dedistis, nec eam reddi soluto matrimonio vobis incontinenti pacto, vel stipulatione prospexistis, hanc culpa uxoris dissoluto matrimonio penes maritum remansisse constat, licet eam ingratam circa vos fuisse ostenderitis. *l. 24. C. de jur. dot.* Accedit ei & alia species ab rei uxoriæ actione: si quando etenim extraneus dotem dabat nulla stipulatione, vel pacto pro restitutione ejus in suam personam facto... nisi expressim extraneus sibi dotem reddi pactus fuerit, vel stipulatus, cum donasse magis mulieri, quam sibi aliquod jus servasse extraneus non stipulando videatur. Extraneum autem intelligimus omnem, citra parentem, per virilem sexum ascendentem. *l. un. §. 13. C. de rei ux. act.*

(4) Si quis certam quantitem patri donaverit, ita ut hanc pro filia daret, non esse dotem profectitiam Julianus libro septimo-decimo Digestorum scripsit. Obstrictus est enim ut det. *l. 5. §. 9. ff. de jur. dot.*

fosse debitore della figlia per qualche altra causa (1).

23. Quantunque sia un dovere del padre il dotare la figlia, e non possa egli dotarla de' beni materni (2); tuttavia se la madre abbia beni estradotali, può darli in dote alla sua figlia. E se il padre non possa dotarla, la madre in questo caso può colla sua dote costituir quella di sua figlia, ma con quelle modificazioni, che possono essere regolate dalle consuetudini locali (3).

24. Coloro che costituiscono una dote, in danaro o in fondi o in altre cose, non possono più disporre di ciò che han dato o promesso; e sono obbligati alla garanzia de' fondi dati, de' debiti ceduti e delle altre cose, secondo che siasi convenuto, o secondo le regole della garanzia, a cui son tenuti quelli che vendono o trasferiscono (4).

(1) Parentis nomen dotem profectitiam facit, sed ita demum si ut parens dederit. Cæterum si cum deberet filiæ, voluntate ejus dedit, adventitia dos est. *D. l.* 5. §. 11.

(2) Neque mater pro filia dotem dare cogitur, nisi ex magna & probabili causa, vel lege specialiter expressa; neque pater de bonis uxoris suæ invitæ ullam dandi habet facultatem. *l.* 14. *C. de jur. dot.* Cum uxor virum suum, quam pecuniam sibi dederet, in dotem filiæ communis dare jusserit, & id fecisse dicatur, puto animadvertendum esse utrum eam dotem suo, an uxoris nomine dedit. Si suo, nihilominus uxori eum debere pecuniam: si uxoris nomine dederit, ipsum ab uxore liberatum esse. *l.* 82. *ff. de jur. dot.*

(3) Nisi pater aut non sit superstes, aut egens sit. *l. pen. ff. de agn. & alend. lib.*

(4) Rem quam pater in dotem genero pro filia dedit, nec recepit, alienare non potest. *l.* 22 *C. de jur. dot. l.* 17. *eod.* Evicta re quæ fuerat in dotem data, si pollicitatio, vel promissio fuerit interposita, gener contra socerum, vel mulierem, seu hæredes eorum, conditione, vel ex stipulatione agere potest. *l.* 1. *C. de jur. dot. l. un.* §. 1. *C. de rei ux. act.* §. 29. *inst. de act.*

25. Il padre che ha dotato, ed i suoi eredi dopo la di lui morte sono garanti della dote (1).

26. Se la moglie avesse portato in dote effetti non suoi, il marito non potendo ritenere questi effetti, potrebbe domandare di essere indennizzato cogli altri beni della moglie. Così se una donna avesse permutato un podere con un altro podere, e nel suo contratto di matrimonio avesse stipulato che il podere permutato sarebbe parte della sua dote, se in progresso di tempo annullando la permuta si faccia restituire il suo podere, il marito deve essere indennizzato pel podere che perde. Lo stesso dee dirsi degli altri casi (2).

(1) Prædium æstimatum in dotem a patre filiæ suæ nomine datum obligatum creditori deprehenditur, quæsitum est an filius qui hæreditatem patris retinet, cum ab ea se filiæ abstinuisset dote contenta actione ex empto teneatur, ut a creditore lueret, & marito liberum præstaret: respondit teneri. *l. creditor* 52. §. *prædium.* 1. *ff. de act. empt. & vend.*

(2) Titia cum esset minor viginti quinque annis, quartam hæreditatis matris suæ communem sibi cum fratribus mutavit, & accepit pro ea parte fundum quasi emptione inter se facta: hunc fundum cum aliis rebus doti dedit. Quæro si in integrum restituatur, & partem suam accipiat quartam, & reddat fundum, quid debeat maritus facere, an contentus esse debeat aliis rebus in dotem datis? Item, quæro si hæc decesserit, & hæredes ejus in integrum restitutionem ex eius persona petierint, & ipsi petant quartam partem, & illi fundum, an maritus cogatur restituere fundum, contentus in retentione lucri dotis cæteris rebus? Modestinus respondit: nihil proponi cur marito dos auferenda sit, sed in meram æstimationem prædii mulier vel ejus hæredes condemnandi sunt, in hoc tempus referendam quo in dotem datus est. *l. Titia* 63. *ff. de jure dotium.*

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del marito a titolo della dote e della restituzione della dote.

SOMMARIO.

1. *Obbligo del marito per i pesi della dote.* 2. *Della cura che il marito deve avere de' beni dotali.* 3. *Diligenza contro i debitori.* 4. *Le innovazioni che fa il marito sono a suo pericolo.* 5. *Se il marito riceva interessi da un debitore della dote.* 6. *Come la prescrizione possa essere imputata al marito.* 7. *Caso della restituzione della dote.* 8. *Accessorj della dote.* 9. *A chi debba essere restituita la dote.* 10. *I lucri del marito diminuiscono la restituzione della dote.* 11. *Riparazioni ed altre spese diminuiscono la dote.* 12 *Tre sorte di spese.* 13. *Spese necessarie.* 14. *Il marito è incaricato delle spese annuali ed ordinarie.* 15. *I pesi de' fondi si prendono su i frutti.* 16. *Spese utili, come si ricuperano.* 17. *Come si giudica delle necessità o dell' utilità delle spese.* 18. *Se le riparazioni periscono per un caso fortuito.* 19. *Spese voluttuose.* 20. *Riparazioni voluttuose.*

1. Essendo la dote in potere del marito, col diritto di goderne, per supplire i pesi del matrimonio (come per mantener se stesso e la sua moglie e la loro famiglia) il primo de' suoi obblighi

per ciò che riguarda la dote è di portare questi pesi (1).

2. Siccome il marito gode della dote, e l'ha in suo potere, egli tanto per l'interesse proprio, quanto per l'interesse della moglie, deve averne la medesima cura che ha degli affari, e beni proprj. Così deve riscuotere i crediti, riparare e coltivare i poderi, e generalmente invigilare a tutto ciò che riguarda la conservazione de' beni dotali. E se per sua colpa o negligenza, avvengano perdite e deteriorazioni, sarà tenuto a' danni (2), ed anche a' casi fortuiti, che potessero essere cagionati da colpe, di cui egli dovesse essere risponsabile (3).

3. Quantunque il marito sia obbligato ad usare diligenze contro i debitori della dote, e se trascuri di agire, quando il debito è liquido, sia tenuto a

(1) Dotis fructum ad maritum pertinere debere, æquitas suggerit. Cum enim ipse onera matrimonii subeat, æquum est eum etiam fructus percipere. *l. 7. ff. de jur. dot. l. 20. C. eod.*

(2) Ubi utriusque utilitas vertitur, ut in empto, un in locato, *ut in dote*, ut in pignore, ut in societate, & dolus & culpa præstatur. *l. 5. §. 2. ff. commod. l. 23. ff. de reg. jur.* In rebus dotalibus, virum præstare oportet tam dolum quam culpam, quia causa sua dotem accipit. Sed etiam diligentiam præstabit, quam in suis rebus exhibet. *l. 17. ff. de jur. dot. l. ult. C. de pact. conv.* Si extraneus sit qui dotem promisit, isque defectus sit facultatibus, imputabitur marito cur eum non convenerit. *l. 33. ff. de jur. dot. V. l'art. seguente.* Si fundum viro uxor in dotem dederit, isque inde arbores reciderit, si hæ fructus intelliguntur, proportione anni debent restitui. Puto autem, si arbores ceduæ fuerunt, vel gremiales, dici oportet in fructus cedere. Si minus, quasi deteriorem fundum fecerit maritus tenebitur, *l. 7. §. 12. ff. solut. matr.*

(3) In his rebus quas præter numeratam pecuniam doti vir habet dolum malum, & culpam eum præstare oportere, Servius ait: ea sententia Publii Mutii est. Nam is in Licinia Gracchi uxore statuit, quod res dotales in ea seditione qua Gracchus occisus erat periissent, ait, quia Gracchi culpa ea seditio facta esset, Liciniæ præstari oportere. *l. 76. ff. solut. matrim.*

ciò che si troverà perduto per sua negligenza; tuttavia se il debitore della dote sia il padre o un donante, non si debbono esigere dal marito le medesime diligenze che dovrebbe esercitare contro un estraneo. Ma è giusto di ricorrere alle modificazioni proporzionate alle circostanze (1).

4. Se il marito, con fare qualche innovazione cangiasse la natura di un credito dotale, egli farà tale cangiamento a rischio suo, e rimarrà debitore della moglie, come se avesse effettivamente esatto questo credito (2).

5. Quando il patrimonio dotale della moglie avesse un credito, di cui fosse già maturato il pagamento, ed il marito differisse di esigere per perce-

(1) Si non petierit maritus, tenebitur hujus culpæ nomine, si dos exigi potuerit. *l. 20. §. 2. ff. de pact. dot.* Si extraneus sit, qui dotem promisit, isque defectus sit facultatibus, imputabitur marito, cur eum non convenerit; maxime si ex necessitate, non ex voluntate dotem promiserat. Nam si donavit, utcumque parcendum marito, qui eum non præcipitavit ad solutionem qui donaverat, quemque in id quod facere posset, si convenisset, condemnaverat. Hoc enim divus Pius rescripsit: eos qui ex liberalitate conveniuntur in id quod facere possunt condemnandos. Sed si vel pater, vel ipsa promiserunt, Julianus quidem libro sextodecimo Digestorum scribit: etiamsi pater promisit, periculum respicere ad maritum: quod ferendum non est. Debebit igitur mulieris esse periculum. Nec enim quidquam judex pronis auribus audiet mulierem dicentem, cur patrem, qui de suo dotem promisit, non urserit ad exsolutionem. Multo minus, cur ipsam non convenerit. Recte itaque Sabinus disposuit, ut diceret quod pater vel ipsa mulier promisit, viri periculo non esse: quod debitor, id viri esse: quod alius, scilicet donaturus, ejus periculo, ait, cui acquiritur. Acquiri autem mulieri accipiemus, ad quam rei commodum respicit. *l. 33. ff. de jur. dot.*

(2) Dotem a patre vel a quovis alio promissam, si vir novandi causa stipuletur, cœpit viri esse periculum, cum ante mulieris fuisset. *l. 35. ff. de jur. dot.* V. il tit. delle Innovazioni per sapere che cosa sia Innovazione; e se n'è di già parlato nel piano delle materie.

pire gl' interessi dal debitore, se intanto il debitore si rende insolvibile, il marito dovrà pagare del proprio (1)

6. Se il fondo dotale sia posseduto da un terzo, ed il marito con trascurare di ricuperarlo lasci prescrivere il possesso del detentore, egli sarà responsabile di questo pregiudizio patito dalla moglie. Lo che però non avrebbe luogo, se in tempo del matrimonio la prescrizione fosse quasi pervenuta al suo termine, e ne rimanesse un tempo così piccolo, che non si potesse fare una colpa al marito, il non aver avvertito d' interrompere una prescrizione, che erasi quasi indotta intieramente senza sua saputa (2).

7. Finalmente il marito è obbligato a restituire la dote, quando si faccia luogo a tale restituzione. E ciò avviene quando la moglie premora al marito senza lasciar figli: quando il matrimonio sia dichiarato nullo: quando si venga alla separazione del toro e de' beni, o pure a quella de' soli beni: quando essendo stata consegnata la dote nell' atto de' sponsali, non si effettui poi il matrimonio. E se intanto il marito morisse, l'obbligo di restituire la dote passa a' suoi eredi (3).

(1) Cum dotem mulieris nomine extraneus promisit, mulieris periculum est, sed si maritus nomen secutus usuras exegerit, periculum ejus futurum respondetur. *l. 71. ff. de jur. dot.*

(2) Si fundum, quem Titius possidebat bona fide longi temporis possessione poterat sibi quærere, mulier ut suum marito dedit in dotem, cumque petere neglexerit vir, cum id facere posset, rem periculi sui fecit. *l. 16. ff. de fundo dot.* Plane si paucissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionem superfuerunt, nihil erit quod imputabitur marito. *D. l.*

(3) Cum quærebatur an verbum *soluto matrimonio dotem reddi* non tantum divortium, sed & mortem contineret; hoc est, an de

8. La restituzione della dote abbraccia non solo quanto è stato dato al marito a titolo di dote, ma ancora tutti gli accessorj, che avessero potuto accrescere il capitale, e su i quali il marito non abbia alcun dritto. Quindi tutti gli accrescimenti, de' quali si è ragionato nella sezione prima, cadono sotto questa restituzione (1).

9. Apertosi il caso della restituzione della dote, questa deve restituirsi alla stessa moglie, se essa è superstite, e se è in età di riceverla, e quando sia morta, ai suoi eredi o pure al suo padre, quando la dote provenga dal padre; o pure alle altre persone, che vi avranno dritto (2).

10. Se il marito debba percepire un lucro sopra la dote, o in vigore di una consuetudine locale, o pure in virtù di un patto espresso, stipulato nel contratto nuziale, si dovrà restituire della dote quel di meno (3).

hoc quoque casu contrahentes sentirent. Et multi putabant, hoc sensisse, & quibusdam aliis contra videbatur: secundum hoc motus imperator pronuntiavit, id actum eo pacto, ut nullo casu remaneret dos apud maritum. *l.* 240. *ff. de verb. sign.* Soluto matrimonio solvi mulieris dos debet. *l.* 2. *ff. solut. matrim.* Si constante matrimonio, propter inopiam mariti, mulier agere volet, unde exactionem dotis initium accipere ponamus, & constat exinde dotis exactionem competere, ex quo evidentissime apparuerit mariti facultates ad dotis exactionem non sufficere. *l.* 24. *ff. sol. matrim.* *l.* 29. *C. de jur. dot.* V. Novell. 97. c. 6. V. la Sez. 5. della Separazione de' beni.

(1) Quia ipse fundus in dote, quodcumque propter eum consecutus fuerit a muliere maritus, quandoque restituet mulieri de dote agenti. *l.* 52. *ff. de jur. dot.*

(2) Soluto matrimonio, solvi mulieri dos debet. *l.* 2. *ff. sol. matr.* Hæc si sui juris mulier est. *D. l.* Dos ab eo (patre) profecta reverti ad eum debet. *l.* 10. *eod. l.* 6. *ff. de jur. dot. l. unic.* §. 13. C. *de rei ux. act. l.* 2. C. *de jur. dot.*

(3) V. l' art. 11. della Sez. 1.

11. Dalla restituzione della dote si dedurranno parimente le riparazioni ed altre spese che il marito o i suoi eredi avranno fatte per la conservazione de' beni dotali, secondo la natura di queste spese, e secondo le regole seguenti (1).

12. Le spese che possono esser state fatte dal marito o da' suoi eredi sono di tre sorte. Alcune sono necessarie; come per ristaurare un edifizio ruinoso, e che conviene conservare. Altre utili quantunque non necessarie; come la piantagione di una vigna. Altre non sono nè utili, nè necessarie, ma soltanto voluttuose; come le pitture o altri ornamenti (2).

13. Per le spese necessarie il marito può ritenersi il fondo dotale o una parte, secondo il lor valore; e restarne in possesso sino al suo rimborso; e questa è la ragione per cui dicesi che queste sorte di spese diminuiscono la dote (3). Poichè la dote è in effetto diminuita per la necessità di toglierne quel che è dovuto al marito per una spesa, senza la qua-

(1) V. gli articoli seguenti.

(2) Impensarum quædam sunt necessariæ; quædam utiles; quædam vero voluptariæ. *l. 1 ff. de imp. in res dot. fact.* Necessariæ hæ dicuntur, quæ habent in se necessitatem impendendi. *D. l. 1 §. 1.* Si edificium ruens, quod habere mulieri utile erat, refecerit, *D. l. 1 § 3.* Utiles autem impensæ sunt, quas maritus utiliter fecit, remque meliorem uxoris fecerit, hoc est dotem; veluti si novelletum in fundo factum sit. *l. 5 §. ult. & l. 6 eod.* voluptariæ autem impensæ sunt, quas maritus ad voluptatem fecit, & quæ species exornant. *l. 7. eod.*

(3) Quod dicitur necessarias impensas ipso jure dotem minuere, non eo pertinet, ut si forte fundus in dote sit, desinat aliqua ex parte dotalis esse. Sed nisi impensa reddatur, aut pars fundi, aut totus retineatur. *l. 56 §. 3 ff. de jur. dot. l. 1 §. 2 ff. de imp. l. 5. eod.*

le il fondo poteva perire o essere danneggiato e deteriorato , e che è stato obbligato a fare per non essere risponsabile egli stesso della perdita che sarebbe avvenuta (1).

14. Le spese quotidiane ed ordinarie , o per la conservazione del fondo , come le piccole riparazioni di una casa , o per la coltura de' campi , come per seminare e lavorare , e per raccogliere i frutti , queste spese si prendono su i frutti stessi , e sulle altre rendite , le quali vanno unite a questo peso ; poichè i frutti e le rendite s' intendono quel profitto che rimane , fatta la deduzione delle spese necessarie per l' usufrutto . Per lo che il marito non ricupera queste tali spese , ma soltanto quelle che passano i limiti di ciò che è necessario per conservare i fondi in buono stato , e per goderne il frutto (2).

(1) Id videtur necessariis impensis contineri, quod si a marito omissum sit, judex tanti eum damnabit, quanti mulieris interfuerit eas impensas fieri. *l. 4. ff. de imp. in r. dot.* V. l' art. 16 e la nota che vi è stata fatta.

(2) Nos generaliter definimus multum interesse ad perpetuam utilitatem agri, vel ad eam quæ non ad præsentis temporis pertineat, an vero ad præsentis anni fructum. Si in præsentis, cum fructibus hoc compensandum. Si vero non fuit ad præsens tantum apta erogatio, necessariis impensis computandum. *l. 3 §. 1 ff. de imp.*

Impendi autem fructuum percipiendorum causa, Pomponius ait, quod in arando serendoque agro impensum est, quodque in tutelam ædificiorum, ægrumve servum curandum, scilicet, si ex ædificio fructus aliqui percipiebantur. Sed hæ impensæ non petentur, cum maritus fructum totum anni retinet, quia ex fructibus prius impensis satisfaciendum est. *l. 7 §. ult. ff. sol. matrim.* Et ante omnia quæcumque impensæ quærendorum fructuum causa factæ erunt, quamquam eædem etiam colendi causa fiant, ideoque non solum ad percipiendos fructus, sed etiam ad conservandam ipsam rem speciemque ejus necessariæ sunt, eas vir ex suo facit: nec ullam habet eo nomine ex dote deductionem. *l. ult. ff. de imp.*

15. I pesi de' fondi, come le prestazioni, le tasse, ed altre contribuzioni che sono pesi de' frutti, si prendono sugli stessi frutti (1).

16. Le spese che sono utili, quantunque non necessarie, debbono essere rifatte al marito o a' suoi eredi. E quantunque queste spese fossero state fatte senza il consenso della moglie, hanno essi la loro azione per ricuperarle (2).

17. Se cade disputa nel determinare quali sieno le spese necessarie e quali le utili, è rimesso alla prudenza del giudice il deciderne secondo le circostanze. Lo che dipende da' diversi riguardi che debbonsi avere alla qualità de' fondi e degli altri beni, in cui sono state fatte le spese; come se sieno state fatte per conservare o migliorare una casa,

Quod dicitur impensas quæ in res dotales necessario factæ sunt, dotem diminuere, ita interpretandum est, ut si quid extra tutelam necessariam in res dotales impensum est, id in ea causa sit. Nam tueri res dotales vir suo sumptu debet, alioquin tam cibaria dotalibus mancipiis data, & quævis modica ædificiorum dotalium refectio, & agrorum quoque cultura, dotem minuent. Omnia enim hæc in specie necessariarum impensarum sunt. Sed ipse res ita præstari intelliguntur, ut non tam impensas in eas, quam deducto eo minus ex his percepisse videatis. *l. 15 ff. eod.* Modicas impensas non debet arbiter curare. *l. 12 eod.* Fructus eos esse constat qui deducta impensa supererunt. *l. 7 ff. sol. matr.*

(1) Neque stipendium, neque tributum ob dotalem fundum præstita, exigere vir a muliere potest. Onus enim fructuum hæc impendia sunt. *l. 13 ff. de imp. l. 27 §. 3 ff. de usuf.*

(2) Cum necessariæ quidem expensæ dotis minuant quantitatem, utiles autem non aliter in rei uxoriæ ratione detinebantur, nisi ex voluntate mulieris, non abs re est; si quidem mulieris voluntas intercedat, mandati actionem a nostra auctoritate marito contra uxorem indulgeri, quatenus possit per hanc quod utiliter impensum est, asservari. Vel si non intercedat mulieris voluntas, utiliter tamen res gesta est, negotiorum gestorum adversus eam sufficere actionem. *l. un. §. 5 C. de re uxor. act.* Ego non tantum necessarias, sed etiam utiles impensas præstandas a muliere existimo. *l. ult. ff. de fund. dot.*

o per esigere un credito ; alla qualità delle riparazioni , e degli altri cambiamenti , al comodo o incomodo che ne può seguire ; alla proporzione che può esservi tra la spesa e la migliorazione , e ad altre simili considerazioni. Così , per esempio , se pel buon regolamento di un fondo di campagna convenga farvi un aja o altro edifizio, questa potrà essere una spesa necessaria ; e se in una casa vi sia un luogo adattato a fare una bottega , questa potrà essere una spesa utile (1).

18. Se le riparazioni e le migliorazioni periscano per un caso fortuito , il marito o i suoi eredi non lasceranno perciò di ricuperarle ; perchè col farle essi hanno acquistato il dritto di ricuperare le spese , e perchè le riparazioni essendo divenute una proprietà della moglie , la perdita va a conto suo (2).

19. Le spese fatte per solo piacere , senza necessità e senza utile non sono restituite in alcuna maniera , quand' anche la moglie avesse obbligato il marito a tali spese : perchè egli deve imputare a se stesso di aver fatta una spesa che non poteva ripetere (3).

(1) Quæ impendia , secundum eam distinctionem , ex dote deduci debeant, non tam facile in universum definiri, quam per singula ex genere , & magnitudine impendiorum æstimari possunt. *l. 15 in fin. ff. de imp. in res dot.* Si novam villam necessario extruxit, vel veterem totam sine culpa sua collapsam restituerit, erit ejus impensæ petitio. *l. 7 §. ult. ff. sol matr.* Si in domo pistrinum , aut tabernam adjecerit. *l. 6 ff. de imp. in res dot. f.*

(2) Si fulserit insulam ruentem, eaque exusta sit, impensas consequitur. *l. 4 ff. de imp.*

(3) In voluptariis autem Aristo scribit : nec si voluntate mulieris factæ sunt, exactionem petere, *l. 11 ff. de imp. l. un. §. 5 C. de rei uxor. act.*

20. Se le riparazioni voluttuose sieno tali che possano togliersi senza che periscano, il marito o i suoi eredi possono pigliarsele, in caso che ne fosse negato loro il rimborso. Ma se sieno tali che non si possa profittar di niente col portarle via, come se fossero pitture ne' muri, non è permesso di cancellarle; perchè questo si farebbe senz' alcun utile (1).

SEZIONE IV.

De' beni parafernali.

Chiamansi beni parafernali quelli che la moglie non dà in dote, o che essa espressamente se li riservi, o che specifichi quel che vuole solamente dare a titolo di dote; lo che fa, che tutto il rimanente sia parafernale (2).

Così quando la moglie dà solo in dote i suoi beni presenti, o alcuni dati beni, il rimanente che può avere o che in appresso avrà per successione o in altra

(1) Pro voluptariis impensis, nisi parata sit mulier pati maritum tollentem, exactionem patitur. Nam si vult habere mulier, reddere ea quæ impensa sunt debet marito: at si non vult, pati debet tollentem, si modo recipiant separationem. Cæterum si non recipiant, relinquendæ sunt. Ita enim permittendum est marito auferre ornatum quem posuit, si futurum est ejus, quod abstulit. *l. 6. ff. de imp.* Quod si voluptariæ sint, licet ex voluntate ejus (uxoris) expensæ, deductio operis quod fecit, sine læsione tamen prioris speciei, marito relinquatur, *l. un. §. 5 C. de rei ux. act.*

(2) Quæ Græci παράφερνα dicunt. *l. 9 §. 3 ff. de jur. dot.* Id est *præter dotem*.

altra maniera, sarà parafernale. Ma se dà in dote tutti i suoi beni presenti e futuri, non potrà più avere beni parafernali.

La differenza tra la dote ed i beni parafernali consiste in questo, che siccome le rendite della dote appartengono al marito, così le rendite all' incontro parafernali restano alla moglie; e può essa disporre tanto delle rendite, quanto del capitale stesso, senza il consenso del marito.

Questa natura de' beni parafernali che dà la libertà alla moglie d' impiegare le rendite, indipendentemente dalla volontà e dal consenso del marito, sembra avere qualche cosa di contrario a' principj della loro unione. Poichè avendo il marito dominio sulla moglie, ed essendo incaricato della famiglia, sembrerebbe giusto che fosse padrone di tutte le rendite de' beni della moglie, i quali, al par di quelli del marito, debbono servire al loro uso comune ed al mantenimento della famiglia: oltrechè la libertà di un godimento indipendente dal marito è anche una occasione che può turbar la pace, che richiede l' unione conjugale. E vedesi altresì che in una legge dell' istesso diritto romano, il quale toglie al marito ogni diritto su i beni parafernali, è stato conosciuto esser giusto, che la moglie mettendo se stessa sotto la direzione di suo marito, gli lasciasse ancora l' amministrazione de' suoi beni (1). Tuttavia e il diritto romano, ed i nostri statuti

(1) Bonum erat mulierem, quæ seipsam marito committit, res etiam ejusdem pari arbitrio gubernari. *l. 8 C. de pact. conv.*

hanno ricevuta l' usanza de' beni parafernali; avendo alcuni di questi statuti soltanto stabilito, che se nel contratto di matrimonio la moglie non specifica quel che mette in dote, tutti i beni, che ella può avere nel tempo degli sponsali, saranno riputati beni dotali. Vi sono poi di quello che hanno talmente favorito l' uso de' beni parafernali, e la libertà delle mogli di disporne, che sebbene questi medesimi statuti non permettano alla moglie nè di alienare, nè d' ipotecare i suoi beni dotali, neppure col consenso e coll' autorità del marito, le permettono tuttavia di godere e di disporre de' beni parafernali non solo senza l' autorità, ma eziandio senza il consenso del marito. E questa disposizione si osserva parimente in quelle provincie che si regolano col diritto scritto; poichè non essendovi in uso la comunione di beni tra il marito e la moglie, e non profittando la moglie nè delle rendite della sua dote, le quali appartengono al marito, nè de' beni che può acquistare durante il matrimonio, le si lascia la libertà di aumentare i suoi beni co' risparmj de' beni parafernali.

SOMMARIO.

1. Definizione de' beni parafernali. 2. La moglie può disporre de' beni parafernali. 3. Come la moglie possa godere de' beni parafernali. 4. Se i beni parafernali sieno mobili. 5. Cura del marito per i beni parafernali consegnatigli. 6. Come questi beni si distinguano da' dotali. 7. Ciò che la moglie può

avere, senza titolo apparente, appartiene al marito.

1. I beni parafernali sono tutti quegli effetti che può avere una donna maritata, diversi da quelli dati in dote al marito. E questi beni sono come una specie di peculio ch' ella si riserba, distinto dalla dote, la quale passa al marito (1).

2. La moglie può disporre de' suoi beni parafernali senza l' autorità ed il consenso del marito, ed impiegarli come meglio le pare; senza che il marito abbia alcun diritto d' impedirglielo, quand' anche la moglie glie l' avesse consegnati (2).

3. Siccome la moglie può godere e disporre de' suoi beni parafernali, può altresì goderne per lei stessa o per altre persone, o lasciarne il godimento al marito, pel loro uso comune e della famiglia. E se fossero rendite o crediti, può riscuotere o per se stessa o per altre persone tanto i capitali, quanto i

(1) Si res dentur, in ea quæ Græci παράφερνα dicunt; quæque Galli peculium appellant. *l.* 9 §. 3 *ff. de jur. dot.* Species extra dotem. *l.* 31 §. 1 *ff. de donat.* Res quas extra dotem mulier habet, quas græci παράφερνα dicunt. *l.* 8 C. *de pact. conv.*

(2) Hac lege decernimus, ut vir in his rebus quas extra dotem mulier habet, quas Græci parapherna dicunt, nullam, uxore prohibente, habeat communionem: nec aliquam ei necessitatem imponat. Quamvis enim bonum erat mulierem, quæ seipsam marito committit res etiam ejusdem pari arbitrio gubernari, attamen, quoniam conditores legum æquitatis convenit esse fautores, nullo modo, ut dictum est, muliere prohibente, virum in paraphernis se volumus immiscere. *l.* 8 C. *de pact. conv.* Pecunias sortis quas exegerit (maritus) servare mulieri, vel in causas ad quas ipsa voluerit distribuere (sancimus.) *l. ult. eod.*

frutti e gl' interessi, se le sieno dovuti, o pure farli esigere dal marito, con autorizzarlo a tale esazione (1).

4. Se tutti i beni parafernali o una parte consistano in rendite, in crediti o in mobili, la moglie può ritenerli in suo potere, o metterli tra le mani di suo marito, ed esigerne da lui un inventario, con cui il marito si fa debitore de' detti beni (2).

5. Se i beni parafernali sieno messi in potere del marito, è questi obbligato a prenderne la medesima cura che ha per i suoi beni proprj, e sarà risponsabile delle colpe contrarie a questa cura (3).

6. I beni parafernali si distinguono dai dotali col contratto nuziale, che deve esprimere quel che è

(1) Habeat mulier ipsa facultatem, si voluerit, sive per maritum, sive per alias personas, easdem movere actiones & suas pecunias percipere. *l. ult. C. de pact. conv.* Et usuras quidem eorum circa se & uxorem expendet. *D. l.* Si mulier marito suo nomina, id est, fœneratitias cautiones quæ extra dotem sunt, dederit, ut loco paraphernorum apud maritum maneant. *D. l. ult.*

(2) Plerumque custodiam eorum maritus repromittit, nisi mulieri commissæ sunt *l. 9 §. 3 in f. ff de jur. dot.* Mulier res quas solet in usu habere in domo mariti, neque in dotem dat, in libellum solet conferre, cumque libellum marito offerre, ut is suscribat, quasi res acceperit: & velut chiroghraphum ejus uxor retinet, res quæ libello continentur in domum ejus intulisse. *D. §. 3. v. l. ult C. de pact. conv.*

(3) Dum autem apud maritum remaneant eædem cautiones, & dolum & diligentiam maritus circa eas res præstare debet, qualem & circa suas res habere invenitur: ne ex ejus malignitate, vel desidia, aliqua mulieri accidat jactura. Quod si evenerit, ipse eamdem de proprio resarcire compelletur. *l. ult. in fine C. de pact. conv. l. 9 §. 3 in f. ff. de jur. dot.* V. l' art. 2 della Sez. 7. di questo Titolo.

dotale. E si considera come parafernale tutto ciò che non è compreso nella dote nè espressamente, nè tacitamente, quand' anche la moglie lo consegnasse al marito co' beni dotali; purchè non appparisse nel tempo della consegna che fosse questo un accessorio, col quale la moglie volesse aumentare la sua dote (1).

7. Non debbonsi mettere nel numero de' beni parafernali gli altri beni della moglie, nè quel che potesse trovarsi in suo potere, o che ella pretendesse appartenerle, qualora non vi fosse un giusto titolo: come se ella l' avesse acquistato per successione o per donazione, o se l' avesse nel tempo del matrimonio. Tutti gli altri beni poi che potesse ella avere, de' quali non apparisce il titolo o l' origine, appartengono al marito; poichè altrimenti bisognerebbe presumere che la moglie non avesse questi beni se non per turpe acquisto, o per altri cattivi mezzi (2). Gli stessi profitti che possono provvenire dalla sua economia, dal suo lavoro, dalla sua industria, appartengono al marito, come frutti e

(1) Dotis autem causa data accipere debemus ea quæ in dotem dantur. Cæterum, si res dentur in ea quæ Græci parafeina dicunt, quæ Galli peculium appellant, videamus, an statim efficiuntur mariti: & putem, si sic dentur ut fiant, effici mariti. *L. 9 §. 2 & 3 ff. de jur. dot.*

(2) Quintus Mucius ait: cum in controversiam venit unde ad mulierem quid pervenerit, & verius & honestius est, quod non demonstratur unde habeat, estimari a viro, aut qui in potestate ejus esset, ad eam pervenisse. Evitandi autem turpis quæstus gratia circa uxorem hoc videtur Quintus Mucius probasse *L. 51 ff. de donat. inter. vir. & ux.* Nec est ignotum quod, cum probari non possit unde uxor matrimonii tempore honeste quæsierit, de mariti bonis eam habuisse, veteris juris autores merito crediderint. *L. 6 C. eod.*

rendite , e come servigj o uffizj dovutigli dalla sua moglie (1).

SEZIONE V.

Della separazione de' beni tra il marito e la moglie .

La separazione de' beni tra il marito e la moglie è una delle cause della restituzione della dote: quindi questa materia è un accessorio di quella della dote , e se ne spiegheranno le regole in questa Sezione .

La separazione de' beni si fa in due casi. Il primo è quando la moglie separandosi di toro a causa delle sevizie del marito, segue per necessità anche la separazione de' beni: il secondo è quando il disordine degli affari del marito obbliga la moglie a ripigliare i suoi beni .

La separazione di toro è una materia che non appartiene al soggetto di questo libro; poichè nella nostra usanza è tutta differente da quella che formava il divorzio del diritto romano. Qui non si parlerà che della semplice separazione di beni .

(1) Qui libertæ nuptiis consensit, operarum exactionem amittit. Nam hæc cujus matrimonio consensit, in officio mariti esse debet. *l. 48. ff. de oper. libert.*

SOMMARIO.

1. Definizione della separazione di beni. 2. Cause della separazione di beni. 3. Effetto della separazione. 4. La moglie separata non può alienare. 5. Può sequestrare e far vendere i beni del marito per la sua dote. 6. Ed anche per i suoi beni parafernali, se ne abbia dati al marito. 7. Come pure per i suoi lucri.

1. La separazione di beni tra il marito e la moglie è quel diritto che ha la moglie di ripigliarsi i suoi beni dalle mani di suo marito per riaverne l' amministrazione e l' usufrutto, quando lo stato degli affari del marito mette questi beni in pericolo.

2. Essendo la moglie sotto l' autorità del marito, e la dote e gli altri beni che ella può dare al marito essendogli lasciati colla condizione ch' egli porti i pesi del matrimonio, non può la moglie domandarne la separazione, se non quando il disordine degli affari del marito lo rende incapace a portare questi pesi, e quando i beni della moglie si trovano in pericolo. Perciò la separazione deve essere ordinata dal giudice, e con cognizione di causa, dopo prove sufficienti che il cattivo stato degli affari del marito, ed i suoi pochi averi mettono in pericolo i beni della moglie (1).

(1) Si constante matrimonio, propter inopiam mariti mu-

3. Accordandosi alla moglie la separazione di beni solo perchè i suoi averi erano in pericolo, e perchè il marito non poteva portare i pesi del matrimonio, l' obbligo del marito di amministrare i beni della moglie, e di portare i pesi del matrimonio, passa alla moglie con questa separazione de' beni. Quindi ripiglia ella l' amministrazione de' suoi beni, e porta questi pesi, impiegando le sue rendite pel mantenimento tanto proprio, quanto del marito e de' loro figli (1).

4. La moglie separata di beni acquista colla separazione soltanto il diritto di godere de' suoi beni e di conservarli; ma non può alienarli (2), se non nel caso che siavi autorizzata dalle leggi o dalle consuetudini (3).

5. Se la dote consista in danari, in crediti o in altri effetti che non sieno esistenti, la moglie può in virtù della separazione, sequestrare e far vendere i beni del marito, e gli altri beni soggetti alla sua ipoteca, ancorchè si trovassero tra le mani di un terzo (4).

ier agere volet, unde exactionem dotis initium accipere ponamus. Et constat, exinde dotis exactionem competere, & quo evidentissime apparuerit mariti facultates ad dotis exactionem non sufficere. *l. 24 ff. solut. matr. v. l. 22 §. 8 eod. l. 30. in f. C. de jur. dot.*

(1) Ubi adhuc matrimonio constituto, maritus ad inopiam sit deductus, & mulier sibi prospicere velit. *l. 29 de jur. dot.* Fructibus earum (rerum suarum) ad sustentationem tam sui quam mariti, filiorumque, si quos habet, abutatur. *D. l.*

(2) Ita tamen, ut eadem mulier nullam habeat licentiam eas res alienandi vivente marito, & matrimonio inter eos constituto. *l. 29 C. de jur. dot.*

(3) V. gli articoli 13 e 15 della Sez. 1.

(4) Ubi adhuc matrimonio constituto, maritus ad inopiam sit deductus, & mulier sibi prospicere velit; resque sibi suppositas

6. Se oltre i beni dotali, la moglie avesse messi in potere del marito i beni parafernali che non fossero esistenti, potrà riscuoterli nella maniera stessa che i beni dotali (1).

7. Se mediante il contratto nuziale vi sieno guadagni acquistati dalla moglie su i beni del marito, potrà ella riscuoterli del pari che la dote o per conservarne la proprietà, qualora il godimento non debba aver luogo se non dopo la morte del marito; o pure per averne il godimento, secondo che si troverà regolata la qualità di questi guadagni, o dal contratto nuziale, o dalle consuetudini ed usi locali (2).

ANALISI
SULLE LEGGI DELLO STATUTO VENETO.
Relative al titolo delle DOTI.

Pieno zeppo è il nostro statuto di leggi sulle doti, e son per dire che non avvi argomento sul qua-

pro dote, & ante nuptias donatione, rebusque extra dotem constitutis, tenere; non tantum mariti res ei tenenti, & super his ad judicium vocatæ, exceptionis præsidium ad expellendum ab hypoteca secundum creditorem præstamus: sed etiam si ipsa contra detentores rerum ad maritum suum pertinentium, super iisdem hypotecis aliquam actionem secundum legum distinctionem moveat, non obesse ei matrimonium adhuc constitutum sancimus. *l. 29 C. de jur. dot.*

(1) Rebusque extra dotem constitutis. *D. l. 29 de jur. dot.*

(2) Pro dote & ante nuptias donatione; *D. l. 29 C. de jur. dot.*

le ve ne siano altrettante. Per disporle con qualche ordine in mezzo al caos in cui sono involte, divido questo titolo in due articoli, della costituzione delle doti, e della loro restituzione.

ARTICOLO I.

Della costituzione delle doti.

Il padre dee dotare le figlie a norma del di lui patrimonio. La misura che comunemente si segue nella constituzione dela dote traesi dall' azione della legittima. Le figlie dotate dal padre non possono più pretendere all' eredità paterna in concorso co' maschj.

Alle figliuole illegittime non compete la speciosa azione di dotazione. Sopra di esse non meno che sulle figlie che han peccato nel loro corpo, trascrivo quì senza però garantirne l' autorità, un articolo del dizionario del Ferro (alla parola doti), ove egli fa una distizione tra il jus comune ed il veneto: " Non è dovuta dal
,, padre pel jus comune, la dote alle figliuole illegit-
,, time; il che peraltro in Venezia vien regolato
,, diversamente, dove esse propongono la loro filia-
,, zione, e quindi domandano una quota per il lo-
,, ro mantenimento: così anche non è tenuto il pa-
,, dre dotare le figliuole che senza di lui colpa,
,, cioè senza averle lasciate conversarè con persone
,, indegne, avessero peccato nel loro corpo avanti
,, l' età degli anni venticinque. Avverti che tali fi-
,, gliuole per l' uso veneto possono essere diseredate
,, dal padre. Che se peccassero nel corpo le figlie,
,, compiuti gli anni 25, in questo caso sono i padri
,, tenuti a congruamente dotarle, ascrivendosi ciò a
,, colpa de' padri che non si curarono per tanto tem-
,, po di collocarle ": e poi soggiugne ,, le figliuole
,, ingrate che possono per le nostre leggi essere di-
,, seredate (lib. 4 cap. 36) perdono l' azione della
,, dote. " Quest' ultima disposizione, veramente, nella legge citata non si trova.

L' azione della dote competente alle figliuole è

fondata su' beni paterni. Se il padre sarà morto i fratelli dovranno costituire la dote alla sorella. E siccome questa succede nei beni mobili del padre unitamente a' fratelli, ed è esclusa negli stabili, se la porzione ad essa spettante de' beni mobili non bastasse a costituirle una dote congrua, ed i fratelli ricusassero di supplirvi coi proprj beni, essa, quando sia in età, potrà chiamare in giudizio i suoi fratelli se sono maggiori, e se fossero minori, convocare tre ó quattro de' propinqui da parte di padre, ed altrettanti da parte di madre se vi sono, ovvero da una sola parte, citato sempre il fratello, oppure potrà ricorrere avanti il solo magistrato dell' Esaminador, perchè o i parenti nel primo caso, o i giudici nel secondo decidano se la parte del mobile basti a costituirle una dote congrua. E se, considerata la qualità della donna, la quantità de' beni, e le altre circostanze, sembrerà a tutti, o alla maggior parte di loro, che il mobile basti, la donna dovrà acquiescere al loro giudizio: e se credano il solo mobile insufficiente, potranno stabilire quella dote che giudicheranno essere conveniente. Se il giudizio si forma da' parenti, dovranno terminarlo entro quindici giorni: se i suffragi de' parenti fossero metà per parte, il caso si dedurrà, se la donna lo vuole, avanti il magistrato dell' Esaminador, affinchè esso decida entro altri quindici giorni. Lo stesso si osserva quando o non vi sono parenti della donna a Venezia, o se vi sono, non vogliono o non possono decidere.

Se si decida che il solo mobile non basti, allora i fratelli hanno la libertà o di assegnare la dote che fu giudicata congrua alla sorella, o di ammetterla a compartecipare egualmente con essi anche negli stabili. Se i fratelli fossero minori questa scelta si farà dal magistrato.

E se entro sei mesi dal dì che la donna avrà ricercata la sua dote non le sarà stata assegnata, acquisterà il diritto di compartecipare egualmente co' fratelli sì ne' mobili che negli stabili. (Lib. 4 cap. 25 pag. 61.)

In mancanza de' beni paterni, nella terra ferma si costituisce la dote anche su' i fidecommissi, purchè pero siano fidecommissi ascendenti. Ma ciò a Venezia non si pratica, essendo unicamente obbligati alla restituzione della dote. Osservisi che in Venezia, alla restituzione della dote sono obbligati non solo i fidecommissi degli ascendenti, ma anche quelli de' fratelli e delle sorelle (lib. 4. cap. 1. pag. 55.)

Si possono anche alienare per costituire la dote o spirituale o temporale gli uffizj ottenuti per grazia dalla munificenza del principe. (Legge 1632 18 maggio pag. 283.)

Anche la moglie in costanza di matrimonio può disporre de' beni dotali per dotare le proprie figlie. (Legge 1620 27 agosto pag 280. t.) Credono alcuni che per questa legge la madre non possa disporre che di soli 1000. ducati della sua dote. Ma tale a me non sembra la disposizione della legge. Essa permette alla moglie di disporre per 1000. ducati della dote per monacare una figliuola, e di assegnarle oltre a ciò un livello di ducati 60 all'anno. Questa limitazione stabilita precisamenta per la collocazione della monaca, non è certamente ripetita per la dotazione della figlia che si marita. Ecco le parole della legge: *Possino le madri delle figliuole che vorranno monacare, promettere a' monasterj così per la somma de' ducati* 1000 *per una sola volta e per li ducati* 60 *annui sopradetti, come possono appunto promettere nelli contratti nuziali a quelle che si maritano, ed obbligare i loro beni e fondi dotali e dimissoriali ec.* Se a favore delle figlie che si maritano, potessero disporre di soli 1000 ducati, queste sarebbero a peggior condizione delle figlie che si monacano, le quali, oltre i 1000 ducati hanno anche i ducati 60 all'anno.

A questo proposito avverto, che riserva di questi due casi, è proibita alla moglie ogni alienazione obbligazione e contratto *inter vivos* costante il matrimonio sì de' beni dotali che degli altri beni che godono del privilegio della

dote, come sono gli aumenti dotali, e la dimissoria s'è passata nelle mani del marito, considerandosi nullo ogni contratto che pregiudicasse la moglie in questi beni. (lib. I cap. 39 pag. 18.) Se la moglie avesse altri beni che non fossero passati in potere del marito, di questi ne può disporre a suo grado, assumendo qualunque obbligazione, come se fosse un padre di famiglia (legge medesima)

L'imperiosa necessità d'alienare la propria dote per alimentare se stessa o la famiglia, la circostanza di liberare dalla carcere o schiavitù il marito o i proprj figliuoli, sono motivi che rendono valida l'alienazione della dote: e benchè la legge non ne parli, chi comperasse i beni dotali alienati per tal ragione, sull' appoggio però di legale terminazione, sarebbe cauto nel suo acquisto.

Giacchè di sopra si è parlato delle doti spirituali, qui aggiungo alcune disposizioni ad esse relative, le quali sebbene in parte appartengano alla disciplina interna del governo non lasciano però d'aver qualche rapporto al codice civile.

Le doti spirituali non devono eccedere i ducati 1000, se il monastero non è nel numero de' mendicanti, e s'è tra questi i ducati 800. Si assegnano ducati 60 annui durante la vita della monaca dotanda liberi ed immuni da ogni aggravio pagabili di semestre in semestre. Si esborsano ducati 200 per una sola volta, e si proibisce al monastero il lucro di qualunque altra cosa di più. Il valor delle suppellettili fu ridotto a 300 ducati, e furono moderate le altre spese, abolite le superflue.

Per assicurare le annuali contribuzioni, nella loro fondazione ricercasi il beneplacito de' monasterj, e si notificano nella corte dell' *Esaminador*: se occorrono si danno anche le malleverie, e si estende la cauzione perfino sui fidecommissi tanto paterni che materni. Il magistrato sopra monasterj in Venezia, e fuori i rettori, giudicano summariamente ed astringono *brevi-manu* ai pagamenti annui.

Sulla costituzione delle doti, e sulla loro congruita vi sono varie leggi nello statuto che più non si osservano: eccone in compendio il loro contenuto. Le doti delle nobili non dovevano eccedere i ducati 1600, e 2000 quelle delle popolari quando si maritavano con nobili veneti. Il terzo delle medesime s'acquistava dal marito immediatamente per gli corredi e le spese nuziali; ed i soli due terzi restavano per dote. (Correz. Trevis. cap. 11. l. 140. 22 agosto. pag. 160.) Se le donne avevano de' capitali oltre la detta somma, si dovevano investire, nè di essi potevano disporre durante il matrimonio, nè per questi era risponsabile il marito; disponevano bensì de' frutti. In questa legge non erano comprese le vedove, o le vergini che avevano 24 anni.

Nel 1505 fu accresciuta la somma a ducati 3000 sotto pena di perdere il di più; eccettuate le donne eredi o vedove alle quali il soprapiù doveva essere dato liberamente per conto di dimissoria.

" Nel 1535. 29. aprile furono ridotte a ducati 4000, indi nel 1551 23 marzo ai 5000 con pene
„ stabilite ai contraffattori, e con prelazione conces-
„ sa ai consanguinei sino al quarto grado sopra i be-
„ ni dati in dote con 15 per 100 di più del valore
„ delle medesime, ed in loro difetto ai confinanti
„ con 20 per 1000 di più dell'importare di esse,
„ stabilite ancora le regole certe di stima, giura-
„ menti ed altre solennità per contenere nello stesso
„ limite anche le doti costituite in fondi dotali, da
„ praticarsi nel magistrato dell' Avvogaria. Si ec-
„ cettuano per altro le doti di quelle donzelle le
„ quali succedono sole *ab intestato*, in tutti i beni
„ della famiglia". (*Dizionario Ferro.*)

Di queste leggi, che modificate agli usi de' nostri tempi, potrebbero essere tanto utili, oggi non si osserva altro se non che il benefizio della detrazione del terzo limitata ai 1000 ducati nella restituzione della dote; e ciò solamente quando la donna allorchè contrasse il matrimonio non era nè vedova nè maggiore di

24 anni. (legge 1420 22 agosto Correz. Trevis.) Ma nei matrimonj de' signori a tal benefizio comunemente vi si rinunzia.

L'autore della *concordanza del diritto comune col veneto*, dice, che dalla limitazione sulla quantità delle doti, erano eccettuate le zoppe e le prive di un occhio, alle quali si poteva costituire qualunque dote.

Io non so se questa disposizione sia vera; se lo è, prova la saggiezza del legislatore; prova, oltre a ciò, che anche nei libracci di nissun conto, si trovan talvolta delle cose buone. Non per questo consiglierei io mai ad alcuno di legger quell'opera. Io sì dovetti sottopormi al peso nojoso di trascorrerla; ma mi fu giuocoforza il farlo: in qual altra guisa avrei io potuto mai condurmi nell'inestricabile labirinto dello statuto, se non che consultando qua e là gl' incerti spositori del nostro dritto, in mancanza di guide sicure?

ARTICOLO II.

Della restituzione della dote.

Per non moltiplicare inutilmente le divisioni, trattasi in quest'articolo dell' assicurazione e del pagamento di dote.

La moglie ha il diritto di fare l'assicurazione della sua dote in due casi; quando il marito inclina alla miseria; e quando le usa mali trattamenti.

" Il magistrato competente per questo atto è quel-
" lo del Procurator, dove la moglie, previa citazio-
" ne al marito, ed ai di lui creditori, ottiene la
" terminazione di assicurazione fondata sopra le ra-
" gioni dalla stessa addotte, colla quale pronuncia
" il giudice, essere venuto il caso d'assicurarsi, e
" con ciò le vengono assegnati a cauzione della sua
" dote li beni del marito. Corr. Trevis. 1553. 4.
" *Novembre. Cap.* 4. §. *Nelle Terminazioni pag.* 159.

" I beni poi in tal maniera assegnati non pas-
" sano in pien dominio della donna, nè può dis-

„ porne a talento, ma solamente li ritiene appresso
„ di se in luogo di pegno, o ipoteca, restando i
„ medesimi in proprietà del marito; e l'assicurazio-
„ ne viene alla stessa concessa, acciocchè abbia con
„ che sostener se, e la sua famiglia.

„ Le mogli de' falliti ricorrono per un tal atto al
„ magistrato de' sopra-Consoli.

„ Non può per altro la donna in forza di que-
„ sto atto invadere a suo piacere quei beni, che ad
„ essa più aggradano, poichè la legge prescrive, che
„ prima si debba assicurare sopra i mobili, poi so-
„ pra i beni di fuori, e non essendovene, sopra i
„ stabili di Venezia. *Corr. Mem.* 1613. 22. *marzo.*
„ *pag.* 17. Aggiungasi che alle doti sì nella loro cos-
„ tituzione che nell' assicurazione e nel pagamento
„ sono soggetti anche i beni dati a livello o a quintello.
„ (l. 4. c. 30. p. 42.) Che se non trovasse beni del ma-
„ rito può vendicarli dalle mani degli ultimi compratori.
„ (lib. 3 cap. 30. pag. 42.), poichè per la *l. uta-*
„ *modo lib.* 1. *c.* 34. *pag.* 16. la dote ha per ipoteca-
„ ti tutti i beni del marito dal giorno, che viene
„ consegnata, ed il matrimonio sta in luogo di notifi-
„ cazione. (lib. p. cap. 34. pag. 16.) Nota per altro
„ che contro tali compratori si ricerca prova più certa,
„ e più piena della vergenza del marito all' inopia,
„ di quella si ricercarebbe contro il marito solo,
„ bastando contro esso prove sommarie, semipiene,
„ e per fama. Finalmente, non trovandosi beni di
„ nessuna altra sorta, si fa l' assicurazione sopra li
„ fidecommissi ascendenti, e de' fratelli. *lib.* 4. *c.* 11.
„ *pag.* 55. l. *si quis.*

Quì avverto, cosa che omette il Ferro, che per privilegio speciale, nel fare tanto le assicurazioni che i pagamenti di dote, si debbono scegliere i beni contigui. (lib. 1. cap. 61. pag. 25.) E' pure necessario avvertire che nell' assicurazione e nel pagamento, la donna dee giurare di non aver occultati beni del marito: che se giurasse il falso sarà costretta alla restituzione de' beni celati, ed al 4to. di più. (Corr. Trevisan, cap. 9. pag. 160.)

„ Sopra

„ Sopra i beni presi in assicurazione possono esse-
„ re preferiti i creditori dell' eredità del marito, i
„ propinqui, e laterani, i quali tutti ne perdono il
„ diritto se lasciano chiudere le stride. *l.* 1613. *pag.*
„ 17. *Corr. Trevis. l che i pagamenti.* §. *nè per*
„ *questo. pag.* 159. *cap.* 10. *Corr. Eriz. l.* 1640. 11.
„ *marzo. pag.* 189. Devono per altro i creditori nel
„ termine di giorni tre, quanto ai mobili dichiarire
„ di voler la prelazione, ed un mese dopo tal di-
„ chiarazione depositare tutto il danaro nell' officio
„ della zecca, da essere investito a beneficio delle
„ donne con terminazione del magistrato ove sono
„ notate le assicurazioni.

„ Quanto poi agli stabili, la legge concede un me-
„ se di tempo a dichiarire, e il creditore primo pre-
„ ferito, cioè l' anziano di tempo, deve subito cor-
„ rispondere alla donna l' utile del sei per cento,
„ computati sopra il valore, che risulta dalle stime
„ dei beni appresi, dovendo pagare anticipatamente
„ di sei in sei mesi; e in caso di dissoluzione di
„ matrimonio deve esborsare in una sol volta il ca-
pitale intiero della dote. *l.* 1640 11. *marzo. pag.*
189. §. *quando poi.* I beni finalmente sopra quali
„ si verificano le prelazioni debbono restar ipotecati
„ alla donna insieme con quelli del prelazionante. E
„ queste prelazioni si devono notificare all' Esamina-
„ dor, perchè ottengano la loro intiera forza.

Se nissuno de' creditori del marito concorre per esercitare la preferenza sui beni mobili presi in assicurazione dalla donna, detratti quelli che sono necessarj al di lei uso, gli altri si vendono, e se ne deposita il danaro, finchè si possa investire a cauzione della dote. (legge 1553. 4. novembre pag. 159.)

Se i creditori non sono in caso di esercitare la preferenza sui beni presi in assicurazione, possono ricorrere al giudice perchè su di essi sia fatta la seconda ed anche la terza stima, ed il giudice potrà obbligare la donna a prenderli per quella stima che gli sembrerà più giusta. Anche alla donna se si credesse d' essere pregiudica-

ta nel valore dato ai beni compete il diritto di dimandare perfino la terza stima. (Correz. Trevis. cap. 9. pag. 160.)

Le stime poi debbono essere fatte da due stimatori eletti uno per parte oppure destinati dal giudice i quali hanno l' obbligo di confermare le stime col proprio giuramento. (legge 1553 23 febr. Correz. Trevis. pag. 160.)

Il diritto che appartiene a' creditori perdenti di esercitare la preferenza su' beni presi in assicurazione di dote, viene esteso in un modo speciale anche a favore del principe, creditore dal marito, e si esercita nel seguente modo. Fatta l' assicurazione il magistrato creditore fa incantare i beni assegnati alla donna, dichiarando nelle polizze d' incanto che il compratore dovrà pagare la dote, ed i creditori anziani al pubblico, riservandosi il pagamento sopra il di più che si potrà ricavare dagl' incanti. In questo caso, a differenza di tutte l' altre compre sugl' incanti, la manutenzione del pubblico non si estende che sulla sola porzione che si converte a suo pro.

Ed affichè nelle assicurazioni non sia pregiudicato il pubblico interesse, è stabilito che non sia dato il possesso alla donna se oltre i chiamori ordinari, non siano fatti li chiamori agli uffizi del Sal, Acque, Zecca, Biave, Arsenal, Camerlenghi di comun, Sopra Dazj, e X. Offizj, ove i mariti possono essere debitori del pubblico. (Legge 1617 30 aprile Correz Bembo pag. 172.) Le altre discipline stabilite in questa legge appartengono totalmente alla pratica. Qui avvertasi che le disposizioni di questa legge risguardano anche i pagamenti di dote.

De' pagamenti di dote.

Prima d' entrare in materia, avverto quelli che non vogliono studiare che cose utili, che sarebbe un perditempo il volere stemperarsi il cervello per intendere le leggi sul ZUDEGADO e sull' INVESTISION della dote, essendo ora espressamente abo-

lite. Nè io qui le citerei se non temessi d' incorrere la taccia di negligente presso coloro, che formandosi una galeria della loro testa, amano di riempierla di cose antiche, e quelle sopra le altre pregiano per doviziose cognizioni, che portano impresso un carattere di vetustà, nulla abbadando se sian esse importanti in se medesime o di nissun conto. Così per questa parte cesseranno le loro *saggissime* censure. Ecco le leggi abolite, se le studino pure se loro viene il prurito. (Lib. 1. cap. 53 54, pag. 22, cap. 55 pag. 23 cap. 62 pag. 25 Lib. 3 cap. 28 pag. 41 cap. 38; e cap. 40 pag. 45 cap 43 pag. 46 Lib 4 cap 9 pag. 55 Legge 12'7 13 settembre ex auct. pag. 108; Legge 1613 22 marzo pag. 170.) Mi perdonino i lettori imparziali la digressione di queste poche righe.

Sciolto il matrimonio, occorrendo fare il pagamento della dote, fa d'uopo primo provarla legalmente, il che presso di noi si fa coll' atto denominato *vadimonio*.

Quest' atto si fa al magistrato del Proprio; (lib. 6 cap. 14 pag. 78) e la dote si prova in tre maniere, con carta pubblica, con carta privata, e con testimonj.

Non subito che ha provato la dote, può la donna verificarne il pagamento, poichè per le nostre leggi agli eredi del marito si accorda la dilazione di un anno di un mese e di un giorno a pagar la dote; e durante questo frattempo la vedova ha il benefizio di poter vivere coi beni del marito, il qual benefizio le cessa tosto che viene pagata (lib. 1 cap. 60 pag. 24) Fu stabilito in seguito che la donna potesse restare in casa due mesi dal dì che le fosse pagata la dote, ma questa legge in pratica non si osserva (lib. 6 cap. 16 pag. 78.) Per le leggi antiche, nel primo anno di vedovanza aveva pure il diritto alla veste vedovile. (lib. 1 cap 55 pag. 23.) Se la donna ha deliberato di vivere vedova, la legge le concede, finchè vive, l'abitazione del marito, quando però la necessità non costringesse a venderla in difetto d' altri beni per collocare le figlie e le nipoti

del marito. Se il marito ha lasciati figli maschj o nipoti minori, essa conseguisce gli alimenti nella casa del marito, finchè il minore giunga all' età ottima. (lib. 4 cap 34 pag. 65.)

Anticamente nel nostro governo tanto erano favorite le doti, che bastava qualunque semiprova per istabilire il credito dotale. Oggidì però sono prescritte molte providenze le quali allontanano le frodi che facilmente si potevano commettere in passato.

So il vadimonio si dee fare con testimonj, vi debbono essere due testimonj maschj o tre femmine; laddove anticamente si provavano con un solo testimonio maschio o femmina che fosse (lib. 6 cap. 7 pag. 75); e più anticamente ancora bastava il solo giuramento della donna senza la deposizione di alcun testimonio (lib. 1 cap. 31 pag. 16.)

Bello è l'osservare che quanto più ci allontaniamo dalla semplicità de' costumi de' nostri maggiori, tanto più si vanno aumentando le disposizioni de' legislatori per prevenire le frodi.

Con le carte confessionali di dote o contradote, si spogliavano talvolta i tranquilli possessori de' fondi, e si defraudavano i legittimi creditori: una prima disposizione dello statuto cercò di riparare al disordine, prescrivendo che le carte confessionali dovessero essere sottoscritte almeno da due giudici dell' Esaminador, e non riportassero il loro valore che dal dì della loro facitura. (lib. 1 cap 57 pag. 24.)

Ma questa legge non bastò; il che fece che in progresso fosse ordinato che le carte confessionali eccedenti li ducati 200 si considerassero nulle quando non fossero notificate all' officio dell' Esaminador. Ciò per altro non fa che la donna che potesse provare il suo credito indipendemente da tali carte non notificate, non possa farlo; il che vien anche espressamente eccettuato dalla medesima legge.

Il testo oscuro di questa legge può offrir luogo a quistione, se le confessionali non notificate siano nulle unicamente in confronto de' fidecommissi e de' creditori legittimi anziani alla facitura delle mede-

sime, oppure in confronto anche de' creditori posteriori.

La prima parte della legge favorisce la prima opinione, ma l'ultima parte la distrugge affatto. Eccone le parole: *Che le carte confessionali predette che in avvenire si faranno di duc. 200 in su, debbano essere notificate all' officio dell' Esaminador, altrimenti siano e restino di niun valore*. (legge 1617 30 aprile. Correz. Bembo, pag. 172.)

Diretta pure e prevenire le frodi è la recente legge, di cui abbiam parlato nel titolo dell' ipoteche, che ordina che le doti de' mercanti non abbiano privilegio se non sono notificate.

Rilevato il vadimonio mediante carte legali, o mediante la prova testimoniale, si passa all' atto di esecuzione cioè al pagamento di dote.

„ In primo luogo si apprendono i beni mobili. *Corr. Mem. l. 1613 22 marzo pag. 171* ne' quali comprendonsi li semoventi, livelli, ed i capitali investiti ne' pubblici depositi; indi li beni stabili fuori di Venezia e Dogado, e finalmente gli ultimi alienati con ordine inverso dalle ultime alienazioni sino alle prime ascendendo. *leg. dicta*; dovendo la donna aver la preferenza anche su' beni intromessi con *sentenza* o con *sovvenzione*. (Legge 1471 14 novembre pag. 128.) E non essendovi alcuna sorte de' beni di questo genere s' intaccano i fidecommissi ascendenti; ed anche que' de' fratelli e delle sorelle, (*lib 4 c. 11. pag. 55. Corr. Barb. c. 5. l. 1491 29 Marzo pag. 147.*")

„ Alla dote sono obbligati i beni del marito dal dì che la donna entra in casa (lib. 1 cap. 34 pag. 16.) In mancanza de' beni del marito sono obbligati que' del padre o d'altri che per il marito o con esso avessero ricevuto la dote. (lib. 1 cap. 56 pag. 23.) Il suocero poi si obbliga alla restituzione della dote col solo ricevere la nuora in casa. Che se poi avrà emancipato il figlio e gli avrà assegnato anche la dote della nuora, questa non potrà rivolgersi contro il suocero che *in*

subsidium, cioè quando i beni del marito non bastino. (lib. 1 cap. 58 pag. 24.) "

„ Li fratelli per altro in fraterna, quando non abbiano acconsentito e sottoscritto alla dote, non sono tenuti al pagamento, e la donna ha l'azione per pagarsi solamente sopra la porzione del marito, e non degli altri. *Corr. Priuli l. 1619 7. Luglio pag. 175.* "

„ Dee in seguito la donna presentare al giudice la polizza de' beni sopra i quali intende fare il pagamento, ed insieme le scritture ed informazioni, che ha, e vuole usare, come affittanze ed altro; dovendo pure far intimare esso pagamento di dote alli possessori, ed altri interessati. Ciò eseguito il giudice sceglie gli stimatori e periti, acciocchè seguano le giuste stime, tanto de' mobili, come degli stabili; e quindi si passa all' atto di pagamento, il quale si fa dal giudice, assegnando per la dote tanti beni quanto è l' importar della medesima prededotti da' beni del marito alcuni crediti anziani, cioè privilegiati, quali sono le spese del funerale, de' medici, e medicine particolarmente dell' ultima malattia, dell' affitto di casa per l' ultimo semestre, de' crediti de' servitori pel loro salario. "

„ Per eseguire legittimamente il pagamento di dote sono necessarie le stride, che durano mesi due, *Corr. Mem. l 1613 22 marzo pag. 171*, e si deve far precorrere i cogniti alli propinqui e laterani; e se entro il termine di essi due mesi, alcuno non comparisce a contraddire, il giudice chiude le stride, e la donna rimane in libero e pacifico possesso. Finchè non sono levate le contraddizioni alle stride non si può dare l'assoluto dominio de' beni alla donna (lib. 3 cap. 40 pag 45.) Che se taluno pretende prelazione sopra i beni appresi, contraddice alle stride, esprime il titolo col quale vuole proporre la preferenza, ed ha tempo mesi sei a far il deposito, intendendosi principiati dal giorno, che le donne avranno avuto il loro pacifico possesso ".

Con questa legge viene prescritta l' azione della dote entro i 30 anni, che per le parole della stessa legge dovrebbe prescrivere ogni azione. Ma la prescrizione, che risparmierebbe tante liti, a sciagura del ben pubblico, pare che non si osservi più. Anche al fisco come dissi qui sopra si fanno li cogniti, e specialmente in quei magistrati, ne' quali il marito poteva aver qualche debito, i quali hanno lo stesso tempo per usar della prelazione. *Corr. Bembo l.* 1617 30 *aprile pag.* 172.

Si concede anche a' creditori, ed alli debitori della dote la seconda, e terza restima; non potendo le donne esser levate dal loro possesso, se non fatto l'attuale intiero libero deposito dell' importar delle doti loro da essi creditori sì pubblici, che privati.

Se insorgesse quistione tra la donna, e quelli cui compete la prelazione su' i beni presi in pagamento, finchè dura la pendenza s' assegnano alla donna gli interusurj dotali che si ragguagliano, considerato il pro del capitale, al sei per cento.

Questa pure è la misura che si tiene nel pagamento di dote, e differenza della T. F. ove la dote si paga *col 4to. meno*.

Agli stessi interusurj del sei per cento sono tenuti i debitori della dote, se sono *in mora* a pagarla.

Quanto abbiamo detto ha luogo, quando le donne fanno i loro pagamenti senza esserne prima assicurate, che se precedettero le assicurazioni, in questo caso li creditori, propinqui, e laterani ebbero la prelazione, o no; se no la donna è costretta a pagarsi sopra li beni appresi in assicurazione. *Corr. Bembo*, *l.* 1617 30 *Aprile pag.* 172. Se poi ebbero la prelazione, allora nel termine di due mesi dalla dissoluzione del matrimonio, devono depositare il danarò dell' importar de' beni da essi ottenuti a norma delle stime fatte al tempo della prelazione. *Corr. Erizzo l.* 1640 11 *marzo pag.* 189 in difetto essa si paga sopra i beni assegnati in assicurazione.

Finisco quest' articolo coll' aggiugnere le disposi-

zioni di alcune leggi, le quali benchè non vi appartengano naturalmente non lasciano però d'avervi qualche connessione.

Se i conjugi avranno fatto voto di castità, riconosciuto che sia dal giudice, si potrà fare il pagamento di dote (lib. 1 cap. 59. pag. 24.)

Se la donna giudicata adultera viene separata dal marito, perde la dote. (lib. 4 cap. 33 pag. 65.

Ma la riacquista se il marito le si congiugne di nuovo.

Se la moglie viene lasciata dal marito *donna e madonna*, sotto questo titolo dee avere solamente quanto è necessario al di lei mantenimento. (lib. 4 cap. 15 pag. 56.)

Se alle mogli sono fatti de' doni in costanza di matrimonio, il marito non è tenuto alla loro restituzione (lib 3 cap. 42 pag. 46.)

Questa disposizione non distrugge l'altra che prescrive che tutto ciò che acquista la moglie si debba presumere acquistato co' beni del marito, perciocchè quest' ultima appoggia alla presunzione, la qual cessa tosto che vi è la prova in contrario. (*delle presunzioni pag.* 7 *LA SECONDA PRESUNZIONE*).

Qui ricordo ciò che dissi nel primo articolo della costituzione delle doti, che la donna non può disporre de' beni dotali se non ne' modi, e per le ragioni ivi accennate; come pure quanto dissi al titolo delle vendite, che la moglie non si pregiudica se non si oppone alle vendite fatte dal marito, su di che veggasi il titolo medesimo.

Quando la moglie è separata dal marito le compete l' azione di dimandargli alimenti. La norma con cui si debbono assegnare, dipende dallo stato del marito, e non già dalla quantità della dote, come per un pregiudizio invalso quasi comunemente si crede. Il giudice competente è il magistrato del Procurator (legge 1374. Cons. 17 pag. 114.) al quale con legge posteriore viene ingiunto di assegnar giudici confidenti che debbano decidere siffatte quistioni (legge 1550 6 agosto. Correz. Trevis. pag. 162. L'og-

getto di questa legge era quello di togliere possibilmente le quistioni tra marito e moglie, e d'allontanar soprattutto dal pubblico tali scandalose dissensioni. Il concorso strardinario degli oziosi, quando esse vengono agitate, la corruzione del mal costume che per tal modo s'universalizza, fan desiderare la rigida osservanza di questa legge.

Nulla dico su' beni parafernali, non essendovi altra legge, che quella di cui parlai qui sopra che prescrive, che della dimissoria non consegnata al marito, la donna ne possa disporre liberamente.

TITOLO X.

Delle donazioni tra vivi.

Si chiamano donazioni tra vivi quelle che hanno il loro effetto in vita del donante; a distinzione di quelle, che si fanno per causa di morte, e che hanno effetto solo dopo la morte del donante.

Tra queste due specie di donazioni vi sono due differenze essenziali. L'una, che la donazione tra vivi è un contratto che passa tra il donante ed il donatario; lo che fa sì ch' essa sia irrevocabile: ma la donazione a causa di morte equivale ad un legato, ad un testamento, e dipendendo solamente dalla volontà del donante, in conseguenza è rivocabile.

L' altra differenza tra le donazioni tra vivi, e le donazioni a causa di morte è una conseguenza della prima, e consiste in questo, che chi dona tra vi-

vi si spoglia egli stesso della cosa donata, e la trasferisce al donatario, il quale ne acquista subito la proprietà: ma chi dona solo a causa di morte, vuole piuttosto ritenere la cosa che dona, che spogliarsene, e ne rimane proprietario sino alla sua morte, col diritto di privarne il donatario, e di disporne come gli piacerà. Quindi siccome la donazione tra vivi spoglia il donante, così la donazione a causa di morte spoglia solo il suo erede (1).

Per questa ultima differenza tra le donazioni tra vivi, e quelle a causa di morte, gli statuti che non permettono i testamenti in pregiudizio degli eredi, se non di una certa porzione de' beni, riducono le donazioni a causa di morte a questa medesima proporzione: ed al contrario permettono le donazioni tra vivi in pregiudizio degli eredi, perchè il donatore non priva solamente i suoi eredi, ma priva eziandio se medesimo di quel che dona. Queste sorte di donazioni che spogliano il donatore, non hanno altri limiti che quelli che ogni statuto ha potuto mettervi, sia per conservare le legittime de' figli, sia per ristringere la liberalità tra certe persone, sia per altri motivi.

Segue da tal natura delle donazioni tra vivi, che essendo contratti irrevocabili, i quali spogliano il donante, ogni donazione che non ha questo carat-

(1) Sed mortis causa donatio longe differt ab illa vera & absoluta donatione, quæ ita proficiscitur, ut nullo casu revocetur. Et ibi qui donat, illum potius quam se habere mavult: at si quis mortis causa donat, se cogitat, atque amore vitæ recepisse potius quam dedisse mavult. Et hoc est quare vulgo dicatur, se potius habere vult, quam eum cui donat: illum deinde potius quam hæredem suum. *l. 35 §. 2 ff. de mort. caus. don.*

tere, e che lascia al donante la libertà di rivocarla, è una donazione nulla: vale a dire che non è in realtà una donazione tra vivi.

Da questo principio deriva quella regola comune in tal materia, che *donare e ritenere non si può*; il che significa che se il donante ritiene quel che dona, non si spoglia e non dona affatto. Questa massima ha tale estensione, che annulla non solo le donazioni nelle quali il donante si riserbasse la libertà di disporre della cosa donata, ma eziandio tutte quelle in cui si trovassero circostanze, le quali mostrassero, che il donante non si fosse spogliato, e che il donatario non si fosse irrevocabilmente renduto padrone di ciò che gli fosse stato donato. Così una donazione, il cui titolo restasse in potere del donante, senza che il donatario ne avesse un duplicato, e senza che se ne fosse data in mano ad un notajo la minuta per farne il rogito, sarebbe una donazione nulla; poichè il donatore rimarrebbe nella libertà di distruggerla.

Delle donazioni a causa di morte si tratterà nella seconda parte, e questo titolo riguarda solo le donazioni tra vivi, perchè sono contratti; ma per non ripeter sempre l' intera espressione di donazione tra vivi, si userà soltanto la semplice parola *donazione*.

Le donazioni sono liberalità naturali nell' ordine della società, ove i legami de' parenti e degli amici, ed i diversi rapporti obbligano diversamente a fare del bene, o per la gratitudine de' benefizj, o per la stima del merito, o pel soccorso degl' indigenti, o per altri riguardi.

Le maniere di donare e di beneficare sono diverse, del pari che i commercj. E siccome si fa commercio dell' industria, della fatica, de' servigj ed anche delle cose, lo stesso avviene delle gratuite comunicazioni: ma chiamasi donazione soltanto quella specie di liberalità colla quale uno si spoglia delle cose, e non si dà questo nome a' servigj ed agli uffizj che si prestano a coloro a' quali si vuol fare qualche favore (1).

Non si metterà in questo titolo alcuna delle regole del diritto romano, le quali riguardano le donazioni tra il marito e la moglie, perchè questa materia è diversamente regolata nelle provincie della Francia che si governano col jus comune e cogli statuti; e perciò sarebbe un allontanarsi troppo dal piano di quest' ópera, raccogliendovi regole delle quali quasi nessuna è di un uso comune per tutti i paesi. Ma per supplire in qualche maniera a questa materia, si esporranno qui i principj generali, che sono il fondamento di queste diverse giurisprudenze sulle donazioni tra il marito e la moglie, per far vedere in questi principj lo spirito delle differenti regole che si osservano nelle provincie del diritto comune, ed in quelle del diritto statutario; come si ravviserà nelle osservazioni che seguono.

La stretta unione del marito e della moglie essendo

(1) Labeo scribit extra causam donationem esse talium officiorum mercedes: ut puta si tibi adfuero, si satis pro te dedero, si qualibet in re opera vel gratia mea usus fuerit. *l.* 19 §. 1 *ff. de donat.*

sendo una occasione di essere tra loro liberali a misura del loro amore e de' loro beni, l' uso di queste sorte di donazioni portò seco inconvenienti così grandi, che fu abolito dal diritto romano: poichè si conobbe che la condiscendenza o del marito o della moglie, spogliava l' uno per arrichir l' altro; che l' applicazione del più avido in procacciarsi la liberalità dell' altro, l' obbligava a cure ed a disegni opposti a' doveri dell' educazione de' figli, o pure glieli facea trascurare. Si conobbe inoltre, che l' uno non arrendendosi a' desideri dell' altro, e non donando, i conjugi si separavano; e si giudicò finalmente che l' amore conjugale dovesse sussistere, e mantenersi con mezzi più onesti che l' interesse (1).

Ma siccome il principal motivo, che annullava le donazioni tra il marito e la moglie, era d' impedire che non si spogliassero l' un l' altro durante la loro vita; e che colui il quale avesse donato non si trovasse privo de' suoi beni dopo la dissoluzione del matrimonio, seguita o per la morte o per il divorzio; così le donazioni a causa di morte, non produ-

(1) Moribus apud nos receptum est, ne inter virum & uxorem donationes valerent. Hoc autem receptum est, ne mutuo amore invicem spoliarentur, donationibus non temperantes; sed profusa erga se facilitate. Ne cesset eis studium liberos potius educandi. Sextus Cæcilius & illam causam adjiciebat, quia sæpe futurum esset ut discuterentur matrimonia, si non donaret is qui posset: atque ea ratione eventurum ut venalitia essent matrimonia. Hæc ratio & oratione Imperatoris nostri Antonini Augusti electa est. Nam ita ait: majores nostri inter virum & uxorem donationes prohibuerunt, amorem honestum solis animis æstimantes; famæ etiam conjunctorum consulentes, ne concordia pretio conciliari videretur, neve melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret. *l. 1 2 & 3 ff. de donat. inter vir. & ux.*

cendo il medesimo effetto, erano loro permesse. Erano parimente valide le donazioni tra vivi, colla condizione che, se non erano rivocate, vivente colui che aveva donato, sarebbero confermate colla sua morte, ed avrebbero lo stesso vigore come se fossero state donazioni a causa di morte.

I statuti sulle donazioni tra il marito e la moglie sono diversi, secondo che hanno avuto riguardo a' motivi che annullavano tali donazioni del diritto romano, o secondo gli altri riguardi, diretti dallo spirito e da' principj di essi statuti. Così alcuni hanno permesso tra il marito e la moglie le donazioni della proprietà de' mobili e de' beni stabili acquistati, ed anche di una parte de' beni proprj; ma han voluto che queste donazioni fossero rivocabili. Inoltre i medesimi statuti e molti altri han permesso le donazioni tra vivi ed irrevocabili tra il marito e la moglie, purchè sieno solamente di un godimento de' mobili e degli stabili acquistati, e purchè sieno scambievoli: e si è giudicato in questi statuti, che la liberalità essendo reciproca, ed essendo amendue nell' incertezza dell' evento, il quale renderà donatario colui che sarà superstite, queste sorte di donazioni non hanno i medesimi inconvenienti che vi sarebbero, se la condizione d' amendue non fosse eguale, e non contengono cosa contraria alla pace de' matrimonj ed al buon ordine.

Altri statuti poi, per altri riguardi, han vietato tutte le disposizioni della moglie in favore del marito, anche a causa di morte; sebbene permettano al marito di donare alla moglie tutti i suoi beni con

una donazione tra vivi ; eccettuata la sola legittima per i figli. Due sono le vedute di questi ultimi statuti : l' una per dare un compenso alla condizione della moglie, ch' essi da un' altro canto rendono svantaggiosa con negarle la comunione de' beni: l' altra per conservare i beni della moglie da qualunque disposizione, che potesse esserle estorta dal marito.

SEZIONE I.

Delle donazioni tra vivi.

SOMMARIO.

1. *Definizione della donazione.*
2. *Due specie di donazioni.*
3. *Definizione della donazione a causa di morte.*
4. *Definizione della donazione tra vivi.*
5. *Se una persona inferma possa donare tra vivi.*
6. *Se la gravidanza di una donna sia una malattia che le impedisca di donare tra vivi.*
7. *Se i sordi e i muti possano donare.*
8. *Se le persone alle quali è stata interdetta l' amministrazione de' loro beni per causa di prodigalità, o per altra causa, possano donare.*
9. *Se un vecchio possa donare.*
10. *Se un minore possa donare.*
11. *Se le donazioni fatte in minorità sieno valide, qualora siano state fatte per una causa favorevole.*
12. *Se un reo che ha commesso un delitto capitale possa donare.*

13. *Se il marito e la moglie possono far tra loro donazioni.*
14. *Se possono farsi donazioni nel contratto matrimoniale.*
15. *I conjugi non possono riserbarsi con una clausola del loro contratto matrimoniale, la facoltà di farsi donazioni reciproche durante il matrimonio.*
16. *Se siano valide le donazioni fatte da persone, delle quali il matrimonio è nullo.*
17. *Accettazione.*
18. *Se il donatario sia incapace di accettare.*
19. *Se il minore possa accettare.*
20. *Donazioni fatte a persone colle quali il donante vive in cattivo commercio, sono nulle.*
21. *Se gli eredi del donante siano in diritto di opporre l'eccezione di adulterio per impedire l'effetto della donazione.*
22. *Se si possa donare a' bastardi.*
23. *Se si possa donare ai figli legittimi de' bastardi.*
24. *Donazioni fatte a' medici.*
25. *A' procuratori.*
26. *A' confessori.*
27. *Se si possa donare ad un incognito.*
28. *Si può donare un credito.*
29. *Si può donare la porzione indivisa di uno stabile*
30. *Chi dona quel che è obbligato a dare, non fa una donazione.*
31. *Donazioni rimuneratorie.*
32. *Le donazioni sono irrevocabili.*
33. *Cose che si possono donare.*

1. La donazione tra vivi è un contratto che si fa col consenso reciproco tra il donante, il quale si priva di ciò che dona, per trasmetterlo gratuitamente al donatario, ed il donatario medesimo che accetta ed acquista ciò che gli vien donato (1).

2. Per ben comprendere ciò che intendesi per donazione tra vivi, è necessario sapere che distinguonsi due specie di donazioni; una chiamata donazione tra vivi, e l' altra donazione a causa di morte (2).

3. La donazione per causa di morte è quella che si fa pensando di morire (3).

(1) Aliæ donationes sunt quæ sine ulla mortis cogitatione fiunt, quas inter vivos appellamus. §. 2 *inst. de donat.* Dat aliquis ea mente, ut statim velit accipientis fieri. *l.* 1 *ff. de donat. v. l.* 22 *in f. eod.* in verbo *contractibus*. Donatio est contractus. *l.* 7 *C. de his quæ vi metuve c. g. s.*

(2) Donationum duo sunt genera, mortis causa, e non mortis causa. §. 1 *inst. de donat.*

(3) Mortis causa donatio est quæ propter mortis fit suspicionem. §. *mortis* 2 *inst. de donat.*

Mortis causa donare licet, non tantum infirmæ valetudinis

4. La donazione tra vivi è quella che si fa senza pensare alla morte (1).

5. Una persona inferma non può donare tra vivi, ma può solo disporre per causa di morte. Le donazioni fatte da un infermo si presumono fatte in contemplazione della morte. Non bisogna però credere che una leggiera malattia basti ad impedire la donazione tra vivi; ma bisogna intendere di quelle malattie, che per la loro gravezza inducono tale incapacità. Così una febbre quartana o altra simile infermità non impedirebbe di disporre tra vivi, perchè non sono malattie mortali (2).

6. Non devesi riguardare la gravidanza di una

causa, sed periculi etiam propinquæ mortis. *l. mortis 3 ff. de mortis causa donat.*

(1) Aliæ autem donationes sunt quæ fiunt sine ulla mortis cogitatione, quas inter vivos appellamus. *§. aliæ 3 inst. de donat.*

(2) Sed sciendum est morbum apud Sabinum sic definitum esse, habitum cujusque corporis contra naturam, qui usum ejus a die facit deteriorem, cujus causa natura nobis ejus corporis sanitatem dedit . . . . Proinde si quid tale fuerit vitii sive morbi, quod usum ministeriumque hominis impediat, id dabit redhibitioni locum, dummodo meminerimus non utique quodlibet quam levissimum efficere, ut morbosus vitiosusve habeatur: proinde levis quartana, quæ tamen jam sperni potest, vel vulnusculum modicum . . . contemni enim hæc potuerunt. *L. Labeo 1 §. 7 8 ff. ædilitio edicto.*

Quæsitum est cum alter ex litigatoribus febricitans discessisset, & judex absente eo pronuntiasset an jure videretur pronuntiasse. Respondit morbus sonticus, etiam invitis litigatoribus ac judice, diem differt. Sonticus autem æstimandus est qui cujusque rei agendæ impedimento est: litiganti porro quid magis impedimento est quam motus corporis contra naturam quam febrem appellant? Igitur si rei judicandæ tempore alter ex litigatoribus febrem, habuit, res non videtur judicata. Potest tamen dici esse aliquam febrium differentiam, nam si quis sanus alius ac robustus tempore judicandi levissima febre correptus fuerit, aut si quis tam veterem quartanam habeat, ut in ea omnibus negotiis superesse soleat, poterit dici morbum sonticum non habere. *l. quæsitum 60 ff. de re judicata.*

donna come una malattia, che possa impedirle di donare tra vivi. Lo stato di gravidanza non è uno stato di malattia; ma anzi suppone sanità nella persona della donna (1).

7. Il sordo o pure il muto possono donare; ma colui che è nel tempo stesso sordo e muto non può donare (2).

8. Le persone alle quali è vietata l' amministrazione de' loro beni a causa di prodigalità, di demenza o per altro motivo, non possono donare (3).

(1) Si non propter valetudinem mulier non sisteret judicio, sed quod gravida erat, exceptionem ei dandam Labeo ait. Si tamen post pactum decubuerit, probandum erit quasi valetudine impeditam. *l. non exigimus 2 § si non 4 ff. si quis cautionibus.*

Alcuni han creduto che questa legge annoverasse tra le malattie la gravidanza delle donne; ma si è malamente compreso il senso di questa legge, la quale parla di due casi in cui la donna poteva dispensarsi di comparire in giudizio: il primo è quello in cui la donna è inferma; il secondo è quando la donna non essendo inferma fosse gravida. Questa distinzione proposta dalla legge, ben chiaramente indica che la gravidanza di una donna non è una malattia.

(2) Mutus & surdus donare non prohibentur. *l. qui id quod 33 §. mutus 2 ff. de donationibus.*

Questa legge non deesi intendere se non di coloro che son sordi senza esser muti, o muti senza esser sordi: non parla di quelli che son sordi e muti, quantunque molti abbiano preteso che dovesse intendersi tanto di quelli che son sordi e muti, quanto di quelli che son sordi o muti; ma quando si fa attenzione a' termini della legge, vedesi che la parola *et* che vi si trova non è una congiunzione, ma una vera disgiunzione: di fatti se fosse una congiunzione, la legge non parlerebbe se non di una medesima persona che nel tempo stesso fosse sorda e muta; ma è certo che la legge parla in numero plurale, e perciò la parola *prohibentur* non può applicarsi ad una medesima persona.

(3) Lege duodecim Tabularum prodigo interdicitur bonorum suorum administratio, & curator ei datur exemplo furiosi. *L. 1. ff. de curat. furiosi.*

9. La vecchiezza non forma una incapacità nella persona del donante (1).

10. La minorità inabilita il minore a donare tra vivi, perchè a tale oggetto si ricerca l' età maggiore.

11. Il favore di coloro a' quali fosse stata fatta la donazione, non potrebbe convalidarla, qualora il donante non avesse l' età legale per disporre de' suoi beni.

12. La donazione fatta da un reo di delitto capitale deve annullarsi, se contro il reo siasi pronunciata la pena di morte naturale o civile (2). Ma se il reo avesse appellato da questa sentenza e morisse prima che la sentenza venisse confermata, la sua donazione sarebbe valida (3).

13. Marito e moglie non possono farsi donazioni durante il matrimonio.

14. Col contratto di matrimonio il marito può donare tutti i suoi beni alla sua moglie, e così *vice versa* (4).

15. I conjugi non possono riserbarsi direttamente, nè indirettamente la facoltà di vantaggiare la condizione di uno di loro durante il matrimonio.

(1) Senectus ad donationem faciendam sola non est impedimento. *L. senectus 16 cod. de donat.*

(2) Post contractum capitale crimen donationes factæ valent ex constitutione divorum Severi & Antonini, nisi condemnatio secuta sit. *L. post contractum 15. ff. de donationibus.*

(3) Si quis capitali crimine damnatus appellaverit, & medio tempore, pendente appellatione, fecerit testamentum & ita decesserit, valet ejus testamentum. *l. qui a latronibus 13 §. ult. ff. de testamentis.*

(4) Nulla lege prohibitum est universa bona in dotem marito fœminam dare. *l. nulla 4. cod. de jure dotium.*

16. Coloro il cui matrimonio è nullo, non possono donare.

17. Non vi è donazione senza accettazione; poichè se il donatario non accetta, il donante non è privato di ciò che dona, e gli rimane il suo diritto (1).

18. Se il donatario sia incapace di accettare, come se fosse un infante, bisogna che l'accettazione si faccia da una persona che possa accettare per lui; come il suo padre, il suo tutore o il suo curatore (2).

19. Il minore non può accettare una donazione senza l'autorità del suo tutore.

20. Non si può donare a coloro co'quali si vive in turpe commercio.

21. Se la donataria sia una donna maritata, potranno gli eredi del donante opporre il delitto d'adulterio, per far annullare la donazione? Sembra che no, perchè il solo marito ha il diritto d'accusare sua moglie di adulterio: tuttavia se la donna domandasse l'esecuzione della donazione, gli eredi del marito avrebbero il diritto di opporle il delitto di adulterio, sebbene non fossero state persone le-

(1) Non potest liberalitas nolenti acquiri. *l. 19. §. 2. ff. de donat.* Invito beneficium non datur. *l. 69. ff. de reg. jur. l. 156. §. ult. eod.* Absenti, sive mittas qui ferat, sive quod ipse habeat sibi habere cum jubeas, donari recte potest. Sed si nescit rem quæ apud se est sibi esse donatam, vel missam sibi non acceperit, donatæ rei dominus non fit. *l. 10. ff. de donat.* Donationis acceptor. *l. ult. C. de revoc. donat.*

(2) Si quis in emancipatum minorem priusquam fari possit, aut habere rei quæ sibi donatur effectum, fundum crediderit conferendum, omne jus compleat, instrumentis ante præmissis. Quod jus per eum servum, quem idoneum esse constiterit, transigi placuit, ut per eum infanti acquiratur. *L. 26. C. de donat.*

gittime per accusarla direttamente di tal delitto. Vi sono molti casi ne'quali per eccezione è uno ammesso a dedurre fatti, che non si sarebbero potuti dedurre per azione diretta (1).

22. Possono i padri e le madri naturali donare ai loro bastardi? Distinguonsi tre specie di bastardi: i bastardi adulterini, i bastardi incestuosi, ed i semplici bastardi, cioè i bastardi nati da due persone libere. Si può donare a' bastardi nati da un libero e da una libera, purchè la donazione non sia universale; ma per i bastardi incestuosi ed adulterini, non si può donare loro altro che gli alimenti. Noi non seguiamo la disposizione dell' autentica *licet*, *Cod. de natural. liberis*, la quale permetteva di far donazioni universali a'bastardi di un libero e di una libera, e vietava di fare alcun vantaggio agl' incestuosi ed adulterini (2).

(1) Falsi quidem crimen, vel aliud capitale movere vos matri vestræ, secta mea non patitur, sed ea res pecuniarum compendium non aufert. Si enim de fide scripturæ unde eadem mater vestra fideicommissum sibi vindicat, dubitatio est, inquiri fides veritatis etiam sine metu criminis potest. *l. falsi. 5 cod. ad legem Corneliam de falsis.*

(2) Licet patri sine legitima prole, seu parente cui relinqui necesse est decedenti, naturalibus totam substantiam suam vel inter vivos largiri, vel in testamento transmittere; quod si parentes duntaxat ei supersint, legitima parte parentibus relicta, reliquum inter naturales distribui permittitur. Ab intestato vero cum desit soboles civilis, nec supersit conjux legitima, si ex concubina extant, quæ sola fuerint ei indubitato affectu conjuncta, in duas paternæ substantiæ uncias succedant, ut matri inter eos virilis portio si superest detur. Hujusmodi enim naturales filios pasci boni viri arbitrio necesse est. Sive legitimi extant & succedunt, sive conjuge viva quilibet, alii sunt hæredes. Hi ergo & parentibus parem præstent, si opus sit, pietatem, sed qui ex damnato sunt coitu, omni prorsus beneficio secludantur. *Authentica licet cod. de naturalibus liberis.*

23. I padri e le madri de' bastardi non potendo far donazioni universali a' bastardi nati da un libero e da una libera, segue da questa massima che non potrebbero neppure far donazioni universali a' figli legittimi di questi bastardi, poichè la donazione fatta a' figli si presume fatta al padre. Per la medesima ragione non si può dar altro che gli alimenti al figlio del bastardo incestuoso ed adulterino.

24. Un infermo non può donare validamente al suo medico: tali donazioni si presumono non fatte col libero consenso del donante, avendo il medico sullo spirito dell' infermo un' autorità che tutto giorno si aumenta col timor della morte, sino a che l' infermo non sia interamente ristabilito (1). Sarebbe a temere, che se si autorizzassero le donazioni fatte a' medici da' loro infermi, non vi fossero medici tanto iniqui, che perpetuassero la malattia, dando rimedj contrarj, sulla speranza di obbligare gl' infermi a disporre in loro favore (2).

25. Le donazioni fatte a' procuratori debbono essere parimente dichiarate nulle. Per altro se il donante non avesse in tempo della donazione alcun affare che esigesse il ministero del suo procuratore,

(1) Quos etiam patitur accipere quæ sani offerunt, non ea quæ periclitantes pro salute promittunt. *L. Archiatri 9. cod. de professoribus & medicis.*

(2) Si medicus cui curandos suos oculos qui eis laborabat commiserat, periculum amittendorum eorum, per adversa medicamenta inferendo, compulit ut ei possessiones suas contra fidem bonam æger venderet; incivile factum præses provinciæ coerceat, remque restitui jubeat. *l. si medicus 3. ff. de extraord. cogn.*

Questa legge si osserva contro i chirurgi, gli speziali, e contro tutti quelli che, per la loro professione, potessero aver impero sullo spirito di un infermo.

la donazione sarebbe valida; perchè essendo cessata la ragione che rendeva il procuratore incapace di ricevere dal suo cliente, deve parimente cessare l'incapacità.

26. Le donazioni fatte a' confessori debbono essere altresì dichiarate nulle.

27. Si può donare ad una persona che non si conosce (1).

28. Tutti gli effetti che sono in commercio possono essere compresi in una donazione: quindi si può donare un credito, e non è necessario per la validità della donazione il consenso del debitore (2).

29. Si può eziandio donare una porzione di uno stabile, quand'anche fosse indiviso (3).

30. La donazione è una liberalità; e chi dona soltanto quel che deve, o ciò che è obbligato a donare, non fa una donazione, ma soddisfa ad un debito o a qualche altro obbligo. Così colui che dona, per adempire alla condizione di un testamento, o di una donazione che ve lo incarica, non è donante, quand' anche fosse stato incaricato di donare del suo (4).

(1) In extraneos, & sæpe ignotos donationem collatam valere receptum est. *l. in extraneos 29. cod. de donat.*

(2) Si nominis persecutionem in re emancipatam pater tuus titulo donationis transtulit, frustra prætendit qui debitori tuo hæres extitit, consensum fuisse debitoris necessarium, cum satis fuerit actiones eo nomine tibi mandatus fuisse. *l. 2 nominis 2 cod. de donationibus.*

(3) Portionem propriam, rebus nondum divisis, nemo prohibetur titulo donationis in alium transferre. [*l. portionem 12. cod. de donationibus.*

(4) Donatio dicta est a dono quasi dono datum, *l. 35. §. 1.*

31. Le donazioni che chiamansi rimuneratorie, le quali si fanno per ricompensa de' servigj, non sono vere donazioni, se non quando ciò che si è donato, non poteva esigersi dal donatario; e la ricompensa che il donatario avea diritto di domandare, non è in realtà una donazione (1).

32. Quantunque la donazione sia una liberalità, nondimeno è irrevocabile come gli altri contratti (2); purchè non si rivochi col consenso del donatario, o per alcuna di quelle cause, che saranno spiegate nella sezione 4.

33 Si possono donare tutte le cose che sono in commercio, mobili, stabili, crediti, dritti, azioni, ed anche beni futuri, e generalmente tutto ciò che può passare da una persona ad un' altra ed essere

ff. de mort. caus. donat. Donari videtur, quod nullo jure cogente conceditur. *l.* 82. *ff. de reg. jur. l.* 29. *ff. de donat.* Propter nullam aliam causam facit, quam ut liberalitatem & munificentiam exerceat. Hæc proprie donatio appellatur. *l.* 1. *eod.* Quæ liberti imposita libertatis causa præstant, ea non donantur: res enim pro his intercessit. *l.* 8. *ff. de donat.*

(1) Aquilius Regulus juvenis ad Nicostratum Rethorem ita scripsit. *Quoniam & cum patre meo semper fuisti, & me eloquentia & diligentia tua meliorem reddidisti, dono & permitto tibi habitare in illo cænaculo, eoque uti.* Defuncto Regulo controversiam habitationis patiebatur Nicostratus: & cum de ea re mecum contulisset, dixi posse defendi, non meram donationem esse, verum officium magistri quadam mercede remuneratum Regulum. Ideoque non videri donationem sequentis temporis irritam esse. *l.* 27. *ff. de donat. v. l.* 34. §. 1. *eod.* Donari videtur, quod nullo jure cogente conceditur. *l.* 82. *ff. de reg. jur.*

(2) Quæ si fuerint perfectæ, temere revocari non possunt. §. 2. *inst. de donat.* Ut statim velit accipientis fieri, nec ullo casu ad se reverti. *l.* 1. *ff. de don.* Cum enim in arbitrio cujuscumque sit hoc facere quod instituit, oportet eum vel minime ad hoc prosilire, vel cum ad hoc venire properaverit, non quibusdam excogitatis artibus suum propositum defraudare. *l.* 35. §. *ult. C. de don.*

acquistato. Ed è altresì una donazione, quando il creditore rimette il debito al suo debitore (1).

34. Può uno donare tutt'i suoi beni o una parte (2), purchè la donazione non sia inofficiosa (3); ed essendo di tutt'i beni, vi sia una riserva o di usufrutto, o d'altra cosa che basti per la sussistenza e pel mantenimento del donante; poichè sarebbe contro i buoni costumi, che il donatario potesse spogliare il donante di tutti i suoi beni, e nel capitale e nelle rendite (4).

35. I frutti e le rendite posteriori alla donazione, che il donatario raccoglie dalle cose donate, non fanno parte della donazione, nè l'accrescono; ma sono beni acquistati al donatario, come frutto di una cosa che gli appartiene. Così nelle donazioni soggette a qualche riduzione, non si hanno in considerazione questi frutti. Quindi se una donazione viene ad essere risoluta per l'inadempimento di qualche condizione o per altro motivo, il donatario

(1) Donari non potest, nisi quod ejus sit, cui donatur. *l. 9. §. ult. ff. de donat.* Spem futuræ actionis, plena intercedente donatoris voluntate, posse transferri, non immerito placuit. *l. 3. C. eod.* Si quis obligatione liberatus sit, potest videri cepisse. *l. 115. ff. de reg. jur.* Si donationis causa furti actionem tibi remissam probetur, supervacuam geris sollicitudinem. *l. 18. C. de don.*

(2) Sed & si quis universitatis faciat donationem sive bessis, sive dimidiæ partis suæ substantiæ, sive tertiæ, sive quartæ, sive quantæcumque, vel etiam totius, si non de inofficiosis donationibus ratio in hoc reclamaverit, coarctari donatorem, legis nostræ auctoritate, tantum quantum donavit præstare. *l. 35. §. 4. C. de donationibus.*

(3) Le donazioni inofficiose sono quelle che privano della legittima le persone alle quali è dovuta; e questa è una materia della seconda parte.

(4) Divus Pius rescripsit, eos qui ex liberalitate conveniuntur in id quod facere possunt condemnandos. *l. 28. ff. de reg. jur. l. 12. ff. de don.*

non restituisce i frutti e le rendite che ha percepiti (1).

36. Le donazioni sono o pure e semplici, o fatte sotto qualche condizione, o con qualche peso. In questo caso il donatario è obbligato a' pesi ed alle condizioni che il donante gli ha imposte (2).

37. Nelle donazioni, del pari che negli altri contratti, le condizioni sono di tre sorte. Alcune son tali, che la donazione dipende dall' adempimento della condizione; altre risolvono la donazione perfezionata; altre arrecano soltanto qualche cambiamento senza annullare la donazione (3). Così le donazioni fatte in favore del matrimonio, contengono la condizione, che non avranno il loro effetto se non dopo effettuato il matrimonio (4). Così in una donazione fatta colla condizione, che se il donatario muoja prima del donante, le cose donate ritorneranno al donante, questa condizione risolve una donazione perfezionata (5). Quest' altra condizione poi, che dopo un certo tempo o in un certo caso, il do-

(1) Ex rebus donatis fructus perceptus, in rationem donationis non computatur. *l.* 9. §. 1. *ff. de don.* Cum de modo donationis quæritur, neque partus nomine, neque fructuum, neque pensionum, neque mercedum ulla donatio facta esse videtur. *l.* 11. *eod.*

(2) Legem quam rebus tuis donando dixisti, sive stipulatione tibi prospexisti, ex stipulatu, sive non incerto judicio, id est, præscriptis verbis apud præsidem provinciæ debes agere, ut hanc impleri provideat. *l.* 9. *C. de donat.*

(3) V. la Sez. 4 delle Convenzioni.

(4) V. l'artic. ultimo della Sez. 1. del Tit. delle doti.

(5) Si rerum tuarum proprietatem dono dedisti, ita ut, post mortem ejus qui accepit, ad te rediret, donatio valet; cum etiam ad tempus certum, vel incertum ea fieri potest: lege scilicet, quæ ei imposita est conservanda. *l.* 2. *C. de don. quæ sub modo.*

natario sarà tenuto di rimettere tutte le cose donate o una parte ad un' altra persona, non annulla nè perfeziona la donazione; ma vi fa il cambiamento di cui si è convenuto, ed obbliga il donatario a restituire a colui, al quale dovea esser fatta la restituzione (1).

38. Dopo perfezionata la donazione, non è più in libertà del donante d' imporre al donatario alcuna condizione, nè alcun peso, quand' anche fosse il padre del donatario medesimo (2).

39. Bisogna nelle donazioni far molta differenza tra i motivi, che da' donanti si esprimono, come cagioni della loro liberalità, e le condizioni appostevi. La mancanza di una condizione annulla la donazione condizionata; ma per lo contrario sempre sussiste la donazione, sebbene non trovansi veri i motivi che vi sono espressi. Quindi, se dicasi in una donazione, che sia stata fatta per servigj prestati, o per facilitare al donatario un acquisto che volea fare, la donazione non sarà annullata, sebbene non vi siano servigj prestati, e non si faccia l' acquisto

(1) Quoties 'donatio ita conficitur ut, post tempus, id quod donatum est alii restituatur, veteris juris auctoritate rescriptum est si is in quem liberalitatis compendium conferebatur, stipulatus non sit, placiti fide non impleta, ei qui liberalitatis autor fuit, vel hæredibus ejus condictitiæ actionis persecutionem competere. Sed cum postea, benigna juris interpretatione, divi principes, ei qui stipulatus non sit utilem actionem, juxta donatoris voluntatem competere admiserint, actio quæ sorori tuæ, si in rebus humanis ageret, competebat, tibi accomodabitur. *l. 3. C. de donat. qua sub modo.*

(2) Perfecta donatio conditiones postea non capit. Quare si pater tuus, donatione facta, quasdam post aliquantulum temporis fecisse conditiones videatur, officere hoc nepotibus ejus, fratris tui filiis minime posse, non dubium est. *l. 4. C. de donat. qua sub modo.*

l'acquisto; poichè rimane sempre la volontà assoluta di colui che ha donato, e che ha potuto avere altri motivi diversi da quelli che ha espressi. Ma se si fosse detto, che la donazione non è fatta se non colla condizione dell'impiego per un tale acquisto, come per comprare una carica, e la carica non sia poi comprata, la donazione non sarà di alcun valore (1).

40. In ogni donazione, sia universale di tutti i beni, sia particolare di certe cose, il donante può riserbarsi l'usufrutto di ciò che dona (2).

41. Le donazioni debbono essere registrate negli atti pubblici, lo che chiamasi ancora *insinuazione*; per far conoscere al pubblico un obbligo, il quale non essendo noto, potrebbe cagionare diverse frodi (3).

(1) Titio decem donavi, ea conditione ut inde Stichum sibi emeret. Quæro, cum homo, antequam emeretur, mortuus sit, an aliqua actione decem recipiam; Respondit, facti magis quam juris quæstio est. Nam si decem Titio in hoc dedi ut Stichum emeret, aliter non daturus; mortuo Sticho, condictione repetam. Si vero alias quoque donaturus Titio decem, quia interim Stichum emere proposuerat, dixerim in hoc me dare ut Stichum emeret, causa magis donationis, quam conditio dandæ pecuniæ existimari debebit; &, mortuo Sticho, pecunia apud Titium remanebit. *l. 2. §. ult. ff. de donat.* Et generaliter hoc in conditionibus definiendum est, multum interesse causa donandi fuit, an conditio: si causa fuit, cessare repetitionem; si conditio, repetitioni locum fore, *l. 3. ff. eod.*

(2) Quisquis rem aliquam donando, vel in dotem dando, vel vendendo usumfructum ejus retinuerit, &c. *l. 28. C. de don. l. 35 §. 5. eod.*

(3) Data jam pridem lege statuimus ut donationes, interveniente actorum testificatione, conficiantur. Quod vel maxime inter necessarias conjunctasque personas convenit custodiri, si quidem clandestinis, ac domesticis fraudibus facile quidvis pro negotii oportunitate confingi potest, vel id quod vere gestum est aboleri. *l. 27. C. de donat. l. 30. & seq. eod. V. l. 27. §. 1. ff. quæ in fraud. cred.*

42. Possono mettersi nel numero delle donazioni le spese fatte da una persona per altri, per qualche motivo di liberalità e senza speranza di ricuperarle; come se si somministrano alimenti ad un congiunto; e ciò che si è donato di questa maniera, non può più ripetersi. Ma dalle circostanze bisogna giudicare se l'intenzione sia stata di donare o no (1).

SEZIONE II.

Dell' obbligo del donante.

SOMMARIO.

1. *Primo obbligo del donante: non poter rivocare.*
2. *Secondo obbligo: la consegna.*
3. *La ritenzione dell' usufrutto serve di tradizione.*
4. *Il donante deve consegnare la cosa donata.*
5. *La tradizione deve precedere la donazione.*
6. *Se la perdita del contratto di donazione annulli la donazione.*
7. *Terzo obbligo: la garantia.*
8. *Se la mala fede del donante cagioni qualche perdita al donatario.*
9. *Il donante non può essere astretto se non a quel*

(1) Titium, si pietatis respectu sororis aluit filiam, actionem hoc nomine contra eam non habere respondit. *l.* 27. §. 2 *ff. de neg. gest.* Si paterno affectu privignas tuas aluisti, seu mercedes pro his aliquas magistris expendisti, ejus erogationis tibi nulla repetitio est. Quod si, ut repetiturus ea quæ in sumptum misisti aliquid erogasti, negotiorum gestorum tibi intentanda est actio. *l.* 15. *C. de neg. gest.*

che può, senza essere ridotto in estremo bisogno.

10. *Interesse delle cose donate.*

1. Il primo obbligo del donante è di non potere annullare la donazione, quando una volta ha dato il suo consenso; e non può rivocarlo (1), se non per giuste cagioni. Come se fosse stato forzato; se fosse incapace di far contratti, o se si trovasse in uno di que' casi, che saranno spiegati nella sez. 3.

2. Il secondo obbligo del donante (e che nasce dal primo) è di eseguire la donazione e di consegnare la cosa donata; e può esservi astretto dal donatario o da' suoi eredi (2).

3. La ritenzione dell' usufrutto in una donazione equivale alla consegna (3).

4. Il donante deve consegnare al donatario l' effetto compreso nella donazione (4).

(1) Si donationem rite fecisti, hanc auctoritate rescripti nostri rescindi non oportet. *l. 5. C. de revoc. don. l. 3. l. 6. eod. V. l'art. 6. della Sez. 1.*

(2) Ad exemplum venditionis nostra constitutio (donationes) etiam in se habere necessitatem traditionis voluit. Ut etiamsi non tradantur, habeant plenissimum, & perfectum robur, & traditionis necessitas incumbat donatori. *§. 2. inst. de donat. l. 35. C. eod.*

(3) Quisquis rem aliquam donando, vel in dotem dando, vel vendendo, usumfructum ejus retinuerit, etiamsi stipulatus non fuerit, eam continuo tradidisse credatur; nec quid amplius requiratur quo magis videatur facta traditio. Sed omnimodo idem sit, in his causis, usumfructum retinere quod tradere. *L. 28. C. de donat. l. 35. §. 5. eod. V. l' art. 7. della Sez. 2. del contratto di vendita.*

(4) Perficiuntur autem donationes cum donator voluntatem scriptis aut sine scriptis manifestaverit, & ad exemplum venditionis nostra constitutio, eas in se habere etiam necessitatem traditio-

5. Talvolta accade che la tradizione preceda la donazione; come per esempio, se il donatario fosse depositario degli effetti che gli son donati (1).

6. La carta di donazione è il titolo che stabilisce il diritto del donatario; e per conseguenza se egli perda questa carta, sembra che perda il suo titolo, ed il diritto che questo titolo gli dà: tuttavia la perdita di questo titolo non priva interamente il donatario del rofitto della donazione, se vi sieno altronde prove di questa donazione (2).

7. Un terzo obbligo del donante è che, se siasi obbligato alla garantia delle cose donate, deve garantirle. Ma se non vi sia obbligato, e si trovi aver donato una cosa altrui, credendo di buona fede esserne il padrone, allora non è tenuto alla garantia: perchè si presume, che non abbia avuto intenzione di esercitare la liberalità, se non de' suoi proprj beni (3).

nis voluit, ut etiam si non tradantur habeant perfectissimum & plenissimum robur, & traditionis necessitas incumbat donatori. *l. D. §. aliæ 2. inst. de donat.*

(1) Interdum etiam sine traditione nuda voluntas domini sufficit ad rem transferendam; veluti si rem quam tibi aliquis commodaverit, aut locaverit, aut apud te deposuerit, postea eam aut vendiderit tibi, aut donaverit, aut dotis nomine dederit; quamvis enim ex ea causa tibi eam non tradiderit, eo tamen ipso quod patitur tuam esse, statim tibi acquiritur proprietas, perinde ac si eo nomine tibi tradita fuisset. *L. 9. §. 12. ff. de acquirend. rer. dom.*

(2) Si apud provinciæ præsidem aviam filiæ tuæ quasi pœnitentia ductam, instrumenta donationum igne excussisse constiterit; vereri te non oportet ne id quod jure vires acceperat, ex postfacto possit in dubium revocari. *l. si apud 2. cod. de revocandis donat.*

(3) Quoniam avus tuus, cum prædia tibi donaret, de evictione eorum cavit; potes adversus cohæredes tuos, ex causa stipulationis consistere, ob evictionem prædiorum, pro portione scilicet hæreditaria. Nudo autem pacto interveniente, minime donatorem

8. Se vi fosse mala fede per parte del donante; come se avesse donato una cosa che sapeva non esser sua, sarebbe tenuto a' danni ed interessi che il donatario potrebbe soffrirne (1).

9. Il donante non può essere obbligato di adempire a quel che ha promesso, se non a misura delle sue forze, senza essere ridotto in estremo bisogno; poichè non sarebbe giusto che la sua liberalità lo assoggettasse alla inumanità del donatario (2).

10. Il donante non deve gl'interessi della cosa donata, anche dopo il ritardo; purchè non sieno stati stipulati e non vi sia la condanna del giudice: e non saranno dovuti se non dopo la domanda, e secondo comporteranno le circostanze; come se si fosse donata una somma per dote (3).

hac actione teneri certum est. *l.* 2. *C. de evict.* Si quis mihi rem alienam donaverit. . . & evincatur; nullam mihi actionem contra donatorem competere. *l.* 18. §. *ult. ff. de donat V. l'art. seguente.*

(1) Labeo ait: si quis mihi rem alienam donaverit, inque eam sumptus magnos fecero, & sic evincatur, nullam mihi actionem contra donatorem competere: plane de dolo posse me adversus eum habere actionem; si dolo fecit. *l.* 18. §. *ult. ff. de donat.*

(2) Qui ex donatione se obligavit, ex rescripto divi Pii in quantum facere potest convenitur. *l.* 12. *ff. de donat. l.* 28. *ff. de reg. jur.* In condemnatione personarum, quæ in id quod facere possunt damnantur, non totum quod habent extorquendum est, sed & ipsarum ratio habenda est, ne egeant. *l.* 173. *ff. de reg. jur. V. l.* 49. *ff. de reg. jur.*

(3) Eum qui donationis causa pecuniam, vel quid aliud promisit, de mora solutionis pecuniæ usuras non debere summæ æquitatis est. *l.* 22. *ff. de donat.* Dotis fructus ad maritum pertinere debere æquitas suggerit; cum enim ipse onera matrimonii subeat, æquum est eum etiam fructus percipere. *l.* 7. *ff. de jur. dot.*

SEZIONE III.

Degli obblighi del donatario e della revocazione della donazione.

SOMMARIO.

1. Il primo obbligo del dondtario è di adempire ai pesi.
2. Se il donatario sia tenuto a pagare i debiti del donante.
3. Se il donante possa rivocare la donazione.
4. Il secondo obbligo è la gratitudine.
5. Ingratitudine dissimulata dal donante.
6. Rivocazione della donazione per causa d' ingratitudine.
7. Se il ricusare di somministrare al donante gli alimenti promessi col contratto di donazione possa dar luogo alla revocazione della donazione.
8. Se abbia luogo la rivocazione quando gli alimenti non fossero stati promessi nel contratto di donazione.
9. Se la revocazione per causa d' ingratitudine possa aver luogo quando la donazione è fatta a parenti prossimi.
10. Se gli eredi del donante possano domandare la revocazione della donazione per causa d' ingratitudine.
11. Se la domanda di rivocare la donazione possa proporsi contro l' erede del donatario.
12. Se il donatario avendo alienato i fondi donatigli,

possano i compratori soggiacere all' evizione per la di lui ingratitudine.

13. *Se il donatario gli abbia ipotecati.*

14. *Se i beni compresi nella donazione rivocata per causa d' ingratitudine, ritornino in mano del donante liberi da' debiti e dalle ipoteche del donatario.*

15. *Cosa dee restituire il donatario, nel caso di revocazione della donazione per la sopravvenienza de' figli.*

1. Il primo obbligo del donatario è di soddisfare a' pesi ed alle condizioni della donazione, qualora ve ne siano; e se manchi di adempirvi la donazione potrà essere rivocata, secondo le circostanze (1).

2. Il donatario non è obbligato a pagare i debiti del donante: purchè non vi si sia obbligato nel contratto di donazione (2).

3. Il donante non può rivocare la donazione, sotto l' unico pretesto che si pente di averla fatta.

(1) Legem quam rebus tuis donando dixisti . . . apud præsidem provinciæ debes agere, ut hanc impleri provideat. *l. 9 C. de donat.* Vel quasdam conventiones, sive in scriptis donationi impositas, sive sine scriptis habitas, quas donationis acceptor spopondit, minime implere voluerit. Ex his enim tantummodo causis, si fuerint in judicium dilucidis argumentis cognitionaliter approbatæ, etiam donationes in eos factas everti concedimus. *l. ult. C. de revoc. donat.*

(2) Æris alieni quod ex hæreditaria causa venit, non ejus qui donationis titulo possidet, sed totius juris successoris onus est. Si itaque nemini prædia obligata per donationem consecuta es, supervacuam geris sollicitudinem, ne vel hæres donatricis, vel ejus creditores te jure possint convenire. *l. æris alieni 15 cod. de donationibus.*

Dee a se stesso imputare l' essersi determinato troppo leggiermente a fare una donazione di cui si pente; ma quando la donazione è stata una volta fatta con tutte le formalità, non può il donante rivocarla se non ne' casi autorizzati dalle leggi (1).

4. Il secondo obbligo del donatario è la riconoscenza del benefizio: e se sia ingrato verso il donante, la donazione potrà essere rivocata, secondo avrà meritato il fatto del donatario. Quindi il donante potrà rivocare la donazione, non solo se il donatario commetta attentati contro la sua vita o il suo onore; ma eziandio se ardisca a fargli qualche violenza o qualche oltraggio personale o con ingiuriarlo, o con cagionargli con cattivi mezzi qualche danno notabile (2).

(1) Aliæ autem donationes sunt quæ sine ulla mortis cogitatione fiunt, quas inter vivos appellamus, quæ non omnino comparantur legatis; quæ si fuerint perfectæ, temere revocari non possunt. §. *alia 3 inst. de donat.*

Sive emancipatis filiis res donasti, sive sub potestate constitutis & sui juris effectis ac tenentibus non admisisti, blandiri non debes, veluti res donatas ex pœnitentia liceat auferre. *L. sive 17 cod. de donationibus.*

Possessionem quam in vos emancipatos per donationem mater contulit, ex pœnitentia sola alienare non potuit. *L. possessionem 3 cod. de revocandis donationibus.*

Cum profitearis in fraudem te alterius donasse, professionem inhonestam continere intelligis. Itaque si donationem perfecisti, eam revocare non potes ex memorata allegatione sub obtentu pœnitentiæ. *l. cum profitearis 4 cod. de revoc. donat.*

Velles necne filiæ tuæ, prædia itemque mancipia donare, fuit initio tibi liberum: desine itaque postulare ut donatio quam perfeceras, revocetur prætextu mariti & liberorum absentia, cum hujus firmitas ipsorum præsentia non indigeat. *L. velles 6 cod. de revoc. donat.*

(2) Generaliter sancimus omnes donationes lege confectas firmas illibatasque manere, si non donationis acceptor ingratus, circa

5. Il diritto di rivocare una donazione per ingratitudine del donatario, non passa all' erede del donante, se questi reso consapevole dell' ingratitudine l' abbia dissimulata (1).

6. Una delle cause, per le quali le leggi permettono a' donanti di rivocare le donazioni, è l' ingratitudine de' donatarj (2).

donatorem inveniatur. Ita ut injurias atroces in eum effundat, vel manus impias inferat, vel jacturæ molem ex insidiis suis ingerat, quæ non levem censum substantiæ donatoris imponat, vel vitæ periculum aliquod ei intulerit. *l. ult. C. de revoc. donat.* Donationes circa filium filiamve, nepotem neptemve, pronepotem proneptemve emancipatos celebratas, pater, vel avus vel proavus, revocare non poterit; nisi edoctis manifestissimis causis, quibus eam personam in quam collata donatio est, contra ipsam venire pietatem, & ex causis quæ legibus continentur fuisse constabit ingratam. *l. 9 eod.*

Quantunque le cause d' ingratitudine che possono bastare per far rivocare una donazione, non sieno limitate da quest' ultima legge nel Cod. *de revoc. don.*; tuttavia quelle che sono espresse in questo articolo, si portano solamente per esempio; poichè possono esservene altre che potrebbero far rivocare una donazione, come per esempio, se il donatario ricusasse gli alimenti al donante, ridotto in necessità.

(1) Hoc tamen usque ad primas personas tantummodo stare censemus; nulla licentia concedenda donatoris successoribus hujusmodi quærimoniarum primordium instituere. Etenim si ipse qui hoc passus est tacuerit, silentium ejus maneat semper & non a posteritate ejus suscitari concedatur, vel adversus eum qui ingratus esse dicitur, vel adversus ejus successores. *leg. ult. C. de revoc. donat.* Neque enim fas est ullo modo inquietari donationes, quas is qui donaverat, in diem vitæ suæ non retractavit. *l. 1 in fin. eod.*

(2) Sciendum est tamen quod etsi plenissimæ sint donationes, si tamen ingrati existant homines in quos beneficium collatum est, donatoribus per nostram constitutionem licentiam præstitimus certis ex causis eas revocare; ne illi qui suas res in alios contulerint, ab his quandam patiantur injuriam vel jacturam, secundum enumeratos in nostra constitutione modos. *§. sciendum est 2 inst. de donationib.*

Etsi perfectis donationibus in possessionem inductus libertus, quantolibet tempore ea quæ sibi donata sunt, pleno jure ut dominus possederit; tamen si ingratus sit, omnis donatio, mutata pa-

7. E' una crudeltà allorchè il donatario ricusa di somministrare al donante gli alimenti, che si è obbligato a dare col contratto di donazione. Il donante ha in questo caso il diritto di costringere il donatario a soddisfare l' obbligo assunto nell' accettare la donazione: può altresì fare istanza che, mancando il donatario di somministrare questi alimenti, la donazione sia rivocata (1).

8. Se il donatario nell' accettare la donazione non avesse assunto l' obbligo di somministrare gli alimenti al donante, e se questi si riducesse indigente, si cerca se la donazione possa rivocarsi, perchè il donatario mancasse di somministrargli gli alimenti? Tal quistione sembra decisa dalla detta legge: *Si doceas* 1. *Cod. de donationibus quæ sub modo*. Questa legge permette al donante di domandare la revocazione della donazione nel caso che ricusi il donatario di somministrare gli alimenti promessi nel contratto di donazione: quindi sembra che si possa conchiudere, che la revocazione della donazione, perchè il donatario manca di somministrare gli alimenti, debba

tronorum voluntate revocanda est. Quod observatur, & circa ea quæ libertorum nomine pecunia, tamen patronorum & beneficio comparata sunt: nam qui obsequiis suis liberalitatem patronorum provocaverint, non sunt digni qui rem retineant, cum cœperint obsequia negligere; cum magis in eos collata liberalitas ad obsequium eos inclinare debet, quam ad insolentiam erigere. *l. etsi* 1 *ff. cod. de revoc. donat.*

(1) Si doceas ut affirmas nepti tuæ ea lege esse donatum a te, ut certa tibi alimenta præberet, vindicationem etiam in hoc casu utilem, eo quod lege illa obtemperare noluerit, impetrare potes; id est actionem qua dominium pristinum tibi restituatur. Nam non solum condictio quidem tibi in hoc casu, id est in personam actio jure procedit, verum etiam vindicationem quoque divi principes in hoc casu dandam esse sanxerunt, *l. si doceas* 1, *cod. de donationibus quæ sub modo.*

aver luogo nel solo caso in cui il donatario siasi obbligato di somministrarli con un patto espresso nel contratto di donazione; ma che questa pena non abbia luogo, quando nel contratto non è stato imposto l' obbligo di somministrare gli alimenti. Nulla ostante bisogna sostenere che il donatario sia obbligato di somministrare gli alimenti al donante ridotto alla mendicità, quand' anche questo non fosse stato stipulato espressamente nel contratto di donazione. La legge *Si doceas* 1. *Cod. de donationibus quæ sub modo*, non toglie al donante la libertà di domandare la revocazione della donazione nel caso in cui il donatario ricusasse di somministrare gli alimenti che non fossero stati promessi: questa legge non parla in verità se non del donatario, il quale ricusa di somministrare gli alimenti promessi; ma non può dirsi che una legge, la quale dà al donante il diritto di rivocare una donazione, perchè il donatario non gli ha somministrati gli alimenti promessi, gli tolga questa facoltà rispetto al donatario, il quale non abbia contratta una tale obbligazione.

9. L' ingratitudine è un' azione che si può proporre da ogni donante: fra noi non si ammettono le distinzioni che i romani aveano adottate, e che troviamo stabilite nel codice (1) e nel-

(1) His solis matribus quæ non in secundi matrimonii fœdus nupserint, sed unius tantum matrimonii sunt, revocandarum donationum quas in filios fecerint, ita decernimus facultatem, si eos ingratos circa se esse ostenderit. Quidquid igitur is qui a matre impietatis arguitur ex titulo donationis tenet eo die quo controversiæ qualescumque principum jussu judicantis datur, matri cogantur reddere. Cæterum ea quæ adhuc matre pacifica jure perfecta sunt, & ante inchoatum cœptumque jurgium vendita, do-

le novelle (1).

10. Il solo donante ha il diritto di rivocare la donazione a titolo d' ingratitudine: tal diritto gli è personale, e non passa a' suoi eredi (2). Quest' azione è quella, che dalla legge si chiama *actio injuriarum*, la quale non si accorda all' erede. Solamente nel caso, che il donante avesse già intentato il giudizio, potrà questo essere proseguito dagli eredi di colui, il quale col giudizio introdotto ha manifestata la sua volontà di voler agire per l' ingiuria inferitagli dal donatario (3).

11. Questa domanda non ha luogo contro l' erede del donatario. Ma se fosse stata introdotta contro

nata, permutata, in dotem data, cæterisque causis legitime alienata, minime revocamus. Actionem vero matris ita personalem esse volumus, ut vindicationis tantum habeat effectum, nec in hæredem detur, nec tribuatur hæredi. De cæteris autem quæ portentosæ utilitatis abjectæque pudicitiæ sunt, satis etiam tacite cautum putamus. Quis est enim qui his aliquid arbitretur tribuendum esse, cum etiam illis quæ jure secundas tantum contraxerunt nuptias, nihil ex his privilegiis tributum esse velimus? *l. his solis 7, cod. de revocandis donationibus.*

(1) Mater tamen donans aliquid filio de suo, si ad secundas venerit nuptias, non poterit vel occasionem ingratitudinis revocare quod datum est; non enim ex pura videtur voluntate ingratitudinem introducere, sed secundas nuptias considerans ad hanc venisse cogitationem putabitur: nisi tamen aperte filius, aut circa vitam ipsam insidians matri, aut manus inferens impias, aut circa substantiæ totius ablationem agens, adversus eam aliquid declaretur. *Novella 22, cap. mater. 25.*

(2) Actionem vero matris ita personalem esse volumus, ut vindicationis tantum habeat effectum, nec in hæredem detur, nec tribuatur hæredi. *l. his solis 7, cod. de revocandis donationibus.*

(3) Injuriarum actio neque hæredi, neque in hæredem datur. Idem est & si in servum meum injuria facta sit: nam nec hic hæredi meo injuriarum actio datur: semel autem lite contestata hanc actionem etiam ad successores pertinere. *l. injuriarum 13, in principio, ff. de injuriis.*

il donatario, si potrebbe proseguire contro il suo erede (1).

12. Se l' ingratitudine si prova, il donante ricupera il possesso di tutti i beni compresi nella donazione. Ma se il donatario abbia alienato questi beni, nasce la quistione se il donante possa evincere i beni dalle mani di un terzo possessore. Conviene distinguere. Se la domanda introdotta dal donante sia posteriore all' alienazione de' beni donati, l' alienazione è valida, ed un terzo possessore non può essere spogliato, perchè non può dirsi che l' alienazione sia stata fatta in fraude del donante (2): ed all' incontro sarebbe una cosa irragionevole, che un compratore di buona fede potesse essere evitto per un delitto commesso dal suo venditore, in tempo posteriore alla vendita (3). Se poi la domanda è anteriore all' alienazione, questa è nulla per più ragioni. Primo: perchè non può dirsi ch' essa non sia stata eseguita in fraude del donante. Secondo perchè il donante ha già acquistato un diritto su i beni donati dal momento, che ha giudizialmente intentata la sua azione contro il donatario. Terzo; per-

(1) *V. le leggi citate sull' articolo precedente.*

(2) Cæterum ea quæ adhuc matre pacifica jure perfecta sunt & ante inchoatum cœptumque jurgium, vendita, donata, permutata, in dotem data, cæterisque causis legitime alienata minime revocamus, *l. his solis 7, Cod. de revoc. donat.*

(3) Si manumissus ingratus circa patronum suum extiterit, & quadam jactantia vel contumacia cervicem adversus eum erexerit, aut levis offensæ contraxerit culpam: a patrono rursus sub imperium conditionemque mittatur, si in judicio vel apud pedaneos judices patroni quærela exorta ingratum eum ostendat, filiis etiam qui postea nati fuerint servituris: quoniam illis delicta parentum non nocent, quos tunc esse ortos constiterit, dum libertate illi potirentur, *l. Si manumissus 2, cod. de libertis.*

chè il compratore non può querelarsi di essere evitto per il delitto del suo venditore, subito che questo delitto era anteriore alla vendita.

13. Per ciò che riguarda l'ipoteca, ha luogo questa stessa distinzione fatta in proposito dell' alienazione: e conviene sempre osservare, che il donante ha sempre dritto di essere indennizzato dal donatario.

14. Quando la donazione è stata rivocata per causa d' ingratitudine, deve il donatario restituire i beni compresi nella donazione. Intanto se una parte o anche tutti i beni fossero periti, non sarebbe il donatario tenuto ad indenizzare il donante, purchè la dispersione de' beni non fosse stata dolosa (1). Il profitto che il donatario avesse potuto fare su di una parte degli effetti donati, non sarebbe compensato colla perdita che avesse fatta su gli altri effetti. In ordine poi a' frutti, il donatario è obbligato a restituire quelli che ha percepiti dopo la domanda del donante, perchè questa domanda lo rende possessore di mala fede; ma son suoi que' frutti che ha percepiti prima di questa domanda; poichè la donazione, quantunque rivocabile in caso d' ingratitudine, era sempre un titolo che lo rendeva possessore di buona fede (2)

(1) Si id quod donatum sit perierit vel consumptum sit, ejus qui dedit est detrimentum. *l. si id 28, de don. inter virum & uxorem.*

In donationibus jure civili impeditis hactenus revocatur donum ab eo vel ab ea cui donatum est, ut si quidem extet res vindicetur, si consumpta sit condicatur, quatenus locupletior quis eorum factus est. *l. si sponsus 5 §. ult. ff. donat. inter vir. & ux.*

(2) Si ex centum quæ vir uxori donavit quinquaginta duplices

15. Se dopo una donazione fatta da una persona che non ha figli, sopravvengono i figli, resterà nulla la donazione, per la presunzione che colui il quale donava, non avendo figli, non avrebbe donato se gli avesse avuti; e che non donava se non sotto questa condizione, che se avesse figli, la donazione sarebbe nulla (1).

ta apud debitorem perierunt, ex his & alia quinquaginta duplicata uxor habet, non plus quinquaginta ejus donationis nomine maritus ab eo consequetur. *l. quid ergo 16, ff. de don. inter virum & uxorem.*

(1) Si unquam libertis patronus filios non habens, bona omnia, vel partem aliquam facultatum fuerit donatione largitus & postea susceperit liberos, totum quidquid largitus fuerat revertatur in ejusdem donatoris arbitrio ac ditione mansurum, *l. 8 C. de revoc. don. v. l. 6 §. 1 C. de inst. & subst. l. 102 ff. de cond. & dem. l. 40 §. ult. ff. de pact.*

Quantunque questa legge sia soltanto in favore di un padrone che avesse donato al suo liberto, noi tuttavia l'osserviamo per tutte le persone indistintamente. Ma se la donazione fosse mediocre, e fatta da una persona che possedesse grandi averi ad un donatario poco comodo, e per cause favorevoli, una tal donazione sarebbe ella rivocata per la nascita di un figlio?

Se questo figlio venga a morire prima che il donante abbia rivocata la donazione, deve questa sussistere, essendo cessata la causa della rivocazione con questa morte? O pure è talmente annullata colla nascita del figlio, che questa morte non possa farla risorgere? Queste parole della legge, *revertatur in ejusdem donatoris arbitrio ac ditione mansurum* sembrano significare che la donazione è annullata, e che il donante riacquista irrevocabilmente ciò che avea donato. Il che si può confermare colla legge *6 §. 1 C. de inst. & subst.* ov' è detto che se un padre incarichi di una sostituzione il suo figlio che non avesse eredi, questa sostituzione svanirà quando questo figlio avrà eredi, *evanescere substitutionem*. Al che si può aggiungere che sopravvenendo il figlio ad un donante, ed acquistando egli colla sua nascita il diritto di succedere a suo padre, questo diritto annulla la donazione in guisa, che annullata una volta, non rimane neppure al donatario il diritto di tener sospesa la donazione, sotto pretesto che questo figlio possa morire prima di suo padre. Poichè è illecito l'aspettare un avvenimento di tal natura. *Nec enim fas est ejusmodi casus expectare*, l. 34 §. 2 ff. de contr. empt.

ANALISI
SULLE LEGGI DELLO STATUTO VENETO.

DELLE DONAZIONI.

Le nostre leggi sulle donazioni risguardano, o la forma dell' atto, o le persone cui si dona.

Quanto alla forma dell' atto richiedesi.

1. Che il donante, o in sua vece il donatario avente speciale facoltà dal donante, si presenti al magistrato dell' Esaminador per far sottoscrivere la donazione.

2. Che i giudici, prima di sottoscriverla, esamino se sia fatta in frode d' alcuno.

3 Che a tal oggetto la facciano pubblicare (il che dicesi *porre alle stride*) sulle scale, e nella contrada ove sono situati i beni col nome del donante e del donatario, e coll' indicazione delle cose donate, per due successive domeniche.

4. Che se nissuno s' oppone alle stride entro un mese dal dì della prima strida debba essere sottoscritta da due giudici di quell' uffizio.

Riguardo alle persone cui si dona, per non ripetere inutilmente le cose dette: osservinsi

1. L' analisi sull' art. III. della PATRIA POTESTA' pag. 192, tomo primo ove parlasi de' beni donati, o lasciati per altro titolo, a' figliuoli ed alle figliuole.

2. L' analisi sul titolo DELLE COSE pag. 307. tomo primo, *sulle donazioni fatte ad pias causas*.

3. L' analisi sul titolo DELLE DOTI tomo secnodo pag. 72, ove trattasi delle donazioni fatte alle donne in costanza di matrimonio.

4. L' analisi sul titolo del DEPOSITO, e del SEQUESTRO tomo secondo pag. 285 ove dicesi che

i donativi del principe ed i salarj non si possono intromettere.

Avverto che non appartengono al codice civile, nè la legge che annulla le donazioni e gli altri assegnamenti fatti dai magistrati o da' pubblici rappresentanti senza la confermazione del senato (L. 1489 2 settembre pag. 232; nè le altre che proibiscono il ricevere qualunque dono al doge, alla sua famiglia ed agli ambasciatori, ordinando a questi ultimi di depositarli in seno pubblico al loro ritorno dalle ambasciate.

TITOLO XI.

DELL' USUFRUTTO.

Nel titolo precedente si è parlato delle riserve dell' usufrutto, le quali si fanno nelle donazioni. Tali riserve possono ancora farsi ne' contratti di costituzione di dote, di vendite, di permute, nelle transazioni ed in altri simili (1). Si può ancora con un formale contratto costituire un usufrutto in benefizio di qualche persona. Quindi l' usufrutto potendosi stabilire per via di contratto, esso è una specie di convenzione. E sebbene l' usufrutto si acquisti ancora per mezzo di testamenti, e di altre disposizioni a causa di morte (2), o pure pe mez-

(1) Quisquis rem aliquam donando, vel in dotem dando, vel vendendo, usumfructum ejus retinuerit, &c. *l. 28 C. de donat.*

(2) Et sine testamento si quis velit usumfructum constituere,

zo della legge (come l' usufrutto , che le leggi, le ordinanze e le consuetudini accordano ai padri su i beni de' loro figli , sotto diversi nomi , i quali in sostanza altro non significano che usufrutto) tuttavia noi collochiamo tal materia in questo luogo , perchè meritando essa , che se ne parli in un luogo distinto , dobbiamo metterla alla testa di tutte le materie , in cui può essa cadere , per seguitare il piano adottato nella distribuzione dell' opera .

L' usufrutto non solo è naturale nella società per la libertà indefinita di ogni sorte di contratti , ma eziandio per l' utilità di distinguere in diverse occasioni il diritto di proprietà da quello del godimento. Tal distinzione che si fa naturalmente pei contratti di locazioni e di affitti , si fa altresì giustissimamente per altri riguardi ; sia nelle donazioni nelle quali alcuni vogliono soltanto privarsi della proprietà, conservandone il godimento ; sia ne' contratti , come se due persone facendo una permuta , ciascuna si riserbi il godimento del fondo che dà ; sia ne' testamenti , come se un testatore lega l' usufrutto di un fondo di cui lascia la proprietà al suo erede , o se lega la proprietà , e lascia l' usufrutto all' erede o ad un altro legatario (1). In tutti que-

pactionibus & stipulationibus id efficere potest. *l. 3 ff. de usufr* §. *inst. eod.* Sive ex testamento , sive ex voluntario contractu ususfructus constitutus est. *l. 4 C. eod.*

(1) Ususfructus a proprietate separationem recipit, idque pluribus modis accidit. Ut ecce si quis usumfructum alicui legaverit. Nam hæres nudam habet proprietatem, legatarius vero usumfructum. Et contra si fundum legaverit deducto usufructu, legatarius nudam habet proprietatem, hæres vero usumfructum. Idem

sti casi, o che l' usufrutto abbia per titolo una convenzione, o un testamento, o la disposizione di una legge o di una consuetudine, la sua natura è sempre la stessa, se il titolo dell' usufrutto non vi metta qualche distinzione. La materia di quest' usufrutto in generale sarà il sogetto di questo titolo.

Si può ancora considerare come una specie di usufrutto (ove possono applicarsi molte regole di questo titolo) quel diritto che hanno i possessori de' benefizj, di godere delle rendite che ne dipendono; e questa sorte di usufrutto ha tale specialità, che i beni i quali vi sono soggetti, non appartengono ad alcun proprietario particolare, ma sono della chiesa.

Coloro che hanno letta la materia dell' usufrutto nel diritto romano, potranno dire che in questo titolo manchi la regola che vedesi nella legge 8 *ff. de usufr. & usuf. leg.*, e nella legge 56 *ff. de usufr.*, le quali leggi vogliono che l' usufrutto acquistato da una città, o da altra comunità duri cento anni. Ma oltre che il caso di un tale usufrutto è così strano e singolare, che non merita una regola (1); se mai ne bisognasse una, non sembrerebbe giusto di far perdere per un usufrutto il godimento di tre o quattro generazioni; e vi sarebbe maggior ragione di limitarlo a trent' anni, lo che si potrebbe fondare su di un altra legge. *V. l. 68 in fin. ff. ad Leg. Falc.*

alii usumfructum, alii, deducto eo, fundum legare potest. Sine testamento vero si quis velit usumfructum alii constituere, pactionibus & stipulationibus id efficere debet. §. 1 *inst. de usufr.*

(1) *V. l'artic. 21 della sez. 1 delle regole del diritto.*

SEZIONE I.

Della natura dell' usufrutto, e de' dritti dell' usufruttuario.

SOMMARIO.

1. *Definizione dell' usufrutto.*
2. *Altra definizione.*
3. *Come si costituisce l' usufrutto.*
4. *L' usufrutto non impedisce al proprietario di disporre della proprietà.*
5. *Frasi che disegnano un diritto di usufrutto.*
6. *La parola* usufrutto *è talvolta impiegata impropriamente, volendosi esprimere il dominio che appartiene a colui, che è gravato della sostituzione.*
7. *U ufrutto in porzione divisa ed indivisa.*
8. *Usufrutto di mobili e di stabili.*
9. *L' usufrutto comprende ogni sorte di rendita.*
10. *L' usufruttuario fa suoi i frutti che raccoglie.*
11. *Il prezzo dell' affitto appartiene all' usufruttuario, come i frutti.*
12. *Le rendite che hanno un tratto successivo, si dividono tra il proprietario e l' usufruttuario, a proporzione del tempo.*
13. *Come l' usufruttuario possa anticipare la ricolta.*
14. *Aumentazione o diminuzione dell' usufrutto pel cambiamento del fondo.*
15. *De' cambiamenti che può fare l' usufruttuario per aumentare la rendita del fondo.*

16. *Alberi abbattuti.*
17. *Alberi morti.*
18. *Uso degli alberi abbattuti per riparare.*
19. *Pali.*
20. *Servitù accessoria dell' usufrutto.*
21. *Comodità non necessarie all' usufruttuario.*
22. *L'usufruttuario ha la servitù.*
23. *L' usufruttuario è tenuto a soffrire le servitù annesse al podere.*
24. *L' usufruttuario non può abbattere i boschi e gli alberi d' alto fusto.*
25. *Migliorazioni e riparazioni che si possono fare.*
26. *Non si possono togliere le migliorazioni e le riparazioni che si trovano fatte.*
27. *L' usufruttuario può alienare il suo dritto.*
28. *Può interrompere l' affitto.*

1. L' usufrutto è il dritto di godere di una cosa di cui non si è proprietario, conservandola intera, senza deteriorarla o diminuirla (1).

2. La parola *usufrutto* porta seco la sua definizione: esso è il dritto di usare de' frutti di un fondo, senza esserne proprietario (2).

3. L' usufrutto si costituisce in diverse maniere; o a titolo oneroso, come un contratto di vendita o altro simile; o a titolo utile, come il legato, la do-

(1) Ususfructus est jus alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia. *l. 2 de usufr. inst. eod. V. su queste ultime parole, senza* deteriorarla, nè diminuirla, *ciò che dirassi nella sez. 3.*

(2) Ususfructus est jus alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia, *l. ususfructus 1 ff. de usufr.*

nazione. Talvolta in un contratto che contiene la divisione de' beni di una successione, si conviene che la proprietà apparterrà ad uno de' coeredi, e l' usufrutto ad un altro. Vi sono molte altre maniere di costituire un usufrutto (1).

4. Siccome l' usufrutto non consiste se non nel diritto di godere delle rendite; questo diritto non può impedire al proprietario di vendere, di alienare, di permutare o ipotecare la nuda proprietà (2).

5. Se un testatore abbia ordinato al suo erede di lasciar godere ad un terzo una rendita annua, questa disposizione è un legato d' usufrutto (3).

6. Benchè vi sia differenza tra la proprietà ed il semplice usufrutto, pure si confondono sovente queste espressioni, come se avessero un medesimo significato. Ciò principalmente accade nelle materie di sostituzioni, nelle quali chiamasi spesso *usufrutto* quel diritto che appartiene all' erede gravato; quantunque questo diritto sia una vera proprietà. Questa è la ragione, per cui quando trovasi in un testamento questo termine *usufrutto*, bisogna attentamente esaminare quale sia stata l' intenzione del

(1) Ususfructus pluribus modis constituitur, ut ecce si legatus fuerit. Sed & proprietas, deducto usufructu, legari potest, ut apud hæredem maneat ususfructus. Constituitur adhuc ususfructus ut in judicio familiæ erciscundæ, & communi dividundo: si judex alii proprietatem adjudicaverit, alii usumfructum *l. ususfructus 6 in principio, ff. de usufructu*.

(2) Verbis testamenti quæ precibus inseruisti, usumfructum tibi legatum animadvertimus, quæ res non impedit proprietatis dominum obligare creditori proprietatem, manente scilicet integro usufructu tui juris. *l. verbis 2 cod. de usufructu*.

(3) Si quis ita legaverit: fructus annuos fundi Corneliani, Cajo Mævio do, lego; perinde accipi debet hic sermo ac si ususfructus fundi esset legatus. *l. si quis 20 ff. de usufructu*.

testatore ; cioè se abbia voluto soltanto legare un semplice usufrutto, o se al contrario abbia voluto legare la proprietà col peso della sostituzione: e bisogna piuttosto seguire l' intenzione del testatore, che attaccarsi alla lettera di una clausola concepita in termini, di cui sembra non avere il testatore conosciuto il vero significato (1).

7. L' usufrutto può aver luogo per una porzione divisa o indivisa (2).

8. Si possono godere in usufrutto non solo gli stabili, ma eziandio i mobili : come una tapezzeria, una greggia, ed altre cose mobili (3) ; secondo le regole che saranno spiegate nella sezione terza.

9. L' usufrutto consiste nel pieno ed intero godimento di tutte le specie di frutti, di rendite, di comodità e di usi, che possono ricavarsi dalla cosa usufruttuata: come sono le frutta degli alberi, il taglio de' boschi cedui, le piante che possono ricavarsi da un vivajo, senza però distruggerlo, tutte le ricolte, il mele delle pecchie, e generalmente l' usufruttuario gode e fa uso di tutto, senza riser-

(1) Species auri & argenti Seiæ legavi, & ab ea petii in hæc verba : a te Seia peto ut quid tibi specialiter in auro & argento legavi, id cum morieris, reddas, restituas illi & illi vernis meis, quarum rerum ususfructus dum vives tibi sufficiet: quæsitum est an ususfructus auri & argenti solus legatariæ debeatur: respondit verbis quæ proponerentur, proprietatem legatam addito onere fideicommissi. *l. species 15 ff. de auro & argento*.

(2) Ususfructus & ab initio pro parte indivisa & vel divisa constitui potest. *l. ususfructus 5 ff. de usufructu*.

(3) Constitit autem ususfructus non tantum in fundo & ædibus, verum etiam in servis & jumentis, cæterisque rebus *l. 3 §. 1. ff. de usufr. l. 7. eod. §. 2 inst. eod.* V. la sez. 3.

ba. Si può parimente per usufrutto godere de' fondi e de' mobili, de' quali tutto l' uso consiste nel semplice divertimento (1).

10. L' usufruttuario ha dritto di raccogliere ed appropriarsi tutti i frutti pendenti, che sono maturati nel momento in cui deve cominciare l' usufrutto. Se pendente questa ricolta, cessasse il dritto dell' usufruttuario o per la sua morte o per altra causa, la porzione de' frutti già raccolti' e separati dal terreno, appartiene all' usufruttuario, benchè non gli avesse ancora portati via dal podere: tutto il resto, che non sarà stato raccolto, come pure i frutti, che saranno caduti da loro stessi, e ne' quali l' usufruttuario non avrà poste le mani, appartengono al proprietario. Poichè siccome tutto si riduce al solo dritto di godere, se questo dritto cessa prima del godimento, è cessato il godimento. Quindi se l' usufruttuario muore prima della raccolta, i suoi eredi non hanno dritto di godere (2).

(1) Omnis fructus rei ad fructuarium pertinet. *l. 7 ff. de usufructu.* Quicumque reditus est ad usufructuarium pertinet. Quæque obventiones sunt ex ædificiis, ex areis, & cæteris quæcumque ædium sunt. *D. l. §. 1.* Quidquid in fundo nascitur, quidquid inde percipi potest, ipsius fructus est. *l. 9 eod. l. 59 §. 1 eod.* Seminarii fructum puto ad fructuarium pertinere; ita tamen ut & vendere ei, & seminare liceat. *l. 9 §. 6 eod.* Silvam cæduam posse fructuarium cædere. *D. l. §. 1.* Numismatum aureorum, vel argenteorum veterum, quibus pro gemmis uti solent, ususfructus egari potest. *l. 28 ff. eod.* Statuæ & imaginis usumfructum posse relinqui magis est; quia & ipse habent aliquam utilitatem, si quo loco opportuno ponantur. Licet prædia quædam talia sint ut magis in ea impendamus quam de illis aquiramus, tamen ususfructus eorum relinqui potest. *l. 41 eod.*

(2) Si pendentes fructus jam maturos reliquisset testator, fructuarius eos feret, si die legati cedente, adhuc pendentes depre-

11 Se i frutti de' fondi soggetti ad un usufrutto, fossero dati in affitto, l'usufruttuario il quale ha acquistato il suo diritto nel tempo della ricolta, riceverà dall' affittuale il prezzo dell' affitto, nella maniera stessa che avrebbe ricolto i frutti, se non vi fosse stato affitto. E sebbene l' usufrutto venga a finire tra la ricolta ed il termine del pagamento, l' usufruttuario nondimeno o i suoi eredi avranno l' intero prezzo dell' affitto di questa ricolta (1).

hendisset. Nam & stantes fructus ad fructuarium pertinent. *l.* 27 *ff. de usufr.* Si fructuarius messem fecit, & decessit, stipulam quæ in messa jacet hæredis jus esse, Labeo ait. Spicam, quæ terra teneatur, domini fundi esse fructum que percipi, spica aut fœno cæso, aut uva adempta, aut excussa olea, quamvis nondum tritum frumentum, aut oleum factum, vel vindemia coacta sit. Sed ut verum est quod de olea excussa scripsit, ita aliter observandum de ea olea quæ per se deciderit: Julianus ait fructuarii fructus tunc fieri, cum eos perceperit. *l.* 13 *ff. quib. mod. ususfruct. vel. us. am.* si fructuarius, etiamsi maturis fructibus, nondum tamen perceptis decesserit, hæredi suo eos fructus non relinquet. *L.* 8 *in fine*, *ff. de ann. legat.*

Fa d' uopo osservare su questo articolo, che potendosi un usufrutto acquistare per diversi titoli, come per un testamento, per una convenzione, per una legge, conforme si è osservato nel proemio di questo titolo; deesi in ogni specie di usufrutto, per quel che riguarda i diritti dell' usufruttuario, seguire ciò che può esser regolato dal titolo, quantunque differente dalla regola spiegata in questo articolo. Laonde il godimento, che hanno i possessori di benefizj, de' frutti che ne dipendono, è una specie di usufrutto che si regola in un' altra maniera. Poichè, siccome i frutti del benefizio appartengono al possessore, a causa de' pesi; così i frutti dell' ultimo anno, cominciando l' anno, secondo la regola, dal mese di gennajo, si dividono tra gli eredi del titolare ed il suo successore al benefizio, a proporzione del tempo che il titolare ha vivuto in quest' ultimo anno. Così i frutti della dote, dopo la dissoluzione del matrimonio, si dividono diversamente tra il superstite e gli eredi del defunto, secondo le differenti disposizioni delle leggi municipali; siccome si è osservato nel proemio del titolo delle doti. Così l' usufrutto de' genitori si regola, secondo vi han provveduto le leggi municipali o le consuetudini.

(1) Defuncta fructuaria mense decembri, jam omnibus fructi-

12. Le rendite che vanno maturando successivamente, come la pigione d' una casa, appartengono all' usufruttuario, a proporzione del tempo che dura il suo diritto. Così, quando un usufrutto comincia nel primo di gennajo, e termina prima della fine dell' anno, il proprietario avrà le pigioni che correranno dopo finito l' usufrutto; e l' usufruttuario o i suoi eredi avranno quelle del tempo, che ha durato l' usufrutto (1).

13. L' usufruttuario può raccogliere prima della perfetta maturità i frutti, la cui natura è tale, che sia in uso, o sia più utile di raccoglierli innanzi tempo. Così non si aspetta la perfetta maturità delle ulive, del fieno, di una selva cedua; ma l' usufruttuario deve aspettare la maturità per la messe e per la vindemia (2).

14. L' usufrutto si aumenta o si diminuisce, a proporzione dell' aumentazione o diminuzione, che può accadere nel fondo soggetto all' usufrutto. E

bus, qui in his agris nascuntur, mense octobri, per colonos sublatis, quæsitum est utrum pensio hæredi fructuariæ solvi deberet, quamvis fructuaria ante Kalendas Martias, quibus pensiones inferri debeant, decesserit: an dividi debeat inter hæredem fructuariæ, & rempublicam cui proprietas legata est? Respondit rempublicam quidem cum colono nullam actionem habere; fructuariæ vero hæredem sua die, secundum ea quæ proponerentur, integram pensionem percepturum. *l. 58 ff. de usufr.*

(1) Si operas suas locaverit servus fructuarius, & imperfecto tempore locationis ususfructus interierit, quod superest ad proprietarium pertinebit: sed & si ab initio certam summam propter operas certas stipulatus fuerit, capite diminuto eo, idem dicendum est. *l. 26 ff. de usufr.*

(2) Silvam cæduam, etiamsi intempestive cæsa sit, in fructu esse constat, sicut olea immatura lecta: item fœnum immaturatum cæsum, in fructu est. *l. 48 §. 1 ff. de usufr.*

In fructu id esse intelligitur quod ad usum hominis inductum

siccome l' usufruttuario soffre la perdita o la diminuzione del suo usufrutto, se il fondo perisca, o sia danneggiato da una inondazione, da un incendio o da altro caso fortuito (1); così profitta eziandio de' cambiamenti che possono rendere il fondo migliore o più grande: come se con una lite vi acquisti una servitù o una maggior estensione, o se la vicinanza di un fiume vi apporti qualche accrescimento (2).

15. L' usufruttuario può aprire una cava di pietre nel fondo di cui ha l' usufrutto; poichè le pietre che ne ricaverà stanno in luogo di frutti. Lo stesso avviene delle altre materie che potrà ricavarne. Potrà parimente svellere piante, come viti ed altre, per farvi qualche cambiamento di tal natura, purchè il fondo ne divenga migliore, e si accresca la rendita: poichè l' usufruttuario può migliorare, ma non può far cambiamento che deteriori il diritto del proprietario. Ma sebbene la rendita fosse aumentata da un cambiamento dello stato del fondo, se tuttavia il profitto non fosse permanente, o se il cambiamento cagionasse incomodi e spese che aggravassero il proprietario, ne sarebbe allora tenuto l' usufruttuario, come colui che ha ecceduti i limiti del

est: neque enim maturitas naturalis hic spectanda est: sed id tempus, quo magis colono dominove eum fructum tollere expedit. Itaque cum olea immatura plus habeat reditus, quam si matura legatur; non potest videri, si immatura lecta est, in fructu non esse. *l. pen. ff. de usufr. leg.*

(1) V. gli articoli 4 5 e 6 della sez. 6.

(2) Huic vicinus tractatus est qui solet in eo quod accessit, tractari, & placuit alluvionis quoque usumfructum ad fructuarium pertinere. *l. 9 §. 4 ff. de usufr.*

suo diritto (1). Quindi dalle circostanze bisogna giudicare de' cambiamenti che l' usufruttuario può o non può fare.

16. Gli alberi abbattuti dal vento, o da qualche altro accidente, appartengono al proprietario del fondo di cui faceano parte: perciò è obbligato di portarli via a sue spese, affinchè non diano incomodo. L' usufruttuario poi non è obbligato di piantarne de' nuovi, quando non ne ricavi utile (2).

17. Gli alberi che si seccano appartengono all' usufruttuario come una specie di rendita, ma ha il peso di piantarne altri (3).

18. Se i luoghi soggetti ad un usufrutto si trovino aver bisogno di qualche riparazione, per cui si possano far servire le legna degli alberi abbattuti per qualche accidente, potrà l' usufruttuario servirsene (4).

(1) Inde est quæsitum an lapidicinas, vel cretifodinas, vel arenifodinas ipse instituere possit. Et ego puto etiam ipsum instituere posse, si non agri partem necessariam huic rei occupaturus est. Proinde venas quoque lapidicinarum, & hujusmodi metallorum inquirere poterit . . . . & cæterorum fodinas, vel quas paterfamilias instituit, exercere poterit, vel ipse instituere, si nihil agricolturæ nocebit. Et si forte in hoc quod instituit plus reditus sit, quam in vineis vel arbustis, vel olivetis quæ fuerunt, forsitan etiam hæc dejicere poterit; siquidem ei permittitur meliorare proprietatem, *l. 13 §. 5 ff. de usuf.* Si tamen quæ instituit usufructuarius, aut cœlum corrumpant agri, ut magnum apparatum sint desideratura opificum, forte, vel legulorum, quæ non potest sustinere proprietarius, non videbitur viri boni arbitratu frui. *D. l. 13 § 6.*

(2) Si arbores vento dejectas dominus non tollat, per quod incommodior sit ususfructus, vel iter; suis actionibus usufructuario cum eo experiendum, *l. 19 §. 1 ff. de usufr.* Arbores vi tempestatis, non culpa fructuarii eversas ab eo substitui non placet. *l. 59 eod.* V. l' artic. seguente.

(3) In locum demortuarum arborum aliæ substituendæ sunt, & priores ad fructuarium pertinent. *l. 18 ff. de usufr.*

(4) Arboribus evulsis, vel vi ventorum dejectis, usque ad usum suum & villæ posse usufructuarium ferre, Labeo ait, *l. 12 ff. de*

19. L' usufruttuario può prendere dagli alberi di un bosco ciò ch' è adattato a far pali per vigne, purchè si faccia senza deteriorare (1).

20. Se l' usufruttuario di un podere non possa in quello entrare se non per un altro fondo di quello che ha costituito l' usufrutto, questo passaggio se gli dovrà concedere (2). Così, se un testatore abbia legato l' usufrutto d' un podere, ove non possa esservi l' accesso se non per un altro fondo della sua eredità, e quest' altro fondo resti all' erede, o sia stato dato ad un legatario; l' erede o il legatario tenendo questo fondo dal testatore, sarà obbligato a soffrire la servitù del passaggio, e darlo tale quale sarà necessario per la coltura, e pel godimento del podere soggetto all' usufrutto (3).

21. Se nel caso di un usufrutto legato, manchino all' usufruttuario alcuni comodi, che non sieno (come il passo) di un' assoluta necessità pel suo godimento, non potrà pretendere che l' erede debba som-

usufr. Materiam ipsum succidere, quantum ad villæ refectionem, putat posse: *D. l.* 12.

(1) Ex Silva cædua pedamenta, & ramos ex arbore usufructuarium sumpturum: ex non cædua in vineam sumpturum: dum ne fundum deteriorem faciat. *l.* 10. *ff. de usufr.*

(2) Ususfructus legatus, adminiculis eget sine quibus uti frui quis non potest. Et ideo si ususfructus legetur, necesse est tamen ut sequatur eum aditus. *l.* 1. §. 1. *ff. usufr. pet.* Si ususfructus sit legatus ad quem aditus non est per hæreditarium fundum, ex testamento utique agendo, fructuarius consequetur ut cum aditu sibi præstetur ususfructus. *D. l.* 1. §. 2. In hac specie non aliter concedendum esse legatario fundum vindicare, nisi prius jus transeundi usufructuario præstet. *l.* 15. §. 1. *ff. de usu & usufr. leg.*

(3) Utrum autem aditus tantum & iter, an vero, & via debeatur fructuario, legato ei usufructu, Pomponius libro quinto dubitat, & recte putat, prout ususfructus perceptio desiderat, hoc ei præstandum. *D. l.* 1. §. 3. *ff. si usufr. pet.*

ministrargli questa sorte di comodi. In conseguenza non potrà domandare che gli si diano finestre più luminose per una camera, un passaggio più comodo, un acquidotto; perchè l' usufrutto è limitato al godimento della cosa tale quale trovasi nel tempo in cui si acquista il diritto dell' usufruttuario (1).

22. L' usufruttuario può da se stesso continuare a godere del diritto di una servitù, se ve ne sia nel podere, di cui ha l' usufrutto; e può agire contro il vicino, dal quale la servitù è dovuta, egualmente che potrebbe farlo il proprietario (2).

23. Deve l' usufruttuario soffrire tutte le servitù imposte sul podere di cui ha l' usufrutto; quando queste servitù sono state imposte prima della costituzione dell' usufrutto (3).

24. L' usufruttuario non ha il diritto di abbattere gli alberi di alto fusto (4).

25. Nel podere soggetto all' usufrutto può l' usufruttuario far migliorazioni e riparazioni utili o necessarie, ed anche voluttuose; purchè il tutto si faccia, senza deteriorare e senza cambiare lo stato de'

(1) Sed an & alias utilitates & servitutes ei hæres præstare debeat, puta luminum & aquarum, an vero non? Et puto eas solas præstare compellendum, sine quibus omnino uti non potest. Sed si cum aliquo incommodo utatur, non esse præstandas. *l. 1. §. ult. ff. si usufr. pet.*

(2) Si fundo fructuarius servitus debeatur, Marcellus libro octavo apud Julianum, Labeonis & Nervæ sententiam probat existimantium servitutem quidem eum vindicare non posse, verum usumfructum vindicaturum. Ac per hoc vicinum, si non patiatur eum ire & agere, teneri ei quasi non patiatur uti frui. *l. 1. ff. si usufr. pet.*

(3) Si qua servitus imposita est fundo, necesse habebit fructuarius sustinere. *l. si pendentes* [illegible]. *§. si qua 4. ff. de usufructu.*

(4) Sed si grandes arbores essent, non posse eas cædere. *l. sed 11. ff. de usufructu.*

luoghi. Quindi, non può alzare un edifizio, nè cambiare gli appartamenti, o le altre pertinenze di una casa, nè dar loro altra forma, aumentarle, o diminuirle; e neppure aggiungere quel che sarebbe meglio, o demolire ciò che sarebbe inutile. Ma può, per esempio, aprire finestre, e mettere pitture ed altri ornamenti (1).

26. Se l'usufruttuario abbia fatto migliorazioni o riparazioni, utili o necessarie o voluttuose, non può niente demolire di ciò che ha edificato, nè togliere o portar via se non quel che può conservarsi, essendo tolto (2).

27. Può l'usufruttuario o da se stesso godere, o locare ed affittare: può anche cedere, vendere o donare il suo usufrutto; e la disposizione che ne fa, sta invece di godimento, e conserva il suo diritto (3).

(1) Neratius libro quarto membranarum ait, non posse fructuarium prohiberi quominus reficiat. Quia nec arare prohiberi potest aut colere. Nec solum necessarias refectiones facturum, sed etiam voluptatis causa, ut tectoria, & pavimenta, & similia. Neque autem ampliare, nec utile detrahere posse, quamvis melius repositurus sit: quæ sententia vera est. *l. 7. in fin. & l. 8. ff. de usufr.* Si ædium ususfructus legatus sit, Nerva filius & lumina immittere eum posse ait. Sed & colores, & picturas, & marmora poterit, & sigilla, & si quid ad domus ornatum. Sed neque diætas transformare vel conjungere, aut separare ei permittetur; vel aditus posticasve vertere, vel refugia aperire, vel atrium mutare, vel viridaria ad alium modum convertere. Excolere enim quod inveniri potest, qualitate ædium non immutata. Item Nerva eum cui ædium ususfructus legatus sit, altius tollere non posse, quamvis lumina non obscurentur, quia tectum magis turbatur. *l. 13. §. 7. eod. v. §. 8. eod.*

(2) Sed si quid inædificaverit, postea eum neque tollere hoc neque refigere posse. Refixa plane posse vindicare. *l. 15. ff. de usufr.* V. l'articolo ultimo della sezione 3. del titolo delle doti.

(3) Usufructuarius vel ipse frui ea re, vel alii fruendam concedere vel locare, vel vendere potest. Nam & qui locat utitur, & qui vendit utitur. Sed & si alii precario concedat, vel

28. L' usufruttuario ha la libertà di rompere l' affitto che dal proprietario era stato fatto, del pari che il compratore (1); quando non abbia ricevuto l' usufrutto con un patto, che deroghi a questa libertà, considerato come il padrone, n' è obbligato a lasciare in mano del affittuale una rendita, che gli appartiene.

SEZIONE II.

Dell' uso e dell' abitazione.

L' uso distinguesi dall' usufrutto in questo, che l'usufrutto è il diritto di godere di tutti i frutti e di tutte le rendite che può produrre il fondo soggetto all' usufrutto; l' uso poi consiste solo nel diritto di prendere su i frutti del fondo la porzione che può consumarne colui che ne ha l' uso; secondo la necessità per la sua persona, o secondo che sia stato stabilito nel contratto: il di più poi appartiene al padrone del fondo. Quindi coloro che hanno il diritto dell' uso in un bosco o in una selva cedua, non possono prenderne se non quanto basti pel bisogno, secondo

donet, puto eum uti, atque ideo retineri usumfructum. *l.* 12. §. 2. *ff. de usufr.* Cui ususfructus legatus est, etiam invito hærede, cum extraneo vendere potest. *l.* 67. *eod.*

(1) Quidquid in fundo nascitur, vel quidquid inde percipitur, ad usufructuarium pertinet: pensiones quoque jam antea locatorum agrorum, si ipsæ quoque specialiter comprehensæ sint. Sed ad exemplum venditionis, nisi fuerint specialiter exceptæ, potest usufructuarius conductorem repellere. *l.* 59 §. 1. *ff. de usufr.* V. l' artic. 4. della Sezione 3. della Locazione.

secondo che sia stato stabilito nel contratto. Quegli che avesse l'uso di un altrui fondo, non può raccoglierne se non ciò che può consumare pel bisogno che può avere delle specie di frutti che questo fondo produce: ed in oltre l'uso può essere ristretto a certe specie di frutti o rendite, senza estendersi ad altro. Così osservasi nel diritto romano, che colui il quale non aveva se non un semplice uso del fondo, non aveva dritto alcuno alla biada, nè all'olio (1); e che quegli il quale aveva l'uso d'una greggia di pecore, era ridotto a servirsene per ingrassare i campi, ma non aveva parte alcuna nè alla lana nè agli agnelli: circa al latte poi in alcuni luoghi si dice, che non potea prenderne se non un poco, ed in altri che non poteva prenderne affatto (2).

L'abitazione è per le case ciò che l'uso è per gli altri fondi. E siccome quegli che ha l'usufrutto d'una casa, può godere dell'intera casa; così chi ha la sola abitazione, ha il godimento limitato unicamente a questo, o a ciò che è stato stabilito nel contratto. Su di che bisogna osservare, che sebbene la parola abitazione sembri ristretta in alcune leggi al senso di questa definizione (3); sembra nondimeno in altre, che l'abitazione, ed anche l'uso di una

(1) Neque oleo (usurum) neque frumento. *l. 12. §. 1. ff. de usu & habit.*

(2) Modico lacte usurum puto. *l. 12. §. 2. ff. de usu & habit.* Si pecorum vel ovium usus legatus sit, neque lacte, neque agnis neque lana utetur usuarius, quia ea in fructu sunt. Plane ad stercorandum agrum suum pecoribus uti potest. §. 4. *inst. de usu & habit. d. l. 12. §. 2.*

(3) *V. l. 10. ff. de usu & habit. d. l. 1. §. 1. & 2. l. 18. eod.* V. l'artic. 9 della Sezione 2 e l'artic. 7. della Sez. 4.

casa porti seco il godimento dell' intera casa; perciò per fissare i giusti limiti del godimento di coloro, che hanno consimili dritti, non è tanto necessario l' insistere sul senso di queste parole *uso* ed *abitazione*, quanto su la lettera del contratto, la quale può far giudicare dell' intenzione del testatore, se questo diritto siasi acquistato per un testamento, o de' contraenti, se siasi stabilito per un contratto (1).

SOMMARIO.

1. *Definizione dell' uso.*
2. *Quando l' uso porta seco l' usufrutto.*
3. *Colui che ha il diritto dell' uso, non deve incomodare il proprietario.*
4. *L' uso non si trasmette ad altre persone.*
5. *L' uso acquistato dal marito, o dalla moglie vale per amendue.*
6. *L' uso dura per tutta la vita.*
7. *Definizione dell' abitazione.*
8. *L' abitazione si estende a tutta la famiglia.*
9. *A quali luoghi si estende l' abitazione.*
10. *Translazione del diritto di abitazione.*
11. *L' abitazione dura per tutta la vita.*

1. L' uso è quel diritto di prendere su i frutti di un fondo ciò che il padrone di questo uso può consumarne per i suoi bisogni, o ciò che gli è conceduto dal suo titolo (2). Il che si determina, o dal

(1) *V. l. 4. l. 22. §. 1. ff. de usu & habit. l. 25. eod. l. 13. C. de usufr. & habit.*

(2) Cui usus relictus est, uti potest, frui non potest. *L. 2.*

titolo stesso, se lo abbia espresso; o dalla prudenza del giudice, secondo la qualità di chi ha l'uso, secondo l'intenzione delle persone che hanno conceduto questo diritto, e secondo le consuetudini e le usanze, se vi hanno provveduto (1).

2. Se i frutti di un fondo siano tanto tenui, che bastino solo ai necessarj bisogni di colui, che ne ha l'uso, egli si prenderà tutti i frutti, come se ne fosse usufruttuario (2).

3. Al dritto dell'uso va unita la libertà di andare nel fondo, per esercitare tal diritto; ma senza incomodare il proprietario (3).

4. Il diritto dell'uso essendo limitato alla persona di chi ne gode, non può questi nè vendere, nè locare, nè donare un diritto personale, che passando ad un terzo, potrebbe essere di maggior peso, o di maggior incomodo al proprietario (4). Che se vi

ff. de usu & habit. Minus juris est in usu quam in usufructu. Nam is qui fundi nudum habet usum, nihil ulterius habere intelligitur, quam ut oleribus, pomis, floribus, fœno, stramentis, & lignis ad usum quotidianum utatur. §. 1. *inst. de usu & habit. l.* 10. §. 4. *l.* 12. §. 1. *ff. eod.* Non usque ad compendium, sed ad usum scilicet; non usque ad abusum. *l* 12. §. 1. *eod.*

(1) Usu legato, si plus usus sit legatarius quam oportet, officio judicis, qui judicat quemadmodum utatur, continetur, ne aliter quam debet utatur. *l.* 22. §. *ult. ff. eod.* Largius cum usuario agendum est pro dignitate ejus. *l.* 22. §. 1. *eod.*

(2) Fundi usu legato, licebit usuario & ex penu quod in annum dumtaxat sufficiat, capere; licet mediocris prædii eo modo fructus consumantur. Quia, & domo & servo ita uteretur, ut nihil alii fructuum nomine superesset. *l.* 15. *ff. de usu & habit.*

(3) In eo fundo hactenus ei morari licet, ut neque domino fundi molestus sit, neque his per quos opera rustica fiunt, impedimento. *l.* 11. *ff. de usu & habit.* §. 1. *inst. eod.*

(4) Nec ulli alii jus quod habet, aut vendere, aut locare, aut gratis concedere potest. *l.* 11. *in fin. ff. de usu & habit.* §. 1. *in fin. inst. eod.* Quemadmodum enim concedere alii operas poterit,

fosse qualche difficoltà per sapere, se chi ha l' uso potesse servirsi del suo diritto in altra maniera che personalmente, bisognerebbe ciò determinare dal titolo, dalla qualità delle persone o da altre circostanze.

5. Il diritto d' uso del pari che quello dell' abitazione, acquistandosi dal marito o dalla moglie con un legato, o pure con altra disposizione a causa di morte, si comunica dall' uno all' altra, ed essi useranno insieme di questo diritto, vivente colui al quale è stato dato (1); poichè quegli il quale ha legato un uso, o un' abitazione ad uno de' conjugi, non ha voluto escluderne l' altro. Ma se il diritto d' uso di alcuni frutti fosse stato legato o al marito o alla moglie, prima di maritarsi; sopravvenendo il matrimonio, non si deteriorerebbe la condizione del proprietario, e l' uso sarebbe limitato, nella forma stabilita dal titolo. Sarebbe lo stesso se quest' uso si fosse acquistato per una convenzione, o prima o dopo il matrimonio. Ed in tutti questi casi, bisogna dalle circostanze giudicare dell' efficacia che deve avere il titolo (2).

cum ipse uti debeat? *l.* 12. §. *ult. ff. eod.* Vedi l' art. 10. di questa sezione.

(1) Domus usus relictus est, aut marito, aut mulieri. Si ma-
rito, potest illic habitare non solus, verum cum familia quoque
sua. *l.* 2. §. 1. *ff. de usu & habit.* Mulieri autem si usus relictus
sit, posse eam & cum marito habitare. *l.* 4. §. 1. *eod.* V. poco
appresso l' artic. 8.

Cæterarum quoque rerum usu legato, dicendum est uxorem
cum viro in promiscuo usu eas res habere posse. *l.* 9. *eod.* Neque
enim tam stricte interpretandæ sunt voluntates defunctorum. *l.* 12.
§. 2. *in fin. eod.* Conditionum verba quæ testamento præscribun-
tur, pro voluntate considerantur. *l.* 101. §. 2. *ff. de cond. & demonstr.*

(2) Semper in stipulationibus, & in cæteris contractibus id se-

6. Il diritto d'uso non è solo per uno o per più anni, ma dura fin che vive colui che ne gode; se il titolo di questo diritto non determina diversamente (1).

7. L'abitazione è il diritto di abitare in una casa; e colui che gode di tal diritto, ha una specie d'uso, o pure d'usufrutto, secondo che il suo titolo estende o limita il diritto di abitare (2).

8. Il diritto di abitazione estendesi a tutta la famiglia di colui che ha questo diritto; poichè non può egli abitare separatamente dalla sua moglie, da' suoi figli, da' suoi domestici. Lo stesso avviene, se questo diritto siasi acquistato dalla moglie (3). Il che s'intende anche dell'abitazione acquistata prima del matrimonio (4).

quimur quod factum est. *l.* 34. *ff. de reg. jur.* V. l'artic. 8. e la nota che vi è stata fatta.

(1) V. poco appresso l'artic. 11. di questa Sez. e l'artic. 1. della sezione 6.

(2) Domus usus. *l.* 2. §. 1. *ff. de usu & habit.* V. nel fine del proemio di questa sezione. V. qui appresso l'artic. 9.

(3) Potest illic habitare non solus, verum cum familia quoque sua. *l.* 2. §. 1. *ff. de usu & habit.* V. poco innanzi l'artic. 5.

Mulieri autem si usus relictus sit, posse eam & cum marito habitare. Quintus Mutius primus admisit, ne ei matrimonio carendum foret, cum uti vult domo. Nam per contrarium quin uxor cum marito possit habitare nec fuit dubitatum. *l.* 4. §. 1. *ff. de usu & habit.*

(4) Quid ergo si viduæ legatus sit usus? an nuptiis contractis post constitutum usum, mulier habitare cum marito possit? & est verum posse eam cum viro & postea nubentem, habitare. *l.* 4. §. 1. *eod.* V. l'art. 5.

Quel che dicesi in questo articolo, che l'abitazione estendesi a tutta la famiglia, significa che colui il quale ha questo diritto, può con tutta la sua famiglia abitare ne' luoghi addetti alla sua abitazione. Ma questa regola non significa che un'abitazione limitata, per esempio, ad un appartamento possa estendersi ad un altro, sotto pretesto del bisogno della famiglia di colui che ha tal diritto. V. l'art. 5.

9. L' abitazione si estende, o a tutta la casa, o solamente ad una parte, secondo apparisce stabilito dal titolo. Che se l' abitazione sia data indefinitamente, senza indicare nè la casa intera, nè alcuni luoghi, ma solamente secondo la condizione, o secondo il bisogno di colui al quale si concede questo diritto, allora comprenderà tutti i comodi necessarj, quando anche nulla restasse al proprietario (1).

10. Colui che ha l' abitazione di tutta la casa o di una parte, può cedere e locare il suo diritto, senza abitarvi egli stesso (2); purchè questa libertà non gli venisse tolta dal suo titolo (3).

11. Il diritto dell' abitazione, del pari che quello dell' uso, non è limitato ad un tempo; ma dura finchè vive colui che lo gode (4).

(1) Ita uteretur (domo) ut nihil alii fructuum nomine superesset. *l. 15. ff. de usu & habit.* Si domus usus legatus sit sine fructu, communis refectio est rei in sartis tectis, tam hæredis quam usuarii. Videamus tamen; ne si fructum hæres accipiat, ipse reficere debeat: si vero talis sit res cujus usus legatus est, ut hæres fructum percipere non possit, legatarius reficere cogendus est. Quæ distinctio rationem habet. *l. 18. ff. de usu & habit.* Veggonsi in questa legge i due casi; l' uno in cui l' abitazione estendesi a tutta la casa, l' altro in cui si limita ad una parte. V. l' art. 7. di questa Sezione.

(2) Si quidem habitationem quis reliquerit, ad humaniorem declinare sententiam nobis visum est, & dare legatario etiam locationis licentiam: quid enim distat sive ipse legatarius maneat, sive alii cedat, ut mercedem accipiat? *L. 13. C. de usufr. §. 5. inst. de usu & habit.*

(3) Id sequimur quod actum est. *L. 34. ff. de reg. jur.* V. poco innanzi l' art. 4.

(4) Utrum autem unius anni sit habitatio, an usque ad vitam apud veteres quæsitum est. Et Rutilius donec vivat habitationem competere, ait. Quam sententiam, & Celsus probat libro octavodecimo digestorum. *L. 10. §. 3. ff. de usu & habit.* V. l' artic. 6.

SEZIONE III.

Dell' usufrutto delle cose, che si distruggono o si consumano coll' usarne.

Le cose mobili o si distruggono, o almeno si consumano coll' uso. Così i grani ed i liquori si distruggono, quando se ne fa uso; gli animali le tapezzerie, i letti ed altri mobili soffrono qualche deteriorazione coll' uso, ed anche col semplice corso del tempo, ancorchè non si usassero; e finalmente queste cose periscono. Ma non si è tralasciato di stabilire una specie di usufrutto di tutte le cose mobili, ed anche di quelle che si distruggono coll' uso. Tale usufrutto si acquista in due maniere: o con un titolo particolare, come se siasi conceduto l' uso di una tapezzeria e di altri mobili; o con un titolo generale, se essi si trovino compresi in tutt' i beni come in una successione, di cui taluno ha l' usufrutto. Le regole di questa specie di usufrutto faranno la materia di questa sezione.

SOMMARIO.

1. *Usufrutto di ogni sorte di beni.*
2. *Usufrutto de' mobili compresi in una totalità di beni.*
3. *In che consista quest' usufrutto.*
4. *Usufrutto degli animali.*
5. *L' usufruttuario di un gregge di bestiame deve rimpiazzare.*

6. L' usufruttuario d' animali che non si riproducono, non è tenuto a rimpiazzare.

7. Dell' usufrutto delle cose che si consumano.

8. L' uso di tali cose equivale all' usufrutto.

9. Limiti ed estensione dell' uso de' mobili.

10. Se l' usufruttuario de' mobili possa locarli.

1. Quantunque non sembri naturale che si possa avere l' usufrutto delle cose mobili le quali periscono coll' uso, come i grani ed i liquori; le leggi tuttavia hanno ammesso una specie di usufrutto di queste sorte di cose, come di tutte le altre che si possono possedere (1); poichè in realtà non v' ha cosa veruna dalla quale non si ritragga qualche uso; e si può colle seguenti regole stabilire una specie di usufrutto secondo la lor natura.

2. Colui che ha l' usufrutto universale di tutt' i beni, ha parimente il dritto di godere e di far uso di tutti i mobili secondo la lor qualità; di consumare ciò che si consuma; di ricavare dagli animali que' profitti ch' essi producono; di ricevere le rendite de' crediti fruttiferi, e di servirsi di ogni cosa secondo il suo uso o per la rendita o pel comodo o pel solo piacere (2).

(1) Senatus censuit, ut omnium rerum, quas in cujusque patrimonio esse constaret, ususfructus legari possit: quo senatusconsulto indultum videtur, ut earum rerum quæ usu tolluntur, vel minuuntur, possit ususfructus legari. *L. 1 ff. de usufr. ear. rer. quæ usu cons. l. 3 eod.* Sed de pecunia recte caveri oportet his a quibus pecuniæ ususfructus legatus erit. *L. 2 eod. §. 2 inst. de usufr.*

(2) Omnium bonorum usumfructum posse legari. *L. 29 ff. de usufr. L. 34 §. 2 eod. V. l. 1 Cod. eod.* Constitit ususfructus non tantum in fundo & ædibus, verum etiam in servis, jumentis, ce-

3. L'usufrutto delle cose mobili, che non si consumano nell' atto che se ne fa uso, consiste nel diritto di goderne e di servirsene, come farebbe il proprietario, impiegandole in quell' uso cui sono destinate, senza abusarne e conservandole da buon padre di famiglia. Così una tapezzeria, di cui si ha l' usufrutto, può restare appesa, e gli altri mobili possono del pari essere impiegati a' loro usi: e saranno restituiti al proprietario nello stato in cui si troveranno, finito l' usufrutto, quantunque consumati o deteriorati per effetto dell' uso; purchè l' usufruttuario non ne abbia abusato (1).

4. L' usufruttuario il quale ha animali nel suo usufrutto, può ricavarne i profitti ed i servigi, che ne ricaverebbe il padrone. Quindi può impiegare i buoi a tirare i carri ed all' agricoltura o all' aratro; i cavalli al trasporto ed alla vettura, o a viaggi secondo il loro uso; può impiegare i montoni e le pe-

terisque rebus. *l. 3 ff. eod. l. 7 eod.* Numismatum aureorum vel argenteorum veterum, quibus pro gemmis uti solent, ususfructus, legari potest. *L. 28. eod.* Statuæ & imaginis usumfructum posse relinqui. *L. 41 eod.* Post quod omnium rerum ususfructus legari poterit, an & nominum? Nerva negavit: sed est verius quod Cassius & Proculus existimant, posse legari. *l. 3 ff. de usufr. ear. rer. quæ usu cons.*

(1) Et si vestimentorum usus fructus legatus sit, non sicut quantitatis ususfructus legetur: dicendum est, ita uti eum debere ne abutatur *L. 15 §. 4 ff. de usufr.* Proinde & si scenicæ vestis ususfructus legetur, vel aulæi, vel alterius apparatus, alibi quam in scena, non uteretur. *D. l. §. 5.* Si vestis ususfructus legatus sit, scripsit Pomponius, quamquam hæres stipulatus sit finito usufructu vestem reddi; attamen non obligari promissorem, si eam sine dolo malo attritam reddiderit. *L. 9 §. 3 ff. usufructuar, quemadmodum cav.*

core ad ingrassare i campi, e può ritrarne parimenti gli agnelli, il latte e la lana (1).

5. Se uno abbia l' usufrutto di animali da razza, o di una greggia di montoni e di pecore, l' usufruttuario avrà i polledri, gli agnelli, la lana, e tutti i servigj ed altri profitti, secondo la natura e l' uso di questi animali (2); col peso però di conservare il numero che avrà ricevuto, e di rimpiazzare tanti capi quanti ne mancheranno per formare questo numero: poichè gli basta godere de' profitti che ricava dagli animali, ed avere di più tutto ciò che sorpassa il numero che deve conservare (3).

6. Se in qualche usufrutto trovansi animali che non potessero produrre allievi per rimpiazzare, come un branco di cavalli o di muli, o qualche bestia sola; allora l' usufruttuario non sarà tenuto a rimpiazzare quel che perirà (4), purchè perisca senza sua colpa.

(1) Si bovum armenti usus relinquatur, omnem usum habebit, & ad arandum, & ad cætera ad quæ boves apti sunt, *L. 12 §. 3 ff. de usu & habit.* Equitis quoque legato usu videndum ne & domare possit, & ad vehendum sub jugo uti; & si forte auriga fuit, cui usus equorum relictus est, non puto eum circensibus his usurum, quia quasi locare eos videtur. Sed si testator sciens eum hujus esse instituti & vitæ reliquit, videtur etiam de hoc usu sensisse. *D. l. 12 §. 4.* Si pecoris ei usus relictus est, puta gregis ovilis, ad stercorandum usurum duntaxat Labeo ait. Sed neque lana, neque agnis, neque lacte usurum. Hæc enim magis in fructu esse *d. l. §. 2.*

(2) V. l' art. precedente.

(3) Plane si gregis vel armenti sit ususfructus legatus, debebit ex agnis gregem supplere; id est in locum capitum defunctorum. *L. 68 §. ult. ff. de usufr.* Si decesserit fœtus periculum erit fructuarii, non proprietarii: & necesse habebit alios fœtus submittere. *l. 7 §. 2 eod.* Ea quæ pleno grege edita sunt, ad fructuarium pertinere. *D. l. §. 4.*

(4) Sed quo dicitur debere eum submittere, toties verum est.

7. L' usufrutto delle cose che si consumano coll' uso porta seco la proprietà ; poichè non si possono usare senza consumarle. Ma l' usufruttuario distinguesi dal proprietario, in quanto che è obbligato, dopo finito l' usufrutto, a restituire secondo i patti del suo titolo, o una simile quantità della stessa natura di quella che aveva ricevuta, o il valore che aveano le cose nel tempo che le ricevette (1). Poichè di questo valore ha egli avuto l'usufrutto.

8. E' lo stesso aver l' uso o l' usufrutto delle cose che si consumano facendone uso, come del danaro, de' grani, de' liquori. Poichè quegli che ne ha l' uso, ne gode egualmente che colui il quale ne ha l' usufrutto, giacchè ne dispone da padrone (2).

9. L' uso di tutte le altre cose mobili ha i suoi limiti e la sua estensione, secondo il titolo su cui si fonda: e questo uso si determina o dall' intenzione de' contraenti, se il titolo sia un contratto, o dall' intenzione del testatore, se sia un testemento. E di questa intenzione si giudica o da' termini del titolo, o dalle circostanze: come dalla qua-

quoties gregis, vel armenti, vel equitii, id est universitatis ususfructus legatus est. Cæterum singulorum capitum nihil supplebit. *L. 70 §. 3 ff. de usufr.*

(1) Si vini, olei, frumenti ususfructus legatus erit, proprietas ad legatarium transferri debet; & ab eo cautio desideranda est, ut quandoque is mortuus, aut capite diminutus sit, ejusdem qualitatis res restituatur. Aut æstimatis rebus certæ pecuniæ nomine cavendum est, quod & commodius est. Idem scilicet de cæteris quoque rebus, quæ usu continentur intelligimus. *l. 7. ff. de usufr. ear. rer. quæ usu cons.* V. l'artic. 2. della sez. 4.

(2) Quæ in usufructu pecuniæ diximus vel cæterarum rerum quæ sunt in abusu, eadem & in usu dicenda sunt. Nam idem continere usum pecuniæ, & usumfructum, & Julianus scribit, & Pomponius libro octavo de stipulationibus. *l. 5 §. ult. ff. de usufr. ear. rer. quæ usu consum. l. 10 §. 1. eod.*

lità di quello cui è stato dato l'uso delle cose; dal motivo di quello che lo ha dato; dall' uso che ne facea egli stesso, e da altre simili circostanze. Si ha parimente riguardo alla consuetudine, se ve ne sia alcuna, la cui disposizione possa rapportarvisi. Da questi principj bisogna giudicare se, per esempio, un uso de' mobili comprenda tutte le cose di tal natura senza eccezione, o solamente alcune, e come si può farne la distinzione; se estendasi ad ogni sorte di servigi e di profitti, che se ne possono ricavare, o se sia limitato ad alcuni servigi ed a certi profitti (1).

10. Colui che ha l' usufrutto delle cose mobili, il cui uso consiste nel locarle, come una barca per trasportare mercanzie, un vascello per trafficare per mare, può locare queste sorte di cose; ma non può locare quelle che non sono destinate a tal uso. Poichè sebbene l' usufrutto dia un pieno diritto di godere di ogni vantaggio che si può ritrarre dalle cose che vi sono soggette, nondimeno questo diritto su i mobili deve avere i suoi limiti, perchè l' abuso può farle perire o deteriorarle. Quindi la maniera di farne uso deve esser regolata secondo il titolo, e secondo le circostanze della qualità delle persone, della natura delle cose, dell' uso che deve farne un buon padre di famiglia, e secondo altre circostanze simili (2).

(1) V. l'art. 1 e l'art. 5 della sez. 2, le leggi citate sull'artic. 4 di questa sez. e l'art. seguente.

(2) Et si vestimentorum ususfructus legatus sit, non sicut quantitatis ususfructus legetur; dicendum est ita uti eum debere, ne abutatur. Nec tamen locaturum, quia vir bonus ita non uteretur, *l.* 15 §. 4 *de usufr.* Proinde & si scenicæ vestis ususfructus

SEZIONE IV.

Degli obblighi col proprietario di chi gode l' uso o l' usufrutto.

SOMMARIO.

1. Il primo obbligo dell' usufruttuario è prendere a carico suo le cose di cui ha l' usufrutto, siano mobi-

legetur, vel aulæi, vel alterius apparatus alibi quam in scena non uteretur. Sed an & locare possit videndum est; & puto locaturum. Et licet testator commodare non locare fuerit solitus, tamen ipsum fructuarium locaturum tam scenicam quam funebrem vestem. *D. l. §. 5.* Si forte auriga fuit, cui usus equorum relictus est, non puto eum circensibus his usurum, quia quasi locare eos videtur. Sed si testator sciens eum hujus esse instituti & vitæ, reliquit, videtur etiam de hoc usu sensisse. *L. 12 §. 4 ff. de usu & habit.* V. l' art. precedente.

li o stabili, e di farne un inventario o registro in presenza degl' interessati, per notare in che consistono ed in quale stato le prende; a fin di regolare ciò che dovrà restituire, dopo finito l' usufrutto, ed in quale stato dovrà restituirlo (1).

2. Il secondo obbligo dell' usufruttuario è di dare le necassarie sicurezze al proprietario per la restituzione delle cose ricevute in usufrutto; sia colla semplice promessa verbale, sia col dare un fidejussore, secondo che può esservi obbligato dal titolo dell' usufrutto, o secondo richiederà la natura delle cose, la qualità delle persone ed altre circostanze. Come se sia un usufrutto di cose che periscono coll' uso, o che possono facilmente essere deteriorate. La sicurtà della restituzione comprende altresì quella di restituire le cose nello stato dovuto (2).

3. Il terzo obbligo dell' usufruttuario è di conservare le cose di cui ha l' usufrutto, e di averne la medesima cura che un buon padre di famiglia ha

(1) Recte facient & hæres, & legatarius, qualis res sit, cum frui incipit legatarius si in testatum redegerint, ut inde possit apparere, an & quatenus rem pejorem legatarius fecerit. *L.* 1 §. 4 *ff. usufr. quemadmod. cav.* V. riguardo a chi ha l' uso l' artic. 7.

(2) Si cujus rei ususfructus legatus sit, æquissimum prætori visum est, de utroque legatarium cavere, & usurum se boni viri arbitratu, & cum ususfructus ad eum pertinere desinet, restituturum quod inde extabit. *L.* 1 *ff. usuf. quemadmod. cav.* Si cujus rei ususfructus legatus erit, dominus potest in ea re satisdationem desiderare, ut officio judicis hoc fiat. Nam sicuti debet fructuarius uti frui, ita & proprietatis dominus securus esse debet de proprietate. Hæc autem ad omnem usumfructum pertinere Julianus libro trigesimo-octavo Digestorum probat. *L.* 13 *ff. de usufr. l.* 8 §. 4 *ff. qui satisdare cog.* Usufructu constituto, consequens est ut satisdatio boni viri arbitratu præbeatur, ab eo ad quem id commodum pervenit, quod nullam læsionem ex usu proprietati afferat.

de' suoi averi (1). Quindi colui che ha l' usufrutto di una casa deve invigilare a prevenire un incendio. Chi ha l' usufrutto d' animali deve farli custodire, alimentare e governare.

4. Il quarto obbligo dell' usufruttuario è di godere da buon padre di famiglia, ricavando dalle cose soggette all' usufrutto ciò che può provenirne, senza abusare, deteriorare o cambiare anche quel che è destinato pel semplice divertimento, quantunque si facesse per aumentare la rendita. Quindi non può svellere una spalliera d' alberi per formarvi un orto d' erbaggi, o per seminarvi biada (2).

5. Colui che ha l' usufrutto di un naviglio o di un battello, dee servirsene per l' uso, cui è destinato.

Nec interest sive ex testamento, sive ex voluntario contractu ususfructus constitutus est. *L. 4 C. de usufr.* Si vini, olei, frumenti ususfructus legatus erit, proprietas ad legatarium transferri debet: & ab eo cautio desideranda est, ut quandoque is mortuus, capite diminutus sit, ejusdem qualitatis res restituatur. *L. 7 ff. de usufr. ear. rer. q. usu cons. l. 1 C. de usufr.*

(1) Debet omne, quod diligens pater familias in sua domo facit, & ipse facere. *L. 65 ff. de usufr.* Usurum se boni viri arbitratu. *L. 1 ff. de usufr. quemadmod. cav. l. 4 C. eod.*

(2) Mancipiorum usufructu legato, non debet abuti, sed secundum conditionem eorum uti. *L. 15 §. 1 ff. de usufr.* Et generaliter Labeo ait, in omnibus rebus mobilibus modum eum tenere debere; ne sua feritate, vel sævitia ea corrumpat. *D. l. §. 3.* Fructuarius causam proprietatis deteriorem facere non debet. *L. 13 §. 4 ff. eod.* Et aut fundi est usufructus legatus; & non debet neque arbores frugiferas excidere, neque villam diruere, nec quicquam facere in perniciem proprietatis. Et si forte voluptarium fuit prædium, viridaria, vel gestationes, deambulationes arboribus infructuosis opacas, atque amœnas habens, non debebit dejicere, ut forte hortos olitorios faciat, vel aliud quid quod ad reditum spectat. *D. l. §. 4.*

Sed si lapidicinas habeat & lapidem cædere velit, vel cretifodinas habeat vel arenas, omnibus his usurum Sabinus ait, quasi bonum patremfamilias; quam sententiam puto veram. *L. item 9 §. sed. si 2 ff de usufr.*

Il proprietario non può impedire l'usufruttuario di farne quest' uso, sebbene col pericolo di un naufragio (1).

6. L' usufruttuario deve pagare tutto l' arretrato de' censi delle rendite, e di altri simili pesi, maturati nel tempo dell' usufrutto; purchè non siasi stipulato il contrario nel titolo constitutivo dell' usufrutto (2).

7. Il quinto obbligo dell' usufruttuario è di soddisfare a' pesi delle cose, che ha in usufrutto; tanto se siano pesi pubblici, come sono le tasse, e le altre inposte e gabelle, ancorchè sopravvenute dopo l' acquisto dell' usufrutto; quanto se siano pesi privati, come sono i censi, le rendite de' terreni ed altri canoni (3).

8. Il sesto obbligo dell' usufruttuario è di fare le spese necessarie, per conservare e per tenere in buono stato i luoghi, e le altre cose di cui ha l' usufrutto:

(1) Navis ususfructu legato, navigandum mittendam puto, licet naufragii periculum immineat; navis etenim ad hoc paratur ut naviget. *L. arboribus 12 §. navis 1 ff. de usufr.*

(2) Usufructu relicto, si tributa ejus rei præstentur, ea usumfructuarium præstare debere dubium non est: nisi specialiter nomine fideicommissi testatori placuisse probetur, hæc quoque ab hærede dari. *L. usufructu 52 ff. de usufructu.*

(3) Si quid cloacarii nomine debeatur, vel si quid ob formam aquæductus quæ par agrum transit pendatur, ad onus fructuarii pertinebit. Sed & si quid ad collationem viæ, puto hoc quoque fructuarium subiturum. Ergo & quod ob transitum exercitus confertur ex fructibus. *L. usufructu 52 ff. de usufructu.* Quæro si usufructus fundi legatus est, & eidem fundo indictiones temporariæ indictæ sunt, quid juris sit? Paulus respondit idem juris esse & in his speciebus, quæ postea indicuntur; quod in vectigalibus dependendis responsum est. Ideoque hoc onus ad fructuarium pertinet. *L. 28 ff. de usu & usufr.*

frutto: come di fare le piccole riparazioni di una casa; di piantare alberi per rimpiazzare quelli che si sono seccati; di coltivare e di aver cura de' poderi, e di fare le altre riparazioni e spese necessarie alla coltura ed alla conservazione de' luoghi. Ma non è tenuto a riparazioni di grande spesa, come di riedificare ciò che è caduto senza sua colpa (1).

9. Tutti questi obblighi dell' usufruttuario sono comuni a chi gode dell' uso, a proporzione del suo diritto d' uso. Così, quando il suo diritto gli dà tutta la cosa, come se abbia un' abitazione che si estende ad una casa intera, deve incaricarsi di ciò che gli è consegnato; deve dare le necessarie sicurezze; prender cura de' luoghi; goderne senza deteriorare e senza abusare; fare le riparazioni, e portare gli altri pesi a' quali l' usufruttuario sarà tenuto. Ma se il suo diritto sia limitato, come se abbia soltanto una parte della casa, non è tenuto alle riparazioni ed agli altri pesi, se non a proporzione di ciò che occupa (2).

(1) Eum, ad quem ususfructus pertinet, sarta tecta suis sumptibus præstare debere, & explorati juris est. *L. 7 Cod. de usufr.* Quoniam igitur omnis fructus rei ad eum pertinet, reficere quoque cum ædes per arbitrum cogi, Celsus scribit: hactenus tamen ut sarta tecta habeat. Si qua tamen vetustate corruissent, neutiquam cogi reficere. *L. 7 §. 2 de usufr.* In locum demortuarum arborum aliæ substituendæ sunt. *L. 18 eod.* Fructus deductis necessariis impensis intelligitur. *L. 4 §. 1 ff de oper. serv.*

(2) Si domus usus legatus sit sine fructu, communis refectio est rei in sartis tectis, tam hæredis, quam usuarii. Videamus tamen ne, si fructum hæres accipiat, ipse reficere debeat. Si vero talis sit res cujus usus legatus est, ut hæres fructum percipere non possit, legatarius reficere cogendus est. Quæ distinctio rationem habet. *L. 18 ff. de usu & hab.*

10. Se l' usufruttuario o chi gode l' uso, vogliano piuttosto rinunziare al loro diritto, che portarne i pesi, cesseranno di essere tenuti a tali pesi; a riserva di quelli del godimento che avranno avuto, ed eccettuate ancora le deteriorazioni, che essi o le persone di cui debbono essere risponsabili, avran potuto cagionare. Avranno la medesima libertà di rinunziare all' usufrutto, quando ancora fossero stati condannati dal giudice di soddisfare a' pesi a' quali erano tenuti (1).

SEZIONE V.

Degli obblighi del proprietario con colui che gode l' uso o l' usufrutto.

SOMMARIO.

1. *Il proprietario deve lasciare libero il godimento e l' uso.*
2. *Non può cambiare lo stato de' luoghi.*
3. *Il proprietario non può far demolire gli edifizj, di cui un terzo ha l' usufrutto.*
4. *Deve far cessare gli ostacoli de' quali è garante.*

(1) Cum fructuarius paratus est usumfructum derelinquere, non est cogendus domum reficere, in quibus casibus usufructuario hoc onus incumbit. Sed & post cæptum contra eum judicium, parato fructuario derelinquere usumfructum, dicendum est absolvi eum debere a judice. *L. 64 ff. de usufruct.* Sed cum fructuarius debeat; quod suo suorumque facto deterius factum sit reficere, non est absolvendus, licet usumfructum derelinquere paratus sit. *L. 65 eod.*

5. *Deve rimborsare le riparazioni che a lui appartengono.*
6. *L' usufruttuario gode delle cose nello stato in cui sono.*

1. Il proprietario è obbligato di consegnare all' usufruttuario ed a chi gode l' uso, i luoghi e le altre cose soggette all' usufrutto o all' uso, o di permettere che ne prendano il possesso, senza che possa egli turbarli o molestarli. Coloro che hanno questi diritti possono agire non solo contro il proprietario, ma eziandio contro tutti gli altri possessori delle cose, di cui hanno l' usufrutto o l' uso, per poterne godere (1).

2. Il proprietario non può nè prima, nè dopo la consegna far cangiamento alcuno ne' luoghi e nelle altre cose, soggette ad un usufrutto o ad un uso, qualora deteriorasse la condizione dell' usufruttuario, o di chi ha l' uso, quantunque col disegno di farvi migliorazioni. Perlocchè, non può alzare un edifizio, nè farne uno nuovo in un fondo, ove non ve ne sia; purchè non si faccia col consenso dell' usufruttuario, o di chi ha l' uso: nè pure può diradare un bosco, demolire un edifizio, imporvi servitù, nè fare altre innovazioni, che nuoccano

(1) Utrum autem adversus dominum dumtaxat in rem actio usufructuario competat, an etiam adversus quemvis possessorem, quæritur? & Julianus libro septimo Digestorum scribit hanc actionem adversus quemvis possessorem ei competere. *L.* 5 §. 1 *ff. si usufr. pet.*

all' usufruttuario o a chi ha l' uso. E se avesse ciò fatto, sarebbe tenuto a' danni ed interessi cagionati (1).

13. Quando in un fondo usufruttuato vi sono edifizi, non può il proprietario farli demolire, senza il consenso dell' usufruttuario (2).

14. Se l' usufruttuario o chi ha l' uso non potesse godere, per un ostacolo che dal proprietario si dovesse togliere, questi sarà tenuto a' danni ed interessi. Come se vi fosse qualche evizione, o altro litigio, di cui il proprietario fosse garante; o se ricusasse all' usufruttuario qualche servitù necessaria che dovesse dargli, come nel caso dell' articolo 14 della Sezione 1. (3).

(1) Neratius: usuariæ rei speciem, is cujus proprietas est, nullo modo commutare potest. Paulus: deteriorem enim causam usuarii facere non potest. Facit autem deteriorem, etiam in meliorem statum commutata. *L. ult. ff. de usu & habit.* Labeo scribit nec ædificium licere domino, te invito, altius tollere; sicut nec areæ usufructu legato, potest in area ædificium poni. Quam sententiam puto veram. *L. 7 §. 1 in fin. ff. de usufr.* Si ab hærede, ex testamento fundi ususfructus petitus sit, qui arbores dejecisset, aut ædificium demolitus esset, aut aliquo modo deteriorem usumfructum fecisset, aut servitutem imponendo, aut vicinorum prædia liberando, ad judicis religionem pertinet, ut inspiciat qualis ante judicium acceptum fundus fuerit, ut usufructuario hoc, quod interest, ab eo servetur. *L. 2 ff. si usufr. pet. l. 15 §. ult. ff. de usufr.*

(2) Hæres in fundu cujus ususfructus legatus est, villam posuit. Eam invito fructuario demolire non potest: nihilo magis quam si quam arborem posuisset, ex fundo is evellere vellet. *L. hæres [illegible] ff de usu & usufr.*

(3) *Questa è una conseguenza del diritto dell' usufruttuario.* Ususfructus legatus adminiculis eget, sine quibus uti frui quis non potest. *L. [illegible] §. 1 ff. si usufr pet.* In his autem actionibus, quæ de usufructu aguntur, etiam fructus venire, plus quam manifestum est. *l. 5 §. 3 & §. ult. ff. eod.*

5. Se l' usufruttuario abbia fatte riparazioni necessarie più di quelle alle quali è obbligato, deve il proprietario rimborsargliele (1).

6. Il proprietario non è tenuto a rifare o a rimettere in buono stato ciò che si trova demolito o deteriorato, nel tempo che acquistasi l' usufrutto; purchè il danno non seguisse pel fatto suo, o col titolo non si fosse obbligato di rimettere le cose in buono stato. Ma il diritto dell' usufruttuario ristringesi a godere della cosa nello stato in cui è, nel tempo che acquistasi tal diritto; nella stessa guisa che colui il quale acquista la proprietà d' una cosa, non deve averla se non tale quale era quando l' ha acquistata (2).

SEZIONE VI.

In qual maniera cessi l' uso, l' usufrutto o l' abitazione.

SOMMARIO.

1. *L' usufrutto dura solo per un dato tempo.*
2. *La morte del proprietario non produce l' estinzione dell' usufrutto.*

(1) Eum ad quem ususfructus pertinet sarta tecta suis sumptibus præstare debere. explorati juris est. Proinde si quid ultra quam impendi debeat erogatum potes docere, solemniter reposces. *L. 7 C. de usufr.*

(2) Non magis hæres reficere debet, quod vetustate jam deterius factum reliquisset testator, quam si proprietatem alicui testator legasset. *L. 65 §. ff. de usufr.*

3. Il cambiamento del proprietario per altra causa che per la morte non annulla l' usufrutto.

4. Questi diritti finiscono colla morte dell' usufruttuario e di chi ha l' uso.

5. Se l' usufrutto non sia stato dato che per un tempo, finisce dopo questo tempo.

6. Finiscono questi diritti, quando è spirato il tempo per cui doveano durare.

7. Se finisca l' usufrutto quando il fondo è stato occupato da nemici.

8. Se l' usufrutto legato ad una città, finisca nel caso che la città sia distrutta.

9. Restituzione dell' usufrutto ad un altro usufruttuario.

10 Se la cosa perisca.

11. Inondazione.

12. Usufrutto sul restante del fondo.

13 Differenza tra l'usufrutto universale e particolare.

14. Cambiamenti del fondo.

15. Ciò che rimane della cosa perita.

16. Come finisce il diritto dell' uso.

17. Come finisce il diritto dell' abitazione.

1. Il diritto del proprietario d' un podere soggetto all' usufrutto sarebbe un diritto molto miserabile se l' usufrutto fosse perpetuo; per questa ragione han voluto le leggi che l' usufrutto cessasse in molti casi da esse stabiliti (1).

(1) Ne tamen in universum inutiles essent proprietates semper abscedente usufructu, placuit certis modis extingui usum-

2. L' usufrutto non finisce colla morte del proprietario (1); purchè non siasi il contrario stipulato nel titolo.

3. L' usufrutto non finisce neppure colla mutazione della persona del proprietario, avvenuta per altra causa che per la morte (2).

4. L' usufrutto, l' uso e l' abitazione finiscono colla morte naturale e colla morte civile della persona che ne avea il diritto; perchè questo diritto era personale (3).

5. Se l' usufrutto non sia stato dato che per un certo tempo, finisce quando è spirato questo tempo prescritto: così, per esempio, se l' usufrutto sia stato dato per godersi dall' usufruttuario solo durante la minorità del proprietario, l' usufrutto finisce quando il proprietario diviene maggiore (4).

fructum, & ad proprietatem reverti. *L. omnium 3 §. nec tamen 2 ff. de usufr.*

(1) Usufructuario autem superstite, licet dominus proprietatis rebus humanis eximatur, jus utendi, fruendi non tollitur. *L. si patri 3 §. usufructuario 5 ff. de usufructu.*

(2) Neque ususfructus, neque iter actusve dominii mutatione amittitur. *l. neque 19 ff. quibus modis ususfr. &c.*

(3) Morte amitti usumfructum, non recipit dubitationem. Cum jus fruendi morte extinguatur, sicuti si quid aliud quod personæ cohœret, *l. 3 §. ult. ff. quib. mod. ususfr. amit. l. 3 C. de usufr.* Capitis diminutione quæ vel libertatem, vel civitatem Romanam possit adimere. *l. 16 in f. C. de usufr.* Finitur ususfructus morte ususfructuarii & duobus capitis diminutionibus, maxima & media *§. 3 inst. de usufr.*

(4) Si pater usumfructum prædiorum in tempus vestræ pubertatis matri vestræ reliquit, finito usufructu postquam vos adolevistis, posterioris temporis fructus perceptos ab ea repetere potestis, quos nulla ratione sciens de alieno percepit. *l. si pater 5 eod. de usufructu.*

Se nel caso di questa legge i figli proprietarj fossero morti prima dell' età della pubertà, la madre avrebbe il diritto di godere

6. Se il titolo dell' usufrutto o dell' uso e dell' abitazione, ne limitasse il diritto per cominciare o per finire in un certo tempo, o sino all' adempimento di una certa condizione, allora il diritto non comincierà, nè cesserà se non quando sarà avverata la condizione, o sarà spirato il tempo (1).

7. Se il podere soggetto all' usufrutto, sia preso da' nemici, non si estingue il diritto dell' usufruttuario, ma resta, per così dire, sospeso: e se coll' andar del tempo il podere sia dal nemico restituito, o sia su di lui riacquistato, l' usufruttuario riacquisterà tutto il suo diritto del pari che il proprietario (2).

8. Quando l' usufrutto è fondato sopra una città, esso finisce se la città sia distrutta (3): nè risorge ancorchè si edifichi un' altra città nel medesimo luogo, perchè non è più la stessa città, ma una nuova.

9. Se l' usufruttuario sia obbligato di restituire l'usufrutto ad un' altra persona, finirà il suo usufrutto, quando si farà luogo a questa restituzione (4).

dell' usufrutto sino al tempo in cui sarebbero i figli giunti all' età della pubertà, se fossero vissuti:

(1) Si sub conditione mihi legatus sit ususfructus, medioque tempore sit penes hæredem, potest hæres usumfructum alii legare. Quæ res facit ut, si conditio extiterit, mei legati ususfructus ab hærede relictus finiatur. *l. 16 ff. quib. mod. ususfr. vel us. am. l. 17 eod. V. l. 12 c. de usufruct.*

(2) Si ager ab hostibus occupatus, servusve captus liberatus fuerit, jure postliminii restituetur ususfructus. *l. si ager 26 ff. quibus modis ususfructus &c*

(3) Si ususfructus civitati legetur, & aratrum in ea inducatur, civitas esse desinit, ut passa est Carthago; ideoque quasi morte desinit habere usumfructum. *l. si ususfructus 21 ff. quibus modis ususfructus &c.*

(4) Si legatum usumfructum legatarius alii restituere rogatus est. *l. 4 ff. quib. mod. ususfr. vel us. am.*

10. Il diritto dell' usufrutto e dell' uso è limitato alla cosa sulla quale è assegnato, e non riguarda gli altri beni: perciò finisce quando il fondo o altra cosa che vi è soggetta, viene a perire prima della morte dell' usufruttuario, o di chi ha l' uso: come se un podere fosse portato via da una inondazione, o una casa s'incendiasse o rovinasse. In quest' ultimo caso l' usufruttuario non avrà neppure l' usufrutto su i materiali, nè sul suolo ov' era la casa. Poichè l' usufrutto era specialmente stabilito su di una casa, e si restringeva a ciò ch' era specificato nel titolo (1).

11. Se un campo fosse inondato dalle acque, l' usufrutto e l' uso si perderebbero per quel solo tempo, che dura la inondazione; e sarebbero l' uno e l' altro ristabiliti, se tutto il campo o una parte ritornasse in istato di poterne godere: perchè il fondo non avrebbe cangiato natura (2).

12. Se viene a perire una parte della casa, e resti un' altra parte, si conserva l' usufrutto sopra quel che rimane, e sul suolo, ov' era la porzione andata in ro-

(1) Est enim usufructus jus in corpore, quo sublato & ipsum tolli necesse est. *l. 2 ff. de usufr.* Si ædes incendio consumptæ fuerint, vel etiam terræ motu, vel vitio suo corruerint, extingui usumfructum: & ne areæ quidem usumfructum deberi. *Inst. §. 3 in fin. de usufr.* Nec cæmentorum *l. 5 §. 2 ff. quib. mod. usumfr. vel us. am.* Si ædes incensæ fuerint, usufructus specialiter ædium legatus peti non potest. *l. 34 §. ult. ff. de usufr.*

(2) Si ager, cujus usus noster sit, flumine vel mari inundatus fuerit, amittitur usufructus *l. 23 ff. quib. mod. usufr. vel. us. am.* Cum usumfructum horti haberem, flumen hortum occupavit; deinde ab eo recessit, jus quoque usufructus restitutum esse, Labeoni videtur: quia id solum perpetuo ejusdem juris mansisset. *l. 25 eod.* Si cui insulæ usufructus legatus est, quamdiu quælibet portio ejus insulæ remanet, totius soli usumfructum retinet. *l. 33 ff. de usufr.*

vina. Perchè questo suolo fa parte della casa, ed è un accessorio della porzione rimastane (1).

13. Se il fondo soggetto all' usufrutto venga a perire, si deve fare questa distinzione tra l'usufrutto di tutti i beni, e quello d' una cosa particolare. L' usufrutto particolare, per esempio, di una casa termina quando quella perisce, o per una rovina o per un incendio o in altra maniera, in guisa che l' usufruttuario non ha più usufrutto sul suolo che rimane; così al contrario se l' usufrutto fosse universale sopra tutti i beni, si avrà l' usufrutto del suolo ov' era la casa, e de' materiali che potranno rimenere; perchè fanno parte di tutti i beni (2). Lo stesso avverrebbe dell'usufrutto di un fondo di campagna, i cui edifizj venissero a perire: perchè in questo caso l' usufrutto rimarrebbe sul suolo che resta, come un accessorio e parte di tutto il fondo (3).

14. Se avvenga qualche innovazione nella cosa soggetta ad un usufrutto, come se siasi disseccato uno stagno; se un terreno atto alla coltura divenga una palude; se di un bosco se ne faccian prati o campi, in tutti questi casi, ed altri simili, l' usufrutto o

(1) Si cui insulæ ususfructus legatus est, quamdiu quælibet portio ejus insulæ remanet, totius soli usumfructum retinet, *l.* 53 *ff. de usufr.*

(2) Universorum bonorum, an singularum rerum ususfructus legetur, hactenus interesse puto: quod si ædes incensæ fuerint ususfructus specialiter ædium legatus peti non potest. Bonorum autem usufructu legato, areæ ususfructus peti poterit. *l.* 34 §. *ult. ff. de usufr.* In substantiam bonorum etiam area est. *D. l. in fine.*

(3) Fundi usufructu legato, si villa diruta sit, ususfructus non extinguetur; quia villa fundi accessio est; non magis quam si arbores deciderint. Sed & eo quoque solo, in quo fuit villa, uti frui poterit. *l.* 8 *&* *l.* 9 *ff. quib. mod. usufr. v. us. am.*

finisce o rimane, secondo la qualità del titolo dell' usufrutto; secondo l'intenzione di coloro che l'hanno stabilito; secondo il tempo in cui avvengono tali cambiamenti, se prima che dall' usufruttuario siasi acquistato il diritto o solamente dopo; secondo la causa de' cambiamenti, e secondo altre circostanze. Quindi in un usufrutto di tutti i beni, niun cambiamento fa perire l'usufrutto di ciò che rimane, e l'usufruttuario gode della cosa in quello stato in cui è ridotta. Così in un usufrutto particolare, legato da un testatore sopra qualche podere, se dopo il suo testamento cambia egli medesimo lo stato de' luoghi, se, per esempio, di un prato di cui avea legato l'usufrutto, ne faccia una casa ed un giardino; in questi casi e in altri in cui i cambiamenti fan conoscere una mutazione della volontà, si annullano i legati dell' usufrutto, il quale non può essere limitato a cose che più non esistono. Ma in un usufrutto, acquistato per un contratto, il proprietario non è nella libertà di far cambiamenti; e colui che cambiasse la natura o lo stato delle cose, senza il consenso dell' usufruttuario, sarebbe tenuto al risarcimento de' danni. Riguardo poi a' cambiamenti che accadono per casi fortuiti, sia prima o dopo acquistato l'usufrutto, questo finisce o si conserva, secondo le regole precedenti, e secondo ciò che può essere stabilito dal titolo dell' usufruttuario (1).

(1) Agri vel loci ususfructus legatus si fuerit inundatus, ut stagnum jam sit, aut palus, procul dubio extinguetur. *l.* 10 §. 2 *ff. quib. mod. usufr. vel us. am.* Sed & si stagni usufructus legetur, & exaruerit sic ut ager sit factus, mutata re usufructus extinguitur. *D. l.* §. 3. Si silva cæsa illic sationes fuerint factæ, sine

15. Se la cosa soggetta ad un usufrutto venga a perire o soffra cambiamento, in guisa che l' usufrutto più non sussista; ciò che rimane del fondo appartiene al proprietario. Quindi i materiali d' una casa demolita, le pelli delle bestie d' una greggia perita per qualche accidente, debbonsi restituire al proprietario; perchè il diritto dell' usufruttuario era limitato al godimento di ciò che restava nel suo stato naturale, ed è finito con questo cambiamento (1).

16. Il diritto dell' uso finisce nella stessa guisa che il dritto dell' usufrutto (2).

17. Il dritto dell' abitazione finisce colla morte di colui, cui esso apparteneva (3).

dubio usussfructus extinguitur. *D. l.* §. 4. Si areæ sit ususfructus legatus, & in ea ædificium sit positum, rem mutari, usumfructum extingui constat. Plane si proprietarius hoc fecit, ex testamento vel dolo tenebitur. *l.* 5 §. *ult. eod.*

(1) Certissimum est, exustis ædibus, nec cæmentorum usumfructum deberi. *l.* 5 §. 2 *ff. quib. mod. usufr. vel us. am.* Caro & corium mortui pecoris in fructu non est, quia mortuo eo ususfructus extinguitur. *l. pen. eod.*

(2) Quibus autem modis ususfructus & constitit, & finitur, iisdem modis etiam nudus usus solet & constitui & finiri. *l. omnium* 3 §. *quibus* 3 *ff. de usufr.*

(3) Habitatio morte finitur. *l.* 11 *ff. de usufr.*

ANALISI
SULLE LEGGI DELLO STATUTO VENETO.

DELL' USUFRUTTO.

Una sola legge abbiamo sull' usufrutto, ed è quella di cui si è parlato nel tomo primo pag. 292 sull' articolo della *patria potestà*, ove trattasi del peculio de' figli e delle figlie di famiglia.

A questo titolo può anche appartenere un' altra legge citata al titolo delle *doti*, la quale ordina che la moglie lasciata *donna e madonna* dal marito, debba avere il suo solo semplice mantenimento secondo la di lui facoltà. (lib. 4 cap. 15 pag. 56.)

TITOLO XII.

DELLE SERVITU'.

L'ordine della società civile non solo rende gli uomini soggetti fra loro per la reciproca necessità degli uffizi, de' servigj e de' commercj tra le persone; ma rende inoltre necessarie, per l' uso delle cose, le soggezioni, le dipendenze e le unioni di una cosa coll' altra; senza di che non se ne potrebbe far uso. Così, per le cose mobili, non ve n' è quasi alcuna che venga nelle nostre mani, nello stato

in cui deve essere per servircene, se non per la connessione dell' uso di molte altre; sia per trarle da' luoghi ove bisogna prenderle, sia per metterle in opera, sia per adattarle all' uso destinato. Così per gli stabili non ve n' ha parimente alcuno, donde si possano ricavare i frutti o le altre rendite, se non per mezzo dell' uso di varie cose; e sovente ancora facendo servire un fondo per l' uso di un altro: come, per esempio si fa servire un podere per dare il passo ad un altro, o una casa per ricevere le acque della casa vicina. Queste sorte di soggezioni di un fondo per l uso di un altro chiamansi *servitù*, e non dassi tal nome alle soggezioni che rendono una cosa mobile necessaria per l' uso di un altra, sia mobile o stabile.

Queste servitù hanno due caratteri, che le distinguono da ogni altro uso, che si può fare di una cosa per l' uso di un altra. Il primo si è, che sono perpetue (1); dovecchè ogni altra soggezione è temporanea. L' altro si è, che in queste servitù de' fondi, il podere soggetto alle servitù appartiene sempre ad un altro padrone, e non a quello del fondo al quale è soggetto; perchè non chiamasi servitù il diritto che ha il padrone di un fondo di farne uso per se (2).

Queste sorte di servitù che assoggettano il fondo di uno al servizio del fondo di un altro, formeranno

(1) Omnes servitutes prædiorum perpetuas causas habere debent. *l.* 18 *ff. de serv. præd. urb.*

(2) Nemo ipse sibi servitutem debet *l.* 10 *ff. comm. præd.* Nulli enim res sua servit. *l.* 26 *ff. de serv. præd. urb.*

a materia di questo titolo, il quale si è messo tra i contratti, perchè le servitù il più delle volte si stabiliscono per via di contratti (1); come in una vendita, in una permuta, in una transazione, in una divisione: e sebbene si stabiliscano talvolta o per via di testamenti o per un decreto del giudice, si è dovuto nondimeno metter qui una materia che non può esser collocata in diversi luoghi, e che ha qui il suo ordine naturale.

SEZIONE I.

Della natura delle servitù, delle loro specie, e della maniera con cui esse s' acquistano.

SOMMARIO.

1. *Definizione.*
2. *In che consista la servitù.*
3. *Prima divisione delle servitù.*
4. *Seconda divisione.*
5. *Le servitù sono per li fondi.*
6. *La servitù può sussistere soltanto per una porzione del fondo.*
7. *Diverse sorte di servitù.*
8. *Due specie di servitù.*
9. *Servitù degli edifizj e de' fondi rustici.*
10. *Accessorj delle servitù.*

(1) Iisdem fere modis constituitur, quibus & usumfructum constitui diximus. *l. 5 ff. de serv. §. ult. inst. de servit.* V. poco innanzi nel principio del tit. dell'usufrutto.

11. *Le servitù si regolano con i titoli.*
12. *S' interpretano in favor della libertà.*
13. *Un diritto di servitù può stabilirsi con un contratto di vendita.*
14. *Se uno possa imporre un diritto di servitù sopra un podere che non confina col suo.*
15. *Colui che riserva un diritto di servitù in un contratto di vendita, deve esprimere quale specie di servitù intende riservarsi.*
16. *Servitù che si presume riservata nel contratto di vendita.*
17. *Il compratore di un fondo non può pretendere alcun dritto di servitù sul podere del venditore, se questo dritto non siasi espressamente stabilito.*
18. *Il legatario non ha verun dritto di servitù su i fondi ereditarj, se questo dritto non sia stato stabilito nel testamento.*
19. *Servitù per una data ora.*
20. *Il compratore di un podere soggetto ad un dritto di servitù, deve lasciar godere di questo dritto.*
21. *Cambiamenti fatti contro il diritto di servitù.*
22. *Servitù necessaria.*
23. *Le servitù si acquistano colla prescrizione.*
24. *Il modo della servitù si può conoscere dallo stato de' luoghi.*
25. *Le servitù si perdono o si diminuiscono colla prescrizione.*
26. *Le servitù non possono passare da persona a persona.*
27. *La proprietà del fondo serviente appartiene al padrone del fondo.*
28. *Servitù per l' uso di due fondi.*

29.

1. La servitù è un dritto che rende un fondo soggetto a qualche servizio, per l'uso di un altro fondo, che appartiene ad un altro padrone; come, per esempio, il dritto che ha il proprietario di un podere di passare pel fondo del vicino, per andare nel suo (1).

2. Ogni servitù dà a colui, al quale è dovuta, un diritto che naturalmente non avrebbe, e diminuisce la libertà dell' uso del fondo serviente; sottoponendo il padrone di questo fondo a quel che deve soffrire, fare o non fare, per lasciar l'uso della servitù. Quindi colui che tiene il fondo soggetto ad un diritto di passaggio, deve soffrire l'incomodo di questo passaggio; colui il quale ha nella sua casa un muro che deve sostenere un edifizio fabbricato al disopra, è obbligato a ristaurare questo muro, se vi sia bisogno. Inoltre tutti coloro che devono qualche servitù, non possono far cosa che ne turbi l'uso (2).

(1) (Servitutes) rerum, ut servitutes rusticorum prædiorum, & urbanorum *l. 1. ff. de serv.* Iter est jus eundi. *l. 3 ff. de serv. præd. rust.*

(2) Servitutum non ea natura est, ut aliquid faciat quis, veluti viridaria tollat, ut amoeniorem prospectum præstet, aut in

3. Si distinguono due specie di servitù, quelle che sono dovute alle case e agli edifizj, e quelle che son dovute a' fondi di campagna. Le prime in diritto chiamansi servitù urbane, e le altre servitù rustiche. Si collocano nella prima classe le servitù dovute alle case e agli edifizj di campagna; perchè la qualità della servitù non si determina dalla situazione ma dalla natura del fondo, al quale è dovuta (1).

4. Può parimente farsi un'altra divisione delle servitù, e può dirsi che alcune sono per li fondi, ed altre per la superficie (2). Così il diritto di appoggiare l'edifizio sul muro del vicino, è un diritto di servitù dovuto alla superficie: tale è ancora il diritto dello stilicidio da un tetto, o di ogni altra ser-

hoc ut in suo pingat; sed ut aliquid patiatur, aut non faciat. *l.* 15 §. 1 *ff. de servit.* Etiam de servitute quæ oneris ferendi causa imposita erit, actio nobis competit: ut & onera ferat, & ædificia reficiat, ad eum modum, qui servitute imposita comprehensus est. *l.* 6 §. 2 *ff. si serv. vindic.*

Dalla regola spiegata in questo articolo siegue, che in ogni controversia in materia di servitù, si vuole render soggetto il fondo altrui contro la libertà naturale, e che il padrone sostiene o vindica questa libertà; il che rende migliore la causa di colui che nega la servitù, come spiegherassi nell'artic. 12. De servitutibus in rem actiones competunt nobis (ad exemplum earum quæ ad usumfructum pertinent) tam confessoria quam negatoria: confessoria ei qui servitutes sibi competere contendit: negatoria domino qui negat. *l.* 2. *ff. si servit. vind.* §. 2. *inst. de act.*

(1) Eodem numero sunt jura prædiorum urbanorum & rusticorum, quæ etiam servitutes vocantur. *Inst. de rebus corporal. & incorporalibus.*

Ædificia urbana quidem prædia appellamus: ceterum & si in villa ædificia sint æque servitutes urbanorum prædiorum constitui possunt. *l. ædificia* 1. *in principio*, *ff. communia prædiorum.*

Prædium rusticum vel suburbanum, quod ab urbanis non loco sed qualitate secernitur. *l. si prædium* 16. *cod. de prædiis & aliis rebus.*

(2) Servitutes prædiorum aliæ in solo, aliæ in superficie consistunt. *l. servitutes* 3. *ff. de servitutibus.*

vitù di simil natura (1). Il diritto di passaggio o altro diritto, dovuto a un fondo di campagna, è una servitù dovuta al fondo (2). Le servitù urbane son quelle dovute alla superficie, e le servitù rustiche son quelle dovute al fondo.

5. Sebbene le servitù riguardino solo le persone, chiamansi nondimeno *reali*, perchè sono inseparabili da' fondi; poichè un fondo serve per un altro fondo; e questo servizio non passa alla persona se non a causa del fondo. Quindi non può aversi una servitù che consista nel dritto di entrare nel fondo di un altro, per coglier vi frutta o per passeggiarvi, nè per altri usi che non si rapportano a quello di un fondo (3). Ma un tal dritto sarebbe di un' altra natura, come, per esempio, se fosse conceduto per una prestazione di danaro, sarebbe una locazione.

6. Un dritto di servitù può aver luogo soltanto

(1) Servitutes quæ in superficie consistunt, possessione retinentur. Nam si forte ex ædibus meis in ædes tuas tignum immissum habuero, hoc ut immissum habeant per causam tigni possideo habenti consuetudinem. Idem eveniet etsi mœnianum in tuum immissum habuero, aut stillicidium in tuum projecero, quia in tuo aliquid uxor, & sic quasi facto quodam possideo. *l. servitutes 20. in principio, ff. de servitutibus Urbanorum.*

(2) Certo generi agrorum acquiri servitus potest, veluti vineis quod ea ad solum magis quam ad superficiem pertinet. *l. certo 13. ff. de servit. præd. rust.*

(3) Servitutes rerum, *l. 1. ff. de serv.* Ideo autem hæ servitutes prædiorum appellantur, quoniam sine prediis constitui non possunt. Nemo enim potest servitutem acquirere, vel urbani, vel rustici prædii, nisi qui habet prædium. *l. 1. ff. comm. præd. §. 3. inst. de servit.* Ut pomum decerpere liceat, & ut spaziari, & ut cænare in alieno possimus, servitus imponi non potest. *l. 8. de serv.* Neratius libris ex Plautio ait: nec haustum pecoris, nec appulsum, nec cretæ eximendæ, calcisque coquendæ jus posse in alieno esse, nisi fundum vicinum habeat. *l. 5. §. 1. ff. de servit. præd rust.* Hauriendi jus non hominis, sed prædii est. *l. 20. §. ult. eod.*

per una porzione di un fondo. Così io posso aver il diritto dello scolo delle acque piovane per una porzione della mia casa, e non per tutto il rimanente: in questo caso son obbligato a costruire il mio tetto, o a situare i canali in maniera, che il mio vicino riceva solamente le acque, che caderanno su quella parte della mia casa, per la quale ho il diritto di servitù (1).

7. Le servitù sono di molte sorte, secondo le diverse *specie* de' fondi, e secondo i differenti usi che si possono ricavare da un fondo pel servizio di un altro. Così per le case e per gli altri edifizj, l'uno è soggetto per l'uso dell'altro, o a non poter essere alzato, o a ricevere le acque, o a un diritto di appoggiare, e ad altri simili diritti. Riguardo poi a' fondi rustici, l'uno è soggetto per l'uso dell'altro, o ad un passaggio o ad un acquidotto &c. (2).

8. Le servitù son tutte comprese sotto due specie generali: quelle che sono naturali e di assoluta necessità, come il corso dell'acqua di una sorgente che scorre nel fondo inferiore: e quelle, che non sono di un'assoluta necessità, ma che sono introdotte per maggior comodo, quantunque il fondo serviente non sia naturalmente soggetto all'altro. Come se siasi convenuto che una casa non potrà essere alzata, per non impedire la veduta ad un'altra casa, che

(1) Ad certam partem fundi servitus tam remitti quam constitui potest. *l. ad certam. 6. ff. de servit.*

(2) Non extollendi: stillicidium avertendi in tectum vel aream vicini; immittendi tigna in parietem vicini. *l. 2. ff. de servit. præd. urb.* Iter, actus, via, aquæductus. *l. 1. ff. de servit. præd. rust.*

riceverà lo scolo delle acque della casa vicina; che il possessore di un fondo potrà prender acqua da una fontana, o da un ruscello nel fondo vicino; sia in un dato tempo, come per inaffiare il suo campo; sia per un uso continuo, come per condurre in mezzo del fondo vicino un acquidotto per una fontana (1).

9. Tutte le specie di servitù sono per l'uso delle case e degli altri edifizj; o per l'uso degli altri fondi, come prati, campi, giardini ed altri, tanto situati nella città, quanto nella campagna (2).

10. Il diritto di servitù comprende gli accessorj, senza i quali non si potrebbe farne uso. Quindi la servitù di prender acqua da un pozzo o da una fontana, porta seco quella del passo per andarvi. La servitù parimente di un passaggio porta seco la libertà di potervi fare o ristorare i lavori necessarj all'uso della servitù medesima: e se questo lavoro non può farsi nel luogo, in cui è stata stabilita la servitù, potrà farsi ne' contorni, secondo la necessità richiede; ma nel far riparazioni, non si può innovar nulla dell'antico stato (3).

(1) V. qui appresso l'art. 22. di questa sez.

(2) Servitutes rusticorum prædiorum, & urbanorum. *l.* 3. *ff. de serv.*

Chiamansi nel diritto romano *prædia urbana*, gli edifizj tanto della campagna quanto della città: gli altri poderi, come prati, terre, vigne, chiamansi *prædia rustica*. Urbana prædia omnia ædificia accipimus, non solum ea quæ sunt in oppidis, sed etsi forte stabula vel alia meritoria in villis, & in vicis, vel si prætoria voluptati tantum deservientia. Quia urbanum prædium non locus facit, sed materia *l.* 198. *ff. de verb. sign.* §. 3. *inst. de servit.*

(3) Qui habet haustum, iter quoque habere videtur ad hauriendum. *l.* 3. §. 3. *ff. de servit. præd. rust.* Si iter legatum sit, qua nisi opere facto iri non possit, licere fodiendo substruendo iter

11. Il diritto o l'uso d'una servitù si regola dal titolo che la stabilisce; ed ha i suoi limiti e la sua estensione, secondo che siasi convenuto, se il titolo sia un contratto, o secondo si prescrive dal testamento, se la servitù sia stata stabilita in un testamento. Quindi quegli cui è dovuta una servitù, non può renderne la condizione più gravosa, nè colui, che la deve, può deteriorare il diritto della persona cui è dovuta; ma amendue debbono stare al titolo, sia per la qualità della servitù, sia per la maniera con cui l'uno deve prevalersene, e l'altro prestarla. Così, per esempio, se un diritto di passaggio è solamente per le persone, non se ne può far uso per i cavalli; e se si ha diritto di passarvi il giorno, non vi si potrà andare la notte. Che se la maniera di usare della servitù fosse incerta, come se dal titolo non fosse stato stabilito il luogo necessario per un passaggio, si dovrebbe allora attendere il giudizio de' periti (1).

facere, Proculus ait. *l. 10. ff. de servit.* Refectionis gratia accedendi ad ea loca quæ non serviant, facultas tributa est his quibus servitus debetur, qua tamen accedere eis sit necesse: nisi in cessione servitutis nominatim præfinitum sit, qua accederetur. *l. 11. ff. comm. præd.* Si prope tuum fundum jus est mihi aquam rivo ducere, tacita hæc jura sequuntur, ut reficere mihi rivum liceat, ut adire qno proxime possim ad reficiendum eum ego, fabrique mei; item ut spatium relinquat mihi dominus fundi, quo dextra & sinistra ad rivum adeam; & quo terram, limum, lapidem, arenam, calcem jacere possim. *D. l. 11. §. 1.* Reficere sic accipimus, ad pristinam formam iter, & actum reducere. Hoc est ne quis dilatet, aut producat, aut deprimat, aut exageret: & aliud est enim reficere, longe aliud facere. *l. 3. §. 15. ff. de itin. actuque priv.*

(1) Servitutes ipso quidem jure neque ex tempore, neque ad tempus, neque sub conditione, neque ad certam conditionem (verbi gratia *quamdiu velam*) constitui possunt. Sed tamen si

12. Derogando le servitù a quella libertà naturale, che ha ognuno di far uso de' suoi beni, esse sono perciò ristrette a quel che trovasi precisamente necessario, per l' uso di chi le gode, e se ne scema, per quanto si può, l' incomodo. Quindi colui che ha un diritto di passaggio nel fondo altrui, senza che il titolo determini e contrassegni luogo, per dove potrà passare, non avrà la libertà di scegliere il passo dove gli piacerà; ma gli sarà dato nel luogo il meno incomodo al proprietario del fondo serviente, e non già, per esempio, a traverso di una piantagione o di un edifizio. Ma se il titolo della servitù o il possesso determina il passaggio, quantunque per un luogo incomodo al proprietario del fondo serviente, in tal caso bisogna stare al titolo o al possesso (1).

hæc adjiciantur, pacti, vel per doli exceptionem occurretur contra placita servitutem vindicandi. *l. 4. ff. de servit.* Modum adjici servitutibus posse constat: veluti quo genere vehiculi agatur, non agatur; veluti ut equo duntaxat, vel ut certum pondus vehatur, vel grex ille trasducatur, aut carbo portetur. *D. l. 4. §. 1. v. l. 19. ff. de servit. præd. rust.* Iter nihil prohibet sic constitui, ut quis interdiu duntaxat eat: quod fere circa prædia urbana etiam necessarium est. *l. 14. ff. comm. præd. v. l. 14. ff. si servit. vind. d. l. §. 1.* Latitudo actus itinerisque ea est, quæ demonstrata est. Quod si nihil dictum est, hoc ab arbitrio statuendum est. *l. 15. §. 2. ff. serv. præd. rust. d. l. §. ult. l. 11. §. 1. ff. de serv. præd. urban.*

(1) Si via, iter, actus, aquæductus legetur simpliciter per fundum; facultas est hæredi, per quam partem fundi velit constituere servitutem. *l. 26. ff. de servit. præd. rust.* Si cui simplicius via per fundum cujuspiam cedatur, vel relinquatur; in infinito (videlicet per quamlibet ejus partem) ire agere licebit: civiliter modo. Nam quædam in sermone tacite excipiuntur. Non enim per villam ipsam, nec per medias vineas ire agere sinendus est: cum id æque commode per alteram partem facere possit, minore servientis fundi detrimento. *l. 9. ff. de servit.* Verum constitit, ut qua primum viam direxisset, ea demum ire agere deberet; nec

13. Il diritto di servitù può stabilirsi con ogni sorte di titoli, come di donazione, di vendita, di permuta ec. Si stipula sovente in un contratto di vendita, che il fondo venduto resterà soggetto alla servitù verso di un altro fondo del venditore; o che il fondo rimasto al venditore presterà una servitù al venduto (1).

14. Un dritto di servitù può essere imposto anche sopra un fondo, che non sia congiunto al fondo dominante. E' vero, che se tra il fondo dominante ed il fondo serviente, siavi un fondo intermedio, esente da ogni servitù in questo caso il proprietario del fondo dominante non potrà far uso del suo dritto: ma ciò non toglie l'esistenza della servitù, perchè può avvenire che in appresso si acquisti un dritto di servitù anche su questo fondo intermedio. Per esempio, se il padrone di una casa gode il diritto d'impedire ad un'altra casa, che non è congiunta alla sua, di alzare l'edifizio, tal dritto di servitù non avrebbe alcun effetto, qualora la casa, che sta in mezzo alle altre due, fosse più alta. Tale dritto rimarrà, per dir così, sospeso finchè starà in piedi la casa esente dalla servitù; e riprende

amplius mutandæ ejus potestatem haberet. *D. l.* 9. Si mihi concesseris iter aquæ per fundum tuum, non destinata parte per quam ducerem, totus fundus tuus serviet. Sed quæ loca ejus fundi, tunc cum ea fieret cessio, ædificiis, arboribus, vineis vacua fuerint, ea sola eo nomine servient. *l.* 21. *& l.* 22. *ff. de servit. præd. rust.*

V. l'artic. 2. e la nota che vi è stata fatta.

(1) Duorum prædiorum Dominus, si alterum ea lege tibi dederit, ut id prædium quod datur, serviat ei quod ipse retinet, vel contra, jure imposita servitus intelligitur. *l. duorum.* 3. *ff. communia prædiorum.*

rà il suo vigore, se la casa intermedia sia demolita (1).

15. Quando in un contratto di vendita il venditore si riserba un diritto di servitù sul fondo venduto, deve specificare quale specie di servitù intende riserbarsi. Se non ha avuta questa precauzione di specificarla, non è padrone d'imporre quella servitù che vorrà (2); ma il compratore avrà la libertà di scegliere.

16. Vi sono alcuni casi in cui il venditore ha un diritto di servitù sul fondo che ha venduto, quantunque non se l'abbia espressamente riserbato: così se io vendo un fondo, e nel contratto mi riserbo una porzione di questo medesimo fondo, tal riserva porta seco il diritto di servitù sul fondo venduto; perchè non potendo io andare nella porzione riserbata, senza passare nel podere venduto, sarà il com-

(1) Interpositis quoque alienis ædibus imponi pótest, veluti ut altius tollere, vel non tollere, liceat. Vel etiam si iter debeatur, ut ita convalescat, si mediis ædibus servitus postéa imposita fuerit. *l. in tradendis 7. §. interpositis 1. ff. communia prediorum.*

Si cui omnino altius tollere non liceat, adversus eum recte agetur, jus ei non esse tollere. Hæc servitus & ei qui ulteriores ædes habet, deberi poterit. Et ideo si inter meas & Titii ædes, tuæ ædes intercedant, possum Titii ædibus servitutem imponere, ne liceat ei altius tollere, licet tuis non imponatur; quia donec tu non extollis, est utilitas servitutis; etsi forte qui medius est, quia servitutem non debeat, altius extulerit ædificia sua, ut jam ego non videar luminibus tuis obstaturus; si ædificavero frustra intendes jus mihi non esse ita ædificatum habere invito te; sed si intra statutum tempus rursus deposuerit ædificium suum vicinus, renascetur tibi vindicatio. *l. loci 4. §. si cui 8. l. & ideo 5. & l. etsi forte 6. in principio ff. si servitus vindicetur.*

(2) In trahendis unis ædibus ab eo qui binas habet, species servitutis exprimenda est; ne si generaliter servire dictum erit, aut nihil valeat, quia incertum sit, quæ servitus excepta sit; aut omnis servitus imponi debeat. *l. in tradendis 7. in principio, ff. communia prædiorum.*

pratore obbligato in questo caso a darmi il passaggio (1).

17. Fuori di questi casi di necessità assoluta non può pretendersi un diritto di servitù. Quindi un compratore non ha diritto veruno di servitù sul podere del venditore, se questo diritto non gli sia stato precisamente accordato nel contratto di vendita.

18. Neppure il legatario di un fondo potrebbe pretendere alcun diritto di servitù su i fondi della successione, se il testatore non l'avesse ordinato con una positiva disposizione del suo testamento (2).

19. Il diritto di servitù devesi regolare da' titoli che lo stabiliscono. Se i titoli prescrivono, che la servitù sarà solamente per certi tempi dell'anno, bisognerà conformarvisi: lo stesso sarebbe se i titoli ristringessero il diritto a certe ore del giorno (3).

20. Essendo la servitù un diritto reale sul fondo, chi ha questo diritto può goderne, non ostante la

(1) Si venditor fundi exceperit locum sepulcri ad hoc ut ipse posterique ejus illo inferentur, si via uti prohibeatur, ut mortuum suum inferet agere potest. Videtur enim etiam hoc exceptum inter ementem & vendentem, ut ei per fundum, sepulturæ causa, ire liceret. *l. si venditor* 10. *ff. de religiosis & sumptibus.*

(2) Si quis binas ædes habeat, aliarum usumfructum legaverit, posse hæredem, Marcellus scribit, alteras altius tollendo obscurare luminibus: quoniam habitari potest etiam obscuratis ædibus. *l.* 30. *ff. de usufructu & quemadmodum quis utatur, fruatur.*

(3) Usus servitutum temporibus secerni potest, forte ut quis post horam tertiam usque in horam decimam eo jure utatur, vel ut alternis diebus utatur. *l. via* 5. *ff. de servit.*

Si diurnatum aut nocturnarum horarum aquæductum habeam, non possum alia hora ducere quam qua jus habeam ducendi. *l. si diurnarum* 2. *ff. de aqua.*

vendita fatta dal proprietario del podere gravato di tal diritto (1).

21. Il proprietario del fondo soggetto alla servitù, non deve far cosa, che possa pregiudicare all' esercizio di questo diritto (2).

22. Le servitù si stabiliscono e si acquistano non solo per contratto o per testamento (3), ma eziandìo coll' autorità del giudice, se trattasi di servitù naturalmente necessarie, e che si ricusi di accordare. Quindi se il proprietario di un fondo non può andarvi senza un passaggio pel fondo del vicino, si obbliga questo vicino a dare tal passaggio pel luogo il meno incomodo, ricevendone però un giusto compenso (4). Perocchè questa necessità fa legge; ed è di diritto naturale che un fondo non resti inutile, e che si soffra pel suo vicino ciò che si vorrebbe che si soffrisse per se in simil bisogno.

23. Il diritto della servitù può acquistarsi senza titolo, ma colla sola prescrizione (5).

(1) Et in provinciali prædio constitui aquæductus vel aliæ servitutes possint, si ea præcesserint quæ servitutes constituunt: tueri enim placita inter contrahentes debent: quare non ignorabis si priores possessores aquam duci per prædia prohibere jure non potuerint, cum eodem onere perferendæ servitutis transire ad emptores eadem prædia posse. *l.* 8. §. 3. *cod. de servitutibus.*

(2) Si quid pars adversa contra servitutem ædibus tuis debitam injuriose extruxit, præses provinciæ revocare ad pristinam formam, damni etiam ratione habita, pro sua gravitate curabit. *l.* 4. *cod. de servit.*

(3) Via, iter, actus, ductus aquæ, iisdem fere modis constituitur, quibus & usumfructum constitui diximus. *l.* 5. *ff. de servit.* V. poco innanzi nel principio del Tit. dell' usufrutto.

(4) Præses etiam compellere debet, justo pretio iter ei præstari. Ita tamen ut Judex etiam de oportunitate loci prospiciat, ne vicinus magnum patiatur detrimentum. *l.* 22. *ff. de relig.* V. il caso di questa legge nell'artic. 4. della Sez. 13. del contratto di vendita.

(5) Si quis diurno usu, & longa quasi possessione jus aquæ

24. E' ancora una specie di titolo per conservare e prescrivere una sservitù, la prova che si ricava dall' antico stato de' luoghi; e giova parimente per regolare la maniera e l' uso della servitù. Quindi l' ingresso di un passaggio, i limiti d' una strada, una finestra fuor di veduta, un canale attaccato ad un muro, un tetto colla pendenza, ed altri simili segni di servitù ne regolano l' uso. Non è permesso nè a chi gode, nè a chi soffre la servitù, di fare innovazioni nell' antico stato, in cui si trovano i luoghi (1).

25. Si può liberarsi da una servitù colla prescrizione, come può in tal maniera acquistarsi. E se il proprietario di un fondo soggetto a qualche servitù se ne sia esentato, per un tempo sufficiente ad indurre una legittima prescrizione, colui che aveva la casa soggetta a non poter essere alzata, non soggiace più alla servitù, se avendo alzato, ha posseduto quell' edifizio per tutto il tempo della prescrizione (2).

ducendæ nactus sit, non est ei necesse docere de jure quò aqua constituta est, veluti ex legato, vel alio modo. Sed utilem habet actionem, ut ostendat per annos forte tot usum se non vi, non clam, non precario possedisse. *l. 10. ff. si servit. vend. l. 5. §. 3. ff. de itinere act. priv.* Si quas actiones adversus eum qui ædificium contra veterem formam extruxit, ut luminibus tuis officeret, competere tibi existimas, more solito per judicem exercere non prohiberis. Is qui judex erit, longi temporis consuetudinem vicem servitutis obtinere sciet: modo si qui pulsatur, nec vi, nec clam, nec precario possidet. *l. 1. C. de servit. l. 2. eod.* Traditiò plane & patientia servitutum inducit officium prætoris. *l. 1. §. ult. ff. de serv. præd. rust.*

(1) Contra veterem formam. *D. l. 1. C. de servit.* Qui luminibus vicinorum officere, aliudve quid facere contra commodum eorum vellet, sciet se formam ac statum antiquorum ædificiorum custodire debere. *l. 11. de servit. præd. urb.*

(2) Libertatem servitutum usu capi posse verius est, *l. 4. §.*

Lo stesso avviene della maniera di far uso di una servitù: così colui che aveva diritto di attigner acqua il giorno e la notte, perde l'uso della notte se lo lascia prescrivere. E se la servitù fosse in tutte l'ore o in alcune determinate, ristringesi a quelle a cui la prescrizione l'avrà limitata.

26. Le servitù essendo attaccate a' fondi e non alle persone, non possono passare da una persona all'altra, se non vi passa il fondo. E colui che ha un diritto di servitù, non può trasferirlo ad un altro ritenendo il suo fondo, nè può cederlo, locarlo o prestarne l'uso. Così colui che ha un acquidotto non può farne parte ad altri; ma se il fondo, pel quale era stato stabilito l'acquidotto, dividasi tra molti proprietarj, come tra eredi, legatarj, compratori ed altri, ogni porzione conserverà l'uso della servitù a proporzione della sua estensione, quantunque alcune porzioni ne avessero meno bisogno, o l'uso ne fosse meno utile (1).

ult. ff. de usurp. & usuc. Itaque si cum tibi servitutem deberem, ne mihi, puta, liceret altius ædificare, & per statutum tempus altius ædificatum habuero, sublata erit servitus. *D. §. ult. l. 31. §. 1. de serv. præd. urb.* Si is qui nocturnam aquam habet, interdiu per constitutum ad amissionem tempus usus fuerit, amisit nocturnam servitutem, qua usus non est. Idem est in eo qui certis horis aquæ ductum habens, aliis usus fuerit, nec ulla parte earum horarum. *l. 10. §. 1. ff. quemad. serv. amitt.* V. l'artic. 11. e i seguenti della Sez. 6.

(1) Ex meo aquæductu Labeo scribit, cuilibet posse me vicino commodare. Proculus contra, ut ne in meam partem fundi aliam quam ad quam servitus acquisita sit, uti ea possit. Proculi sententia verior est. *l. 24. ff. de servit. præd. rust.*

Per plurium prædia aquam ducis, quoquo modo imposita servitute, nisi pactum vel stipulatio etiam de hoc subsecuta est, neque eorum cuivis, neque alii vicino poteris haustum ex rivo cedere. *l. 33. §. 1. ff. de servit. præd. rust.* V. l'artic. 5. della sez. 1.

27. La porzione del fondo serviente, come la strada soggetta ad un passaggio, appartiene al padrone del fondo medesimo; e colui, che gode la servitù, non vi ha verun diritto di proprietà, ma ha solamente il diritto di usarne (1).

28. Una medesima servitù può servire all' uso di due fondi: così uno sbocco di acqua può servire a due case; un passaggio o un acquidotto può servire a più fondi (2).

29. Quantunque una servitù sembri inutile, come sarebbe un acquidotto per colui, il fondo del quale non ne avesse alcun bisogno, o che ne avesse di superfluo; si può nondimeno o conservare o acquistare una tal servitù. Mentre si possono possedere cose inutili, e può ancora venire il caso di farne uso (3).

30. Colui che ha la proprietà d' un fondo indiviso con altri, non può assoggettarne alcuna parte ad una servitù, senza il consenso di tutti. Ed uno so-

(1) Si partem fundi mei certam tibi vendidero, aquæductus jus, etiamsi alterius partis causa plerumque ducatur, te quoque sequetur. Neque tibi aut bonitatis agri, aut usus ejus aquæ ratio habenda est: ita ut eam solam partem fundi quæ prætiosissima sit, aut maxime usum ejus aquæ desideret, jus ejus ducendæ sequatur; sed pro modo agri detenti, aut alienati, fiat ejus aquæ divisio. *l. 25 ff. de serv. præd. rust.*

Loci corpus non est dominii ipsius cui servitus debetur, sed jus eundi habet *l. 4 ff. si serv. vind.*

(2) Qui per certum locum iter, aut actum alicui cessisset, eum pluribus per eumdem locum, vel iter, vel actum cedere posse verum est. Quemadmodum si quis vicino suas ædes servas fecisset, nihilominus aliis, quod vellet multis, eas ædes servas facere potest. *l. 15 ff. comm. prad.*

(3) Ei fundo quem quis vendat servitutem imponi, etsi non utilis sit, posse existimo: veluti si aquam alicui ducere non expediret, nihilominus constitui ea servitus possit: quædam enim habere possumus, quamvis ea nobis utilia non sunt. *l. 19. ff. de servit.*

lo può impedirlo (1), sino a che, essendosi fatte le
porzioni, ciascuno possa sottoporre alla servitù la
sua, se gli piace. Così colui che possiede indivi-
sa una porzione del fondo dominante, non può egli
solo render libero il fondo serviente, ma la servitù
rimane per le porzioni degli altri: perchè le servitù
riguardano ogni parte del fondo al quale son dovu-
te, ed ogni proprietario ha interesse alla servitù per
la sua porzione (2).

31. Le servitù si conservano contro la prescrizio-
ne, non solo coll' uso che ne fanno i proprietarj de'
fondi che vi hanno dritto; ma eziandio con quell' uso
che possono farne tutti gli altri possessori, che fan-
no le veci del padrone: come gli affittuali, gl' in-
quilini, gli usufruttuarj ed anche i possessori di ma-
la fede; perchè questi conservano al padrone il pos-
sesso della sua servitù (3).

32. Se la servitù sia dovuta per l' uso di un fon-
do comune a molti, il possesso di un solo la conser-
va intera per tutti; perchè egli possiede in nome
comune. Ma se tra molti abbia ciascuno il suo di-
ritto di una servitù particolare, quantunque nel me-

(1) Unus ex dominis communium ædium servitutem impone-
re non potest. *l. 2 ff. de serv.* Unus ex sociis fundi communis,
permittendo jus esse ire agere, nihil agit. *l. 34 ff. de serv. præd.
rust.*

(2) Quoniam servitutes pro parte retineri placet. *D. l. 34.
l. 8 §. 1 de serv.* Quæcumque servitus fundo debetur, omnibus
ejus partibus debetur. *l. 23 §. ult. ff. de serv. præd. rust.* V. l' ar-
ticolo 7 della sez. 2.

(3) Usu retinetur servitus, cum ipse, cui debetur, utitur;
quive in possessionem ejus est: aut mercenarius, aut hospes, aut
medicus, quive ad visitandum dominum venit, vel colonus aut
fructuarius. *l. 20 ff. quemadmodum serv. am.* Licet malæ fidei pos-
sessor sit, retinebitur servitus. *l. 24 ff. eod.*

desimo luogo del fondo soggetto, ognuno conserva soltanto il suo diritto, il quale può esser prescritto riguardo agli altri, che non ne fanno uso (1).

33. Se uno de' proprietarj d' un fondo comune, al quale è dovuta una servitù, abbia qualche privilegio, che impedisca la prescrizione contro di lui, come se sia un pupillo, allora la servitù non si perde, quantunque gli altri cessino di possedere; perchè il minore conserva la servitù pel fondo intero (2).

SEZIONE II.

Delle servitù delle case e di altre fabbriche.

SOMMARIO.

1. *Servitù degli edifizj.*
2. *Sbocco d' acque.*
3. *Fogne.*
4. *Lumi.*
5. *Servitù per i lumi, di due sorte.*

6. *Servitù*

(1) Si plurium fundo iter aquæ debitum esse, per unum eorum omnibus his inter quos is fundus communis fuisset, usurpari potuisset. *l. 16 quemad. serv. am.* Aquam quæ oriebatur in fundo vicini, plures per eumdem rivum jure ducere soliti sunt; ita ut suo quisque die a capite duceret. Primo per eumdem rivum eumque communem; deinde, ut quisque inferior erat, suo quisque proprio rivo: & unus, statuto tempore quo servitus ammittitur, non duxit: existimo, eum jus ducendæ aquæ amisisse, nec per cæteros qui duxerunt ejus jus usurpatum esse. Proprium enim cujusque eorum jus fuit, neque per alium usurpari potuit. *D. l. 16.*

(2) Si communem fundum ego & pupillus haberemus, licet uterque non uteretur: tamen propter pupillum, & ego viam retineo, *l. 10 ff. quemad. serv. am.*

1. Le servitù della case e degli altri edifizj sono di molte sorte, secondo i bisogni; come sbocchi d'acqua, lumi, vedute, dritto di appoggiare, passo ed altre simili (1). Ma non ve n' ha alcuna che sia naturalmente necessaria e di tal sorte, che colui il quale edifica nel suo fondo possa obbligare il vicino a soffrire una servitù per l'uso del suo edifizio, se non ne abbia nè titolo, nè possesso: poichè può e deve fare il suo edifizio nell' estensione del suo fondo, serbando le necessarie distanze, e senza recar pregiudizio sul fondo congiunto al suo (2). E se gli sia necessaria qualche servitù che gli manca, non può acquistarla se non di accordo.

2. Il diritto dello stillicidio è una servitù che può

(1) Urbanorum prædiorum jura talia sunt, altius tollendi, & officiendi luminibus vicini, aut non extollendi. Item, stillicidium avertendi in tectum vel aream vicini, aut non avertendi: item, immittendi tigna in parietem vicini; & denique projiciendi, protegendive, cæteraque istis similia. *l. 2 ff. de serv. præd. urban. §. 1 inst. de serv.*

(2) Imperatores Antoninus & Verus augusti rescripserunt, in area, quæ nulli servitutem debet, posse dominum, vel alium voluntate ejus ædificare, intermisso legitimo spatio a vicina insula. *l. 14 ff. de serv. præd. urb.* V. *l. 12 C. de ædif. priv.* V. gli artic. 8 e 9. di questa sez.

essere diversamente stabilita, o in modo che tutto il tetto abbia la sua pendenza ed il suo sbocco nel fondo vicino, o che tutta la sua acqua si aduni e scorra per una sola gronda che esce fuori dal tetto, o per un canale fatto dentro il muro (1).

3. Lo scolo di una cloaca nel fondo vicino è una servitù per l'uso di una casa; e se ne possono stabilire altre simili, secondo il bisogno (2).

4. I lumi sono le aperture necessarie per illuminare una camera o un altro luogo: le vedute poi hanno di più un aspetto libero su i contorni della città o della campagna (3).

5. Le servitù che riguardano i lumi sono di due sorte. Quelle che danno al padrone d'una casa il dritto di aprire un muro proprio o un muro comune, per prendere lume dalla parte del fondo del suo vicino, col diritto d'impedire che il vicino alzi il suo edifizio al punto di togliergli questo lume (4). E quelle che danno diritto d'impedire il vicino d'a-

(1) Fluminum & stillicidiorum servitutem *l. 1 ff. de serv. prad. urb.*

(2) Jus cloacæ mittendæ servitus est. *l. 7 ff. de serv.* Cloacam habere licere per vicini domum. *l. 2 ff. de serv. prad. rust.* Quo minus illi cloacam, quæ ex ædibus ejus in tuas pertinet, qua de agitur, purgare, & reficere liceat, vim fieri veto. *l. 1 ff. de cloac.* Questa servitù ha luogo eziandio ne' fondi rustici. V. *d. l. 2 ff. de serv. prad. rust.*

(3) Lumen id est ut cælum videretur; & interest inter lumen, & prospectum. Nam prospectus etiam ex inferioribus locis est, lumen ex inferiore loco esse non potest. *l. 16 ff. de serv. prad. urban.*

(4) Lumen in servitute constituta id acquisitum videtur, ut vicinus lumina nostra excipiat. Cum autem servitus imponitur ne luminibus officiatur, hoc maxime adepti videmur, ne jus sit vicino, invitis nobis, altius ædificare, atque ita minuere lumina nostrorum ædificiorum. *l. 4 ff. de serv. prad. urb.*

prire un muro proprio o un muro comune, per avere un lume in un cortile o in altro luogo; o che limitano la libertà di aver lumi per mezzo di finestre, che non siano a veduta, o con altre riserve che si trovano regolate dal titolo (1).

6. Le servitù per le vedute sono parimente di due sorte: quelle che danno il diritto d'una veduta libera, colla facoltà d'impedire che si alzi l'edifizio vicino, e toglier la veduta; e quelle che danno ad un proprietario il diritto d'impedire che il suo vicino non prenda il lume, e la veduta in una parte, in cui essi confinano fra di loro, o pure lo prenda soltanto nella maniera stabilita nel titolo della servitù (2).

7. Il diritto di appoggiare è quello di far posare un edifizio o altra cosa sul muro del vicino; e quando il muro sia comune, i proprietarj hanno diritto di appoggiare ciascuno dal canto suo, e lo stesso muro serve reciprocamente a' due padroni per due servitù. Ma il muro, tanto se appartenga ad un sol padrone, quanto se sia comune, non può essere aggravato che di un peso discreto, e determinato dal titolo della servitù (3).

(1) Eos qui jus luminis immittendi non habuerunt, aperto pariete communi, nullo jure fenestras immisisse respondi. *l.* 40. *eod.* V. l'artic. 2 della sezione 1, e la nota che vi è stata fatta.

(2) Est & hæc servitus, ne prospectui officiatur. *l.* 30 *ff. de serv. præd. urb.* Inter servitutes ne luminibus officiatur, & ne prospectui offendatur, aliud, & aliud observatur, quod in prospectu plus quis habet, ne quid ei officiatur ad gratiorem prospectum & liberum. *l.* 15. *eod.* Non extollendi. *l.* 2 *eod.* (jus) altius tollendi, & officiendi luminibus. *D. l.* 2. Qui jus luminis immittendi non habuerunt. *l.* 40 *eod*

(3) Jus immittendi tigna in parietem vicini. *l.* 2 *ff. de serv. præd.*

8. Quantunque il proprietario possa fare nel suo fondo ciò che gli piace; non può tuttavia farvi cosa che danneggi il vicino, o lo privi della libertà di godere della roba propria. Quindi il proprietario di un fondo, ove non v' ha veruno edifizio, non può farne uno, il cui tetto penda sul fondo vicino, e vi scarichi le acque. Così non può fare una piantagione o un edifizio ed altri lavori, se non in certe distanze da' confini. Inoltre non può fare una stufa, un forno o altra cosa che appoggi ad un muro, anche comune, il quale possa riceverne danno: e per queste sorte di lavori che possono nuocere, e che non possono farsi se non in certe distanze, o con altre precauzioni, bisogna stare alle regole stabilite dalle leggi municipali e dalle consuetudini sopra tale materia (1).

urb. Etiam de servitute quæ oneris ferendi causa imposita erit, actio nobis competit, ut & onera ferat *l. 6. §. 2 ff. de serv. vind. l. 33 ff. de serv. præd. urb.* Si paries communis, opere abs te facto, in ædes meas se inclinaverit; potero tecum agere jus tibi non esse parietem illum ita habere. *l. 14 §. 1 ff. si serv. vind.*

(1) Imperatores Antoninus & Verus augusti rescripserunt, in area quæ nulli servitutem debet, posse dominum, vel alium voluntate ejus ædificare, intermisso legitimo spatio a vicina insula. *l. 14 ff. de serv. præd. urb.* Domum suam reficere unicuique licet, dum non officiat invito alteri, in quo jus non habet. *l. 61 ff. de reg. jur.*

Si fistulæ, per quas aquam ducas, ædibus meis applicatæ, damnum mihi dent, in factum actio mihi competit. *l. 18 de serv. præd. urb.* Fistulam junctam parieti communi, quæ aut ex castello, aut ex cœlo aquam capit, non jure haberi Proculus ait. *l. 19. eod.* Rem non permissam facit, tubulos secundum communem parietem extruendo. *l. 13. eod.* v. *l. 8. §. 5. l. 17. §. 2. ff. si serv. vind.* V. l'art. seguente e l'art. 2. della sez. 1. del tit. di quelli che hanno poderi contigui.

Vi sono leggi municipali che regolano di qual maniera debbano esser fatte queste sorte di lavori, di cui si parla in questo articolo.

9. Quantunque non debba farsi cosa alcuna che danneggi l' edifizio del vicino, nondimeno ha ognuno la libertà di fare nel suo fondo ciò che gli piace, ancorchè ne venisse qualche altra sorte d' incomodo. Perlocchè colui che non è soggetto a veruna servitù, può alzare la sua casa come meglio gli pare, sebbene con questo alzamento tolga i lumi alla casa del suo vicino. Una tale opera in niente altera l' edifizio dell' altra casa; e colui che n' è il padrone, doveva situare i suoi lumi fuor del pericolo di questo incomodo, che non aveva diritto d' impedire, e che poteva prevedere (1).

10. Le opere o altre cose che ognuno può fare o tenere in casa sua, e che possono spander fumo, o puzzo in una casa goduta a mezzo, o nelle case vicine (come i lavori de' conciatori e de' tintori) ed altri diversi incomodi che un vicino può cagionare all' altro, si debbono soffrire, se siane stabilita la servitù (2); e se non vi fosse servitù, sarà sofferto o impedito l' incomodo secondo la qualità de' luoghi, e dell' incomodo stesso, e secondo che vi avran provveduto le regole della pubblica polizia, o della consuetudine, se ve ne sia.

(1) Cum eo qui tollendo obscurat vicini ædes, quibus non serviat, nulla competit actio. *l. 9 ff. de serv. præd. urb. l. 8 l. 9 C. de serv.* V. la sez. 3. del titolo de' danni cagionati per colpe. V. l' articolo precedente.

(2) Aristo Cerellio Vitali respondit, non putare se ex taberna cascaria fumum in superiora ædificia jure immitti posse: nisi ei rei servitus talis admittatur. *l. 8 §. 5. ff. si serv. vind.* In suo enim alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat; fumi autem, sicut aquæ esse immissionem; posse igitur superiorem cum inferiore agere, jus illi non esse id ita facere. *D. §.*

SEZIONE III.

Delle servitù de' poderi rustici.

SOMMARIO.

1. *Servitù de' poderi rustici.*
2. *Passaggi.*
3. *Non può passarsi pel fondo del suo vicino, se non si ha il diritto di servitù su questo fondo.*
4. *Delle strade pubbliche.*
5. *L'uso dell'acqua.*
6. *Acquidotto.*
7. *L'acqua appartiene al padrone del fondo ove scaturisce.*
8. *L'acqua di un ruscello appartiene a coloro che ne hanno sempre goduto, quando non vi fosse titolo in contrario.*
9. *Il diritto di prender acqua può essere accordato a più persone.*
10. *Diritto di cercar acqua in un fondo per condurla in un altro.*
11. *Cause del diritto di prender acqua.*
12. *Altre sorte di servitù.*
13. *Servitù per l'uso degli animali.*

1. Le servitù de' poderi rustici, come prati, campi, vigne, giardini, pascoli ed altri, sono di molte sorte, secondo il bisogno: come un passaggio per

andare da un podere ad un altro, un diritto di andare a prendere acqua, un acquidotto &c. (1).

2. Il diritto di passaggio è una servitù che può essere diversamente stabilita secondo il suo titolo, o pel passaggio solamente delle persone, o pel passaggio di un uomo a cavallo, o di una bestia colla soma, o de' carri (2).

3. Per passare pel fondo del suo vicino, bisogna avere un titolo che dia questo diritto (3).

4. Nelle strade pubbliche, ognuno ha il dritto di passarvi (4).

5. L'uso dell'acqua è il diritto di prendere in un podere l'acqua d'una sorgente, o d'un ruscello, per condurla in altro podere; o quando si vorrà, o in certi dati tempi, o senza interrompimento (5).

6. L'acquidotto è un condotto di acqua da un condotto in un altro o per tubi, o allo scoperto (6).

7. Trovandosi una fontana in un terreno, l'acqua

(1) Servitutes rusticorum prædiorum sunt hæ: iter, actus, via, aquæductus. *l. 1 ff. de serv. præd. rust.* In rusticis computanda sunt, aquæ haustus, pecoris ad aquam appulsus, jus pascendi, calcis coquendæ, arenæ fodiendæ. *D. l. §. 1 inst. de serv.*

(2) Iter est jus eundi, ambulandi homini, non etiam jumentum agendi: actus est jus agendi vel jumentum, vel vehiculum: via est jus eundi, & agendi, & ambulandi, *l. 1 ff. de serv. præd. rust.*

(3) Per agrum quidem alienum qui servitutem non debet, ire vel agere vicino minime licet. *l. per agrum 11 cod. de serv.*

(4) Uti autem via publica nemo recte prohibetur. *l. per agrum 11 cod. de servitutibus.*

(5) Quotidiana aqua non illa est quæ quotidie ducitur, sed ea qua quis quotidie possit uti, si vellet. *l. 1 §. 2 ff. de aqua quot. & æst.* Ea quoque dicitur quotidiana, cujus servitus intermissione temporis divisa est. *D. l. §. 3.* Æstiva ea est, qua æstate sola uti expedit. *D. §. 3 V. l. 2 ff. de serv. præd. rust.*

(6) Aquæductus est jus aquam ducendi per fundum alienum. *l. 1 ff. de serv. præd. rust.* Aquam rivo ducere. *l. 11 §. 1 ff. comm. præd.*

che ne sorge appartiene al proprietario di questo terreno, e niuno può privarnelo, se non in virtù di qualche titolo particolare (1).

8. Riguardo all' acqua di un ruscello, deve essa appartenere a coloro che ne han sempre goduto, purchè non vi sia titolo in contrario (2).

9. Il diritto di prender acqua nel medesimo luogo, o di condurla pel medesimo canale, può essere accordato a diverse persone, e può convenirsi che ciascuno di coloro a' quali è stato accordato il diritto, ne godrà in differenti tempi (3).

10. Si può altresì avere il diritto di cercar l'acqua nel fondo altrui, e di portarla nel suo podere dopo averla trovata: questo diritto è una servitù soggetta alle medesime leggi delle altre (4).

11. Il diritto di prender acqua nel fondo altrui può avere diverse cause; talvolta per irrigare un campo;

(1) Præses provinciæ usu aquæ quam ex fonte juris tui profluere allegas, contra statutam consuetudinis formam carere te non permittet cum sit durum & crudelitati proximum ex tuis prædiis acquæ agmen ortum, sitientibus agris tuis, ad aliorum usum vicinorum injuria propagari. *l. Præses 6. C. de serv.*

(2) Si manifeste doceri possit jus aquæ ex vetere more atque observatione certa loca profluenti utilitatem certis fundis irrigandi causa exhibere, procurator noster, ne quid contra veterem formam atque solemnem morem innovetur, providebit. *l. si manifeste 7 cod. de serv.*

(3) Aquæductus & haustus aquæ, per eumdem locum ut ducatur, etiam pluribus concedi potest; potest etiam ut diversis horis vel diebus ducatur. *l. rusticorum 2 §. aquaductus 1 ff. de serv. præd. rust.*

(4) Labeo ait talem servitutem constitui posse, ut aquam quærere, & inventam ducere liceat. Nam si liceat, nondum ædificato ædificio servitutem constituere, quare non æque liceat nondum inventa aqua eamdem constituere servitutem? Et si ut quærere liceat cedere possumus: etiam ut inventa ducatur cedi potest. *l. Labeo 10 ff. de serv. præd. rust.*

talora per abbeverare bestiami, sovente per solo piacere (1).

12. Possono stabilirsi servitù di altra natura, per diversi usi. Come il dritto di scavare in un fondo vicino sabbia, pietre, gesso per l' uso di un altro fondo, di attingervi acqua, di raccogliere e di depositare le frutta d' un altro fondo, sino a che si trasportino tra un dato tempo; di avervi un argine su di un fiume, un canale, un fosso o altra cosa, col diritto di entrarvi per farne le riparazioni, ed altre diverse servitù secondo il bisogno (2).

(1) Hoc jure utimur, ut etiam ad irrigandum, sed pecoris causa, vel amoenitatis aqua duci possit. *l. hoc jure 3, in principio ff. de aqua.*

(2) In rusticis computandæ sunt, aquæ haustus . . . . (jus) calcis coquendæ, arenæ fodiendæ. *l.* 1 §. 1 *ff. de serv. præd. rust.* cretæ eximendæ. *l.* 5 §. 1 *eod.* Nec cretæ eximendæ, calcisque coquendæ jus posse in alieno esse, nisi fundum vicinum habeat. *d.* §. Ut maxime calcis coquendæ, & cretæ eximendæ servitus constitui possit, non ultra posse, quam quatenus ad eum ipsum fundum opus sit. *d.* §. *& l.* 6. In rusticis computandæ sunt aquæ haustus. *l.* 1 §. 1 *eod.* Ut fructus in vicina villa cogantur, coactique habeantur. *l.* 3 §. 1 *eod.* Pedamenta ad vineam, ex vicini prædio sumantur, constitui posse. *d.* §. Si lacus perpetuus in fundo tuo est, navigandi quoque servitus, ut perveniatur ad fundum vicinum, imponi potest. *l.* 23 §. 1 *eod.* Ut quibus agris magna sint flumina, liceat mihi scilicet in agro tuo aggeres, vel fossas habere. *l.* 1 §. *ult. ff. de aqua & aq. pluv.* Non ergo cogemus vicinum aggeres munire, sed nos in ejus agrum muniemus, eritque ista quasi servitus. *l.* 1 §. *ult. ff. de aqua & aq. pluv.*

Vedesi nella legge 13 §. 1 *ff. comm. præd.* un esempio di un' altra specie di servitù, di un podere donde si ricavano pietre, e il cui proprietario è obbligato, per qualche titolo o per qualche uso, di lasciarne prendere a' particolari secondo il loro bisogno, pagandogli un certo diritto.

Fa d' uopo osservare su quel che si è detto in questo articolo della servitù riguardo al ragunar frutta, e conservarle in un fondo, che senza verun diritto particolare, tutti i proprietarj de' fondi ove possono cadere frutta de' fondi vicini, sono obbligati a soffrire che si vadi a raccoglierle. *Tit. ff. de glande legenda.*

13. Si possono parimente aver servitù per l' uso de' bestiami che si tengono in un fondo, sia per abbeverarli ad una fontana esistente in un fondo vicino, o per farveli pascolare in certi dati tempi (1).

SEZIONE IV.

Degli obblighi del proprietario del fondo serviente.

SOMMARIO.

1. *Tolleranza della servitù.*
2. *Tolleranza delle opere necessarie per l' uso della servitù.*
3. *A che è tenuto il padrone di un muro soggetto alla servitù di sostenere l' edifizio di un altro.*
4. *Se bisogna ristaurare il muro comune.*
5. *Spesa per ristaurare il muro comune.*
6. *Il proprietario del fondo serviente può abbandonare questo fondo.*
7. *Se il fondo dominante sia diviso.*
8. *Due servitù d' un medesimo fondo ad una medesima persona.*

1. Il proprietario del podere serviente è obbligato di soffrire l' uso della servitù, e di non fare cosa

(1) In rusticis computanda sunt . . . pecoris ad acquam appulsus, jus pascendi. *l.* 1 §. 1 *ff. de serv. præd. rust.* Pecoris pascendi servitutes, item ad aquam appellandi, si prædii fructus maxime in pecore consistat, prædii magis quam personæ videtur, *l.* 4

che possa toglierne quest' uso o diminuirlo o renderlo incomodo; e non deve fare alcuna innovazione nell' antico stato de' luoghi, ed in tutto ciò che è necessario alla servitù (1).

2. Deve parimente soffrire i lavori necessarj per le riparazioni e pel mantenimento de' luoghi, e di altre cose destinate alla servitù (2). Ma non deve egli a sue spese riparare i luoghi (3); purchè non fosse a ciò obbligato dal titolo, o da un possesso che potesse equivalere ad un titolo.

3. Il padrone di un muro soggetto alla servitù di sostenere l' edifizio di un altro o qualche altro peso, è obbligato ad averlo tale che possa essere a ciò sufficiente, ed è altresì tenuto a mantenerlo ed a ristaurarlo se il bisogno lo richiegga (4); purchè l' eccesso del peso non lo avesse abbattuto o danneggiato. In questo caso colui che ha gravato il muro di un peso eccedente, sarà tenuto a sgravarlo ed a

eod. l. 20 §. 1 *ff. si serv. vind.* Item sic possunt servitutes imponi, & ut boves per quos fundus colitur in vicino agro pascantur. *l.* 3 *ff. de serv. præd. rust.*

(1) Si quas actiones adversus eum, qui ædificium contra veterem formam extruxit, ut luminibus tuis officeret competere tibi existimas; more solito, per judicem, exercere non prohiberis. *l.* 1 *C. de serv.* Sciet se formam, ac statum antiquorum ædificiorum, custodire debere. *l.* 11 *ff. de serv. præd. urb.*

(2) V. l' art. 10 della sez. 1.

(3) In omnibus servitutibus, refectio ad eum pertinet qui sibi servitutem asserit, non ad eum cujus res servit. *l.* 6 §. 2 *ff. si serv. vind.* V. l' art. seguente.

(4) Etiam de servitute, quæ oneris ferendi causa imposita erit, actio nobis competit, ut & onera ferat, & ædificia reficiat, ad eum modum qui servitute imposita comprehensus est. *l.* 6 §. 2. *ff. de serv. vind. l.* 8. *eod.* Eum debere columnam restituere, quæ onus vicinarum ædium ferebat, cujus essent ædes quæ servirent, non eum qui imponere vellet. *l.* 33. *ff. de servit. præd. urb.*

ripararlo; oltre i danni ed interessi che questo peso avrà potuto cagionare (1).

4. Se uno de' proprietarj d' un muro comune, nel quale ciascuno appoggia dalla parte sua, vi avesse abbellimenti, come pitture e scolture, ed il muro si fenda o si abbatta, o pure l' altro proprietario sia obbligato di demolirlo, per rifarlo tale quale deve essere per la servitù; amendue i proprietarj contribuiranno egualmente alla spesa necessaria per rimettere il muro nello stato in cui deve essere: ma la perdita degli abbellimenti caderà su di colui che gli aveva fatti (2).

5. Se sia necessario ristaurare un muro soggetto a sostenere un edifizio, o ad un dritto di appoggio, quegli cui appartiene il muro e che deve mantenerlo, non sarà tenuto se non alla spesa necessaria per ristaurare il muro; e tutta la spesa che si farà, o per demolire ciò che era appoggiato, o per sostenerlo, si soffrirà da quello che ha il diritto di appoggiare (3).

(1) Si paries communis opere abs te facto, in ædes meas se inclinaverit, potero tecum agere, jus tibi non esse parietem illum ita habere. *l.* 14 §. 1 *ff. si serv. vind.*

(2) Parietem communem incrustare licet, secundum Capitonis sententiam; sicut licet mihi pretiosissimas picturas habere in pariete communi. Cæterum si demolitus sit vicinus, & ex stipulatu, actione damni infecti agatur, non pluris, quam vulgaria tectoria æstimari debent; quod observari & incrustatione oportet. *l.* 13 §. 1 *ff. de serv. præd. urb.* V. l' artic. 5 della sez. 3 de' danni cagionati da colpe.

(3) Sicut autem refectio parietis ad vicinum pertinet, ita fultura ædificiorum vicini cui servitus debetur, quamdiu paries reficietur, ad inferiorem vicinum non debet pertinere. Nam si non vult superior fulcire, deponat, & restituet, cum paries fuerit restitutus. *l.* 8 *ff. si serv. vind.*

6. Se il proprietario di un podere serviente, o di un muro che deve sostenere l'edifizio di un altro, ama meglio rinunziare al suo diritto di proprietà, che fare le riparazioni, alle quali la servitù l'obbliga, sarà libero d'ogni obbligazione abbandonando il podere: perchè la servitù era annessa al podere, e non alla persona (1).

7. Se un podere, che gode il dritto del passo rimanga diviso tra più proprietarj, ciascuno di essi godrà la servitù del passo, perchè questa era duvuta per far uso di ciascuna parte del podere. Il proprietario però del fondo serviente sarà unicamente obbligato a dare un solo passo a tutti i suddetti proprietarj; ed essi potranno prevalersi di questa servitù solamente con concordare fra di loro il modo di entrare nel fondo serviente per quella parte, ove da principio si è stabilita la servitù (2).

8. Quando un fondo soggiaccia a due servitù diverse; come quando una casa non può essere alzata, per non pregiudicare alla veduta della casa vicina, e deve ancora riceverne le acque: se il pro-

(1) Evaluit Servii sententia in proposita specie, ut possit quis defendere jus sibi esse cogere adversarium reficere parietem ad onera sua sustinenda. Labeo autem, hanc servitutem non homi-
nem debere, sed rem: denique licere domino rem derelinquere, scribit, *l. 6 §. 2 ff. si serv. vind.*

(2) Quæcumque servitus fundo debetur, omnibus ejus partibus debetur; & ideo quamvis particulatim venierit, omnes partes servitus sequitur, & ita ut singuli recte agant, jus sibi esse fundi. Si tamen fundus cui servitus debetur, certis regionibus inter plures dominos divisus est, quamvis omnibus partibus servitus debeatur, tamen opus est ut hi qui non proximas partes servienti fundo habebunt, transitum per reliquas partes fundi divisi jure habeant, aut si proximi patiantur, transeant. *l. 23 §. ult. de serv. præd. rust.* V. l'art. 18 sez. 1.

prietario redima una di queste servitù senza farsi menzione dell' altra (come se acquisti la libertà di alzare la sua casa in pregiudizio della veduta della casa vicina) non potrà estendere questa libertà per derogare alla seconda servitù, che sussiste ancora. Quindi non potrà alzare la casa se non al punto di poter ricevere le acque (1).

SEZIONE V.

Degli obblighi del proprietario del fondo dominante.

SOMMARIO.

1. *Colui che gode un diritto di servitù non può fare innovazione alcuna.*
2. *Se si aggiunga peso al muro soggetto alla servitù.*
3. *Riparazioni necessarie per l' uso della servitù.*
4. *Del danno che naturalmente produce una servitù.*
5. *Il diritto di servitù non estendesi fuori del suo uso e non si comunica ad altri.*

1. Il proprietario del fondo *dominante*, cioè quel-

(1) Si domus tua ædificiis meis utramque servitutem deberet, ne altius tolleretur, & ut stillicidium ædificiorum meorum recipere deberet, & tibi concessero, jus esse invito me altius tollere ædificia tua; quod ad stillicidium meum attinet, sic statui debebit, ut si altius sublatis ædificiis tuis, stillicidia mea cadere in ea non possint, ea ratione altius tibi ædificare non liceat; si non impediantur stillicidia mea, liceat tibi altius tollere. *l. 21 ff. si serv. præd. urb. v. l. 20 ff. de serv. præd. rust.*

lo che gode il dritto della servitù, non può farne uso che secondo il suo titolo;] senza innovare nè nel fondo soggetto, nè nel suo proprio, deteriorando la condizione della servitù. Quindi non può aggiunger peso ad un muro, allargare un passo, prolungare il margine di un tetto, di cui il vicino deve ricevere le acque, nè fare altre simili innovazioni che accrescono la servitù, o la rendono più incomoda; e può solo renderla meno incomoda, o meno estesa (1).

2. Se colui che ha diritto di appoggiare sopra un muro altrui o sopra un muro comune, lo innalzi o vi aggiunga peso, in maniera che questo muro sia abbattuto o danneggiato, sarà tenuto a tutto il danno che ha cagionato (2).

3. Quegli cui è dovuta una servitù, deve fare le riparazioni necessarie per usarne; come ristaurare la

(1) Lenius facere poterimus, acrius non. Et omnino sciendum est, meliorem vicini conditionem fieri posse, deteriorem non posse; nisi aliquid nominatim servitute imponenda, immutatum fuerit. *l. 20 §. 5 in f. de serv. præd. urb.* Statum antiquorum ædificiorum custodire debere. *l. 11 eod. l. 1 C. de serv. vind.* Si nova (tigna) vellis immittere, prohiberi a me potes. *l. 14 ff. serv. vind.* Si paries communis opere abs te facto in ædes meas se inclinaverit, potero tecum agere, jus tibi non esse, parietem illum ita habere. *d. l. 14 §. 1.* Stillicidium quoquo modo acquisitum sit, altius tolli potest; levior enim fit eo facto servitus, cum quod ex alto cadet lenius, & interdum direptum, nec perveniat ad locum servientem: inferius dimitti non potest, quia fit gravior servitus, id est pro stillicidio flumen. Eadem causa retroduci potest stillicidium, quia in nostro magis incipiet cadere, produci non potest ne alio loco cadat stillicidium, quàm in quo posita servitus est. *l. 20 §. 5 ff. de serv. præd. urb.*

(2) Quod si quia alter eum presserat, vel oneraverat, idcirco damnum contingat, consequens est dicere detrimentum hoc quod beneficio ejus contingit, ipsum sarcire debere. *l. 40 §. 1 ff. de damn. inf.*

strada del suo passaggio, mantenere in buono stato il suo acquidotto, ec. (1).

4. Se il fondo serviente soffra qualche danno per una conseguenza naturale della servitù; come se un podere sia inondato da un torrente, al quale dia l' adito la servitù di prender acqua; se un tetto sia danneggiato dalla caduta d' una pioggia straordinaria; la quale scorre dal tetto vicino di cui deve ricevere le acque, quegli che ha il diritto della servitù non sarà tenuto a questa sorte di danni. Ma se avesse fatto qualche cambiamento dello stato de' luoghi, contro il titolo della servitù, e questo cambiamento avesse cagionato tal danno, allora sarà tenuto (2).

5. Colui, che gode una servitù, non solo non può trasferirne l' uso ad altri, ma non può nè pure estenderlo pel suo proprio uso oltre a ciò, che gli viene accordato dal suo titolo. Quindi chi ha il diritto di prender acqua per un podere, non può usarne per gli altri suoi poderi; e se questo diritto è soltanto per una parte di un fondo, per quella sola può servirsene (3).

SEZIONE

(1) In omnibus servitutibus refectio ad eum pertinet, qui sibi servitutem asserit, non ad eum cujus res servit. *l.* 6 §. 2 *ff. si serv. vind.* V. gli art. 2 e 3 della sez. 4.

(2) Servitus naturaliter, non manu facto, lædere potest fundum servientem, quemadmodum si imbri crescat aqua in rivo, aut ex agris in eum confluat. *l.* 20 §. 1 *ff. de serv. præd. rust.* Nam ut verius quis dixerit, non aqua, sed loci natura nocet. *l.* 1 §. 14 *ff. de aqua & aquæ pluv. arc.*

(3 Ex meo aquæductu Labeo scribit, cuilibet posse me vicino commodare. Proculus contra ut ne in meam partem fundi aliam, quam

SEZIONE VI.

Della maniera con cui terminano le servitù.

SOMMARIO.

1. *Servitù dovuta ad una certa specie di fondo.*
2. *Il diritto di servitù perisce col fondo.*
3. *Confusione della proprietà de' due fondi.*
4. *Se dopo questa confusione il proprietario rivenda il podere serviente.*
5. *La servitù non ha più luogo quando la medesima persona è proprietaria del podere dominante, e del podere serviente.*
6. *Fondo intermedio che impedisce l' uso della servitù.*
7. *Se la servitù possa sussistere per un fondo tramezzato da un altro.*
8. *Se finisca la servitù quando il proprietario del podere del fondo dominante, ha permesso di cambiare lo stato de' luoghi.*
9. *Se la servitù finisca quando il marito è proprietario del fondo serviente, e la moglie è proprietaria del fondo dominante, e così all' opposto.*
10. *Il diritto di servitù si conserva col godimento di colui che n' è il proprietario.*

quam ad quam servitus acquisita sit, uti ea possit. Proculi sententia verior est. *l. 24. ff. de serv. præd. rust.*

Per plurium prædia aquam ducis, quoquo modo imposita servitute: nisi pactum vel stipulatio etiam de hoc subsecuta est, neque eorum cuivis, neque alii vicino poteris haustum ex rivo cedere. *l.* 33 §. 1 *eod.* V. l' art. 26 della sez. 1.

1. Quando nel titolo della servitù il fondo è sottoposto ad altri fondi d' una certa natura, fa d' uopo esaminare quale sia stata l' intenzione delle parti; se siasi specificata la natura de' fondi a solo riguardo di disegnare più particolarmente il fondo in grazia del quale fosse dovuta, o se siasi voluto disegnare la superficie. Nel primo caso, la servitù è perpetua e sussiste, quantunque il fondo cangi natura. Così, per esempio, se il titolo della servitù porta che il proprietario d' un fondo disegnato nel contratto, e dichiarato come un terreno atto alla coltura, avrà il passo sopra di un altro fondo, questo diritto di passaggio sussisterà quando ancora il fondo fosse ridotto ad un prato o ad una vigna; perchè la menzione di terreno atto a coltura sembra non essere stata fatta, se non per disegnare più particolarmente il fondo, e non per restringere il diritto di servitù. Ma se al contrario apparisce che la servitù sia stabilita piuttosto per una certa specie di superficie che pel fondo, la servitù allora cesserà se sia cambiata la superficie. Io suppongo che nel contratto della servitù siasi stipulato, che il diritto di

passaggio si accorda per trasportar l' uva e pel tempo solamente della vindemmia, tal diritto di passaggio sembra in questo caso non essere stato accordato, se non per quella specie di superficie, che esisteva nel tempo dello stabilimento della servitù. Questa è la ragione per cui se la vigna sia spiantata, e riducasi il fondo a coltura, cessi la servitù (1). Tuttavia non si perderà totalmente, potendo il proprietario di nuovo goderne, col rimettere il fondo nel suo primiero stato.

2. Cessa la servitù allorchè le cose trovansi in tale stato, che non si possa farne uso; come se venga a perire il fondo serviente, o il fondo dominante. Lo stesso avverrebbe se sussistendo i fondi, venisse a cessare la causa della servitù. Così per esempio, se una sorgente ove il vicino aveva un diritto di prender acqua, venisse a diseccarsi, perderebbe il vicino il diritto di entrare nel fondo ov' era questa sorgente. Ma se di nuovo si vedesse sgorgar l' acqua, anche dopo il tempo della prescrizione, sarebbe la servitù ristabilita; senza che potesse imputarglisi di non aver fatto uso della servitù nel tempo che non poteva avere il suo uso (2).

(1) Certo generi agrorum acquiri servitus potest, vineis, quod ea ad solum magis quam ad superficiem pertinet; ideo sublatis vineis servitus manebit; sed si in contrahenda servitute aliud actum erit, doli mali exceptio erit necessaria. *l. certo* 3, *in principio*, *de serv. præd. rust.*

(2) Si fons exaruerit, ex quo ductum aquæ habeo; isque *post constitutum tempus* ad suas venas redierit: an aquæductus amissus erit, quæritur? Et Atilicinus ait: Cæsarem statilio Tauro rescripsisse, in hæc verba. Hi qui ex fundo Sutrino aquam ducere soliti sunt, adierunt me, proposueruntque aquam; qua per aliquod annos usi sunt, ex fonte qui est in fundo Sutrino aquam

3. Le servitù finiscono parimente quando il padrone del fondo serviente, o il padrone del fondo dominante diviene proprietario dell' uno e dell' altro. Perchè la servitù è un diritto sul fondo di un altro, ed il diritto del padrone ne' proprj beni non chiamasi servitù (1).

4. Se il proprietario del fondo dominante acquista il fondo soggetto, e poi lo rivende senza riserba della servitù, il fondo s' intende venduto liberamente. Perchè la servitù erasi annullata per la regola spiegata nell' articolo precedente; e non si ristabilisce in pregiudizio del nuovo compratore, cui non è stato imposto questo peso (2).

5. Niuno può avere un diritto di servitù sul suo proprio fondo. Questa è la ragione per cui finisce la servitù, allorchè i due fondi si trovano in mano della medesima persona: ma se il proprietario del podere dominante fosse erede del proprietario del fondo serviente, ed avesse venduto tutti i suoi diritti in questa successione, la servitù non sarebbe estinta; e l' ere-

ducere non potuisse, quod fons exaruisset, & postea ex eo fonte aquam fluere cœpisse: petieruntque a me ut, quod jus non negligentia aut culpa sua amiserant, sed quia ducere non poterant, his restitueretur. Quorum mihi postulatio, cum non iniqua visa sit, succurrendum eis putavi, quod jus habuerunt, tunc cum primum ea aqua pervenire ad eos non potuit, id eis restitui placet. *l. 34 in f. & l. 35 ff. de serv. præd. rust.* V. l' art. 6 di questa sez. e la nota che vi è stata fatta.

(1) Servitutes prædiorum confunduntur, si idem utriusque prædii dominus esse cœperit. *l. 1 ff. Quemad. serv. am.* Nemo ipse sibi servitutem debet. *l. 10 ff. comm. præd.* Nulli enim res sua servit. *l. 26 ff. de serv. præd. urb.*

(2) Si quis ædes, quæ suis ædibus servirent cum emisset, traditas sibi accepit, confusa sublataque servitus est. Et si rursus vendere vult, nominatim imponenda servitus est, alioquin liberæ veniunt. *l. 30 de serv. præd. urb.*

de avrebbe sul fondo i medesimi diritti che avrebbe avuto, se non avesse accettata la successione (1).

6. Se tra il fondo serviente ed il fondo dominante trovasi un altro fondo, che impedisca l' uso della servitù, rimane questa sospesa durante tale ostacolo. Così, per esempio, se tra due case una delle quali non può essere alzata in pregiudizio della veduta di un'altra, vi sia una terza casa, che non essendo soggetta a questa servitù sia stata alzata, ed abbia tolta questa veduta, il proprietario della casa soggetta potrà alzarla. Così colui che avesse un diritto di passaggio, perde l' uso della servitù, se tra il suo fondo ed il fondo soggetto ve ne fosse un altro che si trova libero da questo passaggio, e che rende inutile l' uso di questo diritto. Ma se vengano a cessare questi ostacoli; come se fosse demolita la casa che sta in mezzo alle due, o se si acquistasse il passaggio nel fondo che separa il fondo serviente dal fondo dominante, questo ricupera la servitù (2).

(1) Si ei cujus prædium mihi serviebat hæres extiti, & eam hæreditatem tibi vendidi, restitui in pristinum statum servitus debet, quia id agitur, ut quasi tu hæres videris extitisse. *l. si ei 9. ff. communia prædiorum.*

Et si servitutes amisit hæres institutus, adita hæreditate, ex vendito poterit experiri adversus emptorem, ut servitutes ei restituantur. *l. venditor 2 §. etsi 19 ff. de hæred. vel act. vend.*

(2) Si forte qui medius est, quia servitutem non debebat, altius extulerit ædificia sua, ut jam ego non videar luminibus tuis obstaturus si ædificavero, frustra intendes, jus mihi non esse ita ædificatum habere, invito te, sed si intra tempus statutum rursus deposuerit ædificium suum vicinus, renascetur tibi vindicatio. *l. 6. ff. si servit. vind.* In rusticis prædiis impedit servitutem medium prædium, quod non servit. *l. 7. §. 1. ff. de serv. præd. rust.*

In questo articolo non si è messo quel che sembrano significare quelle parole della legge, *intra tempus statutum*, cioè che questo

7. La riunione di due fondi in mano di una medesima persona, non può produrre l'estinzione della servitù, se non per quel che riguarda questi due fondi; ma tale riunione non annulla un diritto di servitù dovuto su di un altro fondo. Perciò se io sono proprietario d'un podere situato a piè di una montagna, ed avessi un diritto d'acquidotto o di passaggio su due poderi contigui e superiori del mio, l'acquisto che io facessi del podere più alto, annullerebbe certamente il mio diritto di servitù sul po-

diritto non risorge se non quando non vi è prescrizione: poichè vedesi al contrario dalle leggi citate sull'articolo 1. di questa sezione, che la prescrizione non deve aver luogo contro quello, che non potesse far uso della servitù. *Quod jus negligentia, aut culpa sua amiserat, sed quia ducere non poterat.* E quantunque questo non sia nel medesimo caso di quello dell'articolo 4, tuttavia ne' casi che vi son compresi potrebbero esservi circostanze, per le quali sembra che la servitù dovrebbe conservarsi contro la prescrizione. Così, per esempio, se il possessore di tre case, ritenendone una, avesse venduta quella di mezzo, ed avesse fatta una donazione della terza, imponendo al compratore ed al donatario la servitù di non alzare, ed intanto accadesse che il compratore della casa di mezzo ne fosse evitto da un terzo, il quale, non essendo obbligato alla servitù, facesse alzare questa casa, il donatario, in tal caso potrebbe in verità egli ancora alzare. Ma se il donante riacquistasse la casa che avea venduta, sebbene dopo la prescrizione, e volesse ripigliare la sua servitù, trovandosi il donatario ancora in possesso della casa soggetta, potrebb'egli servirsi della prescrizione contro il suo titolo? Ma se questo donatario avesse venduto ad un terzo che ignorasse la servitù, e che avesse prescritto, sarebbe giusto interrompere riguardo a lui la prescrizione? Quindi tali controversie possono dipendere dalle circostanze. E nel caso stesso dell'artic. 1. di questa sezione, se si supponesse che il fondo soggetto fosse posseduto da un terzo compratore, che ignorasse la servitù di un acquidotto, ed avesse goduto in tutto il tempo della prescrizione, senza che colui al quale era dovuta la servitù, avesse fatta alcuna protesta per conservarla, dovrebbe questa servitù risorgere contro questo terzo possessore dopo sì lungo tempo? E non potrebbesi imputare a colui che la pretendesse, di aver trascurato le precauzioni necessarie per conservarla?

dere acquistato, ma sussisterebbe interamente sull'altro (1).

8. Il diritto di servitù perdesi allorchè il proprietario del fondo dominante, ha permesso al proprietario del fondo serviente di cambiare la natura dei luoghi, in guisa che il diritto non possa più esercitarsi. Tal consenso è una rinunzia al diritto di servitù; e se il podere serviente sia coll'andar del tempo rimesso nel suo primiero stato, non risorge il diritto di servitù, purchè non siasi diversamente convenuto nel contratto, in cui il proprietario del fondo dominante ha dato il suo consenso per il cambiamento (2).

9. Se i poderi della moglie soggiacciono ad un diritto di servitù verso quelli del marito, questo diritto confondesi nel tempo del matrimonio. Lo stesso avviene de' poderi del marito gravati d' un dirit-

(1) Tria prædia continua trium dominorum adjecta erant. Uni prædii dominus ex summo fundo imo fundo servitutem aquæ quæsierat, & per medium fundum, domino concedente in suum agrum ducebat. Postea idem summum fundum emit, deinde imum fundum in quem aquam induxerat, vendidit. Quæsitum est num imus fundus id jus aquæ amisisset, quia cum utraque prædia ejusdem domini facta essent, ipsa sibi servire non potuissent: negavit amisisse servitutem, quia prædium, per quod aqua ducebatur alterius fuisset, & quemadmodum servitus summo fundo ut in imum fundum aqua veniret, imponi aliter non potuisset, quam ut per medium quoque fundum duceretur, ac eadem servitus ejusdem fundi amitti aliter non posset, nisi eodem tempore etiam per medium fundum aqua duci desiisset, aut omnia tria simul prædia unius domini facta essent. *L. tria 11. ff. de serv. præd. rust.*

(2) Si stillicidii immittendi jus habeam in aream tuam, & permisero jus tibi in ea area ædificandi, stillicidii immittendi jus amitto; & similiter si per tuum fundum via mihi debeatur, & permisero tibi in eo loco per quem via mihi debetur aliquid facere, amitto jus viæ. *L. stillicidii 8 in principio ff. quemadmodum serv.*

to di servitù verso quelli della moglie. Ma dopo lo scioglimento del matrimonio, la servitù ripiglia la sua forza, ed è dovuta egualmente che prima del matrimonio (1).

10. Il dritto di servitù, del pari che tutti gli altri dritti, soggiace alla prescrizione; e si perde quando il proprietario del podere non ne ha goduto, durante il tempo capace ad indurre la prescrizione. Tuttavia, se nel corso di questo tempo, il podere dominante fosse stato posseduto da un terzo che avesse goduto di tal diritto, il possesso di questo terzo, tanto di buona fede, quanto di mala fede, avrebbe conservato il dritto di servitù (2).

11. Le servitù si perdono colla prescrizione; o riduconsi a quel che se n' è conservato col possesso, in tutto il tempo che basta a prescrivere (3).

(1) Cum uxor fundum cui prædia viri servitutem debebant in dotem dat, fundus ad maritum pervenit amissa servitute, & ideo non potest videri per maritum jus fundi deterius factum. Quid ergo est? Officio de dote judicantis continebitur ut redintegrata servitute jubeat fundum mulieri, vel hæredi ejus reddi. *L. si maritus 7. ff. de fundo dotali.*

(2) Qui fundum alienum bona fide emit, & itinere quod ei fundo debetur usus est, retinetur id jus itineris, atque etiam si precario aut vi dejecto domino possidet; fundus enim qualiter se habet, ita cum in suo habitu possessus est, jus non deperit, neque refert juste necne possideat qui talem eum possidet. Quare fortius etsi aqua per rivum sua sponte perfluxit, jus aquæ ducendæ retinetur. *l. qui fundum 12. ff. quemadmodum servitutes.*

(3) Si is, qui nocturnam aquam habet, interdiu, per constitutum ad amissionem tempus, usus fuerit, amisit nocturnam servitutem, qua usus non est. Idem est in eo qui certis horis aquæductum habens aliis usus fuerit, nec ulla parte earum horarum. *l. 10. §. 1. ff. quemad. serv. amitt.* Ut omnes servitutes non utendo amittantur, non biennio, quia tantummodo solis rebus annexæ sunt, sed decennio contra præsentes, vel viginti spatio annorum

12. Le servitù che consistono in qualche atto, per
parte di coloro, a' quali son dovute, si prescrivono
interrompendosi l'uso della servitù: come il passag-
gio ed il diritto di prender acqua, si prescrivono
tralasciandosi di passare, e di prender acqua. Ma
le servitù che consistono solo in fissare uno stato
de' luoghi ne' quali non possono farsi innovazioni;
come la servitù di non poter alzare un edifizio a
causa di una veduta, lo stillicidio di una casa vici-
na, non si prescrivono mai, se non col cambiamen-
to dello stato de' luoghi, il quale annullasse la ser-
vitù, e durasse per un tempo bastante a prescrivere:
come se il proprietario della casa soggetta, avendola
alzata, sia restato in possesso di questo cambiamen-
to, o se siasi dato lo scolo alle acque per un al-
tro luogo (1).

contra absentes. *l. 13. C. de servit.* V. l'artic. 11 e l'artic. 13
della sez. 1.

(1) Hæc autem jura, similiter ut rusticorum quoque prædio-
rum certo tempore non utendo, pereunt: nisi quod hæc dissimi-
litudo est, quod non omnimodo pereunt non utendo, sed ita si
vicinus simul libertatem usucapiat, veluti si ædes tuæ ædibus meis
serviant, ne altius tollantur, ne luminibus mearum ædium officia-
tur, & ego per statutum tempus, fenestras meas præfixas habuero
vel obstruero; ita demum jus meum amitto, si tu per hoc tem-
pus ædes tuas altius sublatas habueris. Alioquin si nihil novi fe-
ceris retineo servitutem. Item, si tigni immissi ædes tuæ servitu-
tem debent, & ego exemero tignum: ita demum amitto jus meum
si tu foramen unde exeptum est tignum obturaveris, & per con-
stitutum tempus ita habueris. Alioquin, si nihil novi feceris, inte-
grum jus suum permanet. *L. 6. ff. de serv. præd. urb.* Si ego via
quæ nobis per vicini fundum debebatur usus fuero, tu autem con-
stituto tempore cessaveris, an jus tuum amiseris? Et e contrario
si vicinus, cui via per nostrum fundum debebatur, per meam
partem ierit, egerit, tuam partem ingressus non fuerit: an partem
tuam liberaverit? Celsus respondit: si divisus est fundus inter so-
cios regionibus, quod ad servitutem attinet quæ ei fundo debeba-
tur, perinde est atque si ab initio duobus fundis debita sit: & si-

13. Se l'uso d'una servitù non è continuo, ma per l'intervallo di alcuni anni; come la servitù di un passaggio per andare in una selva cedua; della qual servitù non si fa uso se non quando si tagliano gli alberi, in ogni cinque anni, o in ogni dieci; o pure dopo un altro lungo intervallo, e solamente nel tempo necessario per recidere e trasportare le legna; la prescrizione di una tal servitù, non si acquista col tempo ordinario di dieci anni ne' luoghi dove la prescrizione è di dieci anni, ma il tempo deve essere stabilito o di 20 anni, o a maggiore o a minor tempo, secondo le prescrizioni de' luoghi e la loro consuetudine, se ve ne sia; e secondo la qualità e gl' intervalli della servitù, ed altre circostanze (1).

bi quisque dominorum usurpat servitutem, sibi non utendo deperdit. *l. 6. §. 1. quemad. serv. amitt.*

(1) Si alternis annis, vel mensibus, quis aquam habeat, duplicato constituto tempore amittitur. Idem & de itinere custoditur. *L. 7. ff. quemad. servit. amitt.* Cum talis quæstio in libris Sabinianis volveretur, quidam enim pactus erat cum vicino suo, ut liceret ei vel per se, vel per suos homines, per agrum vicini transitum facere, iterque habere uno tantummodo die per quinquennium, quatenus ei licentia esset in suam silvam inde transire & arbores excidere, vel facere quidquid necessarium ei visum fuisset, & quæretur, quando hujusmodi servitus non utendo amitteretur? Et quidam putarent, si in primo vel secundo quinquennio par eam viam itum non esset, eamdem servitutem penitus tolli, quasi per biennium ea non utendo deperdita, singulo die quinquennii pro anno numerando: aliis autem aliam sententiam eligentibus, nobis placuit ita causam dirimere: ut, quia jam per legem latam a nobis prospectum est, ne servitutes per biennium non utendo depereant, sed per decem, vel viginti annorum curricula: & in proposita specie, si per quatuor quinquennia nec uno die, vel ipse, vel homines ejus, eadem servitute usi sunt, tunc eam penitus amitti viginti annorum desidia. Qui enim in tam longo prolixoque spatio suum jus minime consecutus est, sera pœnitentia ad pristinam servitutem reverti desiderat. *L. ult. C. de servit.*

14. Se il fondo serviente passa nelle mani di un secondo proprietario, il tempo della prescrizione, ch'era scorso contro il primo, si unisce al tempo ch'è scorso contro il secondo, e s'acquista contro di lui la prescrizione con questi due tempi uniti (1); siccome al contrario, un secondo possessore acquista la servitu col possesso del suo predecessore unito al suo.

15. Se il fondo serviente vendasi per decreto del giudice, la servitù non lascia di conservarsi, perchè vendesi in quello stato in cui si trova. Ed a piu forte ragione si conserva, se si venda per decreto il fondo dominante (1).

ANALISI

SULLE LEGGI DELLO STATUTO VENETO.

DELLE SERVITU'.

Trascrivo quest' articolo dal dizionario del Ferro, e vi aggiungo molte cose esenziali da lui omesse.

,, Il *Chiamore* è un atto, col quale alcuno impedisce il suo vicino, acciocchè non gl' inferisca alcu-

(1) Tempus, quo non est usus præcedens fundi dominus, cui servitus debetur, imputatur ei qui in ejus loco successit. *L. 18. §. 1. ff. quemad servit. amitt.*

(2) Si fundus serviens, vel is cui servitus debetur, publicaretur; utroque casu durarent servitutes, quia cum sua conditione quisque fundus publicaretur, *l. 23. §. 2. ff. de servit. præd. rust. 2.*

na servitu. Per esempio, che non venga innalzata una casa, che non vengano fatti balconi, o fori, che non si possa pascolare, aver passaggio per l'altrui fondo ec.

„ Due sono in Venezia i magistrati, appresso i quali si esercita questo atto, al Proprio cioè, quando si tratta d'introdurre qualche servitù nella *città* e dogado, e all' Avvogaria quanto ai beni *di* fuori.

„ Si deve avvertire, che il chiamore deve esser fatto nel termine di giorni trenta dal dì in cui si è principiato il lavoro, altrimenti conviene proceder per via di estesa, e d'instare, che sia disfatto ciò che è stato operato ":

Qui il Ferro omette cinque leggi.

La prima prescrive, che il lavoro fatto dopo il chiamore debba essere demolito: la demolizione ordinariamente si fa seguire con un atto *ex officio*. (lib. 1 cap. 19 pag. 13.)

La seconda stabilisce, *che il chiamore faccia l'effetto d'interdire i lavori per un anno, e ciò tanto contro il principale quanto contro i suoi eredi o successori* (lib. 3 cap. 57 pag. 50.)

Questa legge sarebbe applicabile nel solo caso in cui dopo il chiamore non fosse seguito verun atto, e non si fosse instituita *pendenza*, mentre se vi è *pendenza*, il chiamore dura fino alla decisione.

La terza ordina, che se alcuno farà un chiamore senza esprimere la cagione per cui lo fa, il chiamore sarà valido per tutte le ragioni che gli possono competere. Osservisi però, che se alcuno farà chiamore come tutore o commissario, dovrà esprimerne il titolo; altrimenti il chiamore sarà nullo (lib. 3 cap. 62 pag. 51.)

La quarta fissa una massima molto interessante, ed è, che se alcuno fabbricherà sopra un fondo di una persona che abbia debiti, e questa trascuri di far il chiamore, il di lei silenzio non potrà pregiudicare alle ragioni de' suoi creditori, eccettuato il solo caso nel quale il fabbricatore avesse un possesso

di trenta anni nel fondo su cui fabbrica (lib. 3 cap. 59 pag. 50.)

La quinta estende la disposizione della quarta a favore de' socj che non avessero fatto il chiamore sull' opera intrapresa da uno di loro nel fondo comune, ordinando che il silenzio non sia ad essi pregiudizievole; coll' eccezione espressa nell' altra legge, quando cioè il socio fabricatore non avesse il tranquillo possesso di anni trenta.

In questa legge vi è una particolar eccezione per gli beni delle fraterne compagnie, dichiarandosi che colle fabbriche erette sopra di essi comunque lungo sia il possesso del fabbricatore non si può pregiudicare l' interesse nè de' fratelli, nè de' loro eredi e successori. (lib. 3 cap 60 pag. 51.)

„ L' effetto del chiamore è di sospender il lavoro, portandosi il comandador sopra luogo, dove nota il lavoro stesso, perchè non si avvanzi, lo intima ai lavoratori nell' attualità dell' opera, e riferisce nel libro dell' officio con sincerità, ciò che ha veduto. (Stat. Ven. Prat. §. Chiamori pag. 139 t.

„Quando il fabbricante volesse opporsi al chiamore, cita per rivocazione il chiamante, si contesta la causa con l' ordine solito, servendo anche il solo chiamore, e la citazione per rivocazione in luogo della domanda, e risposta; si presentano modelli e disegni, a' quali si può contraddire o in tutto, o in parte, nel qual caso la parte, a cui fu contraddetto, intima alla contraddicente di dover dichiarir la causa della sua contraddizione, che deve esser dichiarita, altrimenti è nulla.

„ Alle volte si chiama il giudice a venir a giudicare sopra luogo, citando per sopraluogo, e deputando a tal' effetto la giornata, andando a peso di chi fa il sopraluogo il pagamento de' caratti, quando l' altra parte non voglia concorrere.

„ Se poi il lavoro incominciato minacciasse rovina, nè si potesse per ciò sospendere, si fa instanza innanzi al magistrato, il quale in vista di tali circostanze fa un atto *ex officio*, con cui permette la

prosecuzion del lavoro, salve le ragioni delle parti nel merito.

„ Lo stesso si osserva all' Avvogaria, se non che in luogo de' chiamori, direttamente si prendono lettere per lo stesso effetto, alle quali chi vuol opporsi, cita per rivocazione, ed a norma del solito si definisce la causa ".

TITOLO XIII.

DELLE TRANSAZIONI.

Vi sono due maniere per prevenire, o per troncare le liti. L'una consiste in un trattato de' litiganti, i quali da se medesimi o colla mediazione degli amici concertano le condizioni dell'accomodamento, e poi vi si sottomettono con un formale contratto; e questo chiamasi transazione. L' altra consiste nel giudizio degli arbitri, al quale i litiganti si riportano con un compromesso. Le transazioni adunque ed i compromessi sono due specie di contratti. Delle prime si ragionerà in questo titolo; de' compromessi nel titolo seguente.

SEZIONE I.

Della natura e degli effetti della transazione.

SOMMARIO.

1. *Definizione della transazione.*
2. *Varj modi di transigere.*

3. Le transazioni non oltrepassano il loro soggetto.

4. La transazione con uno degl' interessati non obbliga gli altri.

5. E molto meno obbliga quando è fatta con un terzo, che non è parte interessata.

6. La transazione sopra un dritto non pregiudica ad un dritto consimile, sopravvenuto dopo.

7. Pena stipulata nella transazione.

8. Transazioni col fidejussore.

9. La transazione equivale ad un giudicato.

10. Un infermo può transigere.

11. Transazione verbale.

12. La transazione deve eseguirsi.

13. Se la transazione abbia forza quando una delle parti si ritratta sul momento, che si stipula.

14. Il consenso di tutti gl' interessati annulla la transazione.

15. Come debba intendersi la rinunzia a tutti i dritti transatti.

16. La transazione può solo obbligare le parti transigenti.

1. La transazione è una convenzione tra due o più persone, le quali volendo prevenire o troncare una lite, compongono le loro differenze di comune accordo, ed in una maniera, colla quale preferiscono quel che guadagnano al pericolo di perderlo in una lite formale (1).

(1) Qui transigit quasi de re dubia, & lite incerta, neque finita, transigit. *l. 1. ff. de trans.* Propter timorem litis. *l. 2. C.*

2. Le transazioni terminano o prevengono le liti in molte maniere, secondo la natura delle controversie, e secondo le diverse convenzioni che vi mettono fine. Quindi colui che avesse qualche pretensione, con una transazione, o vi rinunzia, o ne ottiene una parte, o anche il tutto. Così quegli al quale si domanda una somma di danaro, o paga, o si obbliga, o è in tutto discaricato o in parte. Colui che contrasta una sicurtà, una servitù o qualche altro diritto, vi si sottopone, o pure se ne libera. Chi si lagna di una condanna, o la fa riformare, o l'accetta. Si transige finalmente secondo le condizioni pattuite, e secondo le regole generali delle convenzioni (1).

3 Le transazioni regolano soltanto la controversia che chiaramente vi si trova compresa per l'intenzione delle parti; sia che trovisi spiegata con una espressione generale, o particolare; sia che si rilevi per una conseguenza necessaria di ciò ch'è stato espresso; e non si estendono alle differenze, alle quali non si è pensato (2). 4. Se

eod. Litigis jam motis & pendentibus, seu postea . . . movendis. *l. ult. C. eod.* (controversia) certa lege finita. *l. 14. ff. eod.*

(1) Transactio nullo dato, vel retento, seu permisso, minime procedit. *l. 38. C. de trans.* Ut partem bonorum susciperet, & a lite discederet. *l. 6. eod.* Nihil ita fidei congruit humanæ, quam ea quæ placuerunt custodiri. *l. 20. eod. tot. tit. ff. &c. de trans.*

Quel che si è detto in questa legge 38. *C. de trans.* che non v'ha transazione, se non si dà, e non vi promette, o se non si ritiene qualche cosa, non deve prendersi letteralmente; poichè si può fare una transazione senza dar nulla, e senza promettere e ritenere cosa alcuna. Laonde quegli che si pretendesse essere fidejussore di un altro, potrebb' essere liberato da questa pretensione con una transazione, senza che dall'una e dall'altra parte si fosse dato, promesso o ritenuto cosa alcuna.

(2) Transactio, quæcunque sit, de his tantum, de quibus in-

4. Se colui che avesse, o potesse avere una controversia con molti altri, transiga con uno di essi per la porzione sua, questa transazione non annullerà il suo diritto riguardo agli altri; e non farà ch' egli non possa o intentare il giudizio o transigere in altra maniera. Quindi colui al quale due tutori rendono conto d' una medesima amministrazione, può transigere con uno per il fatto di costui, e litigare contro l' altro. Così il creditore ed il legatario di un defunto, possono transigere sul loro diritto con uno de' due eredi, per la sua porzione, e muover lite all' altro per la sua (1).

5. *Se* la persona che ha una controversia, transiga con quello che crede essere il suo avversario, e che non è, questa transazione sarà inutile. Così per esempio, se un creditore d' una successione, transiga con quello che si credesse essere l' erede, e che tale non fosse, questa transazione sarà senza effetto, tanto riguardo a questo creditore, quanto riguardo al vero erede (2). Poichè il vero erede

ter convenientes placuit, interposita creditur. *l. 9. §. 1. ff. de trans.* Ei, qui nondum certus ad se querelam contra patris testamentum pertinere, de aliis causis cum adversario pacto transegit, tantum in his interpositum pactum nocebit, de quibus inter eos actum esse probatur. *D. l. §. 3.* Iniquum est perimi pacto id, de quo cogitatum non docetur. *D. l. in fine l. 5. eod.*

(1) Neque pactio, neque transactio cum quibusdam ex curatoribus, sive tutoribus facta, auxilio cæteris est, in his quæ separatim communiterve gesserunt, vel gerere debuerunt. Cum igitur tres curatores habueris, & cum duobus ex his transegeris, tertium convenire non prohiberis. *l. 1. c. de trans. l. 15. ff. de tut. & rat. distr.*

(2) Debitor, cujus pignus creditor distraxit, cum Mævio qui se legitimum creditoris hæredem esse jactabat, minime transegit: postea testamento prolato, Septicium hæredem esse apparuit. Quæsitum est, si agat pignoratitia debitor cum Septicio, an is uti pos-

non ha potuto essere obbligato pel fatto di un altro; ed il creditore non è stato obbligato per parte sua verso questo erede, col quale non ha trattato, e per cui poteva aver meno di considerazione, che per colui che credeva esser l'erede.

6. Se colui che ha transatto su di un diritto, che aveva di sua porzione sull'eredità paterna, acquisti poi un simile diritto per parte di un'altra persona, la transazione non pregiudicherà a questo secondo diritto. Così, per esempio, se un maggiore ha transatto col suo tutore sul conto della sua porzione de' beni di suo padre, e succeda poi al suo fratello, cui lo stesso tutore dovesse render conto della di lui porzione, la transazione non impedirà che le medesime differenze terminate per una porzione, non sussistano per l'altra; e rimarrà salvo questo secondo diritto (1).

7. Si può ad una transazione aggiungere la stipulazione di una pena contro quello, che mancherà di eseguirla. In questo caso la contravvenzione a ciò che si è stabilito dà il diritto di eseguire la pena, secondo che siasi convenuto (2), e secondo le regole spiegate nel titolo delle convenzioni.

sit exceptione transactionis factæ cum Mævio, qui hæres eo tempore non fuerit; possitque Septicius pecuniam, quæ Mævio, ut hæredi a debitore numerata est, condictione repetere, quasi sub prætextu hæreditatis acceptam? Respondit, secundum ea quæ proponerentur, non posse, quia neque cum eo ipse transegit, nec negotium Septicii Mævius gerens accepit. *l. 3. §. 2. ff. de trans.*

(1) Qui cum tutoribus suis de sola portione administratæ tutelæ suæ egerat, & transegerat adversus eosdem tutores ex persona fratris sui, qui hæres extiterat, agens prescriptione factæ transactionis non submovetur. *L. 9. ff. de trans.*

(2) Promissis transactionis causa non impletis, pœnam in stipulationem deductam, si contra factum fuerit, exigi posse constat.

8. Il creditore che transige col fidejussore del suo debitore, può discaricare soltanto il fidejussore, e la transazione non gli farà pregiudizio riguardo al debitore. Ma se siasi transatto collo stesso debitore allora la transazione sarà comune col fidejussore, perchè la sua obbligazione non è che un accessorio di quella del debitore principale (1).

9. Le transazioni hanno una forza simile all' autorità delle cose giudicate; perchè fanno le veci d' un giudizio tanto più fermo, quanto che le parti vi hanno acconsentito, ed anche perchè devesi avere tutto il riguardo per un obbligo che libera da una lite (2).

10. Per la validità di una transazione non è necessario, che le parti le quali transigono, sieno in perfetta salute; basta che abbiano la mente sana (3). Se in qualche occasione siansi dichiarate nulle le transazioni fatte da un infermo, è avvenuto perchè queste transazioni fatte nel punto di morte, erano piuttosto donazioni che transazioni; lo che non dis-

l. 37. c. de trans. l. 16. ff. eod. V. gli artic. 4 e 5 della sezione 3. delle convenzioni.

(1) Si fidejussor conventus & condemnatus fuisset, mox reus transegisset cum eo, cui erat fidejussor condemnatus, an transactio valeat quæritur. Et puto valere, quasi omni causa & adversus reum, & adversus fidejussorem dissoluta. Si tamen ipse fidejussor condemnatus transegit, transactione non peremit rem judicatam. *L. 7. §. 1. ff. de trans.*

(2) Non minorem auctoritatem transactionum quam rerum judicatarum esse, recta ratione placuit. *l. 20. c. de trans.* Propter timorem litis, transactione interposita, pecunia recte cauta intelligitur. *l. 2. C. eod. l. 65. §. 1. ff. de cond. ind.*

(3) Sanum mente, licet ægrum corpore, recte transigere manifestum est, nec postulare debueras improbo desiderio placita rescindi, valetudinis corporis adversæ velamento. *l. sanum 27. cod. de transactionibus.*

trugge questo principio, che l'infermo possa transigere quando è sano di mente. Insorgendo contrasti su di simili transazioni, deve il giudice esaminare le circostanze, nelle quali si son fatte.

11. Perchè costi della verità di una transazione, e delle condizioni, che l'accompagnano, è necessario che la transazione sia ridotta in iscritto.

12. Le transazioni debbono essere eseguite: non sarebbe inteso in giudizio colui che volesse far risorgere una controversia sulla quale avesse transatto (1).

13. Colui che ha transatto non può annullare la transazione, quando cangiasse pensiero nel momento stesso della transazione (2).

14. Per quanto sia favorevole la causa delle transazioni, esse non debbono essere eseguite, se non quando una delle due parti ne chiede l'esecuzione. Se si uniscano amendue le parti per acconsentire alla nullità della transazione, ritorneranno nel medesimo stato in cui erano prima della transazione; e la controversia sulla quale si era transatto, potrà essere giudicata, come se non vi fosse alcuna transazione (3).

15. Allorchè in una transazione le parti rinunzia-

(1) Nullus etenim erit litium finis, si a transactionibus, bona fide interpositis, cœperit facile discedi. *l. fratris 10. cod. de transactionibus.*

Causas vel lites transactionibus legitimis finitas imperiali rescripto ressuscitari non oportet. *l. causas 16. c. de transact.*

(2) Quamvis eum qui pactus est statim pæniteat, transactio tamen rescindi & lis instaurari non potest; & qui tibi suasit intra certum tempus licere a transactione recedere, falsum tibi adseveravit. *l. quamvis 39. cod. de transactionibus.*

(3) Si diversa pars contra placitum agere nititur, æquitatis ratio suadet, refusa pecunia, cum & tu hoc desideras, causam ex integro agi. *l. si diversa 14 cod. de transactionibus.*

no a tutti i diritti, azioni o pretensioni, questa rinunzia non deve intendersi se non de' diritti relativi all' oggetto in quistione (1). Così quando io ho domandato, che un erede fosse condannato a pagarmi diverse somme, di cui io sosteneva essere creditore per riguardo alla successione, se transigo su questa domanda, e per mezzo di una somma che l' erede mi paga, desisto dal giudizio e rinunzio a tutti i diritti, pretensioni ed azioni, la mia rinunzia non può intendersi de' diritti, azioni e pretensioni che posso avere contro l' erede, per ragione de' suoi debiti personali.

16. Una transazione non può far legge che tra coloro, che han transato, nè può pregiudicare a' diritti di coloro che non vi hanno avuto parte (2).

(1) Si de certa re pacto transactionis interposito hoc comprehensum erat, nihil amplius peti, etsi non additum fuerat eo nomine, de cæteris tamen quæstionibus integra permaneat actio. *l. si de certa 31 cod. de transactionibus.*

(2) Transactione matris filios ejus non posse servos fieri, notissimi juris est. *l. transactione 26 cod. de transactionibus.*

Imperatores Antoninus & Verus rescripserunt: privatis pactionibus non dubium est non lædi jus cæterorum; quare transactione quæ inter heredem & matrem defuncti facta est, neque testamentum rescissum videri posse, neque manumissis vel legatariis actiones suæ ademptæ. *L. imperatores 3 in principio, ff. de transactionibus.*

SEZIONE II.

Della risoluzione e delle nullità delle transazioni.

SOMMARIO.

1. e 2. *Il dolo e l' errore annullano le transazioni.*
3. *Se la transazione deroghi ad un diritto, il cui titolo sia ignoto.*
4. *Transazioni su di scritture false.*
5. *Transazioni lesive.*
6. *Transazione per palliare un contratto proibito.*
7. *Transazione su di una lite giudicata, senza saputa delle parti.*

1. Le transazioni, nelle quali uno de' contraenti sia stato circonvenuto dal dolo dell' altro, non hanno alcun effetto. Quindi colui, che per una transazione rinunzia ad un diritto, che non ha potuto vindicare, per mancanza di una prova occultata dalla parte contraria, se si discuopre questa frode, egli rientra nel suo diritto. Lo stesso avverrebbe di un erede, che avesse transatto col suo coerede, il quale gli avesse dolosamente impedito di conoscere lo stato de' beni (1).

(1) Si per se vel per alium subtractis instrumentis, quibus veritas argui potuit, decisionem litis extorsisse probetur, si quidem actio superest, replicationis auxilio doli mali, pacti exceptio removetur, *l. 19 c. de trans.* Qui per fallaciam cohæredis, ignorans universa quæ in vero erant, instrumentum transactionis, sine Aqui-

2. Se colui che godesse un diritto, acquistato per un testamento da esso ignorato, pregiudichi a questo diritto con una transazione coll' erede, tale transazione sarà senza effetto, quando verrà a scoprirsi il testamento, ancorchè questo fosse stato egualmente ignoto all' erede. Così, per esempio, se un debitore ereditario, paghi per via di transazione un debito, che gli era rimesso nel testamento; così se un legatario o un erede fidecommissario transiga sopra un diritto, che gli veniva dato da un codicillo, tutti costoro potranno far rescindere la transazione. La ragione si è, che il testamento ed il codicillo erano un titolo, che davano alle parti un diritto, il quale non può essere annullato da una transazione fondata nell' ignoranza, e nella supposta inesistenza di questo titolo (1).

3. Nel caso che una persona con la transazione pregiudichi ad un suo diritto, di cui senza sua colpa ignorava il titolo, la transazione dovrà sostenersi, o annullarsi secondo le circostanze. Se si tratta di una transazione speziale, che riguardi unicamente il soggetto compreso nel titolo, che s' ignorava, la

liana stipulatione interposuit, non tam paciscitur, quam decipitur. *l. 9 §. 2 eod. V. l. 65 §. 1 ff. de cond. ind.*

(1) Cum transactio propter fideicommissum facta esset, & postea codicilli reperti sunt; quæro an quanto minus ex transactione consecuta mater defuncti fuerit, quam parte sua est, id ex fideicommissi causa consequi debeat? Respondi debere. *l. 3 §. 1 ff. de trans.* Si postea codicilli proferuntur, non improbe mihi dicturus videtur de eo duntaxat se cogitasse, quod illarum tabularum quas tunc noverat scriptura continetur. *l. 12 in fine eod.* De his controversiis quæ ex testamento proficiscuntur, neque exquiri veritas aliter potest, quam inspectis, cognitisque verbis testamenti. *L. 6 eod.*

transazione deve rescindersi. Ma se si tratta di una transazione generale sopra tutte le differenze, che le parti potessero avere tra di loro, un nuovo incidente sopra alcuno degli articoli controversi, e su di cui ambedue le parti hanno ignorato il titolo, non farà variare la transazione; perchè si presume che il disegno delle parti transigenti sia stato di sopire tutte le rispettive pretensioni, compensando l'una coll'altra (1).

4. Quando la transazione è appoggiata a falsi documenti, ma che allora erano creduti autentici, se in appresso si verrà in chiaro della falsità di tali documenti, colui, che trovasi gravato potrà far rescindere la transazione in tutti quegli articoli, che si sono fondati su tali documenti apocrifi. E se nella transazione vi saranno altri capi indipendenti da tali documenti falsi, essa rimarrà annullata soltanto in quelle parti, nelle quali la scoperta della falsità de' documenti giustifica il gravame (2).

5. Le transazioni non restano annullate per la lesione di uno de' contraenti, il quale abbia ceduto o ricevuto meno di quello, ch' era in dritto di dare o di ricevere. Perchè tali perdite restano compensate dal vantaggio di liberarsi da una lite, e dall' in-

(1) Sub prætextu specierum post repertarum, generali transactione finita rescindi prohibent jura. *l. 29 c. de trans. l. 19 eod. v. l. 31 ff. de jurejur. l. 1 c. de reb. cred. & jurejur.*

(2) Si de falsis instrumentis transactiones, vel pactiones initæ fuerint, quamvis jusjurandum de his interpositum sit, etiam civiliter falso revelato eas retractari precipimus; ita demum ut, si de pluribus causis, vel capitulis eædem pactiones, seu transactiones initæ fuerint, illa tantummodo causæ pars retractetur, quæ ex falso instrumento composita convicta fuerit, aliis capitulis firmis manentibus. *l. pen. ff. de trans. v. tit. c. si ex fals. instr.*

certezza dell' esito di un giudizio: e da un altro canto interessa il bene pubblico di non rescindere le transazioni per motivi di questa natura, e che farebbero troppo frequentemente risorgere le liti (1).

6. E' nulla una transazione diretta unicamente a colorire un contratto illecito, e qualunque altra convenzione fatta in frode della legge. Per esempio, quando un pubblico amministratore degli affari di una città faccia, sotto l' apparenza di una transazione simulata, la quietanza ad un debitore; o pure quando sotto il titolo di transazione si faccia donazione ad una persona incapace a riceverla (2).

7. Se dopo una decisione ignota alle parti, queste transiggano, la transazione si sosterrà, quando fosse luogo ad una appellazione: perchè essendo ancora accesa la lite, l' incertezza dell' esito rende valida la transazione. Ma se non fosse luogo all' appellazione (come se la causa fosse passata in giudicato) la transazione sarà nulla; perchè non vi è più lite, e deve presumersi, che le parti abbiano transatto

(1) Heres ejus, qui post mortem suam rogatus erat universam hereditatem restituere, minimam quantitatem, quam solam in bonis fuisse dicebat, his quibus fideicommissum debebatur, restituit: postea repertis instrumentis apparuit quadruplo amplius in hereditate fuisse: quæsitum est an in reliquum fideicommissi nomine, conveniri possit? Respondit, secundum ea quæ proponerentur, si non transactum esset, posse. *l.* 77 §. *ult. ff. ad trebell.* Non bisogna intendere questa legge in un senso contrario a quel che si è detto nell' art. 1; poichè se vi fosse stato dolo in questo l'erede non potrebbe servirsi della transazione.

(2) Præses provinciæ existimavit utrum de dubia lite transactio inter te & civitatis tuæ administratores facta sit, an ambitiose id quod indubitate deberi posset, remissum sit. Nam priore casu, ratam manere transactionem jubebit: posteriore vero casu, nocere civitati gratiam non sinet. *l.* 12 *c. de trans. v. l.* 5 §. 5 *§. de donat. int. vir. & ux.*

nella credenza, che la lite fosse ancora indecisa, e che nessuna di esse avesse acquistato un diritto. In conseguenza tale errore di fatto, unito all'autorità, che debbono avere le cose giudicate, fa sì che la decisione sia preferita al consenso di colui, che ha solamente ceduto al suo diritto, per la ragione che egli erroneamente credeva, che ancora fosse incerto (1).

ANALISI

SULLE LEGGI DELLO STATUTO VENETO.

Sulle transazioni non evvi legge nel veneto statuto, eccettuati gli accordi che si fanno co' falliti de' quali parleremo nel loro titolo.

(1) Post rem judicatam, etiamsi provocatio non est interposita, tamen si negetur judicatum esse, vel ignorari potest an judicatum sit, quia adhuc lis subesse possit, transactio fieri potest. *l. 11 ff. de trans.* Post rem judicatam transactio valet, si vel appellatio intercesserit, vel appellare potueris. *l. 7 ff. eod.* Si causa cognita prolata sententia, sicut jure traditum est appellationis, vel in integrum restitutionis solemnitate suspensa non est, super judicato frustra transigi, non est opinionis incertæ *l. 32 c. de trans.* Si post rem judicatam quis transegit, & solverit, repetere poterit, idcirco quia placuit transactionem nullius esse momenti. Hoc enim imperator Antoninus cum divo patre suo rescripsit. *l. 23 §. 1 ff. de cond. ind.* Quid ergo si appellatum? vel hoc ipsum incertum sit, an judicatum sit, vel an sententia valeat? magis est ut transactio vires habeat. Tunc enim rescriptis locum esse credendum est cum de sententia indubitata, quæ nullo remedio attentari potest, transigitur, *D. §. in fine*,

TITOLO XIV.

DE' COMPROMESSI.

Sebbene vi sieno giudici stabiliti per decidere tutte le differenze, e nessuna delle parti possa obbligar l' altra a litigare innanzi ad altri giudici, nondimeno è cosa naturale che resti in libertà di amendue i litiganti di eleggere altre persone per loro giudici. Quindi coloro, che volendo accordarsi, non possono convenire insieme sulle condizioni dell' accomodamento, possono rimettersi agli arbitri, così chiamati, perchè quelli che gli eleggono, danno loro l' autorità di arbitrare e di stabilire ciò che loro sembrerà giusto e ragionevole per terminare le differenze rimesse al loro giudizio (1).

Chiamasi compromesso quella convenzione, colla quale si eleggono arbitri, perchè coloro che gli eleggono promettono scambievolmente di eseguire ciò che sarà arbitrato; ed il giudizio pronunciato dagli arbitri chiamasi *sentenza arbitraria*.

L' autorità delle sentenze arbitrarie si fonda sulla

(1) Non bisogna confondere gli arbitri compromissarj, di cui parlasi in questo titolo, colle terze persone alle quali si commette qualche stima. *V. l' art.* 11 *della sez.* 3. *delle convenzioni*, e *l' art.* 11 *della sez.* 2 *della Società*. Arbitrorum genera sunt duo. Unum ejusmodi, ut sive æquum sit, sive iniquum, parere debeamus: quod observatur, cum ex compromisso ad arbitrum itum est. Alterum ejusmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi debeat, & etsi nominatim persona sit comprehensa, cujus arbitratu fiat, *l.* 76 *ff. pro soc.*

volontà di coloro che hanno eletto gli arbitri; poichè questa volontà obbliga coloro che compromettono, ad eseguire ciò che sarà arbitrato dalle persone che hanno scelte per loro giudici. Ma perchè l' effetto delle sentenze degli arbitri, non può essere lo stesso che quello delle sentenze che si danno da' giudici, i quali hanno l' autorità di giudicare e di far eseguire i loro giudizj; e perchè ancora le parti che eleggono gli arbitri non si privano del dritto di far riformare ciò che sarà stato malamente arbitrato; perciò quelli che compromettono non si obbligano assolutamente ad eseguire ciò che sarà ordinato, ma si obbligano alternativamente; o a stare alla sentenza degli arbitri, o pure al pagamento di una data pena, che il contravventore sarà tenuto a pagare all' altro.

Per uso ed anche per necessità si prefige ne' compromessi un tempo nel quale gli arbitri daranno la loro sentenza. Poichè da una parte richiedesi una dilazione per istruirli, e per mettere le cose in istato da poter giudicare; e dall' altra, questo tempo deve essere limitato, mentre non sarebbe giusto che gli arbitri e le parti potessero differire all' infinito. Quindi l' autorità degli arbitri finisce col tempo stabilito dal compromesso.

SEZIONE I.

Della natura, e degli effetti de' compromessi.

SOMMARIO.

1. *Definizione del compromesso.*
2. *Formalità nel compromesso.*
3. *Fa d'uopo nel compromesso aver cura di eleggere il terzo arbitro.*
4. *Si può appellare da una sentenza data da un arbitro.*
5. *Il compromesso obbliga solo alla pena.*
6. *Non vi è pena senza stipulazione.*
7. *Se si possa stipulare una pena maggiore della somma in quistione.*
8. *Se si possa uno sottrarre dalla pena stabilita nel compromesso, sotto pretesto che la sentenza è contraria a colui, che ne chiede l'esecuzione.*
9. *Se abbia luogo la pena quando l'arbitro non ha deciso sopra tutti i capi.*
10. *Se abbia luogo, quando l'arbitro ordina qualche cosa contro i buoni costumi.*
11. *Se sia luogo alla pena convenzionale nel caso in cui l'arbitro non abbia deciso su di alcune domande, di cui non era stato istrutto.*
12. *Se il dritto di giudicare in qualità di arbitro sia personale.*
13. *Compromesso generale o particolare.*
14. *Il compromesso finisce quando è spirato il termine.*
15. *Il compromesso finisce colla morte.*

16. Non si può compromettere su di accuse di delitti.
17. Nè su di una causa in cui si tratta dello stato d'una persona o del suo onore.

1. Il compromesso è una convenzione, colla quale le persone che hanno una lite o una differenza, eleggono arbitri per terminarla, e si obbligano reciprocamente, o ad eseguire ciò che sarà arbitrato, o soggiacere alla pena di una data somma, che colui, il quale contravverrà alla sentenza, sarà tenuto di pagare all' altro che ne dimanda l' esecuzione (1).

2. Le parti che sono in compromesso spiegano le loro pretensioni; e le muniscono, come si fa in giudizio, di scritture e di ragioni, osservando l' ordine concordato dalle parti, o stabilito dagli arbitri (2).

3. Per la validità di un compromesso, nel quale i litiganti si rimettono alla decisione di due persone, non è necessario di eleggere un terzo. L' unico inconveniente che può nascere da tale condotta si è, che i due arbitri trovandosi di diverso parere, e non essendovi un terzo per torre la parità, non

(1) Inter Castellianum & Sejum controversia de finibus orta est, & arbiter electus est, ut arbitratu ejus res terminetur. Ipse sententiam dixit præsentibus partibus, & terminos posuit. Quæsitum est, an si ex parte Castelliani arbitrio paritum non esset, pœna ex compromisso commissa est? Respondi si arbitrio paritum non esset in eo, quod utroque præsente arbitratus esset, pœnam commissam. *l. 44 ff. de recep.* Ex compromisso placet exceptionem non nasci, sed pœnæ petitionem. *l. 2 eod.*

(2) Compromissum ad similitudinem judiciorum redigitur, & ad finiendas lites pertinet. *l. 1 ff. de recep. l. 14 §. 1 C. de jud.*

potranno emanare la loro sentenza. Procedesi adunque con maggior prudenza, se quando si sono eletti due arbitri, si nomina un terzo per togliere la parità. Devesi altresì aver cura di sciegliere questo terzo, e non contentarsi di dare agli arbitri la facoltà di prenderlo, perchè può accadere che gli arbitri sieno discordi sulla scelta del terzo (1).

4. Chi è stato condannato in una sentenza arbitraria, ha il diritto di appellarne come da una sentenza pronunciata da' giudici ordinarj (2).

5. L'effetto del compromesso è di obbligare al pagamento della pena colui che ricuserà di sottomettersi alla sentenza arbitraria (3).

6. E' in uso nel compromesso di stipulare una pena contro quello, che non vorrà sottomettersi alla sentenza; ma se questa pena non sia stata stipulata, non può aver luogo (4).

(1) Si in duos fuerit sic compromissum, ut si dissentirent tertium adsumant, puto tale compromissum non valere: nam in adsumendo possunt dissentire; sed si ita sit: ut ejus tertius assumeretur Sempronius, valet compromissum, quoniam in assumendo dissentire non possunt. *l. item 17 §. si in duos 5 ff. de receptis qui arbitrim receperunt*.

Questa legge, presa alla lettera, sembra decidere che il compromesso è nullo in qualunque caso, o che i due arbitri sieno del medesimo parere, o che essendo di diverso parere, su quel che riguarda le controversie, sieno discordi sulla scelta del terzo arbitro; ma quando si fa attenzione al motivo che determina il giureconsulto a decidere che il compromesso è nullo, facilmente si vede che non ha inteso parlare se non del solo caso in cui gli arbitri, essendo discordi su di ciò che riguarda le controversie, lo fossero anche sulla scelta di un terzo arbitro.

(2) Arbitrio ad fidejussores probandos constituto, si in alterutram partem iniquum arbitrium videatur, perinde ab eo atque a judicibus appellare licet. *l. arbitrio 9 ff. qui satis dare*.

(3) Ex comprommisso placet exceptionem non nasci, sed pœnæ petitionem. *l. 2 ff. de recep.*

(4) Sed si pœna non fuisset adjecta compromisso, sed simpli-

7. La pena stipulata contro chi ricuserà di stare alla sentenza arbitraria, può essere di una somma maggiore di quella che ha dato luogo alla lite, sulla quale le parti hanno compromesso (1).

8. Essendovi una pena stipulata nel compromesso, colui che appella dalla sentenza, è obbligato di pagare la somma, alla quale è stata fissata la pena col compromesso; e non potrebbe dispensarsene, sotto pretesto, che la sentenza pregiudicasse a' diritti di colui che ne volesse l'esecuzione (2).

9. Se nel compromesso siasi detto, che gli arbitri pronunzieranno nel tempo stesso la sentenza sopra tutte le domande, colui che ricuserà di stare alla sentenza, non sarà soggetto alla pena stipulata nel compromesso, se gli arbitri non hanno deciso sopra tutte le domande sottomesse alla loro decisione. Perchè sembra che le parti non siansi sottoposte alla pena, se non colla condizione che gli arbitri decideranno nello stesso tempo sopra tutte le domande. Ora questa convenzione essendo condizionata, non deve aver luogo quando non si avrà la condizione (3).

10.

citer sententiæ stari quis promiserit, incerti adversus eum foret actio. *l. diem* 27 §. *sed si* 7 *ff. de receptis qui arbit.*

(1) Non distinguemus in compromissis, minor an major sit pœna, quam res de qua agitur. *l. non distinguemus* 32 *ff. de receptis qui arbit.*

(2) Cum pœna ex compromisso petitur, is qui commisit damnandus est: nec interest an adversarii ejus interfuit, arbitri sententia stari necne. *l. cum pœna* 38 *ff. de recep. qui arbit. recep.*

(3) Labeo ait: si arbiter cum in promisso cautum esset ut eadem die de omnibus sententiam diceret, & ut posset diem proferre, de quibusdam rebus dicta sententia, de quibusdam non dicta, diem protulit, valere prolationem diei, sententiæque ejus posse impune non pareri; & Pomponius probat Labeonis sententiam, quod & mihi videtur, quia officio in sententia functus non est. *l. Labeo* 25 *in principio ff. de receptis qui arbit. recep.*

10. Se le disposizioni della sentenza arbitraria sieno contro i buoni costumi, si può appellare senza timore di essere obbligato a pagare la somma stipulata nel compromesso (1).

11. Se vi sieno alcune istanze sulle quali l'arbitro non abbia deciso, e non si possa dire che sieno state tralasciate per dichiararle tacitamente illegittime, ma piuttosto perchè niuna delle parti gli abbia dati documenti su tali istanze; si potranno esse avanzare di nuovo avanti il giudice ordinario senza esporsi al pagamento della pena stipulata nel compromesso (2).

12. Quando le parti hanno eletti gli arbitri, non possono sostituirne altri, perchè, come si ha la libertà di riportarsi alla decisione d'una persona di cui si conosce la scienza e la probità; così si ha egualmente quella di ricusare il sottomettersi alla decisione di un altro, di cui non si conoscono le medesime qualità. Possono esservi altre ragioni legittime di non volere per arbitri se non quelli che sono stati eletti;

(1) Non debent autem obtemperare litigatores, si arbiter aliquid non honestum jusserit. *l. quid 21. ff. non debent 7. ff. de recep. qui arb. recep.*

Si in aliquem locum inhonestum adesse jusserit, puta in popina vel in lupanario, ut Vivianus ait, sine dubio impune ei non parebitur: quam sententiam & Celsus libro secundo digestorum probat. *l. quid 21. §. sed si 11. ff. de receptis arb. recep.*

(2) De rebus controversiisque omnibus compromissum in arbitrium a Lucio Titio, & Mævio Sempronio factum est: sed errore quædam species in petitionem a Lucio Titio deductæ non sunt, nec arbiter de his quicquam pronuntiavit. Quæsitum est an species omissæ peti possint? Respondi peti posse, nec pœnam ex compromisso committi. *l. de rebus 43. ff. de receptis qui arb. recep.*

e non vi è obbligo di render conto de' motivi che fanno ricusare una persona per arbitro (1).

13. Si può compromettere in generale di tutte le differenze, o solamente di alcune in particolare; e l'autorità degli asbitri è limitata a quel che si è spiegato nel compromesso (2).

14. Il compromesso e l'autorità che esso dà agli arbitri finiscono, quando è spirato il termine prefisso, quantunque non siasi data la sentenza (3).

15. Il compromesso finisce ancora colla morte di una delle parti, e non obbliga colui che sopravvive verso gli eredi dell' altro, nè questi eredi verso di lui. Purchè non si fosse diversamente convenuto nel compromesso (4).

16. Non avendo gli arbitri altra autorità che quella che vogliono lor dare le parti, non si possono perciò mettere in arbitramento certe cause, che le leggi e i buoni costumi non permettono, che si espongano ad un evento diverso da quello, che deve lor

(1) In compromissis arbitrium personæ insertum personam non egreditur. *l. in compr. 45 ff. de recep. qui arb. recep.*

(2) Plenum compromissum appellatur, quod de rebus omnibus controversiisve compositum est. Nam ad omnes controvorsias pertinet. Sed si forte de una re sit disputatio, licet pleno compromisso actum sit, tamen ex cæteris causis actiones superesse. Id enim venit in compromissum, de quo actum est, ut veniret. *l. 21 §. 6 ff. de recep. &c.*

(3) Si ultra diem compromisso comprehensum judicatum est, sententia nulla est. *l. 1 C. de recep. &c.*

(4) Si hæredis mentio, vel cæterorum facta in compromisso non fuerit, morte solvetur compromissum. *l. 27 §. 1 ff. de recep.*

L'obbligo del compromesso può avere per motivo la considerazione, che uno de' compromettenti ha per l'altro; il che non passa agli eredi.

dare la pubblica autorità, e che non si può commettere se non a que' giudici che ne esercitano il ministero. Quindi non si può compromettere sopra accuse di delitti, come di un omicidio, di un furto, di un sacrilegio, di un adulterio, d' una falsità e di altri simili (1). Poichè da una parte queste tali cause comprendono il pubblico interesse, di cui prende le difese il procuratore del re o sia l' avvocato fiscale, che ha il carico di promovere la vendetta del delitto, independentemente da ciò che passa tra le parti; e dall' altra banda l' accusato non può difendere nè il suo onore, nè la sua innocenza pubblicamente attaccata, se non nel pubblico giudizio, ed avanti i giudici che amministrano la giustizia. E sarebbe contro i buoni costumi, ed oltre a ciò inutile, il sottomettere volontariamente la sua giustificazione innanzi ad arbitri, i quali non avendo alcuna parte a questo ministero, non potrebbero nè assolvere, nè condannare.

17. Nè pure si possono compromettere le cause che riguardano lo stato delle persone (2); come se si trattasse di sapere se un uomo sia legittimo o bastardo, se sia religioso professo o no, se sia nobile o ignobile. Nè quelle cause la cui conseguenza può

(1) Julianus indistincte scribit: si per errorem de famoso delicto ad arbitrum itum est, vel de ea re, de qua publicum judicium sit constitutum, veluti de adulteriis, sicariis, & similibus, vetare debet prætor sententiam dicere, nec dare dictæ executionem. *l. 32 §. 6 ff. de recep. &c.* V. l' art. seguente.

(2) De liberali causa, compromisso facto, recte non compelletur arbiter sententiam dicere, quia favor libertatis est, ut majores judices habere debeat, *l. 31 §. 7 ff. de recep. &c. l. ult. C. ubi caus. stat. agi debet.*

interessare l'onore o la dignità in una maniera tale, che i buoni costumi non permettano di azzardarne l'evento, nè di eleggere giudici per deciderle.

SEZIONE II.

Dell' autorità e delle obbligazioni degli arbitri, e di chi può o non può essere arbitro.

SOMMARIO.

1. *La sentenza deve pronunciarsi nel tempo stabilito nel compromesso.*
2. *Autorità degli arbitri di prorogare il tempo.*
3. *Dilazione per l'informazione.*
4. *Gli arbitri non possono cambiare la lor sentenza.*
5. *Gli arbitri non possono giudicare gli uni senza gli altri.*
6. *Autorità degli arbitri stabilita nel compromesso.*
7. *Gli arbitri possono decidere le sole controversie sulle quali si è compromesso, e che esistevano nel tempo del compromesso.*
8. *L'arbitro deve fissare le somme, delle quali pronunzia la condanna.*
9. *Può dar tempo pel pagamento.*
10. *Non può condonare la pena stipulata nel compromesso.*
11. *Chi possa e chi non possa essere arbitro.*
12. *Le donne non possono essere arbitri.*
13. *Niuno può essere arbitro in causa propria.*

14. Se un figlio possa essere arbitro nelle cause nelle quali ha parte suo padre.

1. Gli arbitri debbono dare la lor sentenza nel termine stabilito nel compromesso, e se fosse data dopo spirato questo termine, sarebbe nulla; poichè allora è finita la loro autorità, e non sono più arbitri (1).

2. Le parti possono dare agli arbitri l'autorità di prorogare il tempo; ed in questo caso la loro autorità dura per tutto il tempo della proroga (2).

3. Se il compromesso stabilisce un certo tempo per l'informazione di ciò che gli arbitri dovranno giudicare, non potranno questi dare la lor sentenza prima di questo termine (3).

4. Gli arbitri, quando una volta hanno data la lor sentenza, non possono più ritrattarla, nè farvi cambiamento veruno. Poichè il compromesso non era se non per dar loro l'autorità di pronunziare una sentenza, e questa autorità è finita quando l'hanno pronunziata. Non finisce però con una sentenza interlocutoria, e possono darla differentemente secondo il bisogno (4).

(1) Si ultra diem compromisso comprehensum judicatum est sententia nulla est. *l. 1 C. de recep.*

(2) Hæc clausula, *diem compromissi proferre*, nullam aliam dat arbitro facultatem, quam diem prorogandi. *l. 25 §. 1 ff. de recep. &c. l. 32 § ult. eod.* Arbiter ita sumptus ex compromisso, ut & diem proferre possit, hoc quidem facere potest. *l. 33. eod.*

(3) Arbiter ita sumptus ex compromisso, ut & diem proferre possit, hoc quidem facere potest? referre autem, contradicentibus litigatoribus, non potest. *l. 33. ff. de recep. &c.*

(4) Arbiter, etsi erraverit in sententia dicenda, corrigere eam

5. Se sieno molti gli arbitri eletti nel compromesso, non potranno dare la loro sentenza, senza che tutti sieno informati della lite, ed unitamente decidano. E quantunque tutti gli altri avesser data la sentenza in assenza di uno degli eletti, questa sarebbe nondimeno nulla; perchè l'assente doveva essere del numero de' giudici, ed il suo parere avrebbe potuto condur gli altri ad un parere diverso (1).

6. Gli arbitri possono decidere solo su di quello che col compromesso è stato sottoposto al loro giudizio, ed osservando le condizioni stabilite. Se giudicano diversamente la loro sentenza è nulla (2).

7. Gli arbitri non hanno altra autorità che quella

non potest. *l. 20 ff. de recep. &c.* Videndum erit an mutare sententiam possit. Et alias quidem est agitatum, si arbiter jussit dari, mox vetuit: utrum eo quod jussit, an eo quod vetuit, stari debeat. Et Sabinus quidem putavit posse. Cassius sententiam magistri sui bene excusat, & ait, Sabinum non de ea sensisse sententia, quæ arbitrium finiat, sed de præparatione causæ, ut puta jussit litigatores Kalendis adesse, mox Idibus jubeat: nam mutare eum diem posse. Cæterum si condemnavit, vel absolvit, dum arbiter esse desierit, mutare (se) sententiam non posse. *l. 19. §. ult. eod.*

(1) Si plures sunt qui arbitrium receperunt, nemo unus cogendus erit sententiam dicere, sed aut omnes, aut nullus. *l. 17 §. 1 ff. de recep. &c.*

Celsus libro 2 Digestorum scribit: si in tres fuerit compromissum, sufficere quidem duorum consensum, si præsens fuerit & tertius. Alioquin absente eo, licet duo consentiant, arbitrium non valere, quia in plures fuit compromissum, & potuit præsentia ejus trahere eos in sententiam: sicuti tribus judicibus datis, quod duo ex consensu, absente tertio, judicaverint nihil valet; quia id demum quod major pars judicavit, ratum est, cum & omnes judicasse palam est. *D. l. 17 §. ult. & l. 18 eod.*

(2) De officio arbitri tractantibus sciendum est, omnem tractatum ex ipso compromisso sumendum. Nec enim aliud illi licebit, quam quod ibi, ut efficere possit, cautum est. Non ergo quodlibet statuere arbiter poterit, nec in qua re licet, nisi de qua re compromissum est, & quatenus compromissum est. *l. 3 §. 15 ff. de recep.*

che loro vien data nel compromesso: perciò non possono giudicare se non le controversie sulle quali le parti hanno compromesso. Quindi è che gli arbitri non potrebbero pronunziar sentenza su le controversie soppraggiunte dopo che le parti hanno compromesso (1).

8. Gli arbitri debbono aver cura di fissare colla lor sentenza le somme, delle quali pronunziano la condanna (2).

9. Pronunciando gli arbitri la condanna d' una somma, dovuta in virtù di un biglietto o per altra ragione, possono ordinare che la somma si pagherà in un dato tempo, quantunque non ne sia fatta veruna menzione nel biglietto o in altro contratto, in virtù del quale è pronunziata la condanna (3).

10. Gli abritri possono pronunziare la sentenza su di tutte le controversie sottoposte alla loro decisione: ma non possono ordinare che non abbia luogo la pena stipulata nel compromesso, perchè questo non appartiene al loro giudizio (4).

11. Qualunque persona può essere arbitro; eccet-

(1) De his rebus & rationibus & controversiis judicare arbiter potest quæ ab initio fuissent inter eos qui compromiserunt, non quæ postea supervenerunt. *l. de his 46 ff. de recep. qui arb. recep.*

(2) Pomponius ait, inutiliter arbitrum incertam sententiam dicere: ut quantum ei debes redde: divisioni vestræ stari placet: pro ea parte, quam creditoribus tuis solvisti accipe. *l. quid 21 §. Pomponius 3 ff. de recep. qui arb. recep.*

(3) Solutioni diem posse arbitrum statuere puto. *l. quid 21 §. solutioni 2 ff. de recep. qui arb. recep.*

(4) Si arbiter pœnam ex compromisso peti vetuerit, in libro trigesimo tertio apud Pomponium scriptum habeo, non valere: & habet rationem, quia non de pœna compromissum est. *l. quid. 21 §. item 4 ff. de recep. qui arb. recep.*

to colui, che soggiace a qualche incapacità o infermità, che gl' impedisca un tale officio (1).

12. Le donne, le quali a causa del sesso non possono essere giudici, non possono nè pure essere elette per arbitri in un compromesso (2); quantunque possano far da periti in ciò che può essere di loro ispezione, in qualche arte o professione che sia loro propria: perchè il carattere di perito è diverso da quello di giudice.

13. Niuno può essere arbitro nella causa propria (3).

14. Un figlio non deve naturalmente esser arbitro in una causa, in cui ha qualche interesse suo padre. Tuttavia se egli sia stato eletto per arbitro, ed abbia data la sua sentenza, avrà questa il suo vigore (4).

(1) Neque in pupillum, neque in furiosum, aut surdum, aut mutum compromittitur. *l 9 §. 1 ff. de recep. &c.*

(2) Sancimus mulieres suæ pudicitiæ memores, & operum quæ eis natura permisit, & a quibus eas jussit abstinere, licet summæ atque optimæ opinionis constitutæ, in se arbitrium susceperint, vel si fuerint patronæ, etiam si inter libertos suam interposuerint audientiam, ab omni judiciali agmine separari; ut ex earum electione nulla poena, nulla pacti exceptio adversus justos earum contemptores habeatur. *l. ult. C. de recep. &c.*

(3) Si de re sua quis arbiter factus sit, sententiam dicere non potest, quia se facere jubeat, aut petere prohibeat. Neque autem imperare sibi, neque se prohibere quisquam potest. *l. si de re 51 ff. de recep. qui arb. recep.*

Generali lege decernimus neminem sibi esse judicem vel jus sibi dicere: in re enim propria iniquum admodum est, alicui licentiam tribuere sententiæ. *l. unica C. quod ne quis in sua causa.*

(4) Quin etiam de re patris dicitur filium familias arbitrum esse; nam & judicem eum esse posse plerisque placet. *l. Quin etiam 6 ff. de recep. qui arb. recep.*

ANALISI

SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO.

DE' COMPROMESSI.

Presso di noi vi sono due sorte di compromessi, *volontarj* e *necessarj*. Il compromesso volontario è quello che si fa dalle parti, allorchè in vece di ricorrere al giudice ordinario per decidere le controversie che tra esse insorgono, si eleggono arbitri dando loro facoltà di pronunziare giudizio.

In tali compromessi poi convien distinguere se gli arbitri sono eletti *more veneto & inappellabiliter*; o no. Nel primo caso le loro sentenze per legge sono inappellabili. Talvolta però anche in questi compromessi si sono ammesse le appellazioni. Se poi gli arbitri sono eletti senza la clausola sopra espressa, si dovrà giudicare della loro facoltà dalle parole del compromesso, e sarà ammessa l'appellazione.

Le quistioni che insorgono sui compromessi in T. F. o ne' reggimenti da mar si deggiono decidere dai respettivi rettori, quelle di Venezia dal magistrato de' conservatori alle leggi. (11. gennajo 1608. pag. 177.)

I compromessi *necessarj* sono quelli che vengono prescritti dalla legge tra certe persone congiunte, padri e figliuoli, fratelli, e conjugi.

Sebbene questi compromessi si chiamino necessarj; con tutto ciò, se amendue le parti sono d'accordo, possono procedere per le vie ordinarie; come pure possono scegliere quegli arbitri che loro aggrada.

Quando poi non sono d'accordo, il metodo che si osserva è il seguente (dizionario del Ferro tomo primo pag. 276, artic. arbitro.)

" Quello che vuole gli arbitri, cita l'avversario dinanzi al magistrato del Proprio per dar confidenti. (Corr. Trev. l. 1555. 26 maggio & Cons. ex auct. Cons. 45. l. 1475. 25. luglio pag. 131); e nel termine di tre giorni se ne danno in nota quindici per parte, da' quali possono i giudici depennar quelli, che loro paressero, facendone dare in nota degli altri.

" Fatto tutto ciò segretamente, si pubblicano le polizze alla parte, e cadauno dei contendenti sceglie due de' dati in nota dalla parte opposta, ne' quali deve essere fatto il compromesso per soli quattro mesi. (cons. ex auct. 45. pag. 131.) rogato dai nodari del magistrato, dentro il qual termine se non viene espedita la causa, il magistrato prolunga un altro mese, dentro il periodo del quale, se non venisse interamente definita, le parti restano in libertà di farsi giudicare dal giudice competente.

" Quando dentro l'indicato termine gli arbitri devengano alla pronunziazione della sentenza, se sono tutti e quattro concordi, ella è inappellabile. (Corr. Trevis. cap. 12.) e viene poi ratificata per la sua esecuzione dal magistrato del Proprio, e giurata dagli arbitri.

" Occorre qualche volta, che l'arbitro prende errore, e lo dice da se, o se n'accorge la parte. In questo caso si cita per realdizione, e v' è tempo giorni 15 per correggere la sentenza in quella parte che manca. (Corr. d. c. 12.) e se in questa seconda sentenza non fossero d'accordo tutti e quattro, sono obbligati ad estendere le lor discordanze capo per capo, le quali poi vanno in appellazione ai consigli, e collegi, ove appartiene la somma. (Corr. cit. cap. 12. vers. ma se nella prima.)

" Questo è l'ordine quando la parte citata concorresse alla nomina delle quindici persone dalla legge prescritte, ma quando questa fosse renitente, si fa citare la seconda volta *de mandato* del giudice, e non comparendo, ovvero non esibendo i suoi confidenti, il magistrato n'elegge quattro della polizza

del domandante. (Corr. Trev. c. 12.) i quali sembrino più sinceri; e questi nel termine di due mesi dopo la loro elezione, o quanto più le parti fossero d'accordo, debbono far sentenza, salvo se occorresse esaminar testimonj fuori di Venezia, o altro accidente necessario. (Cons. 45. vers. costituemo); ed in questo caso gli arbitri per la maggior parte possono prorogar il compromesso quanto sembra loro conveniente per quella parte di differenza, che avesse bisogno di proroga, dando spedizione al resto: e se due degli arbitri non fossero di parere di accordar detta proroga, tal differenza va definita dal magistrato del Proprio, e deve esser osservata dagli arbitri.

Quì avverto, che presso di noi non si può compromettere in materia feudale ove abbia parte il principe. (Correz. Priuli 1626. 9. decemb.) Questa legge citata dal Ferro non l'ho potuta trovare nello statuto.

TITOLO XV.

DELLE PROCURE, DE' MANDATI E DELLE COMMISSIONI.

Le assenze, le malattie e molti altri impedimenti, rendono sovente impossibile attendere a' proprj affari. In questi casi colui che non può agire, elegge una persona, con autorizzarla a fare a nome suo, ciò che farebbe egli stesso, se fosse presente.

Quindi coloro che hanno a trattare qualche affare, in cui non possono esser presenti, come una vendita, una società, una transazione o altri affari di qualunque natura, danno ad una persona l'autorità

di trattare per essi. Quegli cui danno questa autorità chiamasi procuratore costituito, perchè è stabilito per aver cura dell' interesse, e per procurare il vantaggio di colui che lo ha costituito.

Così coloro, a' quali la lor condizione o i grandi impieghi impediscono di applicarsi a' loro affari domestici, scelgono persone, alle quali danno l' autorità di averne la cura; e queste persone sono chiamate sopraintendenti, agenti o con altri nomi, secondo la qualità di quelli che gl' impiegano, e secondo gli affari addossati.

Così quelli che hanno officj o impieghi, le cui funzioni possono esercitarsi da altre persone in loro vece, come gli esattori delle rendite pubbliche, i finanzieri ec., costituiscono assistenti nelle lor cariche.

Così quelli che fanno commercio per terra, o per mare, tanto da se soli, quanto in società, hanno parimente i loro commissarj e direttori per gli affari, a' quali non possono essi stessi applicarsi.

Tutte queste maniere di sostituire una terza persona in luogo del padrone hanno fra di loro questo di comune; che tra colui che commette ad un terzo la cura de' suoi interessi, e colui il quale accetta un tale incarico, passa una convenzione, in virtù della quale il padrone dal canto suo regola la facoltà, conferita a colui che elegge per suo procuratore, per suo agente, per suo sostituto, ed il commissionario accetta dal canto suo la facoltà conferitagli, e l' incombenza confidatagli. E così l' uno e l' altro entrano negli obblighi che vanno uniti a' contratti di questa natura.

Queste obbligazioni, e questa sorte di contratti formeranno il soggetto del presente titolo. E siccome le regole delle procure sono quasi le medesime, che quelle di tutte le altre commissioni, colle quali si destina una persona a far le veci di un' altra, così si renderà facile l'applicare a ciascuna di esse ciò che si dirà delle procure.

Nella rubrica di questo titolo abbiamo ancora inserita la parola *Mandato*, perchè il diritto romano l' adopera per aditare le procure; e perchè in Francia si adopera ancora per significare la maniera di dare un ordine; per esempio, quando con un biglietto si ordina al suo debitore o al suo commissionario di pagare o consegnare una somma o altra cosa ad una terza persona. Il mandato in questo senso è una specie di que' contratti, che formano l' argomento di questo titolo: perchè il creditore, che ordina al debitore di pagare ad un altro il suo debito, si obbliga nell' istesso tempo di bonificare al medesimo debitore il pagamento, subito che lo abbia questi eseguito. Il debitore all'incontro nell' accettare un tal' ordine, si obbliga all' esecuzione di esso.

E' necessario poi osservare, che questa parola *Mandato* ha nel diritto romano altri significati che dinotano ancora altre sorti di contratti. Si adopra, per esempio, per additare la convenzione, che passa tra il debitore ed il suo fidejussore, perchè si considera il debitore come uno, che incarica o prega il fidejussore ad obbligarsi per lui. Si adopra ancora per esprimere la convenzione che passa tra uno che cede un suo credito, e colui che accetta la cessione: perchè chi cede si considera come uno che or-

dina al suo debitore di pagare il suo debito ad un terzo, ed il cessionario come uno, cui è stata data la sopraintendenza ai diritti del creditore, ed è stato incaricato a ricevere la somma ceduta.

La materia però delle cessioni non appartiene a questo luogo. Di essa si è già parlato nel contratto di vendita, perchè la cessione de' diritti è una specie di vendita. Le fidejussioni poi o siano le sicurtà sono contratti di un'altra natura, e di cui dovrà parlarsi in altro luogo distinto.

Nè pure si parlerà qui de' procuratori destinati a mettere in ordine gli atti de' processi. Questi tali officiali hanno funzioni particolari, le quali poco dipendono dalla volontà delle parti, ma quasi intieramente dall' ordine giudiziale, il quale non entra nel piano della nostra opera. In quella parte però che le funzioni de' procuratori dipendono dalla volontà delle parti, vi si potranno applicare le regole spiegate in questo titolo.

SEZIONE I.

Delle proprietà delle procure, de' mandati, e delle commissioni.

SOMMARIO.

1. *Definizione della procura.*
2. *Definizione del procuratore.*
3. *Come si formi la convenzione tra colui che costituisce un procuratore, ed il procuratore costituito.*
4. *Se il procuratore sia presente.*

1. La procura è un contratto, col quale colui che non può egli stesso attendere a' suoi affari, dà ad un altro l' autorità di farlo per lui, come se fosse egli stesso presente; tanto se bisogni semplicemente amministrare ed aver cura di qualche fondo, o di qualche affare, quanto se si debba trattare con altri (1).

2. Il procuratore costituito è quegli che amministra gli affari di un altro, dopo esservi stato autorizzato (2).

3. La convenzione, che fa gli obblighi tra il procuratore costituito e colui che lo costituisce, formasi quando si è accettata la procura. E se non sono amendue presenti, la convenzione si conchiude quando il procuratore accetta la commissione contenuta

(1) Usus procuratoris per quam necessarius est, ut qui rebus suis ipsi superesse vel nolunt, vel non possunt, per alios possint, vel agere, vel conveniri. *l.* 1 §. 2 *ff. de procur.* Id facere quod dominus faceret. *l.* 35 §. 3 *eod.* Ad agendum, ad administrandum. *l.* 43 *eod.*

(2) Procurator est qui aliena negotia, mandato domini administrat. *l.* 1 *ff. de procur.*

nella procura, o la eseguisce; perchè allora il suo consenso si unisce a quello del costituente (1).

4. Se il procuratore sia presente, e s' incarichi nella procura stessa di eseguirla, la convenzione formasi nel medesimo tempo (2).

5. Può darsi l' autorità di trattare, di agire o di fare altra cosa, non solo con una procura formale, ma con una semplice lettera, o con un biglietto, o per mezzo di una persona terza, che faccia saper la commissione, o per altri mezzi che spiegano l' incombenza e l' autorità che si dà; e se quegli cui si dà, l' accetta o l' eseguisce, il reciproco consenso forma nel tempo stesso la convenzione, e gli obblighi che ne seguono (3).

6. Le procure possono esser concepute con qualunque condizione, con qualunque limitazione, con qualunque riserva e con qualunque clausola. Basta che non vi sia cosa contraria alle leggi ed a' buoni costumi (4).

7. Si può costituire un procuratore per tutti gli affari generalmente, o per alcuni, o per un solo.

Il

(1) Dari procurator & absens potest. *l.* 1 §. *ult. ff. de procur.* Ea obligatio quæ inter dominum & procuratorem consistere solet, mandati actionem parit. *l.* 42 §. 2 *eod.* Si mandavi tibi ut aliquam rem mihi emeres . . . . tuque emisti, utrimque actio nascitur. *l.* 3 §. 1 *ff. mand.* obligatio mandati consensu contrahentium consistit. *l.* 1 *ff. mand.*

(2) (Procurator) constitutus coram. *l.* 1 §. 1 *ff. de procur.*

(3) Obbligatio mandati consensu contrahentium consistit. *l.* 1 *ff. mand.* Vel per nuntium, per epistolam. *l.* 1 *ff. de proc.*

(4) Mandatum & in diem differri, & sub conditione contrahi potest. *l* 1. §. 3 *ff. mand.* §. 12 *inst. eod.* Rei turpis nullum mandatum est, *l.* 6 §. 3 *eod, l.* 22 §. 6 *eod.* §. 7 *inst, eod.*

il procuratore ha la sua autorità o ampia o limitata, secondo gli vien data dalla procura (1).

8. La procura può contenere o una piena autorità di potersi fare dal procuratore tutto ciò che egli stimerà bene, o solamente un' autorità limitata a quel che sarà precisamente espresso colla procura (2). Gli obblighi poi del principale e del procuratore sono diversi, secondo questa differenza delle procure, e secondo le regole che sono spiegate nelle sezioni 2. e 3.

9. I procuratori esercitando ordinariamente una parte di amico, il loro officio è gratuito, e se si convenisse di qualche mercede, ciò sarebbe una specie di locazione, in cui quello che agisse per un altro, darebbe per un prezzo l' uso della sua industria o della sua fatica (3). La ricompensa però che si dà senza essere stata pattuita, e per attestare il gradimento di un buon offizio, a titolo di pura riconoscenza, è di un altro genere, e non cangia la natura della procura (4).

(1) Procurator vel omnium rerum, vel unius rei esse potest, *l. 1. §. 1. ff. de procur.* Verius est eum quoque procuratorem esse, qui ad unam rem datus sit. *D. §. in fine.*

(2) Cum mandati negotii contractum certam accepisse legem adseveres, eam integram, secundum bonam fidem, custodiri convenit. *l. 12. C. mand.*

Igitur commodissime illa forma in mandatis servanda est: ut quoties certum mandatum sit, recedi a forma non debeat: at quoties incertum vel plurium causarum, tunc licet aliis præstationibus exsoluta sit causa mandati, quam quæ ipso mandato inerant, si tamen hoc mandatori expedierit, mandati erit actio. *l. 46. ff. man.*

(3) Mandatum nisi gratuitum nullum est: nam originem ex officio, atque amicitia trahit. Contrarium ergo est officio merces; interveniente enim pecunia, res ad locationem & conductionem potius respicit. *l. 1. §. ul. ff. mand. §. ul. ins. eod.*

(4) Si remunerandi gratia honor intervenit, erit mandati actio. *l. 6. eod.*

10. Si può deputare un procuratore non solo per l'interesse di colui che lo costituisce, ma talvolta ancora per l'interesse di questo stesso che è stato costituito, se amendue siano interessati nella medesima cosa (1). Quindi in un contratto di vendita, può il venditore costituire per suo procuratore lo stesso compratore, per ricuperare dalle mani di un terzo le carte, che giustificano il suo diritto sul podere venduto. Il compratore può costituire per suo procuratore il venditore medesimo, affine di esigere da un depositario o da altra persona il denaro destinato al pagamento della vendita.

11. Con una procura, con un mandato, con una commissione si può incaricare una persona dell'affare di un terzo, tanto se il commissionante, o pure il commissionato abbiano in quest'affare qualche interesse, quanto se non ve l'abbiano (2). Ed una commissione di questa natura assoggetta il commissionante ad un doppio obbligo: uno verso la persona interessata nell'affare, alla quale sarà egli risponsabile della cattiva amministrazione del commissionato (3); l'altro verso il commissionato medesimo, come per far ratificare tutto quello ch'egli avrà eseguito retta-

(1) (Mandatum) tua & mea (gratia) *l. 2. §. 4. ff. mand. §. 2. Ins. eod.* Si quis in rem suam procuratorio nomine agit, veluti emptor hæreditatis. *l. 34. ff. de procur. l. 42. §. 2. eod. l. 55. eod.*

(2) Mandatum inter nos contrahitur, sive mea tantum gratia tibi mandem, sive aliena tantum, sive mea & aliena, sive mea & tua, sive tua & aliena. *l. 2. ff. mand.*

Aliena tantum causa intervenit mandatum, veluti si tibi aliquis mandet, ut Titii negotia gereres. *n. 3. Ins. de mand. l. 2. §. 2. eod.*

(3) Mandato tuo negotia mea Lucius Titius gessit: quod is non recte gessit, tu mihi actione negotiorum gestorum teneberis, non in hoc tantum ut actiones tuas præstes, sed etiam quod im-

mente, e per farlo ancora rimborsare di qualunque spesa ch' egli facesse (1).

12. Benchè nessuno possa fare contratti per un altro (2), tuttavia se taluno si è preso l'incarico di assistere ad un affare di un amico assente, di coltivargli un campo ec., e manchi di eseguire la sua promessa, sarà tenuto a riparare tutte le conseguenze, che possono esser nate da tale ommissione, secondo le circostanze. Imperocchè sebbene questo tale amico assente non abbia stipulato alcun contratto, e non siavi passato fra loro un obbligo formale, tuttavia il danno ch' egli soffre per colpa di colui, che ha trascurato l'affare, di cui erasi incaricato, e che senza di lui sarebbe stato addossato ad un altro; questo danno gli dà l' azione di essere indennizzato, simile a quella, che ha chiunque soffre una perdita per dolo o per colpa altrui (3).

13. Bisogna distinguere le procure, i mandati e

prudenter eum elegeris; ut quidquid detrimenti negligentia ejus fecit, tu mihi præstes. *l.* 21. §. *ul. ff. de neg. ges.*

(1) Ne damno afficiatur is, qui suscipit mandatum. *l.* 15. *ff. mand.*

Impendia mandati exequendi gratia facta, si bona fide facta sunt, restitui omnino debent. *l.* 27. §. 4. *ff. mand.* V. l' articolo seguente.

(2) Alteri stipulari nemo potest. *l.* 38. §. 17. *ff. de verb. obl.* V. l' artic. 3. della sezione 2. delle convenzioni.

(3) Mandatum inter nos contrahitur, sive mea tantum gratia tibi mandem, sive aliena tantum. *l.* 2. *ff. mand.* Aliena tantum; veluti si tibi mandem, ut Titii negotia gereres. *D. l.* §. 2. *l.* 6. §. 4. *eod.* In damnis quæ lege Aquilia non tenentur, in factum datur actio. *l.* 33. *in f. ff. ad leg. Aquil.* Sed si non corpore damnum fuerit datum, neque corpus læsum fuerit, sed alio modo alicui damnum contigerit, cum non sufficiat neque directa, neque utilis legis Aquiliæ actio, placuit eum qui obnoxius fuerit in factum actione teneri. §. *ul. ins. de leg. Aquil. l.* 11. *ff. de præscr. verb.*

le commissioni, con cui si dà un positivo incarico, ad oggetto di stipulare un contratto obbligatorio, dalle maniere con cui s' induce taluno ad eseguire qualche cosa con un consiglio, con una preghiera o con altri mezzi, che non inducono alcun obbligo, e lasciano nella piena libertà di fare, o non fare il contenuto nel consiglio o nella preghiera. Imperocchè in questo caso non si forma alcuna obbligazione; nè colui che abbraccia un consiglio o accorda una preghiera, pretende che gli si renda conto dell' evento (1). Ma se vi fosse dolo per parte di colui che consiglia o che prega, o pure si obblighi a qualche perdita che gli si possa imputare; come se faccia dar in prestito danaro ad un incognito, con rendersi responsabile del pagamento, sarà egli tenuto in questo caso (2).

(1) Tua autem gratia intervenit mandatum; veluti si mandem tibi, ut pecunias tuas potius in emptiones prædiorum colloces, quam fæneres; vel ex diverso ut fœneres, potius quam in emptiones prædiorum colloces, cujus generis mandatum magis consilium est, quam mandatum: & ob id non est obligatorium: quia nemo ex consilio obligatur, etiam si non expediat ei, cui dabatur quia liberum est cuique apud se explorare, an expediat sibi consilium. *l.* 2. §. *ul. ff. mand.* §. 6. *Ins. eod.* Cum quidam talem epistolam scripsisset amico suo: *rogo ac commendatum habeas Sextilium Crescentem amicum meum*, non obligabitur mandati: quia commendandi magis hominis, quam mandandi causa scripta est. *l.* 12. §. 12. *ff. eod.*

(2) Consilii non fraudulenti nulla obligatio est. Cæterum si dolus & calliditas intercessit, de dolo actio competit. *l.* 47. *ff. de reg. jur.* Si tibi mandavero quod tua intereat, nulla erit mandati actio. Nisi mea quoque interfuit: aut si non esses facturus, nisi ego mandassem, & si mea non interfuit, tamen erit mandati actio. *l.* 6. §. 5. *ff. mand. v. l.* 10. §. 7. *eod.* Nam quodammodo cum eo contrahitur, qui jubet, *l.* 1. *ff. quod jussu.*

SEZIONE II.

Degli obblighi di colui, che costituisce, incarica o commette ad un altro.

SOMMARIO.

1. *Come si formi l'obbligo tra il procuratore e colui che lo costituisce.*
2. *Spese fatte dal procuratore.*
3. *Se il procuratore abbia speso più di quel che avrebbe fatto il principale.*
4. *Interessi de' danari pagati dal procuratore.*
5. *Se due persone hanno costituito un procuratore.*
6. *Delle perdite che cagiona al procuratore l'affare di cui s'incarica.*

1. Colui che ha dato una procura, una commissione o altro ordine ad un assente, comincia ad essere obbligato verso il commissionato dal momento, che questi ha cominciato ad eseguire la commissione; ed il suo primo obbligo è di approvare e ratificare ciò che sarà stato fatto, secondo l'autorità che gli ha data (1).

2. Se il procuratore o altro incaricato abbia fatta qualche spesa per eseguire la commissione; come se

(1) Si mandavi tibi, ut aliquam rem mihi emeres . . . tuque emisti, utrimque actio nascitur, *l.* 3. §. 1. *ff. mand.* V. l'articolo 1, della sezione 4.

abbia fatto un viaggio o somministrato danaro, colui che l' ha incaricato, sarà tenuto a rimborsargli le spese ragionevoli, che sono state fatte per eseguire l' incombenza, quand' anche l' affare non fosse riuscito; purchè però ciò non sia seguito per sua colpa (1). Ma non potrà ripetere le spese inutili o superflue, che avrà fatte senza ordine (2).

3. Se le spese fatte dal procuratore eccedano quello che avrebbe speso il principale, negoziando da se stesso, questi non lascerà di esser tenuto a tutto ciò che sarà stato speso ragionevolmente e di buona fede, quantunque con minor cautela ed economia (3).

4. Se il procuratore o altro amministratore abbia preso in prestito i danari o abbia speso del proprio, ricupererà non solo il danaro speso, ma eziandio gl' interessi, secondo le circostanze: tanto se il procuratore abbia pagato gl' interessi sul danaro preso in prestito; quanto se debba essere indennizzato della perdita, che questa spesa ha potuto cagionargli;

(1) Idem Labeo ait, & verum est, reputationes quoque hoc judicium admittere. Et sicuti fructus cogitur restituere is, qui procurat, ita sumptum quem in fructus percipiendos fecit, deducere, eum oportet. Sed & si ad vecturas suas, dum excurrit in prædia, sumptum fecit, puto hos quoque sumptus reputare eum oportere. *l.* 10. §. 9. *ff. mand. l.* 20. §. 1. *C. eod.* Si nihil culpa tua factum est sumptum, quod in litem probabili oratione feceras, contraria mandati actione petere potes. *l.* 4. *C. eod.*

(2) Si quid procurator citra mandatum in voluptatem fecit, permittendum ei auferre, quod sine damno domini fiat, nisi rationem sumptus istius dominus admittit. *D. l.* 10. §. 10. *ff. mand.*

(3) Impendia mandati exequendi gratia facta, si bona fide facta sunt, restitui omnimodo debent; nec ad rem pertinet, quod is qui mandasset, potuisset, si ipse negotium gereret, minus impendere. *l.* 27. §. 4. *ff. mand.*

poichè siccome non deve profittare dell' offizio che presta, non deve neppure soffrir perdita (1).

5. Se molti abbiano costituito un procuratore, o abbiano dato qualche ordine, ognuno di essi sarà tenuto in solido a tutto l'effetto della procura, del mandato o della commissione verso il procuratore, e di rimborsarlo, indennizzarlo e ricompensarlo, se bisogna, nella stessa guisa che se avesse ognuno solo data la procura o altro ordine; ancorchè non si sia fatta menzione di obbligo in solido; poichè colui che ha eseguito l'ordine, lo ha fatto sull' obbligo di ciascuno di coloro che l' hanno dato; e si presume che non l'avrebbe eseguito, senza la sicurezza dell' obbligazione di ciascuno, per tutte le conseguenze dell' ordine dato (2).

6. Se un procuratore soffra qualche perdita, o qualche danno all' occasione di trattare l'affare commessogli, si giudicherà dalle circostanze, se la perdita dovrà cadere sopra di lui, o sopra il principale. Il che dipenderà dalla qualità dell' incombenza che bisognava eseguire; dal pericolo, se ve n'era; dalla natura dell' accidente che ha cagionata la per-

(1) Adversus eum, cujus negotia gesta sunt, de pecunia, quam de propriis opibus, vel ab aliis mutuo acceptam erogasti, mandati actione pro sorte, & usuris potes experiri. *L. 1. C. mand.* Nec tantum id quod impendi, verum usuras quoque consequar. Usuras autem non tantam ex mora esse admittendas, verum judicem æstimare debere . . . si ipse mutuatus gravibus usuris solvit: totum hoc ex æquo & bono judex arbitrabitur. *l. 12. §. 12. ff. mand. l. 1. C. eod.* Ex mandato apud eum, qui mandatum suscepit, nihil remanere oportet; sicuti nec damnum pati debet. *l. 20. ff. eod.*

(2) Paulus respondit: unum ex mandatoribus in solidum eligi posse, etiamsi non sit concessum in mandato. *l. 59. §. 3. ff. mand.*

dita; dalla connessione di questo accidente coll' incombenza che si eseguiva; dal rapporto della cosa perduta o del danno sofferto, coll' affare che n' è stato l' occasione; dalla qualità delle persone; da quella della perdita; dalla natura e dal valore delle cose perdute; dalle cause dell' obbligo tra quello che avea dato l' incarico e quello che lo eseguiva; e dalle altre circostanze, che possono mettere la perdita a danno di una delle parti. Su di che bisogna consultare l' equità naturale, ed i sentimenti di umanità, che deve avere colui; il cui interesse è stato causa o occasione della perdita di un' altro (1).

(1) V. gli articoli 12, 13 e 14 della sezione 4 delle società e la nota su questo articolo 12.

Non omnia quæ impensurus non fuit, mandatori imputabit. Veluti quod spoliatus sit a latronibus, aut naufragio res amiserit; vel languore suo, suorumque apprehensus, quædam erogaverit. Nam hæc magis casibus, quam mandato imputari oportet. *l. 26. §. 6. ff. mand.* Sed cum servus, quem mandato meo emeras, furtum tibi fecisset, Neratius ait, mandati actione te consecuturum, ut servus tibi noxæ dedatur. *D. l. 26. §. 7.* Quod vero ad mandati actionem attinet, dubitare se ait, num æque dicendum sit, omnimodo damnum præstari debere. Et quidem hoc amplius quam in superioribus causis servandum, ut etiam si ignoraverit is, qui certum hominem emi mandaverit, furem esse; nihilominus tamen damnum decidere cogetur. Justissime enim procuratorem allegare, non fuisse se id damnum passurum, si id mandatum non suscepisset. Idque evidentius in causa depositi apparere. Nam licet alioquin æquum videatur, non oportere cuiquam plus damni per servum evenire, quam quanti ipse servus sit; multo tamen æquius esse nemini officium suum, quod ejus, cum quo contraxerit, non etiam sui commodi causa susceperit, damnosum esse. *L. 61. §. 5. ff. de furtis.* Nam certe mandantis culpam esse, qui talem servum emi sibi mandaverit. *D. §. 5.*

Non si son messi in questo articolo esempj particolari, per non intrigare la regola. Ma eccone alcuni, che possono facilitarne l' applicazione.

Se colui che s' incarica degli affari di un altro, o ne prenda la cura, non abbia il tempo. necessario, per provvedere ai suoi, le perdite, che potranno accadergli per tal occasione, saranno di quegli avvenimenti, che deve a se stesso imputare; poi-

SEZIONE III.

Degli obblighi del procuratore, e degli altri incaricati, e della loro autorità.

SOMMARIO.

1. *Libertà di accettare la commissione, necessità di eseguirla.*

chè doveva prendere le misure necessarie per provvedere ai suoi affari, nell'atto che s'incaricava degli affari altrui.

Se una persona, incaricandosi di andare per un altro in luogo, dove un suo affare propio l'obbliga di portare qualche somma di danaro, e servendosi dell'occasione porti il denaro e questo gli sia rubato, colui che lo ha obbligato a questo viaggio, non sarà tenuto a tal perdita, la quale in niuna maniera lo riguarda.

Se essendo taluno obbligato ad un viaggio, che per i ladri, per una difficile navigazione o per altri disastri rendasi pericoloso, obblighi a questo viaggio una persona che volentieri si espone a tal pericolo, sia per causa della ricompensa che può averne, o per pura generosità; e per un furto o per un naufragio perda i suoi bagagli, o sia anche ferito, quegli che lo avesse esposto ad un tal avvenimento, può esentarsene, o piuttosto non sarebbe egli tenuto a soffrire tutta la perdita o una porzione, secondo le circostanze?

Se uno dando al suo amico in prestito danaro, che bisogna portare in campagna, per fare un pagamento, s'incarichi anche pel viaggio, e portando ivi quel danaro che mutua, sia rubato per istrada, soffrirà egli la perdita di questo caso fortuito ed inaspettato, o ricupererà questo danaro, che non solo aveva promesso e destinato per il pagamento, ma che portava egli stesso per eseguirlo?

Se avendo il padre di un figlio discolo obbligato un suo amico a tenerlo in casa per qualche tempo, questo figlio commetta ivi un furto, il padre non sarà egli tenuto a riparare questo furto?

Se una persona ricca o nobile obblighi un uomo d'una condizione mediocre, e che possegga pochi averi, ad un viaggio per qualche affare, e sia questi rubato e ferito, la giustizia non esige-

2. Intera esecuzione della commissione:
3. Estensione e limiti dell' autorità.
4. Cura de' procuratori, e degli altri incaricati.
5. Limiti di questa cura.
6. Si può render migliore ma non peggiore la condizione del commissionante.
7. Se il procuratore compri a più caro prezzo di quello che gli è stato ordinato.
8. Procuratori ed altri amministratori debbono render conto.
9. Gli avvocati ed i procuratori non possono entrare a parte nella lite, nè farsi cedere i dritti litigitosi.
10. Autorità di chi ha una procura generale.
11. Si ricerca un' autorità speciale, per transigere e per alienare.
12. Procura non eseguita, essendo le cose nel lor primiero stato.
13. Due procuratori per la medesima incombenza.
14. Due procuratori, l' uno senza saper dell' altro.

1. Siccome il procuratore, e gli altri incaricati possono non accettare l' incombenza e l' autorità che loro è data; così se l' hanno accettata; son obbligati ad eseguirla. E se mancano, sono tenuti a' danni ed interessi, che avranno cagionati colla loro inazione, purchè non vi fosse una legittima scusa, come una malattia o altra giusta causa (1).

rà forse da questa persona una indennizzazione, la quale sarebbe un dovere indispensabile di umanità?

(1) Sicut liberum est mandatum non suscipere, ita susceptum consummare oportet, *l. 22. §. ult. ff. mand.* Si susceptum non

2. La procura o altra commissione deve essere eseguita interamente, secondo l'estensione o i limiti dell'autorità ricevuta (1).

3. Se la coimmissione o la facoltà data stabiliscono precisamente quel che deve farsi, colui che l'accetta e l'eseguisce, deve stare esattamente a quel che è prescritto. E se la commissione o la facoltà è indefinita, può mettervi que' limiti e quell'estensione, che si può ragionevolmente presumere conformi all'intenzione di colui, che dà la commissione, tanto nella sostanza, quanto nel modo della esecuzione (2).

4. I procuratori ed altri amministratori son obbligati per onore e per dovere, di aver cura degli affari, di cui si sono incaricati; e di agire non sol• con buona fede, ma eziandio con diligenza e con esattezza. E se essi trascurano impunemente i propri affari, debbono per gli affari altrui, de' quali s'incaricano, avere maggior vigilanza che negli affa-

implevít, tenetur. *l.* 5. §. 1. *eod.* Quod mandatum susceperit, tenetur etsi non gessisset. *l.* 6. §. 1. *eod.* §. 11. *inst. eod.*

Sane si valetudinis adversæ, vel capitalium inimicitiarum, seu ob inanes rei actiones, seu ob aliam justam causam excusationes alleget, audiendus est. *l.* 23 24 & 25. *ff. mand.*

(1) Diligenter fines mandati custodiendi sunt; nam qui excessit, aliud quid facere videtur. *l.* 5. *ff. mand.* Si is qui mandatum suscepit, egressus fuerit mandatum, ipsi quidem mandati judicium non competit: at ei qui mandaverit, adversus eum competit. *l.* 41. *ff. eod.* §. 8. *inst. eod.*

(2) Diligenter fines mandati custodiendi sunt. *l.* 5. *ff. mand.* Cum mandati negotii contractum certam accepisse legem asseveres, eam integram secundum bonam fidem custodiri convenir. *l.* 12. *c. eod.* Igitur commodissime illa forma in mandatis servanda est, ut quoties certum mandatum sit, recedi a forma non debeat: at quoties incertum vel plurium causarum, tunc licet aliis præstationibus exsoluta sit causa mandata, quam quæ ipso mandato inerant si tamen hoc mandatori expedierit, mandati erit actio. *l.* 46. *ff. eod.* V. l'art, 4, della sezione 2, delle convenzioni.

ri proprj: e sono risponsabili del danno che la loro negligenza avrà potuto cagionare, ma non de' casi fortuiti (1).

5. Ad un procuratore o ad altro incaricato non si può imputare a colpa, se nella condotta dell'affare addossatagli (come di transigere o di agire in giudizio) non ricerchi sino alle ultime minuzie, quel che riguarda l'interesse del suo principale; ma basta che vi metta un' applicazione ragionevole, e si regoli con quel metodo, che richiede il buon senso e la buona fede (2).

6. Il procuratore o altro incaricato può migliorare ma non deteriorare la condizione del suo principale. Quindi può comprare a prezzo minore, ma non maggiore di quello, che gli è stato prescritto (3).

(1) Contractus quidam dolum malum duntaxat recipiunt, quidam & dolum & culpam. Dolum & culpam mandatum. *l. 23. ff. de reg. jur.* A procuratore dolum & omnem culpam, non etiam improvisum casum præstandum esse, juris auctoritate manifeste declaratur. *l. 13. c. mand. l. 11. c. eod. l. 8. §. 10. ff. eod. l. 29. eod. l. 9. c. eod.* In re mandata non pecuniæ solum, cujus est certissimum mandati judicium, verum etiam existimationis periculum est. Nam suæ quidem quisque rei moderator atque arbiter non omnia negotia, sed pleraque ex proprio animo facit; aliena vero negotia exacto officio geruntur. Nec quicquam in eorum administratione neglectum; ac declinatum culpa vacuum est. *l. 21. c. eod.*

(2) Nihil amplius quam bonam fidem, præstare eum oportet, qui procurat. *l. 10. ff. mand.* De bona fide enim agitur, cui non congruit de apicibus juris disputare. *l. 29. §. 4. eod.*

Sebbene questo ultimo testo riguardi un fidejussore, si può tuttavia applicarlo al procuratore costituito. Questa legge è stata parimente messa nel titolo *mandati*; perchè il fidejussore è come un procuratore costituito, siccome è stato osservato nella preparazione di questo titolo. V. l'artic. 9. della sezione 3. delle cauzioni.

(3) Causa mandantis fieri possit interdum melior, deterior ve-

7. Se un procuratore autorizzato a comprare ad un determinato prezzo, spenda una somma maggiore, ed il suo principale ricusi di ratificare tal compra, sarà in arbitrio del procuratore il contentarsi del prezzo, ch' egli aveva la facoltà d' impiegare. Ed in questo caso non potrà il principale ricusare di ratificare la compra (1), quando non concorrano altre particolari circostanze.

8. I procuratori ed altre persone incaricate della direzione di qualche affare, sono tenuti a render conto della loro amministrazione, ed a restituire con tutta fedeltà quanto hanno ricevuto; come i frutti, se ve ne siano, e tutti gli altri lucri e proventi, che possono esservi stati nell' azienda amministrata: ed all' incontro sono in dritto di ripetere tutte le spese fatte. Inoltre si dovrà dar loro un salario, quando questo sia stato pattuito, o pure quando vi entri di sua natura: come quando si trattasse di un commissionato o di un agente. In questo caso però non potranno ripetersi le spese, perchè queste regolarmente debbono essere comprese nel salario (2).

ro nunquam. *l. 3. ff. mand. d. l. §. 2. §. 8. inst. eod.* Ignorantia domini conditio deterior per procuratorem fieri non debet. *l. 49. ff. de procur.* Diligenter fines mandati custodiendi sunt. *l. 5. ff. mand. v. l. 3. §. 2. eod*

(1) Quod si pretium statui, tuque pluris emisti, quidam negaverunt te mandati habere actionem, etiam si paratus esses, id quod excedit remittere. Nam iniquum est, non esse mihi cum illo actionem, si nolit; illi vero si velit, mecum esse. Sed Proculus recte eum usque ad pretium statutum acturum existimat: quæ sententia sane benignior est. *l. 3. §. ult. & l. 4. ff. mand. §. §. inst. eod.*

(2) Procurator, ut in cæteris quoque negotiis gerendis, ita & in litibus ex bona fide, rationem reddere debet. Itaque quod ex

9. Sebbene un procuratore possa percepire il suo emolumento, tuttavia un procuratore destinato a patrocinare una lite, non può patteggiare sopra una porzione della cosa litigosa. Imperocchè ripugna ai buoni costumi, che uno s' interessi per un motivo di questa natura al patrocinio di una causa, alla quale deve assistere il suo cliente per ragione del suo ministero (1). Ciò è vietato agli avvocati e procuratori, come è vietato egualmente il far compra di dritti litigiosi (2).

lite consecutus fuerit, sive principaliter ipsius rei nomine, sive extrinsecus ob eam rem, debet mandati judicio restituere. *l.* 46. §. 4. *ff. de procur.* Reputationes quoque hoc judicium admittere, & sicuti fructus cogitur restituere is qui procurat, ita sumptum, quem in fructus percipiendos fecit, deducere eum oportet. Sed etsi ad vecturas suas, dum excurrit in prædia, sumptus fecit, puto hos quoque sumptus reputare eum oportere; nisi si salarius fuit, & hoc convenit, ut sumptus de suo faceret ad hæc itinera; hoc est de salario. *l.* 10. §. 9. *ff. mand. l.* 20. §. 1. *C. eod.*

(1) Sumptus quidem prorogare litiganti honestum est; pacisci autem ut non quantitas, eo nomine expensa, cum usuris licitis restituatur, sed pars dimidia ejus quod ex ea lite datum erit, non licet. *l.* 53. *ff. de pact.* Si qui Advocatorum existimationi suæ immensa atque illicita compendia prætulisset, sub nomine honorariorum ex ipsis negotiis quæ tuenda susceperint, emolumenta sibi certæ partis, cum gravi damno litigatoris, & deprædatione poscentes fuerint inventi, placuit ut omnes qui in hujusmodi sævitate permanserint, ab hac professione penitus arceantur. *l.* 5 *C. de postul.* Salarium procuratori constitutum si extra ordinem peti cæperit, considerandum erit, an laborem dominus remunerare voluerit, atque ideo fidem adhiberi placitis oporteat, an eventum litium majoris pecuniæ præmio, contra bonos mores procurator redemerit. *l.* 7 *ff. mand.*

Questa convenzione sì odiosa e sì giustamente condannata chiamasi volgarmente *pactum de quota litis*; di cui è facile conoscere l' ingiustizia, e le cattive conseguenze pel pubblico.

(2) Litem te redemisse contra bonos mores precibus manifeste professus es, cum procurationem quidem suscipere, quod officium gratuitum esse debet, non sit res illicita: hujusmodi autem officia non sine reprehensione suscipiuntur. *l.* 15 *C. de procur.* Si contra licitum litis incertum redemisti, interdictæ conventionis tibi fidem impleri frustra petis. *l.* 20 *C. mand.*

V. la preparazione della sez. 3 del contratto di vendita.

10. Colui che ha una procura generale per l' amministrazione di tutti gli affari e di tutti i beni, può riscuotere i crediti, prestare giuramento in giudizio, ricevere le rendite, pagare quel che è dovuto (1). In generale ogni procuratore può fare tutto ciò che si trova compreso o espressamente nella procura, o nell' intenzione di colui che lo ha costituito; e tutto ciò che naturalmente segue dall' autorità che gli è data, e che si trova necessaria per eseguirla (2). Quindi l' autorità di ricevere un pagamento, contiene quella di far la quietanza, e l'autorità di riscuotere un credito, contiene quella di sequestrare i beni del debitore.

11. Una procura generale non basta per dare la facoltà di fare istanza in giudizio, per la rescissione di un contratto, o per ottenere una restituzione *in integrum*: perchè a tale oggetto è necessario un positivo cangiamento di volontà, il che ricerca una dichiarazione esplicita. Neppure basta per transigere o alienare; ma in questi casi si ricerca una procura speciale per tale effetto, perchè la transazione e l'alienazione regolarmente diminuisce i beni, ed il solo padrone può disporre de' suoi beni in questa forma. Può bensì un procuratore generale vendere i frutti e le altre derrate soggette a corrompersi;

(1) Procurator, cui generaliter libera administratio rerum commissa est, potest exigere. *l.* 58 *ff. de procur.* Procurator quoque quod detulit (jusjurandum) ratum habendum est: scilicet si aut universorum bonorum administrationem sustinet, aut si idipsum nominatim mandatum sit. *l.* 17 *§. ult. ff. de jure jur.* Sed & id quoque ei mandari videtur, ut solvat creditoribus. *l.* 59 *ff. de procur.*

(2) Ad rem mobilem datus procurator, ad exibendum recte aget. *l.* 56 *ff. de proc. v. l. ult. §. ult. ff. mand.*

e che un buon padre di famiglia non deve conservare (1).

12. Se il procuratore o altro incaricato abbia mancato di eseguire la commissione accettata, essendo le cose in istato tale, che non ne nasca alcun pregiudizio a colui che lo ha costituito, la semplice mancanza di eseguire l'incombenza, non lo rende debitore di nulla (2).

13. Se due persone sieno state costituite procuratori, o soprintendenti di un medesimo affare, ed amendue se ne incaricano, saranno tenuti in solido, se non hanno avute due deputazioni differenti. Perchè l'affare è commesso ad amendue, e ciascuno n'è risponsabile quando accetta la commissione (3).

14. Se di due che fossero stati costituiti insieme procuratori, per maneggiare un affare, che uno poteva trattare senza l'altro (come per ricevere un pagamento, o per fare una istanza giudiziale), ed uno solo abbia ciò eseguito, questi ha esercitata l'autorità

(1) Si talis interveniat juvenis, cui præstanda sit restitutio; ipso postulante præstari debet, aut procuratori ejus, cui id ipsum nominatim mandatum sit. Qui vero generale mandatum de universis negotiis gerendis alleget, non debet audiri. *l. 25 §. 1 ff. de min.* Mandato generali non contineri etiam transactionem. *l. 60 ff. de procur.* Procurator totorum bonorum, cui res administrandæ mandatæ sunt, res domini neque mobiles, vel immobiles, neque servos, sine speciali domini mandato, alienare potest, nisi fructus aut alias res, quæ facile corrumpi possunt. *l. 63 eod.*

(2) Mandati actio tunc competit, cum cœpit interesse ejus qui mandavit. Cæterum si nihil interest, cessat mandati actio, & eatenus competit, quatenus interest. *l. 8 §. 6 ff. mand.*

(3) Duobus quis mandavit negotiorum administrationem. Quæsitum est, an unusquisque mandati judicio in solidum teneatur? Respondi, unumquemque pro solido conveniri debere: dummodo ab utroque non amplius debito exigatur. *l. 60 §. 2 ff. mand.*

torità di amendue, ed il secondo non ha più autorità per quel che di già è stato fatto (1). Ma se amendue fossero stati eletti per trattare unitamente qualche affare, allora solo obbligano il costituente, quando agiscono amendue insieme; poichè non possono dividere quell'autorità che hanno unitamente. Quindi se, per esempio, due persone avessero un'autorità indefinita di transigere in una lite del costituente, ed uno abbia transatto senza l'altro, si potrà disapprovare quel ch'egli ha fatto; perchè non aveva egli solo l'autorità di transigere, e la presenza dell'altro avrebbe potuto rendere più vantaggiosa la condizione del costituente (2).

SEZIONE IV.

Come finisca la facoltà del procuratore, o di altro incaricato.

SOMMARIO.

1. *L'autorità del procuratore finisce colla rivocazione.*
2. *La costituzione d'un secondo procuratore rivoca il primo.*
3. *Il procuratore può dimettere l'incarico, dopo aver accettata la procura.*
4. *Deve far sapere il suo cambiamento.*

(1) Pluribus procuratoribus in solidum simul datis, occupantis melior conditio erit: ut posterior non sit in eo, quod prior petiit procurator. *l.* 32 *ff. de procur.*

(2) Diligenter fines mandati custodiendi sunt. *l.* 5 *ff. mand.*

5. *Se il procuratore non può far sapere il suo cambiamento.*
6. *Le procure finiscono colla morte d' una delle parti.*
7. *Del procuratore che agisce, non sapendo la morte del suo principale.*
8. *Se l' erede del procuratore defunto agisca dopo la sua morte.*

1. L' autorità e l' officio del procuratore o di altro destinato al maneggio degli affari, finiscono col cambiamento della volontà di colui, che lo avea eletto: poichè questa scelta è libera, e può rivocare la sua commissione quando gli piace; purchè faccia sapere il cambiamento della sua volontà a colui che rivoca, e purchè le cose sieno ancora nel primiero stato. Ma se il procuratore costituito o altro incaricato avesse di già eseguita l' incombenza, o avesse cominciata l' esecuzione, prima che gli fosse nota la rivocazione, questa non avrà alcun effetto, riguardo a quel che sarà stato eseguito; e sarà egli indennizzato dell' obbligo assunto in questa incombenza (1).

2. Colui che dopo aver costituito un procuratore, ne costituisca poi un altro pel medesimo affare, ri-

(1) Si mandavero exigendam pecuniam, deinde voluntatem mutavero, an sit mandati actio, vel mihi, vel hæredi meo? Et ait Marcellus: cessare mandati actionem, quia extinctum est mandatum, finita voluntate. *l.* 12 §. 16 *ff. mand.* §. 9 *inst. eod.* Si mandassem tibi ut fundum emeres, postea scripsissem ne emeres: tu, antequam scias me vetuisse, emisses, mandati tibi obligatus ero, ne damno afficiatur is, qui suscepit mandatum. *l.* 15 *eod.* V. l' art. 1 della sez. 4.

voca con ciò l'autorità che aveva data al primo (1). Ma se il primo avesse di già eseguita la commissione, prima che gli fosse nota la rivocazione, chi lo aveva costituito non potrà annullare ciò che quegli ha fatto.

3. Il procuratore o altro incaricato può rinunciare al suo incarico, anche dopo aver accettata la procura, o la commissione; sia che abbia cause particolari, come se gli fosse sopraggiunta una malattia o altro impedimento; sia che non abbia altra causa che la sua volontà. Ma fa d'uopo che se egli manchi di eseguire la commissione, di cui si era incaricato, lo faccia senza frode, e lasci le cose intatte, ed in tale stato che possa il padrone provvedervi da per se stesso, o per mezzo di qualche altro. Se poi il procuratore costituito, o altro rinunzj e lasci l'affare in pericolo sarà tenuto al danno che ne avverrà (2), secondo le regole seguenti.

4. Se il procuratore o altro incaricato voglia discaricarsi della procura o della commissione che avea accettata, nol potrà senza farlo sapere a colui che lo aveva eletto; e se manchi a ciò, sarà tenuto a

(1) Julianus ait: eum qui dedit diversis temporibus procuratores duos, posteriorem dando, priorem prohibuisse videri. *l. 31 §. ult. ff. de proc.*

(2) Sicuti autem liberum est mandatum non suscipere; ita susceptum consumari oportet, nisi renuntiatum sit. Renuntiari autem ita potest, ut integrum jus mandatori reservetur, vel per se, vel per alium eamdem rem commode explicandi. *l. 22 §. ult. ff. mand.* Hoc amplius tenebitur, si per fraudem renuntiaverit. *D. §. in fine.* Qui mandatum suscepit, si potest id explere, deserere promissum officium non debet. Alioquin quanti mandatoris intersit, damnabitur. *l. 27 §. 2 eod.* Si valetudine, vel majore re sua distringatur. *l. 20 ff. de proc. V. l. 17 §. ult. & l. seq. ff. eod. l. 23 & seq. ff. mand.* V. gli art. seguenti.

tutti i danni ed interessi. Perchè essendosi incaricato del suo affare, sarebbe lo stesso che ingannarlo, quando desistesse senza avvertirlo (1).

5. Se colui che avesse accettato una procura o un' altra commissione, non possa eseguirla a causa di un impedimento, che gli sia sopraggiunto, e non possa farlo sapere; come se in un viaggio che si era obbligato di fare, cada in una infermità per istrada, e non possa darne avviso, o l' avviso si trovi inutile, arrivando troppo tardi: in questo caso le perdite che potranno accadere, per non essersi eseguita l' incombenza, caderanno su di quello che l' avea data; perchè questi son casi fortuiti, che vanno a danno del principale (2).

6. Le procure e le altre commissioni finiscono colla morte, o del costituente, o del costituito. Il che deve intendersi secondo le regole seguenti (3).

7. Se il procuratore costituito o altro incaricato, ignorando la morte del suo principale non lasci di eseguire la commissione, ciò che avrà fatto di buona fede in questa ignoranza, sarà ratificato. Perchè la sua buona fede dà a quell' affare che ha trat-

(1) Si vero intelligit explere se id officium non posse, id ipsum, cum primum poterit, debet mandatori nuntiare; ut is, si velit, alterius opera utatur. *l.* 27 §. 2 *ff. mand.* Quod si, cum possit nuntiare, cessaverit, quanti mandatoris intersit, tenebitur. *D.* §. V. l' art. seguente.

(2) Si aliqua ex causa non poterit nuntiare, securus erit. *l.* 27 §. 2 *in fin. ff. mand.*

(3) Si adhuc integro mandato, mors alterius interveniat, id est, vel ejus qui mandaverit, vel illius qui mandatum susceperit, solvitur mandatum. §. 10 *inst. de mand. l.* 26 *l.* 27 §. 3 *l.* 58 *ff. eod. l. ult. ff. de solut.* Mandatum re integra domini morte finitur. *l.* 15 *C. mand.* V. gli art. seguenti.

tato la forza dell' autorità, che il defunto gli avea conferita (1).

8. Se il procuratore costituito o altro incaricato muoja prima d' aver cominciato ad eseguire la commissione, ed il suo erede ignorando, che con questa morte era finita la sua autorità, ne intraprenda l' esecuzione, ciò che avrà fatto non potrà nuocere al principale, e sarà annullato: poichè questa ignoranza non ha dato all' erede un diritto che non avea, e che era stato soltanto conferito alla persona eletta (2).

(1) Utilitatis causa receptum est, si eo mortuo qui tibi mandaverat, tu ignorans eum decessisse, executus fueris mandatum, posse te agere mandati actione. Alioquin justa & probabilis ignorantia, tibi damnum afferret. §. 10 *inst. de mand. l. 26 ff. eod.*

Si precedente mandato Titium defenderas, quamvis mortuo eo, cum hoc ignorares, ego puto mandati actionem adversus hæredem Titii competere: quia mandatum morte mandatoris, non etiam mandati actio solvitur. *l. 50 ff. mand.* Mandatum re integra domini morte finitur. *l. 15 C. eod.*

Ma se un procuratore costituito fosse incaricato di un affare che non potesse soffrire dilazione, come sarebbe la cura di una ricolta o altro affare urgente ed importante, ed essendo sul punto di eseguire la sua incombenza, o avendo soltanto dato principio, sapesse la morte di colui che gli avea dato il carico, e non potesse avvertire gli eredi, i quali fossero assenti, non potrebbe forse, e non dovrebbe anche eseguire la commissione?

(2) (Cum non) oporteat, eum qui certi hominis fidem elegit, ob errorem aut imperitiam hæredum affici damno. *l. 57 ff. mad.*

Ma se l' erede del procuratore costituito sapendo la commissione, che a costui era stata data, e vedendo dall'altra banda che il padrone assente non potrebbe provvedere al suo affare, e che vi sarebbe pericolo di qualche perdita, se non ne prendesse cura; non sarebbe forse obbligato a farvi tutto quel che potesse da lui dipendere, come continuare la coltura di un campo, o fare una ricolta?

ANALISI

SULLE LEGGI DELLO STATUTO VENETO.

DE' PROCURATORI.

I procuratori sono quelli che vengono incaricati degli affari altrui: procuratori tra noi altresì chiamansi quelli che dirigono le cause, i quali più comunemente si nominano *intervenienti o sollecitadori*.

Sopra di questi ultimi vi sono varie leggi nello statuto le quali risguardano la loro elezione. Ma qui si omettono, e perchè non appartengono al codice civile, e perchè si sono variate le loro disposizioni dopo l' instituzione del collegio degl' intervenienti.

Non deesi però omettere la clausola della legge (1586 7 decemb. pag. 166) nella quale si prescrive, che agl' intervenienti si debbano pagare due soli ducati al mese per quella mercede che comunemente si denomina *commesso*; e ciò nel solo tempo che corrono le citazioni.

Evvi pure un' altra legge che risguarda gl' intervenienti, e la quale è loro comune cogli altrui procuratori; e questa stabilisce, *che non possano essere giudici in quelle cause in cui sono stati procuratori*. (cons. 14 pag. 112).

Gli obblighi speciali ingiunti, per le nostre leggi, al procuratore, propriamente detto, sono due. Il primo che quando egli vuol esercitare qualche chiamore, debba esprimere che lo fa *procuratorio nomine*, altrimenti il chiamore sia nullo (Lib. 3 cap. 62. pag. 51.) Il secondo, che se taluno sarà instituito procuratore di persona che fosse morta fuori di Venezia, con commissione ingiuntagli d' intromettere

de' beni a di lei nome e di renderne conto a' di lei commissarj che fossero in Venezia dovrà farlo entro il termine prescritto dal testamento: che se i commissarj non si troveranno in Venezia, sarà tenuto a renderne conto alla giustizia entro il termine di mesi tre: al che mancando la legge gli prescrive la pena di pagare il doppio di ciò che detenesse nelle mani ai creditori e successori del defunto (Lib. 5 cap. 5 pag. 68.)

L' importantissimo oggetto di questa legge si è il prevenire le frodi che in fatto di morti si potessero commettere dal procuratore che abusasse della sua procura: Nè io punto sono lontano dal credere che essa, sebbene parli unicamente de' procuratori instituiti da testatori morti fuori di Venezia, non si debba estendere ad ogni procuratore instituito in caso di morte del mandante, essendovi la stessa identità di ragione.

TITOLO XVI.

DELLE PERSONE CHE ESERCITANO ALCUNI COMMERCJ PUBBLICI, E DE' LORO SOSTITUTI ED AJUTANTI, E DELLE LETTERE DI CAMBIO.

Li contratti, di cui finora si è parlato, a riserba del deposito necessario, si fan tutti d' accordo tra le persone, che vogliono contrattare insieme; e gli obblighi che da essi nascono, son preceduti da una reciproca libertà, che hanno i contraenti di trattar fra loro, e di scegliere piuttosto uno, che un altro. Vale a dire se non si resta d' accordo con una per-

sona, si può contrattare con un' altra, o astenersi dal contrattare e dall' obbligarsi. Ma vi sono altri contratti, ne' quali la scelta della persona non è libera, ed il contratto stesso è necessario; e ciò avviene allorchè ci troviamo obbligati ad aver interessi con persone addette al pubblico servizio. Per ragione di questa necessità le leggi hanno provveduto con buoni regolamenti, acciò queste persone pubbliche non abusino della necessità di trattar con esse, e di riposare sulla lor fede.

Così i viaggiatori sono obbligati a deporre le loro robe, ed i loro equipaggi nelle osterie; e questo forma una convenzione tra essi e gli osti.

Così coloro che viaggiano per luoghi, ove siano vetture pubbliche per terra, o noleggi pubblici per mare o per fiume, e non abbiano comodi proprj per questi viaggi, sono costretti a servirsi di tali vetture pubbliche, per uso delle loro persone, robe e mercanzie; e questo forma una convenzione tra essi e le persone applicate a simili vetture e noleggi pubblici. Lo stesso accade di coloro, che senza viaggiare, hanno bisogno di trasmettere in altri paesi robe o mercanzie.

Sebbene sembri, che gli obblighi degli osti e de' vetturini siano i medesimi che quelli del conduttore e del depositario; perchè in sostanza si contratta con essi con una specie di conduzione di opere, ed essi ricevono in deposito le cose loro confidate; e sembri perciò che in riguardo a costoro non abbisognino altre regole, che quelle, che entrano in queste due specie di contratti; tuttavia per una conseguenza di quella fedeltà, ch' è troppo necessaria in

queste tali professioni, sono tali persone soggette ad altre leggi, che sono loro proprie.

Inoltre questa specie di commercj hanno un' altra particolarità; che coloro che li esercitano, non possono da se soli fare tutto, per la moltiplicità de' viaggiatori, a' quali debbono dar ricapito a tutte l'ore, e sono perciò obbligati a servirsi ancora dell' opra altrui. Il che gli obbliga a rendersi mallevadori del fatto di coloro, che agiscono in luogo loro. Tale obbligazione, in riguardo al fatto de' loro subalterni, ha molte regole comuni a quelle delle procure e delle commissioni; ma ne hanno ancora di quelle, che sono loro proprie. Quindi tutte queste regole riguardanti gli osti ed i vetturini debbono essere esposte con distinzione, ed esse saranno spiegate in questo titolo.

Vi sono ancora commercj d' un' altra natura, e che hanno questo rapporto con quelli riferiti qui sopra, che coloro, i quali esercitano tali commercj contraggono tanto per se, quanto per i loro subalterni alcune obbligazioni, la sicurezza delle quali interessa essenzialmente il bene pubblico: come per l'appunto il commercio de' banchi e de'cambj, esercitato da' banchieri ed altri negozianti. Il che rende necessario il collocare in questo titolo alcune regole generali, che riguardano tutte queste sorti di commercj e le loro obbligazioni particolari. E perchè il commercio delle lettere di cambio forma una specie di contratto diverso da tutti gli altri, se ne spiegherà quì la proprietà, ed i principj essenziali, con tutte quelle regole, che sono nel tempo stesso comuni al diritto romano, ed alle consuetudini di

Francia; senza entrare ne' regolamenti particolari, fattivi dalle ordinanze regie.

In proposito poi delle leggi, citate in questo titolo, si deve osservare, che la maggior parte delle regole concernenti gli osti, i vetturini ed altri, sono confuse e sparse qua e la ne' titoli del diritto romano. Tanto che alcune regole, che per esempio, riguardano gli osti, sono quivi riportate solamente per i vetturini; ed altre che sono comuni agli osti, ai vetturini e ad altri, il diritto romano le applica solo ad alcuno di essi in particolare. Quindi siamo costretti di fare un misto di queste regole, con applicarle secondo convengono alla materia.

SEZIONE I.

Degli obblighi degli osti.

SOMMARIO.

1. *Gli obblighi degli osti.*
2. *Convenzione espressa o tacita coll' oste.*
3. *Come l' oste sia responsabile delle cose consegnate a' suoi domestici.*
4. *Cura dell' oste.*
5. *Gli osti sono risponsabili de' furti.*
6. *Sono risponsabili del fatto della loro famiglia, e de' loro domestici.*
7. *Sono risponsabili de' loro domestici unicamente per quello, che accade nell' osteria.*

1. Tra l' oste ed il viaggiatore formasi una convenzione, per la quale l' oste si obbliga col viaggiatore di albergarlo, e di custodire i suoi bagagli, cavalli ed altri equipaggi (1): ed il viaggiatore si obbliga dal canto suo di pagare le spese occorrenti.

2 Quest' obbligo formasi ordinariamente senza un patto espresso, ma col solo ingresso del viaggiatore nell' osteria, e col deposito de' bagagli e delle altre cose consegnate all' oste o a coloro, che sono da lui incaricati della cura dell' osteria (2).

3. L' oste è tenuto pel fatto delle persone della sua famiglia e del suo servizio, secondo gl' impieghi che avrà loro addossato. Che però quando un viaggiatore dà a' domestici, che hanno le chiavi delle stanze, una valigia o altri bagagli, o mette il suo cavallo nella stalla sotto la custodia dello stalliere, il padrone n' è risponsabile. Ma se un viaggiatore, smontando dal cavallo, dia un sacchetto di danaro in mano ad un fanciullo, ad un guattero, senza che vi sia presente il padrone o la padrona, l' oste non sarà tenuto a render conto di un sacchetto di questa conseguenza, depositato in tal maniera (3).

(1) Ait prætor: nautæ, caupones, stabularii, quod cujusque salvum fore receperint, nisi restituant, in eos judicium dabo. *l. 1 ff. naut. caup. stab.*

(2) Sunt quidam qui custodiæ gratia navibus præponuntur, id est, navium custodes, & diætarii. Si quis igitur ex iis receperit, puto in exercitorum dandum actionem quia is qui eos hujusmodi officio præponit, committi eis permittit. *l. 1 §. 3 ff. naut. caup.*

(3) Caupo præstat factum eorum, qui in ea caupona ejus cauponæ exercendæ causa ibi sunt, *l. 1 §. ult. ff. furt. adv. naut. caup.*

4. L' oste è obbligato di custodire e di far custodire con tutta la possibile cura, tutte le cose che il viaggiatore mette ed affida nell' osteria, o in sua presenza o in sua assenza. Quindi è tenuto non solo a render conto della colpa, ma della minor negligenza, tanto propria, quanto di quella della sua gente; e non è discaricato di altro che di quello, che può accadere per casi fourtuiti, impossibili a prevenirsi da un uomo attento (1).

5. Quantunque gli osti non sieno in particolare pagati per la custodia di ciò che è depositato nell' osteria, ma solo per l' alloggio, e per le altre cose che possono somministrare a' viaggiatori; non lasciano tuttavia di esser tenuti alla medesima cura, che dovrebbero usare se fossero espressamente pagati per la custodia. Perchè questo è un accessorio del loro commercio; ed è dell' interesse pubblico, che nella necessità in cui si è di fidarsi ad essi, sieno tenuti ad una esatta e fedele custodia, e sieno anche risponsabili de' furti. Altrimenti potrebbero essi rubare impunemente (2).

Quia is, qui eos hujusmodi officio præponit, committi eis permittit. *l. 1 §. 3 ff. naut. caup. stab.* Caupones autem, & stabularios æque eos accipiemus, qui cauponam vel stabulum exercent, institoresve eorum. Cæterum, si quis opera mediastini fungitur, non continetur: ut puta atriarii, & focarii, & his similes. *D. l. 1 §. 5.*

(1) In locato conducto culpa, in deposito dolus dumtaxat præstatur. At hoc edicto omnimodo qui recepit, tenetur, etiamsi sine culpa ejus res periit, vel damnum datum est. Nisi si quid damno fatali contingit. *l. 3 §. 1 ff. naut. caup.* V. l'artic. seguente.

Deve avere maggior cura di quella di un semplice depositario. V. la sez. 3 del Deposito.

(2) Maxima utilitas est hujus edicti; quia necesse est plerum-

6. Se uno de' domestici, o della famiglia dell' oste cagioni qualche perdita ad un viaggiatore, come se gli rubi quel che non era stato ancora dato a custodire nell' osteria, o se danneggi i suoi bagagli; l'oste sarà tenuto al valore della cosa perduta, o al danno che sarà avvenuto (1).

que eorum fidem sequi, & res custodiæ eorum committere. Nec quisquam putet graviter hoc adversus eos constitutum: nam est in ipsorum arbitrio, ne quem recipiant, & nisi hoc esset statutum, materia daretur cum furibus, adversus eos quos recipiunt, coeundi: cum ne nunc quidem abstineant hujusmodi fraudibus. *l.* 1 §. 1 *ff. naut. caup. stab.* Nauta, & caupo, & stabularius mercedem accipiunt, non pro custodia, sed nauta ut trajiciat vectores: caupo, ut viatores manere in caupona patiatur: stabularius, ut permittat jumenta apud eum stabulari. Et tamen custodiæ nomine tenentur. Nam & fullo, & sarcinator non pro custodia, sed pro arte mercedem accipiunt. Et tamen custodiæ nomine ex locato tenentur. *l.* 5 *ff. naut. caup.* Cum in caupona vel navi res perit, ex edicto prætoris obligatur exercitor navis, vel caupo: ita ut in potestate sit ejus, cui res subrepta sit, utrum mallet cum exercitore, honorario jure, an cum fure, jure civili, experiri. *l. un.* §. 3 *ff. furt. adv. naut. stabul. &c.* V. l'art. 3 della sez. 8 della Locazione.

(1) In eos qui naves, cauponas, stabula exercent, si quid a quoquo eorum, quosve ibi habebunt, furtum factum esse dicetur, judicium datur: sive furtum ope, consilio exercitoris factum sit, sive ejus, qui in ea navi navigandi causa esset: navigandi autem causa accipere debemus eos qui adhibentur ut navis naviget, hoc est nautas. *l.* 1 *ff. furti adv. naut.*

Caupo præstat factum eorum, qui in ea caupona, ejus cauponæ exercendæ causa, ibi sunt: item, eorum qui habitandi causa ibi sunt; viatorum autem factum non præstat. Namque viatorem sibi eligere caupo, vel stabularius non videtur; nec repellere potest iter agentes. In habitatores vero perpetuos, ipse quodammodo elegit, qui non rejecit: quorum factum oportet eum præstare. *D. l.* 1 §. *ult. ff. furti adv. naut. caup. l.* 6 §. 3 *ff. naut. caup.*

Quæcumque de furto diximus, eadem & de damno debent intelligi. Non enim dubitari oportet, quin is, qui salvum fore recepit, non solum a furto, sed etiam a damno recedere videatur. *l.* 5 §. 1 *ff. naut. caup. v. l.* 1 §. 2 *ff. de exercit. act.*

Item exercitor navis, aut cauponæ, aut stabuli, de dolo aut furto quod in navi, aut caupona, aut stabulo factum erit, quasi

7. L' obbligo dell' oste, pel fatto de' suoi domestici, è limitato a quel che accade nella sua osteria. E se qualche suo domestico rubi o faccia qualche danno in altro luogo, non è tenuto a ciò (1).

SEZIONE II.

Degli obblighi de' vetturini per terra, e de' noleggiatori per acqua.

In questa sezione si parlerà solo degli obblighi che riguardano la cura che i vetturini debbono avere de' bagagli e delle mercanzie, di cui s' incaricano. Per gli altri obblighi, vedi la sez. 8. della locazione; e gli art. 10 e 11 della sez. 2 degli obblighi che nascono da' casi fortuiti.

SOMMARIO.

1. *Obbligo de' noleggiatori per mare, e della loro cura.*
2. *Sono risponsabili del fatto delle loro genti.*
3. *Vetture per terra, e noleggio per i fiumi.*
4. *Colpe de vetturini.*

ex maleficio, teneri videtur; si modo ipsius nullum est maleficium; sed alicujus eorum, quorum opera navem, aut cauponam, aut stabulum exercet. §. *ult. inst. de obl. quæ quas. ex dolo nasc.*

(1) Non alias præstat factum nautarum suorum, quam si in ipsa nave damnum datum sit. Cæterum si extra navem, licet a nautis, non præstabit. *l. ult. ff. naut. caup. stab.*

1. Il padrone di un vascello o di altro bastimento, incaricandosi di trasportare per mare persone, bagagli o mercanzie, è risponsabile di ciò che si è da lui o da' suoi uomini ricevuto nell' imbarco. Il che non intendesi de' remiganti, per esempio, in una galera, perchè questi non sono destinati a tal cura. Il suddetto padrone è tenuto a qualunque perdita o danno possa accadere nel suo bastimento o nel porto, se ivi sieno stati ricevuti i bagagli o le mercanzie: nella maniera stessa che son tenuti gli osti, come si è detto nella sez. precedente (1).

2. Il padrone del vascello è tenuto del fatto de' suoi sopraintendenti ed altri ajutanti, e delle persone ch' egli impiega in servizio del vascello e della navigazione. E se taluno di essi cagioni qualche perdita, o qualche danno nell' imbarco, il padrone ne sarà risponsabile (2).

(1) Qui sunt igitur qui teneantur, videndum est. Ait prætor nautæ. Nautam accipere debemus, qui navem exercet: quamvis nautæ appellentur omnes, qui navis navigandæ causa in nave sint. Sed de exercitore solummodo prætor sentit; nec enim debet, inquit Pomponius, per remigem, aut mesonautam obligari: sed per se, vel per navis magistrum. Quamquam si ipse alicui e nautis committi jussit, sine dubio debeat obligari. Et sunt quidam in navibus, qui custodiæ gratia navibus præponuntur, id est, navium custodes, & diætarii. Si quis igitur ex his receperit, puto in exercitorem dandam actionem. Quia is, qui eos hujusmodi officio præponit, committi eis permittit. *l.* 1 §. 2 & 3 *ff. naut. caup.* Idem ait; etiamsi nondum sint res in navim receptæ, sed in littore perierint, quas semel recepit, periculum ad eum pertinere. *l.* 3 *ff. naut. caup.*

(2) Si cum quolibet nautarum sit contractum, non datur actio in exercitorem: quamquam ex delicto cujusvis eorum qui navis navigandæ causa in nave sint, detur actio in exercitorem. Alia enim est contrahendi causa, alia delinquendi. Si quidem, qui magistrum præponit, contrahi cum eo permittit, qui nautas adhibet, non contrahi cum eis permittit. Sed culpa & dolo carere

3. Coloro che fanno vettura per terra e noli per i fiumi, sono risponsabili de bagagli, e delle mercanzie di cui s' incaricano, secondo le regole spiegate in questa sezione, e nella precedente (1).

4. Tutti i vetturini per terra ed i noleggiatori per mare sono obbligati ad usare l'attenzione, l'industria e la perizia possibile che richiede il loro mestiere. In conseguenza un noleggiante, che navigasse senza piloto, ed un vetturino che fosse spogliato da' ladri, camminando di notte, fuori delle strade maestre e per luoghi pericolosi, sarebbero ambedue tenuti anche ai casi fortuiti, se ne ha data causa questa loro negligente condotta (2).

SEZIONE

eos curare debet. *l.* 1 §. 2 *ff. de exer. act.* Debet exercitor omnium nautarum suorum, sive liberi, sive servi, factum præstare. Nec immerito factum eorum præstat, cum ipse eos suo periculo adhibuerit: sed non alias præstat, quam si in ipsa nave damnum datum sit. Cæterum si extra navem, licet a nautis non præstabit. *l. ult. ff. naut. caup.* V. gli articoli 6 e 7 della sezione precedente.

(1) Quia necesse est plerumque eorum fidem sequi, & res custodiæ eorum committere. *l.* 1. §. 1. *ff. naut. caup.*

(2) Imperitia culpæ adnumeratur. *l.* 7. *Inst. de lege Aquil. l.* 8. §. 1. *ff. eod.* Culpa autem abest, si omnia facta sunt, quæ diligentissimus quisque observaturus fuisset. *l.* 25. §. 7. *ff. locat.* Si magister navis sine gubernatore in flumen navem immiserit, & tempestate orta, temperare non potuit, & navem perdiderit, vectores habebunt adversus eum, ex locato actionem. *l.* 13. §. 2. *ff. loc.* (Si) quo non debuit tempore, aut si minus idoneæ navi imposuit, tunc ex locato agendum. *D. l.* §. 1. Culpa non intelligitur, si navem petitam, tempore navigationis trans mare misit, licet ea perierit: nisi si minus idoneis hominibus eam commisit. *l.* 16. §. 1. *ff. de rei vind.* Culpæ reus est possessor, qui per insidiosa loca servum misit, si is periit. *l.* 36. §. 1. *ff. eod.* Et qui navem a se petitam adverso tempore navigatum misit, si ea naufragio perempta est. *D.* §. *in f.* V. l'articolo 5 della sez. 8. della locazione, e l'articolo 4 della sezione 4 de' danni cagionati da colpe.

SEZIONE III.

Degli obblighi di chi esercita qualche altro commercio pubblico, per terra o per mare.

SOMMARIO.

1. *Obblighi de' padroni pel fatto de' loro agenti.*
2. *Limiti dell' autorità degli agenti e degli altri ajutanti.*
3. *Dell' ajutante dell' agente.*
4. *Minore o donna agenti.*
5. *Delle donne e de' minori che esercitano questi commercj.*
6. *Azione in solido contro i padroni pel fatto dei loro agenti.*
7. *Azione in solido contro tutti i socj di un negozio.*
8. *L' agente non è obbligato in suo nome.*
9. *Come finisce l' autorità dell' agente.*

1. Coloro che tengono legni mercantili per far commercio; coloro che per trafficare tengono aperti magazzini, botteghe o altri luoghi pubblici; i banchieri, ed in generale tutti quei che per il loro commercio di terra o di mare, si servono di commissionati, di agenti o di altri sopraintendenti; tutti costoro, in ciò che riguarda il commercio, sono rappresentati dalla persona di quelli che assumono al loro servizio, e debbono rispondere del fatto

di essi. In conseguenza sono obbligati a ratificare quello, ch' è stato conchiuso da questi subalterni a nome di essi principali, e sono altresì risponsabili delle loro colpe, del loro dolo, e di qualunque altro inganno dai medesimi praticato (1).

2. Il fatto degl' institori obbliga i principali soltanto in quello, che concerne il commercio o l'affare, di cui sono stati incaricati. In conseguenza il sopraintendente di un vascello mercantile può trafficare, comprare, vendere, permutare in tutto quello che riguarda questo genere di commercio. Come pure il sopraintendente di un vascello destinato ai trasporti delle persone e delle merci, obbliga il suo principale in tutto quello, che riguarda i trasporti di questa natura. Ed ambedue questi sopra-

(1) Institor appellatus est, ex eo quod negotio gerendo instet. Nec multum facit, tabernæ sit præpositus, an cuilibet alii negotiationi. *l. 3. ff. de inst. act.* Institor est qui tabernæ, locove ad emendum, vendendumve præponitur. Quique, sine loco, ad eumdem actum præponitur. *l. 18. ff. eod.*

Quicumque igitur negotio præpositus sit, institor recte appellabitur. *l. 5. eod.* Quem qui ædificio præposuit, vel frumento coemendo, pecuniis fœnerandis, agris colendis, mercaturis, redempturisque faciendis. *l. 5. §. 1. & 2. eod.* Magistrum navis accipere debemus, cui totius navis cura mandata est. *l. 1. §. 1 ff. de exercit. action.*

Æquum prætori visum est, sicut commoda sentimus, ex actu institorum, ita etiam obligari nos ex contractibus ipsorum, & conveniri. *l. 1. §. de inst. action.*

Utilitatem hujus edicti patere, nemo est qui ignoret. Nam cum interdum ignari cujus sint conditionis, vel quales, cum magistris, propter navigandi necessitatem, contrahamus, æquum fuit, eum qui magistrum navi imposuit, teneri, ut tenetur qui institorem tabernæ, vel negotio præposuit. *l. 1. ff. de exercit. act.* Sed etsi in pretiis rerum emptarum fefellit magister, exercitoris erit damnum, non creditoris. *l. 1. ff. §. 10. de exercit. act.* Sed etsi in mensa habuit quis servum præpositum, nomine ejus tenebitur. *l. 5. §. 3. ff. de inst. act.* V. l'articolo 5. della sez. 2. delle convenzioni.

intendenti obbligano i loro padroni per tutto quello che ha rapporto a tali commercj, ed a tali vetture; e per tutto quello che è necessario per equipaggiare, o rimpalmare il vascello. E così tutti gli altri istitori hanno un' autorità, che dipende, ed è regolata dalla qualità delle loro commissioni (1).

3. Se l' istitore destinato in un vascello o per li trasporti o pel commercio, ne sostituisca un altro in suo luogo, per esercitare la sua carica; il fatto di questo secondo sostituto obbligherà il padrone egualmente che il fatto del primo; quantunque questi non avesse l' autorità di sostituire un altro. Poichè la necessità di trattare con quello che sembra incaricato del vascello, unita all' autorità che ha ricevuta dal primo istitore, ed alla giusta presunzione

(1) Non tamen omne quod cum institore geritur, obligat eum, qui præposuit: sed ita, si ejus rei gratia cui præpositus fuerit, contractum est. Idest, dumtaxat ad id, ad quod eum præposuit. Proinde si præposui ad mercium distractionem, tenebor nomine ejus ex empto actione. Item, si forte ad emendum eum præposuero, tenebor dumtaxat ex vendito: sed neque si ad emendum & ille vendiderit, neque si ad vendendum, & ille emerit, debebor teneri. Idque Cassius probat. *l.* 5 §. 11 *&* 12 *ff. inst. act.* Non autem ex omni causa prætor dat in exercitorem actionem, sed ejus rei nomine, cujus tibi præpositus fuero. Id est, si in eam rem præpositus sit: ut puta, si ad onus vehendum locatus sit, aut aliquas res emerit utiles naviganti; vel si quid, reficiendæ navis causa, contractum vel impensum est. Vel si quid nautæ, operum nomine petent. *l.* 1 §. 7 *ff. de exercitoria act.* Sed etiam si mercibus emendis, vel vendendis fuerit præpositus, etiam hoc nomine obligat exercitorem. *l.* 1 §. 3 *ff. de exerc.* Igitur præpositio certam legem dat contrahentibus. Quare si eum præposuit navi ad hoc solum, ut vectutas exigat, non ut locet, quod forte ipse locaverit, non tenebitur exercitor, si magister locaverit: vel si ad locandum tantum, non ad exigendum, idem erit dicendum: aut si ad hoc ut vectoribus locet, non ut mercibus navem præstet, vel contra. Modum egressus, non obligabit exercitorem. *D. l.* §. 12.

che egli eserciti questa carica per ordine del padrone, dà a quello che egli fa, la medesima forza, come se si facesse dal padrone stesso. Altrimente i particolari si troverebbero ingannati sotto la fede pubblica: ma questa regola non si estende indistintamente all' ajutante ed agli altri agenti de' commerci e degli altri affari per terra, ne' quali la necessità di trattare non è la stessa, ed in cui è più facile saper chi sia il commissionato, e quale la sua autorità (1).

4. Se il commissionato fosse un minore, questi obbligherà il padrone, egualmente che il maggiore: poichè chi lo ha scelto deve imputare a lui le conseguenze della scelta che ha fatta. Lo stesso sarebbe se fosse una donna destinata ad un commercio, che essa potesse esercitare (2).

(1) Magistrum autem accipimus non solum, quem exercitor præposuit, sed & eum quem magister: & hoc consultus Julianus in ignorante exercitore respondit. Cæterum si scit, & passus est eum in nave magisterio fungi, ipse eum imposuisse videtur. Quæ sententia mihi videtur probabilis. Omnia enim facta magistri debet præstare, qui eum præposuit. Alioquin contrahentes decipientur. Et facilius hoc in magistro, quam in institore admittendum, propter utilitatem. Quid tamen, si sic magistrum præposuit, ne alium ei liceret præponere? An adhuc Juliani sententiam admittimus, videndum est. Finge enim, & nominatim eum prohibuisse, ne Titio Magistro utatur. Dicendum tamen erit, eo usque producendam utilitatem navigantium. *l.* 1 §. 5 *ff. de exerc. act.* Tum si major necessitas contrahendi cum magistro, quam cum institore. Quippe res patitur, ut de conditione quis istitoris dispiciat, & sic contrahat: in navis magistro, non ita. Nam interdum locus, tempus non patitur plenius deliberandi consilium. *D. l.* 1.

(2) Pupillus institor obligat eum, qui eum præposuit, institoria actione. Quoniam sibi imputare debet qui eum præposuit. Nam & plerique pueros, puellasque tabernis præponunt. *l.* 7 §. *ult. l.* 8 *ff. de inst. act.* Nec cujus ætatis sit intererit, sibi imputaturo, qui præposuit. *l.* 1 §. 4 *ff. de exerc. act.* Parvi autem refert quis sit institor, masculus, an femina . . . nam & si mulier

5. Le donne ed i minori possono entrare in tutti gli obblighi, de' quali si è parlato in questo titolo. E se hanno essi un banco, o esercitano qualche altro commercio, i loro obblighi saranno i medesimi che quelli de' maggiori (1).

6. Se più padroni siansi serviti di un solo commissionato in un negozio di mercatura o altro interesse, esercitato in comune, il fatto di questo obbligherà in solido tutti i padroni; tanto perchè il commissionato è stato deputato da tutti, quanto ancora perchè colui che ha contrattato col commissionato può aver avuta fiducia nella persona di un sol padrone, ed essere entrato nel contratto per le sicurezza, che gli dava l' obbligo solidale di questo tal padrone (2).

præposuit competit institoria, exemplo exercitoriæ actionis. Et si mulier sit præposita, tenebitur etiam ipsa. *l. 7 §. 1 ff. de inst. act. l. 1 §. 16 ff. de exerc. act. l. 4 C. de exerc. & ist. act.*

(1) Si mulier præposuit, competit institoria, exemplo exercitoriæ actionis. Et si mulier sit præposita tenebitur etiam ipsa. *l. 7 §. 1 ff. de inst. act. l. 1 §. 16 ff. de exerc. act.* Et si a muliere magister navi præpositus fuerit, & contractibus ejus, ea exercitoria actione, ad similitudinem institoriæ, tenetur. *l. 4 C. de inst. & exerc. act.* Sed & si minor viginti quinque annis erit qui præposuit, auxilio ætatis utetur, non sine causæ cognitione. *l. 11 §. 1 ff. de inst. act.*

(2) Paulus respondit: unum ex mandatoribus in solidum eligi posse, etiamsi non sit concessum in mandato. *l. 59 §. 3 ff. mand. v. l. 2 ff. de duobus reis const.* Si duo pluresve tabernam exerceant, & servum quem ex disparibus partibus teneantur, an proportione mercis, an vero in solidum Julianus quærit? Et verius esse ait, exemplo exercitorum: & de peculio actionis in solidum unumquemque conveniri posse. *l. 13 §. 2 ff. de instit. act. l. 6. §. 1 eod.* Si plures exerceant, unum autem de numero suo magistrum fecerint, hujus nomine in solidum poterunt conveniri. Sed si servus plurium navem exerceat voluntate eorum, idem placuit, quod in pluribus exercitoribus. Plane si unius ex omnibus voluntate exercuit, in solidum ille tenebitur. Ed ideo puto & in superiore casu in solidum omnes teneri. *l. 4 §. 1 & 2 ff. de exerc. act.* V. l'artic. 16 della sez. 4 della società.

7. Se due o più padroni esercitano da se stessi in società queste sorte di commercj pubblici, colui che avrà trattato con uno de' socj, che rappresenta la società, avrà in favor suo l'obbligo solidale di tutti (1).

8. Gli sopraintendenti, i quali contrattano con tal carattere, non contraggono alcun obbligo personale in tutto ciò, che eseguiscono in virtù delle loro commissioni, ed a nome de' loro principali (2).

9. La facoltà de' commissionati finisce quando è rivocata. Ma se dopo tale rivocazione essi contrattano con persone, le quali ignorano la cessazione della loro facoltà, il contraente avrà per se l' obbligo del principale, come se la facoltà non fosse stata rivocata. Ciò però non ha luogo nel caso, in cui siasi notificata al pubblico la rivocazione della facoltà, quando vi sia tal uso; o pure quando concorrano altre circostanze, per le quali il contraente debba imputare a se stesso l' aver contrattato con uno che non era più commissionato (3).

(1) Si plures navem exerceant, cum quolibet eorum in solidum agi potest. Ne in plures adversarios distinguatur, qui cum uno contraxerit. *l.* 1 *§. ult.* & *l.* 2 *ff. de exerc. act.* V. l' art. 7 del tit. delle società.

(2) Lucius Titius mensæ nummulariæ, quam exercebat, habuit libertum præpositum. Is Cajo Sejo cavit in hæc verba: *Octavius Terminalis, rem agens Octavii Felicis, Domitio Felici, salutem. Habes penes mensam patroni mei denarios mille, quos denarios vobis numerare debebo pridie Kalendas Majas.* Quæsitum est: Lucio Titio defuncto sine hærede, bonis ejus venditis, an ex epistola jure conveniri Terminalis possit? Respondit, nec jure his verbis obligatum, nec æquitatem conveniendi eum superesse. Cum id institoris officio ad fidem mensæ protestandam scripsisset. *l. ult. ff. de inst. act.*

(3) De quo palam præscriptum fuerit, ne cum eo contrahatur, is præpositi loco non habetur. Non enim permittendum erit, cum institore contrahere. Sed si quis nolit, contrahi, prohibeat. Cæterum qui præposuit, tenebitur ipsa præpositione. *l.* 11 *§.* 2 & *seq. ff. de inst. act.*

SEZIONE IV.

Delle lettere di cambio.

La permuta del denaro col denaro è un commercio, che si fa in due maniere. L' una quando si baratta una specie di moneta con altra specie equivalente; come la moneta d' oro con quella d' argento, o la moneta dello stato colle monete estere. L' altra quando si consegna in un paese ad un banchiere una somma di denaro, acciò la paghi in un altro paese, dentro o fuori del regno. Qui si tratterà solamente di questo secondo commercio; giacchè l' altro consiste in una semplice permuta, che è un contratto, di cui si sono assegnate le regole nel suo titolo. Il commercio adunque di trasmettere il denaro da un paese all' altro si fa col mezzo delle lettere di cambio: e per capir bene la proprietà e le regole di questa materia, bisogna considerare le persone, che hanno luogo in questo commercio, e le loro rispettive funzioni.

Regolarmente nel commercio delle lettere di cambio vi sono tre persone, che non bisogna confondere. Colui che dà il denaro perchè si trasmetta in un altro paese: colui, che lo riceve, e s' incarica della trasmissione, come fa il banchiere; colui che lo paga nel paese dove deve esser trasmesso il denaro, come fa il corrispondente del banchiere. Sovente interviene in questo commercio una quarta persona, cioè colui al quale il padrone del denaro

spedisce l' ordine per riceverlo, e questo quarto può cedere il suo dritto anche ad altri con un ordine consimile. Potrebbe ancora accadere, che vi fossero due sole persone, cioè colui che dà il denaro; e colui, che lo riceve per pagarlo in un altro luogo a quel medesimo, che glielo ha dato con questa condizione. Ciò presupposto è necessario considerare le diverse convenzioni, che passano fra tutte queste persone.

La convenzione che passa tra quello che dà il denaro, e quello che s' incarica di rimetterlo in un altro luogo, ha caratteri particolari che la distinguono da tutte le altre sorte di convenzioni, che potrebbero avervi qualche rapporto. Non è una vendita; perchè niuno vende nè compra, e nel contratto di vendita vi è un venditore, il quale dà tutto altro che il denaro, siccome vi è un compratore il quale dà soltanto denaro. Non è una permuta; perchè quelli che permutano, danno cose diverse da quelle che ricevono, ed ognuno prende per suo uso una cosa di cui ha bisogno, e dà un' altra che gli è superflua: ma nel commercio delle lettere di cambio, colui che dà il suo danaro non prende nulla in iscambio, e non dà una cosa per riceverne un' altra diversa, perchè gli si possono restituire le stesse monete che aveva dato. Non è un deposito; perchè quegli che ha ricevuto il danaro ne rimane risponsabile, ancorchè perisse per un caso fortuito. Non è un mutuo; perchè chi riceve il denaro non piglia in prestito. Sarebbe una locazione, se chi ricevesse il danaro, lo facesse trasportare dal luogo da cui deve essere rimesso, mediante un diritto pel trasporto;

come fanno i procacci, i carrettieri ed i vetturini, i quali s'incaricano di portare da un luogo ad un altro un sacchetto di danaro, senza essere risponsabili de' casi fortuiti, e secondo le regole spiegate nel titolo della locazione. Ma quando colui che riceve il danaro, s' incarica con una lettera di cambio di rimetterlo in un altro luogo, questo danaro resta nelle sue mani, ed a suo pericolo, e non è più il danaro di colui che l'aveva dato; che però non essendo una locazione, per conseguenza è una convenzione diversa da tutte le altre, e che consiste nel commercio di far passare il danaro di una persona da un luogo in un altro, ed è distinta da tutte queste altre spezie di convenzioni, per i caratteri che abbiamo osservati.

La convenzione che si fa tra quello che ha ricevuto il danaro, sia banchiere o altro, e quello cui si dà la commissione di pagarlo in un altro luogo, è una società, se costoro sieno socj, corrispondenti l'uno dell'altro; o è una procura, o una commissione, se il corrispondente non è che il fattore, o l'agente di colui che ha ricevuto il danaro. Quindi questa convenzione ha le sue regole, le quali sono state spiegate nel titolo della società, ed in quello delle procure.

La convenzione tra quello che ha dato il danaro, e quello cui si dà la commissione per riceverlo, è una cessione se lo mette in suo luogo e gli cede il suo diritto; o pure è una procura se gli dà semplicemente l'autorità di riceverlo in sua vece. Perciò questa convenzione ha le sue regole nel titolo del

contratto di vendita, ove si è parlato delle cessioni, o in quello delle procure.

Vi è finalmente un' ultima convenzione che passa tra quello che ha dato il danaro, e quello che ha l' ordine di pagarlo, quando accetta quest' ordine. Questa convenzione è la stessa di quella, che è passata tra colui che ha dato il danaro, e colui che l' ha ricevuto: perchè non fa altro che aggiungere l' obbligazione di chi accetta a quella di chi ha tratta la lettera di cambio: ed obbliga di pagarla nel giorno e nel luogo disegnato dalla lettera.

Sarà facile il comprendere da queste osservazioni in che consista la natura delle lettere di cambio, e quali sieno le regole da ricavarsi dalle altre specie di convenzioni, per applicarle a questa. Non rimarrebbe qui che spiegare solo le regole, che son proprie e particolari alle lettere di cambio. Ma perchè in Francia è stata questa materia minutamente regolata coll' ordinanza del 1673, nel titolo delle lettere, e de' biglietti di cambio, ed in quello degl' interessi del cambio e ricambio; basta aggiungere alle osservazioni fatte qui sopra una sola regola, la quale comprende tutto ciò che su questa materia il diritto romano ha conforme al diritto naturale, ed agli usi del nostro regno.

Non ci siamo qui serviti delle parole proprie, che sono in uso pel commercio delle lettere di cambio; come son quelle di Traente, di Giratario, di Accettante, affin di rendere le cose che si doveano dire, più intelligibili per li principianti, sostituendo in luogo di queste parole, che sono ben

note alle persone pratiche, le cose stesse che significano.

SOMMARIO.

Obblighi di coloro che ricevono danaro per pagare la medesima somma in un altro luogo.

I banchieri, o altri che ricevono danaro a condizione di consegnare la medesima somma in un dato tempo, ed in un altro luogo, o essi stessi, o per mezzo de' loro corrispondenti, sono obbligati di pagarla, o farla pagare nel giorno e nel luogo assegnato: e se mancano, son tenuti a' danni ed interessi di colui che avea dato il danaro con questa condizione, secondo che questi danni ed interessi son regolati dalle leggi o dalle usanze (1).

(1) Si certo loco traditurum se quis stipulatus sit, hac actione utendum erit. *l. 7 §. 1 ff. de eo quod cert. loc.* Is qui certo loco dare promittit, nullo alio loco, quam in quo promisit: solvere invito stipulatore potest. *l. 9 eod. l. 1 C. ubi conv. qui cert. loc. &c.*

ANALISI

SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO.

Delle persone che esercitano qualche commercio pubblico, e di quelle che da esse dipendono, come osti, vetturini, padroni di barche ec. e delle lettere di cambio.

Intorno agli osti, a' vetturini ed a' padroni di barche s' osservano anche tra noi le disposizioni tutte del jus comune, essendo essi risponsabili per la roba loro consegnata non meno per se medesimi, che per le persone che da essi dipendono: se non che convien qui osservare una peculiar prescrizione del nostro statuto fatta a favore degli *stazioneri*, *dei cambiatori e dei tavernieri, e di tutti quelli che vendono al minuto*, la quale sembrami applicabile anche a tutte le persone sopranominate: ordinasi in essa, che se tali persone avran ricevuto in consegna roba altrui senza che vi fosse alcun testimonio, e diranno d' averla restituita al consegnatore, dovrà prestarsi fede al loro giuramento, quando esse non amassero meglio di dare il giuramento al consegnatore. Che se la consegna sarà stata fatta in iscritto o alla presenza di testimonj dovran renderne conto coi metodi ordinarj. (Lib. I cap. 49 pag. 21.)

In questo luogo credo opportuno l' accennare le leggi relative a' patroni delle navi.

I danni che ridonderebbero al commercio dall' inesecuzione de' contratti che si fanno tra i patroni di nave ed i marinaj hanno indotto i veneti legislatori a stabilire, che ogniqualvolta insorgono quistioni tra di essi, i giudici possano obbligarli a mantenere i patti

stabiliti, ed anche a pagare la pena che nel contratto si fosse stipulata contro i mancatori; avendo la facoltà i medesimi giudici o di accrescerla se lo credono opportuno, o di replicarla altrettante volte che alcuno degli obbligati mancasse di eseguire il contratto; o se in esso non sarà ingiunta, d' imporla da se medesimi secondo la qualità e la natura del fatto. (Lib. 6 cap. 71 pag. 80).

Per quanto risguarda le pene ingiunte a' marinaj, è stabilito precisamente che sopra di queste il padrone abbia il benefizio della metà, e ciò affinchè esso abbia maggior interesse a ricorrere a' giudici perchè levi la pena a' trasgressori. (Lib. 6 cap. 74 pag. 103.)

Questa legge si dee intendere delle sole pene ingiunte dal giudice, non già di quelle prescritte nel contratto, poichè di questa bisogna disporre a norma di quanto in esso è stabilito.

Tra gli obblighi ingiunti ai padroni di nave è di molta importanza quello che loro prescrive il modo di dover fare il carico, inibendo ad essi il farlo altrimenti.

La legge 1569 8 giugno (pag. 259) che proibisce *il caricar roba avanti il ballaor o sopra il medesimo, sulla tolda di fuora via dal cassaro o sopra il cassaro*, ordinando all'ammiraglio di esaminare se le navi avranno caricato di troppo, ed applicando allo stesso il quarto della pena che fosse levata al patrone della nave, accenna un' altra legge del 1527 12 luglio, non esistente nello statuto, la quale proibiva il carico eccessivo.

Evvi altresì un' altra legge del 1589 4 novembre (pag. 170 t.) la quale permette di caricare *in coperta* o sotto il *cassaro* un solo sei per cento delle mercanzie caricate *sotto coperta*; inibendosi di nuovo sotto la pena di 200 ducati, il caricare qualunque sorte di merce fuori del cassaro, riservate le *solite portade de' marinaj*; applicando il quarto della pena all' ammiraglio, o a chi denunciasse la contraffazione.

Queste leggi, benchè non appartengano direttamente al codice civile, possono però servire di scorta nelle quistioni che insorgono tra i noleggiatori di navi, ed i proprietarj delle merci. Ne ometto alcune altre che risguardano la sola disciplina delle navi.

Credo bensì di dover qui riferire la legge del lib. 6 cap. 72 (pag. 101) in cui si prescrive che le controversie che avvengono intorno alle navi tra le persone che navigano in esse, debbano decidersi entro trenta giorni, senza che siavi bisogno, che quegli che vuole esercitare i suoi diritti in giudizio sia tenuto a dare il pegno stabilito dal capit. 83 del libro degli statuti della nave in essa legge accennato, il quale si dovrà osservare nelle parti da questa legge non derogate.

Del naufragio, delle maree, e della facoltà che hanno i padroni di nave di prender denaro sopra i vascelli, si parlerà nell' analisi sulle leggi relative al titolo IX. del Lib. II, ove si tratta *degli obblighi che si formano per un caso fortuito*.

Delle cambiali.

La materia delle cambiali mi pare ben trattata dal Ferro, ed io credo che sarà di non poca utilità per que' che vogliono conoscere gli usi della veneta piazza su questo importante argomento, il leggere il di lui articolo che qui trascrivo, emendato da alcuni errori in cui l' autore era incorso.

" Ciò che dà l' essere, e la forma ad una cambiale si è una cessione, o vendita di denaro che il traente fa a quello, a profitto del quale egli l' ha tratta, per poter prender e ricever dal suo corrispondente dimorante in un altro luogo diverso da quello da cui fu tratta la lettera; e questa cessione e vendita di denaro si fa in termini mercantili, *per valor ricevuto*; il che vuol dire per egual somma a quella che quegli a vantaggio del quale la lettera fu tratta, diede al traente in danaro, mercanzie o altri effetti.

" Quindi si effettua il cambio per mezzo delle lettere di cambio tra persone presenti, una delle quali abbisogna di soldo altrove, o voglia servirsene in altro uso a cagione di negozio, o di altro suo uopo, come meglio le aggrada. Colui che riceve il soldo si fa debitore a chi lo esborsa, tanto in ispezialità, quanto col nome di quello, cui commette il pagamento. In tal guisa il cambio viene sostenuto da quattro persone, la prima delle quali dicesi lo scribente, o il dator della lettera, la seconda il remittente, o sia il crditore, la terza il presentator della cedola, o sia mandatario del remittente, e la quarta il trattario, il quale compiendo la tratta, crede al datore.

" Da ciò si rileva tre essere i requisiti necessarj a stabilire la qualità di una lettera di cambio: 1. Che la cambiale sia tratta da una città ad un'altra; il che si dice trar da piazza a piazza (1): 2. Che vi sieno tre persone almeno nominate, quali sono quella che trae la cambiale, quella a peso del quale è tratta, e quella a vantaggio della quale è tratta (2): 3. Che la cambiale faccia menzione, che il valore che fu ricevuto dal traente da quello a profitto del quale l' ha tratta, consiste in altra cambiale, in danaro, in mercanzie, o in altri effetti che devono esser nominati, senza di che non si potrebbe darle il nome e la qualità di cambiale.

" Le parti delle quali vengono composte le cambiali sono molte; primieramente devono far menzione del luogo, nel quale si è scritto il cambio; del giorno, mese, ed anno, e della somma pagabile all' esattore. Quanto alla menzione del luogo, sono

(1) Non è necessario che la cambiale sia tratta da una piazza nell' altra, potendosi trarre anche nella medesima piazza.

(2) *Qui deesi osservare esservi una recente terminazione del magistrato de' consoli, che credo anche confermata con un decreto del senato, dalla quale si preserive* che nou potranno godere del privilegio annesso alle cambiali, quelle in cui non interverranno le tre persone sopra espresse.

varj i pareri de' dottori, ma il più giusto e comune si è quello che debba esser fatta tal menzione, poichè sappia il possessore delle lettere dove debba rimetterle nel caso di protesto. Il giorno poi, mese ed anno devono esser espressi perchè si possa calcolare il giorno del pagamento da quello della data della lettera; e la somma pagabile che forma la sostanza della cambiale.

" Vi sono due sorti di cambiali, altre diconsi assolute, ed altre clausolate: le assolute non possono esser cesse dal remittente, nè girate ad altri, sortendo il loro compimento nelle persone in esse nominate, e si estinguono in quel luogo, ove è stata diretta la tratta. Le clausolate poi possono circolare da una persona all' altra, sin tanto che dal trattario ne venga soddisfatta la partita. Ecco la formola più ordinaria di una cambiale.

" Tratta di Lorenzo N. N. al sig. Antonio N. N. *Venezia* 20 *settembre* 1778 *Ducati di Regno* . . . . .
A uso. Pagarete per questa prima di cambio in una sola volta a Sempronio N. N. *Ducati di Regno* . . . . . *che ragguagliati a Ducati di* Banco, *fanno Ducati* 1000 *per altrettanti avuti da Francesco* N.N., *e poneteli come per la mia d' avviso. Addio.* Lorenzo N.N.

Al sig. Antonio N.N. . . . Napoli.

" Sono molto osservabili i termini nella cambiale, e principalmente quello *per questa prima*, e la ragione si è, perchè può andar smarrito qualche plico di lettere, e quindi per tranquillare ogni dubbio si suol porvi in fronte alle lettere *per questa prima, seconda*, &c. con l' aggiunta *in una sola volta*, il che fa che il trattario avendo saldata la prima, non resti esposto al pagamento della seconda. Le parole *e poneteli come per la mia d' avviso*; indicano un' altra lettera del traente, che chiamasi *spaccio*, nel quale dichiara il suo debito, ed indica la maniera di soddisfarlo. Così pure Francesco ne scrive una a Sempronio per esserne accreditato; e poscia rispondono scambievolmente, cioè il trattario d' aver accettato,

ed

ed il corresponsale d' aver ottenuta promessa di pagamento. Notisi, che nelle cambiali si pone sempre in fronte quella sorte di moneta che corre nel paese cui si scrive.

Intesa in tal maniera la natura, utilità, ed uso delle cambiali, esaminiamo ora il modo col quale vengono pagate, il giro a cui possono andar soggette, e come cadano in protesto.

Le tratte (1) in genere non vengono già tosto pagate, e di lancio estinte dal trattario, avendo egli un congruo respiro, che chiamasi *uso*, o *termine di piazza*. Quindi cinque sono i termini o usi praticati ne' pagamenti delle cambiali. In primo luogo vengono le lettere pagabili a vista, o a piacere, e queste devono esser pagate tosto che sieno presentate. Secondo, vengono le cambiali pagabili dopo tanti giorni stabiliti dopo vista, ed in tal caso il ritardo non comincia a correr se non dal giorno che viene presentata la cambiale. Terzo, le cambiali pagabili a tanti giorni del tal mese, e allora il termine è stabilito dalla stessa cambiale. Quarto, quelle a *uno* o *più usi*, ch' è un termine stabilito, secondo il costume del luogo, nel quale deve esser pagata la lettera di cambio, e che comincia a correr o dal giorno della data della lettera, o dal giorno dell' accettazione, egli è più lungo, o più corto, secondo il costume di ogni piazza. In Italia, le tratte di Ancona, di tutta la Marca, Umbria, Stato di Urbino, Roma e Romagna giorni dieci dopo l'accettazione. Bologna, Ferrara, Firenze, tutta la Toscana e Lucca, giorni cinque dopo l' accettazione. Napoli, e tutto il Regno, la Puglia, Messina, Palermo, e tutta la Sicilia, giorni quindici dopo l' accettazione. Milano, Bergamo, Mantova, giorni venti dopo fatte. Oltramonti, Londra, e tutta l' Inghilerra mesi tre, e giorni dieci dopo fatte.

(1) *Tratta* vuol dire partita girata a debito, come per il contrario *Rimessa* significa partita a credito di alcuno.

Amburgo &c. Augusta, Vienna, e tutta la Germania giorni quindici dopo accettate. Oltre li detti usi ci sono altri giorni sei di piazza, che volgarmente si chiamano *di rispetto*. V. Savary *Parfait Negociant*. Il quinto termine per il pagamento delle cambiali suol essere alle fiere, il che ha luogo in quelle piazze, nelle quali vi sono le fiere stabilite, come in Lione, Francfort, Piacenza, Bolgiano, Palermo, ed altri luoghi, ne' quali i termini sono irregolari, dipendendo dalle leggi particolari, e statuti delle fiere medesime.

Vi sono poi anche le cambiali clausolate, simili alle prime, se non che queste possono passare da mano a mano circolando per tante volte, sino a tanto che restano intieramente estinte. Due sono perciò le clausole in forza delle quali si estende, si negozia e si gira il cambio, una cioè che per brevità e comodo de' mercadanti si scrive con due semplici lettere S. P. e vogliono dire *senza pregiudizio di chiunque*, oppure che il ricevitore della lettera ha libera facoltà di poterla negoziare con altri, e che la tratta fatta per conto ed ordine d'un altro (questi è il giratario) è accettata *sopra protesto*, intendendosi con questa espressione assolutamente riserbata la rivalenza contro il traente. L'altra clausola poi consiste nella sola aggiunta della lettera C. scrivendosi S. P. C., e vuol dire che la rivalenza s'intende riservata contro il dator della lettera solamente nel caso che la partita non fosse compiuta dal debitore, per di cui conto fu tratta: ed avendo l'accettante in mano effetti del traente, la detta clausola S. P. C. significa, che l'accettante non traeva per il suo rimborso, ma che si contenta di rimettere il pagamento a conto del trante.

Conviene però avvertire, che queste girate sono una catena, la quale si sostiene e dipende dal primo anello, risultando tanti li respettivamente obbligati, quanti sono li giranti e li giratarj, non essendo altro in sostanza il girante che lo stesso scrivente o dator della cedola; onde l'ultimo giratario, se non gli vie-

ne pagata la valuta o accettata la lettera ha regresso contro il girante col mezzo del protesto, e così di mano in mano sino al primo scribente.

Quindi il remittente se vuol vender una lettera clausolata in tal forma lucra un quarto, un quinto &c. per cento, e fa spiccare il giro scrivendo il giro dietro la cedola, *e per me pagherete all' ordine* S. P. di N. N. per valuta avuta dal medesimo. V. Girata.

Il presentatore della lettera di cambio ha per obbligati il traente, e l' accettante *in solidum*.

L' accettante della cambiale deve senza eccezione alcuna pagarla al presentatore, quando questi è creditore, o interessato nella rimessa. Lo stesso ordinano le nostre leggi, ed eccettuano i casi ne' quali è permesso di deviare da tal ordine. l. 1704 6 settembre pag. 296. l. 1705 28 gennajo pag. 297 (1).

(1) Tre sono i casi ne' quali l' accettante può ricusare di pagare le cambiali. I. Quando facesse constare d' aver accettato le lettere in tempo che il traente era già mancato di credito. II. Quando il traente fosse mancato di credito bensì dopo l' accettazione, ma prima però che fosse maturato il pagamento. III. Quando stando per cadere di credito abbia fatto tratta di danaro corso o di valuta intesasi, senza però che nè il danaro sia corso, nè la valuta sia stata intesa. In questi tre casi costando ai giudici le verità accennate, potranno liberare l' accettante dal pagamento; eccettuato però anche " in ognuno delli predetti tre casi se il cre„ ditore della lettera non avesse contratto impegno o di pagamen„ to, o di rilascio d' effetti, o d' altra rimessa col fondamento ap„ punto della lettera accettata "; nel qual caso l' accetante è tenuto al pagamento; " quantunque il traente fosse fallito al tempo „ dell' accettazione, o della scadenza del pagamento, e quantun„ que anche non fosse nè corsa nè intesa valuta ". Decreto 1704 6 settembre (pag. 296.)

Il decreto successivo 1705 28 gennajo (pag. 297), dichiara con qualche maggior precisione, che allorchè si tratta di pregiudicare all' interesse di un terzo, debbonsi pagare senza veruna eccezione le cambiali accettate.

E per togliere l' adito ad ogni cavillo, un altro decreto del 1709 10 febbrajo (pag. 298) annulla la disposizione de' precedenti nei tre casi in quelli eccettuati, e prescrive l' assoluto pagamento delle cambiali senza alcuna eccezione.

Il traente non è mai liberato dal debito se non dopo che l' accettante abbia effettivamente pagato la rimessa al presentatore della lettera di cambio.

Se nella lettera di cambio la dilazione a pagare è stata data per comodo del creditore, non si può dall' accettante pagare anticipatamente la lettera accettata. In contrario per altro è la cosa, quando la dilazione o l' uso delle piazze è posto a favore del debitore.

Lo stesso remittente, o presentante è obbligato ad usare ogni diligenza per far accettare e pagare la lettera.

Quando non venisse accettata è tenuto a far nota la denegata accettazione e pagamento, e deve mostrare l' adempimento di tali diligenze col mezzo del protesto, di cui or ora parleremo.

Accettate le lettere, e realmente soddisfatte resta liberato lo scribente. Non si devono pagare le cambiali, quando al tempo del pagamento, chi doveva esigerlo, fosse fallito, o in vicino stato al fallimento. Il che per altro si deve intendere, quando il mandatario a pagare era consapevole del cattivo stato, di chi doveva esigere. Ma quando si dasse il caso, che l' accettante avesse avuto la notizia, o l' avesse potuta avere, senza che produr possa alcuna giusta e probabile causa della sua ignoranza, allora sarà senza dubbio tenuto al pagamento della lettera da lui accettata, poichè deve a se solo imputare il danno procedente dalla sua accettazione, se egli, nonostante la scienza da lui avuta del fallimento dal dator delle lettere, le ha volute accettare. O finalmente il fallimento è seguito dopo l' accettazione, e allora senza dubbio è tenuto l' accettante al pagamento della lettera.

Eccoci pervenuti al passo interessantissimo in materia di cambiali, quale è appunto il protesto. Quando dunque il trattario non avesse accettata la lettera, o dopo accettata si fosse pentito di soddisfarla nel termine solito della piazza, da cui viene la tratta, il presentatore della medesima, o sia pu-

ro mandatario o giratario, ha debito di levare il protesto, e spedirlo a quello che è il principal debitore, oppure al remittente, perchè in tempo possa avvisar il dator della cedola. Si deve in questo luogo notare la differenza che passa tra il protesto levato per difetto d' accettazione, e quello levato per mancanza di pagamento: il primo serve solamente affichè il datore delle lettere o remittente o altro interessato possa in tempo farsi asssicurar del suo credito, il secondo serve per poter agire assolutamente per il suo rilievo. Deve perciò il presentatore levare pontualmente il protesto, passato il termine di giorni tre de' sei di rispetto, i quali per legge sono assegnati oltre i periodi od *usi plateali*. E per maggiore intelligenza si noti che gli accennati giorni sei debbono esser utili, cioè che i proveditori sopra banchi tengan ragione, come viene stabilito con decreti dell' Eccellentissimo senato 1593 4 dicembre e 1594 23 apr. (p. 271.) Oltre di che quando il presentatore della cambiale sia giratario, dee levare tanti protesti, quanti crede che possano confluire al di lui rilievo; se mancasse di diligenza in un punto tanto importante, ancorchè fosse un semplice mandatario, pure sarebbe tenuto ad ogni rischio, danno ed interesse che potesse occorrere per tal cagione in forza della citata l. 1593 cosicchè non avrebbe più alcun regresso o contro il girante o contro il principal debitore. Perciò il Casaregis è persuaso che i protesti si debbano levare e mandare quanto prima si può; poichè i negozj de' mercadanti sono molto pericolosi, essendo essi sempre a rischio di fallire, e quindi rapporto alle cambiali, si deve usare la possibile diligenza.

Vi sono per altro alcuni casi, ne' quali la mancanza di partecipare la negata accettazione o pagamento della cambiale non pregiudica al presentatore della lettera. Il primo è quando il traente non ha alcuno obbligato per la lettera, e non è creditore del trattario, di modo che esso non può ricevere alcun pregiudizio dalla decozione del suddetto tratta-

rio, benchè sia stato il presentatore tardo e negligente nel presentare la lettera e farla accettare, o nel notificare al traente; o nel protestare, o nella trasmissione de' protesti. Secondo, non si può allegare il difetto di notificazioni, e protesti da qualunque remittente o girante, nè da qualunque altro interessato contro il giratario o presentatore della lettera, quando essi non hanno pagata la valuta, e per conseguenza non competendo loro alcun rilievo o regresso contro alcun altro de' loro autori, a cui non hanno pagata la valuta, non possono sentir alcun danno. Il terzo, quando si avesse partecipata la negata accettazione e pagamento, e si fossero levati i protesti inutilmente, il che procederebbe quando non si avesse potuto spedire i medesimi per titardo delle poste, o quando non potevano arrivare in tempo di potersene valere, o altro simile accidente. Quarto, quando al tempo che giunse la lettera, o poco dopo o al tempo di fare il protesto, fosse morto o decotto colui che doveva pagar la cambiale. Il quinto, quando il datore della lettera o altro interessato, a cui si dovevano mandare i protesti, si fossero pregiudicati per mezzo delle lettere responsive con accettare la sola certiorazione, senza i protesti, e di accettarla eziandio fuori di tempo senza contraddizione alcuna.

I dottori sono d' opinione, che per mancanza di levare i protesti, il presentatore della cambiale non debba perdere il capitale, ma solamente il lucro del cambio.

Giudice de' protesti dalle cambiali è in Venezia il magistrato de' consoli de' mercanti. l. 1528 27 settembre, il di cui fante si spedisce dal presentator della cedola alla casa del debitore, passati li giorni tre di rispetto, come abbiamo detto di sopra, per ricercargli se voglia riempire la tratta o no; e riportando la negativa, ne fa relazione autentica nel libro di detto uffizio, e poi leva il protesto, e lo consegna al presentatore, il quale lo spedisce al traente.

Consumato il protesto, se il traente vuol convenire il debitore, ed obbligarlo al pagamento, passa per via di estesa e summariamente viene decisa la causa, la quale per la sua trattazione, così ne' punti d'ordine, come di merito gode la preferenza in confronto di tutte le altre, ancorchè fossero di repliche, potendo inoltre ciascuna delle parti farsi cautare con una pieggieria idonea di tutte le spese, cambj e ricambj prima di principiare la causa così in ordine, come in merito, e se il debitore restasse soccombente, non può interporre l'appellazione al magistrato dell'auditor vecchio, senza il previo effettivo deposito da farsi in zecca al proveditor agli ori ed argenti, a credito dell' uffizio de' consoli. Che se restasse intromessa o rimessa la causa a' consigli o collegi, gode il privilegio, e i capi devono immediatamente conceder il Pender per levar le dilazioni. l. 1704 6 settembre pag. 296.

TITOLO XVII.

DE' MEZZANI O SIA DE' SENSALI.

A tutte le diverse specie di convenzioni si può aggiungere una materia, la quale è come un accessorio, cioè l'uso de' sensali o mezzani, che fanno professione di frammettersi tra quelli, i quali secondo il loro bisogno, cercano di vendere, comprare, permutare, locare e fare altri commercj o negozj di ogni natura.

Quest' uso de' mezzani è principalmente necessario ne' porti e nelle città di commercio, per facilitare agli stranieri ed a tutti gli altri i commercj che

debbono trattare; indirizzandoli a quelle persone colle quali debbono aver affare; spiegando le intenzioni degli uni e degli altri; servendo d'interpreti, se il bisogno lo richiegga, e prestando ad essi altri servigi colla loro mediazione. Vi sono parimente uffiziali pubblici, le cui cariche sono di questa natura, come i sensali.

Entra qui questa materia, non solo come una conseguenza delle convenzioni, ma anche perchè contiene una specie di convenzione che passa tra i mezzani, e quelli che se ne servono; e colla quale regolano tra loro le condizioni dell'uso e delle conseguenze della loro opera.

SEZIONE I.

Degli obblighi de' mezzani.

SOMMARIO.

1. *Offizio di un mezzano.*
2. *Uso lecito delle mediazioni.*
3. *Obbligo de' mezzani.*

1. L'obbligo di un mezzano è simile a quello di un procuratore, di un fattore o di altro, destinato a maneggiar negozj, con questa differenza, che il mezzano essendo impiegato da persone che trattano interessi opposti, è come agente dell'uno e dell'altro, per trattare il negozio o l'affare per cui si frappone. Quindi ha due obblighi che consistono

in conservare verso amendue le parti la fedeltà, nell' esecuzione di quel che ciascuno vuole confidargli. La sua autorità non è di trattare, ma di spiegare le intenzioni dell' una e dell' altra parte; e di frapporsi per mettere quelli che lo impiegano, nello stato di trattare essi stessi (1).

2. Ogni mezzano ha le sue incombenze limitate alli commercj ed agli affari leciti ed onesti, ed a' mezzi permessi, per trattarli e farli riuscire. Ogni mediazione per commercj e per altre cose illecite, o con mezzi cattivi in quelle cose che sono permesse, non forma altr' obbligo che quello di riparare il male che n' è seguito, e di soggiacere alle pene che meritar potesse la mediazione illecita, secondo la qualità del fatto e le circostanze (2).

3. I mezzani non sono risponsabili degli eventi degli affari, in cui si frappongono, purchè non vi fosse dolo per parte loro, o qualche colpa che potesse esser loro inputata. E neppure sono garanti della insolvibilità di coloro a' quali fanno dare in prestito denaro o altra cosa, quantunque ricevano un salario della loro mediazione, e parlino in favore di colui che piglia in prestito; eccetto però quando vi fosse o una convenzione espressa che li rendesse garanti del loro fatto, oppure vi concorra il loro dolo (3).

(1) Sunt enim hujusmodi hominum, ut tam in magna civitate officinæ. Est enim proxenetarum modus, qui emptionibus, venditionibus, commerciis, contractibus licitis utiles, non adeo improbabili more, se exhibent. *l. 3 ff. de proxenet.* Vel cujus alterius hujuscemodi proxeneta fuit. *D. l.*

(2) Contractibus licitis, non improbabili more. *l. 3 in fin. ff. de proxenet.* V. gli articoli 3 e 4 della sezione 4 de' vizj delle convenzioni.

(3) Si proxeneta intervenerit faciendi nominis, ut multi so-

SEZIONE II.

Degli obblighi di chi si serve de' mezzani.

SOMMARIO.

1. *Obbligo di coloro che impiegano mezzani.*
2. *Salario de' mezzani.*

1. Quelli che si servono de' mezzani e danno loro qualche commissione, sono obbligati a ratificare quel che si trova fatto, secondo l' autorità che hanno data; nella maniera stessa che quelli i quali costituiscono procuratori, o che danno commissioni ed altre incombenze (1).

2. Se la mediazione non è gratuita, colui che ha impiegato un mezzano, deve a questo il salario, o secondo i patti, o secondo le tasse (come se il mezzano sia un uffiziale che abbia il suo diritto tassato), o secondo sarà giudicato, se non ne convengono di accordo. Poichè essendo questo un officio lecito, deve avere un salario proporzionato alla qualità del commercio o di altro affare, alla condizione delle

sent, videamus, an possit quasi mandator teneri? & non puto teneri. Quia hic monstrat magis nomen, quam mandat, tametsi laudet nomen. Idem dico, etsi aliquid philantropi nomine acceperit: nec ex locato conducto erit actio. Plane si dolo, & calliditate creditorem circumvenerit, de dolo actione tenebitur. *l. 2 ff. de proxenet.*

(1) V. l' artic. 2 della sez. 2 delle procure.

persone, al tempo che dura la mediazione, ed alla fatica del mezzano (1).

ANALISI

SULLE LEGGI DELLO STATUTO VENETO.

DE' SENSALI.

L'impiego de' sensali è geloso, quindi le persone che lo esercitano debbono essere approvate dalla pubblica autorità, secondo le discipline prescritte pel loro uffizio.

Il dovere principale de' sensali è quello di avere un libro, che comunemente denominasi *taccuino*, in cui deggiono tenere una nota esatta de' contratti che fanno, registrandovi il giorno il mese e l'anno, colla dichiarazione dei generi venduti, e colle condizioni del contratto, cioè se con dilazione al pagamento o no, se a contanti o a cambio ec., dovendo le loro note servire di documento legale nelle quistioni che possono insorgere: e siccome allorquando queste sono viziate o alterate non servono di prova; così il sensale in tali casi sarebbe esposto ad una querela di falso.

(1) Proxenetica jure licito petuntur. *l. 1 ff. de proxet.*

De proxenetico, quod & sordidum, solent præsides cognoscere. Sic tamen ut in his modus esse debeat, & quantitatis & negotii, in quo operula ista defuncti sunt, & ministerium quale accommodaverunt. *l. 3 ff. de proxenet. v. l. 7 ff. mand. l. 1 C. eod. v. l. 15 ff. de praesc. verb.*

Se una sola volta fosse giudicata un' azione di risarcimento a favore di un mercante che sostenesse d' aver avuto pregiudizio per le alterazioni e per le viziature del taccuino di un sensale; questo sarebbe il mezzo il più opportuno per assicurarsi dell' esattezza possibile. Quando le circostanze favorissero la pretensione del mercante, invece di querelare di falso il taccuino, il che importa una prova difficilissima a farsi, mi sembrerebbe opportuno il proporre l' azione di risarcimento.

La mercede, ossia *provigione*, che si dà al sensale è del due per cento, il che si pratica anche nei contratti non mercantili. Con questa misura però non si regolano i contratti di sicurtà, nei quali i mezzani riscuotono otto soli grossi per ogni centinajo sopra i premj dell' assicuratore. I sensali non pagati delle loro mercedi, ricorrono al magistrato dei consoli negli affari mercantili, ed alla giustizia-vecchia nei contratti d' altra natura.

TITOLO XVIII.

DE' VIZJ DELLE CONVENZIONI.

Tutto quello, che lede la natura ed i caratteri essenziali delle convenzioni chiamasi vizio. Eccone il dettaglio. E' uno de' caratteri essenziali d' ogni convenzione, che i contraenti abbiano intelligenza, e cognizione bastante di tutto quello ch' è necessario sapere, per formare l' obbligazione, cui si sottopongono (1). E' un vizio in una convenzione, se uno

(1) V. l' artic. 2. della sez. 1. delle convenzioni.

de' contraenti non ha avuta questa cognizione, sia per un difetto naturale, come se si trattasse di un pazzo; sia per qualche errore della natura di quelli, di cui si ragionerà in appresso.

E' uno de' caratteri essenziali di tutte le convenzioni ch' esse siano fatte liberamente (1). E' un vizio se uno de' contraenti vi sia stato sforzato con qualche sorte di violenza.

La sincerità e la buona fede è uno de' caratteri essenziali di tutte le convenzioni (2). E' un vizio, se uno de' contraenti sia stato ingannato con dolo o con sorpresa.

E' uno de' caratteri essenziali di tutte le convenzioni, ch' esse nulla contengano di ripugnante alle leggi ed ai buoni costumi (3). E' un vizio se vi si inserisce cosa contraria alle une o agli altri.

E' uno de' caratteri essenziali delle convenzioni, che i contraenti siano capaci di contrattare. E' un vizio se alcuno di essi sia incapace dell' obbligazione assunta.

Codesti vizj possono intervenire nelle convenzioni più o meno: e secondo il loro grado annullano, o non annullano le convenzioni medesime, obbligano o non obbligano alla rifezione de' danni ed interessi.

Così l' ignoranza può esser tale, che annulli una convenzione, o pure che la lasci nel suo vigore. Per

(1) V. l' artic. 2. sez. 2. delle convenzioni.

(2) V. l' artic. 8. di questa medesima sez. 2. delle convenzioni, e l' artic. 12 della sezione 3. delle convenzioni.

(3) V. l' artic. 1. della sez. 5. delle convenzioni.

esempio: se un legatario che ha ricevuto un legato in un codicillo, che si trova esser nullo, fa un contratto coll'erede e gli cede il legato, perchè ignorava l'esistenza di un secondo codicillo che gli confermava il legato, e che non soggiaceva a nullità; questo legatario non rimane spogliato del dritto, che gli dà il secondo codicillo ad esso incognito, ed il contratto rimarrà nullo, in conseguenza dell'ignoranza di questo fatto. Ma se l'ignoranza sia tale, che lasci una sufficiente cognizione dell'obbligazione assunta, tale ignoranza non basta ad annullare il contratto. Così colui che ha contrattato co' suoi coeredi sulle porzioni dell'eredità, in tempo che tutti ignoravano alcuni debiti o altri pesi che si scoprono in appresso, non potrà pretendere che questa ignoranza basti ad annullare la convenzione, quando verranno fuori questi debiti e questi pesi: perchè non era il suo obbligo fondato su di una cognizione esatta ed intera di tutti i diritti e de' pesi della successione; ma bastava per consolidarlo e renderlo irrevocabile, che sapesse, che una eredità consiste in diritti ed in pesi, che sovente sono ignoti agli eredi i più attenti; e che nell'incertezza del più o del meno che non si potea sapere, abbia preso il partito di correre la sorte di perdere o di profittare sopra beni di una natura incerta.

La mancanza della libertà può esser tale che annulli la convenzione; come se uno de'contraenti fosse minacciato della morte, se non si obbligasse. Ma se si dolesse solo che la dignità o l'autorità della persona con cui ha contrattato, l'abbia concusso al

punto d' indurlo a dare un consenso, che non avrebbe dato in altre circostanze; questa sorte d' impressione non essendo accompagnata nè da forza, nè da minacce, lascia l' intera libertà, e non annulla la convenzione.

Inoltre il dolo non è sempre tale, che basti per annullare le convenzioni. Esso non produce questo effetto se non quando è adoprato con qualche cattivo mezzo, sul disegno d' ingannare, e s' induce la persona ingannata a dare un consenso che non avrebbe dato, se avesse saputo questo inganno. Come se colui che ha in suo potere la carta, che contiene il titolo di una servitù stabilita sul suo fondo, occulti questa carta, transiga con quello cui deve la servitù, e la faccia cessare, un tal dolo annullerà la transazione. Ma se la conclusione del contratto non è provenuta dal dolo, ed il contraente poteva difendersi dall' inganno, il dolo non basterà ad annullare la convenzione; come se il venditore di un cavallo non spiega al compratore, che il cavallo non ha senso, o pure che ha altri simili difetti incapaci ad annullare la vendita. Il dolo di questa natura rimane impunito egualmente, che l' ingiustizia di coloro, i quali comprano o vendono a prezzo alterato; lo che però deve intendersi nel caso che non vi fosse un prezzo fisso, (come accade in alcune derrate) messovi dalla *Polizia*, o dall' uso comune del commercio. Fuori di questi due casi non è possibile il fissare un giusto punto tra la maggiore, o minore quantità de' prezzi. Perciò in una legge del dritto romano trovasi scritto, essere naturalmente permesso di comprare o vendere a prezzo alterato,

e così ingannarsi reciprocamente (1). L' espressione di questa legge fa conoscere, che il vantaggio che il venditore o il compratore possono far l' uno sull' altro riguardo al prezzo, o non è un positivo inganno, o pure che, a scanso di altre circostanze, non merita pena (2).

L' incapacità delle persone può esser tale che annulli tutte le loro convenzioni, com' è l' incapacità di un insensato; o solamente può render nulle alcune convenzioni; ma non tutte indistintamente; come in alcune provincie le donne maritate, ed i minori non possono obbligarsi, se l' obbligazione non ridondi in loro vantaggio.

Le sole convenzioni illecite e contrarie alle leggi ed a' buoni costumi son tutte nulle, senza eccezione: perchè questo vizio non può essere tollerato in alcuna maniera.

I vizj delle convenzioni che bastano per annullarle, hanno due effetti; uno di dar luogo a far risolvere la convenzione, se così vuole chi se ne grava; l' altro di obbligare quello, che ha usato qualche cattivo mezzo, a riparare il danno che ha potuto cagionare, o che si annulli o che si lasci sussistere la convenzione. Talvolta ancora i vizj che non bastano

(1) Quemadmodum in emendo & vendendo naturaliter concessum est, quod pluris sit minoris, quod minoris sit pluris vendere; & ita invicem se circumscribere: ita in locationibus quoque, & conductionibus juris est. *l. 22. §. ult. ff. loc.*

(2) V. il principio della sezione 3. e l' art. 5. della sezione 5. del contratto di vendita, e l' artic. 2. della sezione 3. di questo titolo.

tano per annullare le convenzioni, possono dar luogo a' danni ed interessi, secondo le circostanze.

Non si parlerà quì delle convenzioni, le quali sono viziose per l'usure, e che chiamansi contratti usurarj; come sono le obbligazioni a causa di mutuo, ove si accumulano gl'interessi col capitale, e tutti i contratti obbligatorj, fatti solo per palliare l'usura, e per dare un godimento de' frutti pel danaro mutuato, ed altre simili convenzioni: perchè, come si è osservato nel titolo del mutuo, il divieto dell'usura non essendo del diritto romano (1), questa materia non fa al nostro proposito, ed ha le sue regole nelle leggi ecclesiastiche, nelle ordinanze, nel diritto municipale, e nelle nostre consuetudini.

Per ciò che riguarda gli altri vizj, quelli di cui si parlerà in questo titolo, si ridurranno a quattro specie. Quelli che sono opposti alla cognizione necessaria per contrattare: quelli che offendono la libertà: quelli che sono contrarj alla sincerità ed alla buona fede: quelli che offendono le leggi ed i buoni costumi. E questa sarà la materia delle quattro sezioni, che dividono questo titolo.

Non si parlerà del vizio che nasce dall' incapacità delle persone; poichè siccome vi sono diverse incapacità, cioè quelle de' minori, delle donne (le quali essendo sotto la podestà del marito, non possono in alcuni luoghi obbligarsi in alcuna maniera, ed in altri luoghi possono obbligarsi coll' assenso de' loro mariti), de' prodighi, degl' insensati e di altri, cias-

(1) *V. l. 1. §. 3. l. 11. §. 1. ff. de pign. l. 39. ff. de pign. act. l. 14. C. de usur.*

cuna di queste incapacità sarà spiegata a suo luogo; Si può vedere su questa materia il titolo delle persone, la sezione 5. del titolo delle convenzioni, il titolo de' tutori, quello de' curatori, e quello delle doti.

SEZIONE I.

Dell' ignoranza, o dell' errore di fatto, o di dritto.

SOMMARIO.

1. *Definizione dell' errore di fatto.*
2. *Definizione dell' errore di diritto.*
3. *L' ignoranza del dritto naturale non si ammette.*
4. *Differenza tra l' errore di dritto e di fatto.*
5. *L' errore de' minori, sia nel fatto, sia nel diritto loro non nuoce mai.*
6. *L' errore de' maggiori nel fatto o nel diritto ha diversi effetti.*
7. *Dell' errore di fatto ch' è l' unica causa della convenzione.*
8. *Se l' errore di fatto non sia la sola causa della convenzione.*
9. *L' ignoranza de' fatti si presume.*
10. *Errore cagionato dolosamente dalla parte.*
11. *Dalle circostanze si giudica dell' effetto dell' errore.*
12. *Errore di calcolo.*
13. *Effetti dell' errore di diritto.*

1. L'errore o l'ignoranza di fatto consiste in non sapere una cosa che esiste. Come se un erede istituito ignori il testamento che lo fa erede: o se sapendo il testamento, ignori la morte del testatore (1).

2. L'errore o l'ignoranza di diritto consiste in non saper ciò, che una legge ordina. Come se un donatario ignori che bisogna far insinuare la donazione: se un erede non sappia quali sieno i diritti, che dà la qualità ereditaria (2).

3. L'ignoranza di diritto deve intendersi solo del diritto positivo, e non del diritto naturale che da niuno può ignorarsi (3).

4. Colui che ignora di aver acquistato qualche diritto, può trovarsi in questa ignoranza per un errore di fatto, o per un errore di diritto. Perchè se, per esempio, non sappia di esser parente a quello dal quale gli è pervenuta la successione, allora igno-

(1) Si quis nesciat decessisse eum, cujus bonorum possessio defertur. *l. 1. §. 1. ff. de jur. & fact. ign.* Si nesciat esse tabulas, in facto errat. *D. l. §. ult.*

(2) Si ex asse hæres institutus non putet se bonorum possessionem petere posse, ante apertas tabulas, (in jure errat). *l. 1. §. ul. ff. de jur. & fact. ign.*

(3) Nec in ea rusticitati venia præbeatur; *cum naturali ratione* honor hujusmodi personis *debeatur. L. 2. C. de in jus voc.* V. l'artic. 9. della sezione 1. delle regole del diritto.

ra il suo dritto, ma per ignoranza di fatto. E se sapendo ch'è parente, creda che un altro più prossimo lo escluda, senza pensare che il diritto di rappresentazione lo chiama alla successione, in questo caso, per una ignoranza di diritto, non sa che deve succedere (1).

5. I minori non avendo acquistato coll'esperienza una cognizione ben ferma ed intera, per discernere la importanza e gli effetti degli obblighi, in cui possono entrare, sono disobbligati dalle convenzioni, che sono di loro pregiudizio; tanto se errino in diritto, quanto se errino nel fatto (2), nella guisa stessa che quando si trovano lesi per la loro debolezza, o per qualche difetto di condotta; come sarà spiegato nel titolo delle rescissioni e delle restituzioni *in integrum*.

6. I maggiori che hanno la libertà di fare ogni sorte di convenzioni, quantunque fossero loro svantaggiose, non possono sempre, come i minori, riparare il pregiudizio, che nelle convenzioni può loro arrecare l'ignoranza di diritto o l'errore di fatto. Ma in alcuni casi possono riparare questo pregiudizio, ed in altri bisogna che lo soffrano; come si spiegherà nelle regole seguenti (3).

(1) Interdum in jure, interdum in facto errat. Nam si liberum se esse, & ex quibus natus sit sciat, jura autem cognationis habere se nesciat, in jure errat. At si quis forte expositus, quorum parentum esset ignorat, fortasse & serviat alicui, putans se servum esse, in facto magis quam in jure errat. *l. 1. §. 2. ff. de jur. & fact. ign.*

(2) Minoribus viginti quinque annis jus ignorare permissum est. *l. 9. ff. de jur. & fact. ign.*

(3) In omni parte error in jure, non eodem loco, quo facti ignorantia haberi debebit. *l. 2. ff. de jur. & fact. ign.*

7. Se l'errore di fatto sia tale, che chiaramente si conosca, che colui il quale ha errato, abbia acconsentito alla convenzione soltanto per aver ignorato l'esistenza di un fatto; in guisa che la convenzione si trovi non aver altro fondamento che un fatto contrario alla verità ignorata; allora questo errore basterà per annullare la convenzione, o che siasi obbligato a qualche perdita, o che siasi mancato di far uso di un diritto acquistato, poichè non solo la convenzione trovasi senza causa (1), ma non ha per fondamento, che una falsa causa. Quindi se un debitore già defunto abbia pagato, e non trovandosi la quietanza, l'erede, ch'ignora questo pagamento, si obblighi verso il creditore, l'obbligazione sarà senza effetto quando sarà stata trovata la quietanza. Così pure se accada che due eredi dividendosi una successione, uno lasci all'altro i beni compresi in un codicillo, e che in appresso questo codicillo si trovi falso, si potrà domandare una nuova divisione (2).

8. Se l'errore di fatto non sia stato la sola causa

(1) V. l'artic. 5. della sezione 1. delle convenzioni.

(2) Non videntur, qui errant consentire. *l. 116. ff. 2. de reg. jur.*

Error facti, ne maribus quidem in damnis, vel compendiis obest. *l. 8. ff. de jur. & fact. ign.*

Regula est facti ignorantiam non nocere. *l. 9. eod.* Eleganter Pomponius quærit, Si quis suspicetur, transactionem factam vel ab eo qui hæres est, vel ab eo qui procurator est; & quasi ex transactione dederit, quæ facta non est, an locus sit repetitioni? Et ait repeti posse. Ex falsa enim causa datum est. *l. 23. ff. de cond. ind.*

Si post divisionem factam, testamenti vitium in lucem emerserit, ex his quæ per ignorantiam confecta sunt, præjudicium tibi non comparabitur. *l. 4. C. de jur. & fact. ign. l. 3. §. 1. ff. de trans. l. 12 in fine eod. l. 6. eod.* V. l'artic. seguente.

della convenzione, ma qualche altra indipendente dal fatto ignorato, questo errore non impedirà che la convenzione non abbia tutto il suo effetto. Quindi coloro che fanno una transazione di tutti gli affari in generale, non possono dolersi di aver errato nel fatto di qualchedano in particolare. Così l'erede, che ha venduta l'eredità, non potrà rescindere il contratto, per aver ignorata una porzione dei beni ereditarj (1).

9. L' ignoranza de' fatti si presume, quando non vi son prove contrarie. Ma questa presunzione, sempre naturale ne' fatti che non ci appartengono, non ha luogo nella stessa maniera per que' fatti che ci riguardano: e si presume che ognuno sappia il proprio fatto (2).

10. Se pel dolo di uno de' contraenti l'altro sia stato ingannato con un errore di fatto, come se uno tenesse nascosto il titolo dell' altro; allora la convenzione sarà annullata, e colui che ha occultato questo titolo, sarà tenuto a tutti i danni ed interessi, derivati da questo dolo (3).

11. In tutti i casi, ne' quali uno de' contraenti allega un errore di fatto, bisogna giudicarne dalle re-

(1) Sub prætextu specierum post repertarum, generali transactione finita rescindi prohibent jura. *l. 29. C. de trans.*

(2) In alieni facti ignorantia tolerabilis error est. *l. ult. in fin. ff. pro suo. l. 2. ff. de jur. & f. ign.* Plurimum interest, utrum quis de alterius causa & facto non sciret, an de jure suo ignorat. *l. 3. eod.*

(3) Sane si per se vel per alium, substractis instrumentis, quibus veritas argui potuit, decisionem litis extorsisse probetur; si quidem actio superest, replicationis auxilio doli mali, pacti exceptio removetur; si vero jam perempta est, intra constitutum tempus, tantum actionem de dolo potes exercere. *l. 19. C. de trans.*

gole precedenti, secondo le circostanze; come dalla qualità e dalla conseguenza dell'errore; dal riguardo che hanno avuto i contraenti al fatto che hanno avuto in vista, e ch'era contrario alla verità; dall'effetto che avrebbe prodotto la verità occulta, se fosse stata conosciuta; dalla facilità o difficoltà che poteva esservi di conoscere questa verità; se essa sia stata occultata pel dolo di una delle parti; se ciò che si pretende essere stato ignorato appartenesse al fatto stesso di colui che allega l'errore, o pure fosse un fatto che potesse ignorarsi; se l'errore sia tale, che vi si doveva naturalmente incorrere, o sia tanto grossolano che non si debba presumere; e da altre circostanze, le quali potranno far ammettere, o rigettare la querela di colui che alga l'errore (1).

12. L'errore di calcolo è quello sbaglio, il quale opera, che in un conteggio si metta un numero nel luogo di un altro. Questo è un errore di fatto differente da ogni altro, quantochè è sempre riparato (2); essendo sempre certo, che le parti non han

(1) In omni parte error in jure, non eodem loco quo facti ignorantia haberi debebit. Cum jus finitum & possit esse, & debeat, facti interpretatio plerumque etiam prudentissimos fallat. *l. 2. ff. de jur. & f. ign.* Plurimum interest, utrum quis de alterius causa & facto non sciret, an de jure suo ignorat. *l. 3. eod.* Quia in alieni facti ignorantia tolerabilis error est. *l. ult. in f. ff. pro soc.* Nec supina ignorantia ferenda est factum ignorantis, ut nec scrupulosa inquisitio exigenda. Scientia enim hoc modo æstimanda est: ut neque negligentia crassa, aut nimia securitas satis expedita sit, neque delatoria curiositas exigatur. *l. 6. eod. l. 3. §. 1. eod. l. 9. §. 2. eod.*

(2) Errorem calculi, sive ex uno contractu, sive ex pluribus emerserit, veritati non afferre præjudicium, sæpe constitutum est. *l. un. C. de err. calc.*

voluto mettere se non il giusto numero, e non han potuto volere che un altro numero fosse in suo luogo.

13. L' errore di diritto non basta, come l' errore di fatto, ad annullare le convenzioni (1); poichè i più abili possono ignorare i fatti (2). Ma niuno è dispensato dal sapere le leggi, ed ognuno vi è sottoposto quantunque le ignori (3). Questo errore o ignoranza del diritto ha i suoi diversi effetti nelle convenzioni, secondo le regole seguenti.

14. Se l' ignoranza o l' errore di dritto è tale, che sia l' unica causa d' una convenzione, nella quale uno si obbliga ad una cosa non dovuta, e che non vi sia stata altra causa per istabilire l' obbligazione; questa causa, trovandosi falsa, la convenzione sarà nulla. Per esempio, se colui che compra un fondo, pel cui acquisto, secondo le leggi municipali, non è dovuto alcun diritto, vada dal signore del feudo dominante, e si accordi di pagargli il canone, che credeva essere dovuto; tale convenzione, fondata unicamente su questo errore non obbligherà al pagamento del dritto, che non era dovuto (4).

(1) In omni parte error in jure non eodem loco, quo facti ignorantia haberi debebit. *l. 2. ff. de jur. & fact. ign.*

(2) Facti interpretatio plerumque etiam prudentissimos fallit. *D. l. 2.*

(3) V. l' artic. 9. della sez. 1. delle regole del diritto.

(4) Omnibus, juris error in damnis amittendæ rei suæ, non nocet. *l. 8. ff. de jur. & fact. ign.* V. l' artic. seguente.

Fa d' uopo osservare sull' esempio rapportato in questo articolo, e su di quello dell' artic. 16, che l' ignoranza delle disposizioni delle leggi municipali è una ignoranza di diritto, del pari che quella delle ordinanze e delle altre leggi; poichè sebbene le disposizioni de' dritti municipali sieno considerate come fatti, perchè non essendo se non del diritto positivo, e diverse in diversi luoghi, è naturale che non sieno tutte note, anche a' più accorti; non lasciano tuttavia di aver la forza delle leggi, le quali hanno

15. La regola precedente non solo ha luogo per garantire colui, che per errore ha sofferta una perdita, come nel caso spiegato quì sopra; ma ha luogo eziandio, perchè uno non sia privato di un dritto che ignora. Per esempio: un nipote amministra i beni del zio assente: muore questo zio, ed il fratello del defonto in qualità di erede obbliga il detto nipote a render conto, ed a consegnargli tutti gli effetti amministrati: il nipote ignorando, ch'egli per il diritto di rappresentazione di suo padre, succede egualmente nell'eredità, rende conto e consegna tutti i beni al fratello del defonto. Non ostante questa consegna, potrà il nipote ripetere la sua porzione nell'eredità, allorchè verrà istruito del diritto che gli compete (1).

16. Se per un errore o per una ignoranza di diritto taluno siasi fatto qualche pregiudizio, che non possa essere riparato, senza offendere il diritto di un'altra persona, questo errore non cambierà nulla in pregiudizio di questa persona. Così, per esempio, se colui che sia nato in un luogo dove le leggi municipali lo rendono maggiore nell'età di venti anni, contratti in un altro luogo con un minore di 25 anni, che sappia averne più di venti, e che per questa ragione creda essere maggiore, o gli presti danaro; questo errore non farà che il minore non possa dimandare la restituzione *in integrum* se essa

il loro effetto riguardo a coloro che le ignorano, come riguardo a quelli che le sanno.

(1) Juris ignorantia suum petentibus, non nocet. *l. 7. ff. de Jur. & fact. ign.* Conditionem earum rerum quæ ei cesserunt, quem cohæredem esse putavit, qui fuit hæres, competere dici potest. *l. 36. in fin. ff. fam. ercis.*

vi abbia luogo; perchè questo è un diritto acquistato dal minore per una legge, la cui ignoranza non cambia l'effetto in suo pregiudizio; e se il danaro non sia stato impiegato utilmente, l'errore di chi lo prestò, non impedirà ch'ei ne soffra la perdita. Così quegli che in una transazione avesse dato in pagamento un podere, col disegno di ricuperarlo in virtù della lesione enormissima, non potrebbe sotto un tal pretesto rientrare in questo podere, acquistato dall'altra parte con un contratto, che le leggi non permettono di annullare a titolo di lesione (1).

17. Quando l'errore di diritto non è stata l'unica causa della convenzione, se colui che si è fatto qualche pregiudizio, abbia potuto avere qualche altro motivo, l'errore non basterà per annullare la convenzione. Così, per esempio, se un erede contratti con un legatario, e gli paghi o s' obblighi di pagargli il suo intero legato, ignorando il diritto che aveva di scemarne una porzione, perchè il testatore aveva legato più di quel che gli era permesso di legare dalla legge o dalla consuetudine, questa convenzione non sarà nulla: poichè questo erede ha potuto obbligarsi a pagare l'intero legato, pel motivo di eseguire pienamente la volontà del defunto, al quale succede. Lo stesso sarebbe ancora dell'erede d'un donante, il quale avesse eseguita o approvata

(1) Si quis patrem familias esse credidit, non vana simplicitate deceptus, *nec juris ignorantia*, sed quia publice paterfamilias plerisque videbatur: sic agebat, sic contrahebat, sic muneribus fungebatur: cessabit Senatusconsultum. *l. 3. de Senatusc. Maced.*

Si rileva da questa legge, che se il creditore avesse errato nel diritto, avrebbe perduto il suo credito. Vedi la nota sull'articolo 14.

una donazione, che ignorava di esser nulla per mancanza d' insinuazione (1).

SEZIONE II.

Della Coazione.

Per distinguere quale sia l'effetto della coazione, ed in qual grado debba concorrere per annullare una convenzione, è necessario conoscere il grado della libertà, che in essa si ricerca; e devesi in oltre osservare, che passa gran divario tra la libertà, che basta alla bontà o malvagità morale delle nostre azioni, e la libertà necessaria alla validità di una convenzione.

Quando trattasi della libertà di fare il bene o il male, di commettere un delitto, una ingiustizia, una cattiva azione, la violenza può indebolire, ma non distruggere questa libertà. Ed intanto colui, che cedendo alla forza, si trasporta ad un delitto, rinuncia volontariamente al suo dovere, per sottrarsi ad un male di un' altra natura. In questa maniera la forza, non fa sì, che il suo abbandono al male non sia libero. Ma nelle convenzioni, allorchè con uno de' contraenti si è fatto uso della forza per indurlo a dare il suo consenso, lo stato in cui egli

(1) Is qui sciens se posse retinere, universum restituit, condictionem non habet: quin etiam si jus ignoraverit, cessat repetitio. *l. 9. C. ad leg. falc.* Si quis jus ignorans, lege Falcidia usus non sit, nocere ei dicit Epistola Divi Pii. *l. 9.* §. 5. *ff. de jur. & fact. ign.*

trovasi, non gli lasciava la libertà necessaria, per dare un consenso capace ad obbligare, ed a render valido un contratto.

La differenza di questi due casi, ne' quali si considera la forza riguardo alla libertà necessaria nelle azioni, e riguardo alla libertà necessaria nelle convenzioni, consiste in ciò, che nelle azioni, quando trattasi di non commettere un delitto, o contro la religione o contro i costumi, colui che in tali circostanze cede alla forza e s'induce al male, poteva e doveva piuttosto soffrire i mali che gli soprastavano, che mancare al suo dovere verso la verità o la giustizia; le cui attrattive, se veramente l'avesse amata, lo avrebbero tenuto fermo e costante contro il terrore di ogni altro male, senza fargli abbandonare un dovere sì essenziale. Quindi la forza non ha distrutta la sua libertà, ma indebolendola, l'ha obbligato a farne un cattivo uso, ed a scegliere liberamente il partito di far il male, per non soffrire. Ma quando trattasi di una forza, che non mette al cimento di violare qualche dovere, e che mette solamente nella necessità di fare una perdita; colui che trovasi in tali circostanze, che lo costringano a pregiudicare al suo interesse, o pure ad esporsi agli effetti della violenza per conservarlo, è in uno stato in cui non può far uso della sua libertà, per prendere il partito di conservare ciò che gli si può far perdere; poichè sebbene sia vero, ch'egli possa, se vuole, soffrire il male minacciatogli, la ragione tuttavia determina la sua libertà al partito di soffrir la perdita, e di liberarsi con questo male minore dall'altro maggiore, che colla sua resistenza

si sarebbe attirato. Perciò può dirsi ch'egli non è libero, e che è forzato (1); giacchè non potrebbe saggiamente far uso della sua libertà, per eleggere il partito di resistere alla violenza, e di esporsi alla morte, o ad altri mali per conservare i suoi averi; poichè finalmente ciò che ripugna alla prudenza, è contrario al buon uso della libertà; ed è questo buon uso inseparabile dalla ragione, come la volontà è inseparabile dall' intelletto.

Da questa osservazione sulla libertà necessaria nelle convenzioni può giudicarsi che se la violenza sia tale, che la prudenza e la ragione obblighino colui, che si vuol forzare ad abbandonar qualche fondo, qualche diritto, o altro interesse, piuttosto che resistere; il consenso che questi dà in una convenzione che lo spoglia de' suoi averi, per esentarsi da una tal forza, non ha il carattere della libertà necessaria per obbligarsi, e quel che fa in questo stato contro il suo interesse, deve essere annullato.

Fa d' uopo ancora osservare su questo medesimo soggetto delle conseguenze della coazione nelle convenzioni, che tutte le vie di fatto, tutte le violenze, tutte le minacce sono illecite: e che le leggi riprovano non solo quelle violenze che mettono in pericolo della vita o di qualche tormento corporale, ma eziandio ogni sorte di cattivo trattamento. Bisogna finalmente osservare, che tutte le persone, non avendo la medesima fermezza, per resistere alle violenze ed alle minacce; e molti essendo talmen-

(1) Quamvis, si liberum esset, noluissem, tamen coactus volui, sed per Prætorem restituendus sum. *l.* 21. §. 5. *ff. quod met. caus.*

te deboli e timidi, che non possono reggere alle minime impressioni, non devesi perciò limitare la protezione delle leggi contro le minacce e le violenze a reprimere soltanto quelle che son capaci di avvilire le persone le più intrepide; ma è giusto di proteggere ancora i più deboli ed i più timidi: che anzi per essi principalmente le leggi puniscono ogni sorte di violenza e di oppressione (1). Quindi siccome le leggi stesse si oppongono a coloro che con qualche dolo, o con qualche artifizio, hanno abusato della semplicità altrui, ancorchè il dolo non arrivi sino alle falsità o ad altri eccessi (2); così con più forte ragione insorgono contro quelli, che con alcune violenze imprimono terrore alle persone deboli, quantunque la violenza non giunga a mettere la vita in pericolo.

Da tutti questi principj ne segue, che se una convenzione sia stata preceduta da qualche via di fatto, da qualche violenza, da minacce, che abbiano obbligato colui che se ne duole, a dare un consenso contro la giustizia e contro il suo interesse, non sarà necessario per annullare, che provi di essere stato esposto al pericolo della vita, o di qualche altro gran male nella sua persona. Ma se dalle circostanze della qualità delle persone, dell'ingiustizia della convenzione, dello stato in cui era la persona che si grava, de' fatti della violenza o delle minacce: se da tutte queste circostanze apparisca, che abbia dato il suo consenso solamente con cedere alla

(1) Vel vi aliquid extorserit, &c. *Levit.* 6. 2. 19. 13.

(2) Ne vel illis malitia sua sit lucrosa, vel istis simplicitas damnosa. *l.* 1. *ff. de dolo.*

forza, sarà giusto di annullare una convenzione, la quale non avrà altra causa che questo cattivo mezzo, per parte di colui che l' ha esercitato, e la debolezza di colui che è stato obbligato contro la giustizia e contro il suo interesse.

Si son fatte qui tutte queste osservazioni, per fissare i principj naturali delle regole di questa materia; e per rendere la ragione per la quale non siasi messa fra le regole di questa sezione, quella regola del diritto romano, la quale vuole che non si considerino come violenze sufficienti ad annullare un consenso; quelle che potessero soltanto scuotere persone deboli e timide; ma che la violenza debba essere tale, che imprima un terrore capace d' intimorire le persone le più coraggiose (1). Il che un' altra regola riduce al pericolo della vita, o a' tormenti sulla persona (2). Poichè è giustissimo e conforme alla nostra usanza, che essendo illecita ogni violenza, si riprovino anche quelle che non giungono a tali eccessi, e che si ripari tutto il pregiudizio che derivar possa da violenze, le quali obbligano i più deboli a qualche cosa ingiusta e contraria al loro interesse. Il che trovasi ancora fondato su di alcune regole del diritto romano, ove ogni violenza era illecita, ed erano vietate le vie di fatto, anche quando si fossero impiegate per render giustizia alla propria per-

(1) Metum autem non vani hominis, sed qui merito & in hominem costantissimum cadat, ad hoc edictum pertinere dicemus, *L. 6. ff. quod met. caus.*

(2) Nec tamen quilibet metus ad rescindendum ea, quæ consensu terminata sunt, sufficit: sed talem metum probari oportet, qui salutis periculum, vel corporis cruciatum contineat. *L. 13. C. de trans. l. 6. C. de resc. vend.*

sona (1). Queste regole derivano talmente dal diritto naturale, che non potrebbe esservi ordine nella società degli uomini, se non fossero represse le menome violenze.

SOMMARIO.

1. *Definizione della coazione.*
2. *Effetto della coazione.*
3. *Diverse maniere di sforzare.*
4. *Se un magistrato abusi della sua autorità per incuter timore, e per estorquere un consenso.*
5. *Violenza su di altre persone, diverse da quella che si vuol costringere.*
6. *Ciò che è stato fatto forzosamente è nullo, anche riguardo a quelli che non hanno usata la forza.*
7. *Gli effetti della coazione si giudicano dalle circostanze.*
8. *Coazione per obbligare ad una cosa giusta.*
9. *Il consiglio e l' autorità non costringono.*
10. *Un ordine del giudice non è coazione.*

1. Chiamasi coazione ogni impressione illecita, che induce una persona suo malgrado, pel timore di qualche

(1) Extat enim decretum Divi Marci in hæc verba: Optimum est, ut si quas putas te habere petitiones, actionibus experiaris. Cum Marcianus diceret, vim nullam feci; Cæsar dixit: ut vim putas esse solum si homines vulnerentur? vis est & tunc quoties quis id, quod deberi sibi putat, non per judicem reposcit. Quisque igitur probatus mihi fuerit rem ullam debitoris vel pecuniam debitam, non ab ipso sibi sponte datam, sine ullo Judice, temere possidere, vel accepisse, isque sibi jus in eam rem dixisse, jus crediti non habebit. *l. 11. ff. quod met. caus.*

qualche male considerabile; a dare un consenso che non darebbe, se la libertà fosse esente da tale impressione (1).

2. E' nulla ogni convenzione, in cui uno de' contraenti non ha acconsentito, che per coazione; e quello che avrà praticata la forza ne sarà punito secondo la qualità del fatto, e sarà tenuto a tutti i danni ed interessi che avrà cagionati (2).

3. Quantunque non si ricorra a violenze, nè a minacce, che mettan la vita in pericolo, se tuttavia si usino altri mezzi illeciti, come se si tenga chiusa una persona sino a che accorda ciò che le si domanda; se si metta in pericolo di qualche male, il cui timore l'obblighi ad un consenso forzato, questo consenso sarà senza effetto, e colui che avrà usato un tal mezzo, sarà condannato a' danni ed interessi, ed alle altre pene che potrà meritare, secondo le circostanze. Per lo che, se colui il quale tiene in deposito carte o altre cose, neghi il deposito, e minacci di bruciare ciò ch'è obbligato di restituire, qualora la persona cui deve essere restituito il deposito non gli dia una somma di danaro, o altra cosa che ingiustamente esige; un consenso dato in questa maniera sarà nullo, ed il depositario sarà punito

(1) Vis est majoris rei impetus, qui repelli non potest. *l.* 2. *ff. quod met caus.* Vim accipimus atrocem, & eam quæ adversus bonos mores fiat. *l.* 3. §. 1. *eod.* Metum accipiendum Labeo dicit, non quemlibet timorem, sed majoris malignitatis. *l.* 5. *eod.* Propter necessitatem impositam, contrariam voluntati. *l.* 1. *eod.*

(2) Ait Prætor, quod metus causa gestum erit, ratum non habebo. *l.* 1. *ff. quod met. caus.* Propter necessitatem impositam, contrariam voluntati. *D. l.* Si quis vi compulsus aliquid fecit, per hoc Edictum restituitur. *l.* 3. *eod.* Violentia factas, & extortas metu venditiones, & cautiones, vel sine pretii numeratione, prohi-

della sua infedeltà e di questa esazione, secondo le circostanze (1).

4. Se un magistrato, o altro ministro usi della sua autorità contro la giustizia, e con minacce e con altri mezzi illeciti, sia per l'interesse altrui, sia per l'interesse proprio, obblighi alcuno a dare un consenso, dato unicamente per il timore del male che può egli fare; tal consenso estorto con questa violenza sarà annullato, ed il magistrato sarà tenuto al danno che avrà cagionato (2), ed alle altre pene che potrà meritare tale prepotenza.

beat præses provinciæ. *l. 6. ff. de of. præs.* Nihil consensui tam contrarium est, qui & bonæ fidei judicia sustinet, quam vis atque metus: quem comprobare contra bonos mores est. *l. 116. ff. de reg. jur.*

(1) Si is accipiat pecuniam, qui instrumenta status mei interversurus est, nisi dem, non dubitatur quin maximo metu compellat. *l. 8. §. 1. ff. quod met. caus.* Propter necessitatem impositam, contrariam voluntati, metus instantis, vel futuri periculi causa, mentis trepidatione. *l. 1. eod.* Qui in carcerem quem detrusit, ut aliquid ei extorqueret, quidquid ob hanc causam factum est, nullius momenti est. *l. 22 eod.* Si fœnerator inciviliter custodiendo athletam, & a certaminibus prohibendo, cavere compulerit ultra quantitatem debitæ pecuniæ, his probatis, competens judex, rem suæ æquitati restitui decernat. *l. ult. §. 2. eod.*

Le leggi non soffrono alcuna sorte di violenza, nè l'uso di alcuna forza ne' particolari, neppure per farsi giustizia. Perciò soffrono meno ancora che si sforzi, che si minacci, che s'incuta timore per estorcere un consenso in una pretensione ingiusta. V. nel fine della preparazione di questa sezione la legge citata sotto la lettera C. Vedi l'artic. 7. di questa sez. e l'artic. 16 della sez. 5 delle convenzioni.

Anima quæ peccaverit, & contempto domino, negaverit proximo suo depositum quod fidei ejus creditum fuerat, *vel vi aliquid extorserit* .... convicta delicti, reddet omnia quæ per fraudem voluit obtinere: & quintam insuper partem domino cui damnum intulerat. Pro peccato autem suo, &c. *Levit. 6. 2.*

(2) Si per injuriam quid fecit populi romani magistratus, vel provinciæ præses, Pomponius scribit hoc edictum locum habere, si forte, inquit, mortis aut verberum terrore pecuniam alicui extorserit. *l. 3. §. 1. ff. quod met. caus.* Venditiones, donationes, transactiones quæ per potentiam extortæ sunt, præcipimus infirma-

5. Se la violenza, le minacce o altri simili mezzi si usino con altre persone, e non con quella, da cui si vuole estorcere il consenso, e s' incuta ad esse spavento, per l' impressione che farà su di costui il timore di vederle esposte a qualche cattivo trattamento; come se debba affliggerlo la sciagura di sua moglie, o di suo figlio, o di altra persona a lui cara; il consenso estorto con tali mezzi sarà nullo, e colui dal quale si son usati, soggiacerà a' danni ed interessi ed alle altre pene, secondo le circostanze (1).

6. Tutto ciò che sarà stato fatto per forza, non solo sarà nullo, riguardo a coloro che avranno usata la forza, ma eziandio riguardo ad ogni altra persona che pretendesse servirsene. Poichè una cosa essenzialmente illecita, non può aver vigore per alcuna persona; quantunque quelli che hanno adoperata la violenza, non ne profittino (2).

7. In ogni caso, in cui trattasi di annullare una convenzione, o un consenso che si pretenda dato pel timore di qualche violenza, o di altro cattivo trattamento, bisogna giudicarne dalle circostanze; come dall' ingiustizia fatta a colui che pretende essere stato forzato; dalla qualità delle persone; dalla qua-

ri. *l. ult. C. de his quæ vi metusve. &c.* V. la sez. 8. del contratto di vendita, nel preliminare.

(1) Hæc quæ diximus ad edictum pertinere, nihil interest in se quis veritus sit, an liberis suis, cum pro affectu parentes magis in liberis terreantur. *l. 8 §. ul. ff. quod met. caus.* Pœne per filii corpus pater magis quam filius periclitatur. *§. ul. inst. de noxal. act.*

(2) In hac actione non quæritur utrum is qui convenitur, an alius metum fecit. Sufficit enim hoc docere, metum sibi illatum, vel vim, & ex hac re eum qui convenitur, & si crimine

lità delle minacce o delle altre impressioni, come se siasi messa una donna in pericolo di perdere l'onore; se persone prepotenti abbiano adoperate minacce contro una persona debole, e l'abbiano esposta a qualche pericolo; se sia avvenuto di giorno o di notte, in una città o in una campagna. Da queste circostanze e da altre simili, e dalla importanza di reprimere ogni sorte di violenze e di cattivi mezzi, fa d'uopo giudicare del riguardo che deve aversi al timore, in cui si è trovato quegli che si grava, ed all'impressione che ha potuto fare sulla sua ragione e sulla libertà (1).

8. Se invece di ricorrere alla giustizia, siasi adoperata la violenza, per forzare quello che avesse ricusato di dare una cosa giusta (come un debitore di pagare il suo debito); coloro che avessero usata questa violenza son tenuti a' danni ed interessi, e puniti con le pene che la via del fatto potrà meritare, e colla perdita anche di un debito esatto con

caret, lucrum tamen sensisse. *l.* 14 §. 3 *ff. quod met. caus. l.* 9. §. 1 *eod. l.* 5 *C. eod.*

(1) Metus autem causa abesse videtur, qui justo timore mortis, vel cruciatus corporis conterritus abest: & *hoc ex affectu ejus intelligitur.* Sed non sufficit quolibet terrore abductum timuisse: sed *hujus rei disquisitio Judicis est. l.* 3 *ff. ex quib. caus. maj.* Quod si dederit ne stuprum patiatur, vir seu mulier; hoc edictum locum habet. Cum viris bonis iste metus major quam mortis esse debet. *l.* 8 §. *quod met. caus.* Non est verisimile compulsum in urbe, inique indebitum solvisse, eum qui claram dignitatem se habere prætendebat. Cum potuerit jus publicum invocare, & adire aliquem potestate præditum, qui utique vim eum pati prohibuisset. Sed hujusmodi præsumptioni debet apertissimas probationes violentiæ opponere. *l. ul. eod.* Cum Marcianus diceret vim nullam feci: Cæsar dixit, tu vim putas esse solum si homines vulnerentur? Vis est & tunc quoties quis id quod deberi sibi putat, non per judicem reposcit. *l.* 13 *ff. quod met. caus.* V. l'articolo 3 di questa sezione.

tali mezzi, secondo che la qualità del fatto potrà dar luogo a queste pene (1).

9. Tutte le vie che non han nulla della violenza e dell' ingiustizia, ma che fanno solamente impressioni per obbligare con altri motivi leciti ed onesti, non bastano per annullare le convenzioni. Perciò il consiglio e l' autorità delle persone, il cui rispetto obbliga a qualche condiscendenza; come di un padre, di un magistrato, o di altre persone che sono in qualche dignità, e che s' interessano ad esortare e ad obbligare a qualche convenzione, senza violenza e senza minacce, sono motivi la cui impressione non ha nulla di contrario alla libertà, e non annullano le convenzioni. Così il figlio, il quale ad insinuazione del padre, s' obblighi per lui, non può dolersi che il rispetto avuto per l' autorità paterna, lo abbia obbligato a forza. Inoltre, chi s' obbliga verso una persona di gran dignità, non può pretendere che per questa ragione la sua obbligazione sia nulla (1).

(1) Julianus ait: eum qui vim adhibuit debitori suo ut ei solveret; hoc edicto non teneri, propter naturam metus causa actionis, quæ damnum exigit: quamvis negari non possit in Juliam eum de vi incidisse, & jus crediti amisisse. *l. 12 §. 2 ff. quod met. caus.* Quisquis igitur probatus mihi fuerit rem ullam debitoris, vel pecuniam debitam, non ab ispo sibi sponte datam, sine ullo judice temere possidere, vel accepisse, isque sibi jus in eam rem dixisse: jus crediti non habebit. *l. 13 in f. eod.* Negantes debitores non oportet armata vi terreri . . . convictos autem condemnari, ac juris remediis ad solutionem urgeri convenit. *l. 9 C. de oblig. & act.* V. la nota sull art. 3 di questa sez.

(2) Ad invidiam alieni nocere nullam dignitatem oportet. Unde intelligis, quod ad metum arguendum, per quem dicis initum esse contractum, Senatoria dignitas adversarii tui sola non est idonea. *l. 6 C. de his quæ vi metusve &c. l. 2 C. ne fiscus vel resp.* Pater Scio emancipato filio facile persuasit, ut quia mutuam quan-

10. Tutto ciò che si fa per l'obbedienza dovuta all'autorità della giustizia, ed all'ordine del giudice, nell'esercizio del suo ministero, non può pretendersi fatto con violenza; perchè la ragione vuole che vi si obbedisca (1).

SEZIONE III.

Del dolo e dello stellionato.

In generale lo stellionato si distingue dal dolo: perchè sebbene sia della stessa specie, tuttavia ha il suo nome particolare. Questo nome di stellionato ha la sua origine dal diritto romano, in cui chiamavansi con questo nome le furberie, le imposture, e gli altri inganni criminosi che non aveano nome proprio.

ritatem acciperet a Septicio creditore, chirographum perscriberet sua manu filius ejus, quod ipse impeditus esset scribere, sub commemoratione domus ad filium pertinentis, pignori dandæ. Quærebatur an Seius, inter cætera bona etiam hanc domum jure optimo possidere possit, cum patris se hereditate abstinuerit, nec metueri, ex hoc solo quod mandante patre manu sua prescripsit instrumentum chirographi, cum neque consensum suum accommodaverat patri aut signo suo, aut alia scriptura. Modestinus respondit, cum sua manu pignori domum suam futuram Seius scripserat, consensum ei obligationi dedisse manifestum est. *l.* 26 §. 1 *ff. de ping.*

Si rileva da questa legge che non bisogna intendere indefinitamente quest' altra regola, la quale dice che non deesi prendere per volontà di un figlio ciò che costui fa per obbedienza a quella di suo padre. *Velle non creditur qui obsequitur imperio patris. l.* 4 *ff. de reg. jur.*

(1) Vim accipimus atrocem, & eam quæ contra bonos mores fiat, non eam quam magistratus recte intulit, scilicet jure licito, & jure honoris quem sustinet. *l.* 3 §. 1 *ff. quod met. caus.* V. la sez. 13 del contratto di vendita, sulle vendite forzate.

Ma nominavasi così principalmente quella specie di dolo o di delitto che commettono coloro, i quali avendo alienata una cosa ad una persona, la vendono ad un' altra occultandole tale alienazione (1).

In Francia si è ristretto l' uso del nome di stellionato a quest' ultimo senso, ed a quella specie di dolo che commettono coloro, i quali, avendo venduto, ceduto o ipotecato una data cosa, la vendono poi, la cedono o la obbligano ad un altro, senza fargli sapere il loro obbligo. Il che fa un carattere di dolo che giunge ad essere delitto, e che secondo le circostanze viene ancora punito.

SOMMARIO.

1. *Definizione del dolo.*
2. *Il dolo si giudica dalla qualità del fatto e dalle circostanze.*
3. *Il dolo non si presume.*
4. *Differenza tra il dolo personale, e quello che chiamasi* dolus re ipsa.
5. *Definizione dello stellionato.*
6. *Eccezione dalla regola precedente.*
7. *Effetto dello stellionato.*

(1) Stellionatum autem objici posse his qui dolo quid fecerunt, sciendum est: scilicet, si aliud crimen non sit, quod objiciatur. quod enim in privatis judiciis est de dolo actio, hoc in criminibus stellionatus persecutio. Ubicumque igitur titulus criminis deficit, illic stellionatus objiciamus. Maxime autem in his locum habet, si quis forte rem alii obligatam dissimulata obligatione, per calliditatem alii distraxerit, vel permutaverit, vel in solutum dederit. Nam hæ omnes species stellionatum continent. *l.* 3 §. 1 *ff. Stellion.*

1. Chiamasi dolo ogni frode, inganno, artifizio, finzione ed ogni altro cattivo mezzo, per ingannare alcuno (1).

2. Essendo infinite le maniere d'ingannare, non è possibile di ridurre in regola, quale debba essere il dolo che basti per annullare una convenzione, o per dar luogo a' danni ed interessi; e quali siano gli artifizj dissimulati dalle leggi; poichè alcuni sono impuniti e non recano verun pregiudizio alle convenzioni, altri le annullano. Così in un contratto di vendita, quel che dicesi in una maniera vaga da un venditore per render preziosa la cosa che vende, quantunque il più delle volte lo dica contro la verità, e per conseguenza contro la giustizia, non è considerato come un dolo che possa annullare la vendita, se questi sieno artifizj, da' quali possa il compratore difendersi, e da' quali non dipenda la vendita. Ma se il venditore dichiari una qualità della cosa che vende, ed induca con ciò il compratore; come se venda un fondo con un diritto di servitù, che non gli sia dovuto, questo sarà un dolo bastante ad annullare la vendita. Quindi in tutti i casi in cui trattasi di sapere se siavi dolo, appartiene alla prudenza del giudice il riconoscerlo ed il punirlo, secondo la qualità del fatto e secondo le circostanze. E siccome non debbonsi facilmente annullare le convenzioni, per tutto ciò che non fosse nè li-

(1) Itaque ipse (Labeo) sic definit: dolum malum esse omnem calliditatem, fallaciam, machinationem, ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibitam. *l. 1 §. 2 ff. de dolo.* Dolo malo pactum sit, quoties circumscribendi alterius causa aliud agitur & aliud agi simulatur. *l. 7 §. 9. ff. de pact.*

miti di una perfetta lealtà: così non deesi nè pure soffrire che la semplicità e la buona fede sieno esposte alla furberia ed agli inganni (1).

3. Il dolo essendo una specie di delitto, non si presume mai, ma deve provarsi (2).

4. Bisogna distinguere il dolo di cui parlasi qui, dalla lesione che avviene, senza il fatto de' contraenti. Come se uno de' socj si trovi leso da una stima eccessiva di quel che gli è toccato in porzione, o un compratore si trovi leso dal vizio della cosa venduta, quantunque il venditore ignorasse tal vizio. Questa lesione, senza dolo di alcuna persona, chiamasi *dolus re ipsa*; perchè uno de' contraenti trovasi ingannato dalla cosa stessa, senza il dolo altrui (3). Il dolo poi personale, che è quello di cui parlasi in questo titolo, contiene il disegno di uno de' contraenti d' ingannare l' altro, e l' effettivo evento dell' inganno (4). Come se un figlio suppri-

(1) Quæ dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit, & justa causa esse videbitur, judicium dabo. *l. 1 §. 1 ff. de dolo*. Sed an dolo quid factum sit, ex facto intelligitur. *l. 3 §. 2 ff. de doli mali & met. except.* Hoc edicto prætor adversus varios & dolosos, qui alios offendunt calliditate quadam, subvenit, ne vel illis malitia sua sit lucrosa, vel istis simplicitas damnosa. *l. 1 ff. de dolo*. Quod venditor, ut commendet, dicit, sic habendum quasi neque dictum neque promissum est. Si vero decipiendi emptoris causa dictum est, æque sic habendum est, ut non nascatur adversus dictum, promissumve actio, sed de dolo actio. *l. 37 ff. de dolo l. 19. ff. de ædil. ed.* V. l' art. 12 della sez. 11 del contratto di vendita.

(2) Dolum ex indiciis perspicuis probari convenit. *l. 6 C. de dolo*.

(3) Si nullus dolus intercessit stipulantis, *sed ipsa res in se dolum habet*. l. 36 *ff. de verb. obl.* V. l' art. 10 della sez. 6 delle convenzioni.

(4) Si eventum fraus habuit. *l. 10 §. 1 ff. quæ in fraud. cred.* Fraus cum effectu. *l. 1 in f. ff. de statu lib.* Fraudis inter-

mendo il testamento di suo padre, transiga con un creditore, che avesse perduto il titolo del suo credito, confessato in questo testamento, e glie lo faccia perdere. Vi è tal differenza tra queste due specie di lesione; che quella senza dolo personale fa semplicemente risolvere le convenzioni, co' danni ed interessi, se vi hanno luogo (1); il dolo poi personale può talvolta essere punito, secondo le circostanze.

5. Lo stellionato è quella specie di dolo che usa colui, il quale cede, vende o obbliga la medesima cosa che avea di già ceduta, venduta o obbligata ad altri, dissimulando intanto questo obbligo (2). E' parimente stellionato il dare in pegno una cosa per un' altra, se vaglia meno: come rame dorato per argento dorato (3); o dare in pegno una cosa altrui (4).

6. Se la cosa obbligata ad un secondo creditore, dopo essere stata obbligata ad un altro, basti per ambidue, non sarà stellionato (5).

pretatio semper in jure civili non ex eventu duntaxat, sed ex consilio quoque desideratur. *l. 79 ff. de reg. jur.*

(1) V. l'art. 6 della sezione 11 del contratto di vendita.

(2) Maxime in his locum habet *Stellionatus*, si quis forte rem alii obligatam, dissimulata obligatione, per calliditatem alii distraxerit, vel permutaverit, vel in solutum dederit. Nam hac omnes species stellionatum continent. *l. 3. §. 1. ff. Stell. l. 1. c. eod.*

(3) Si quis in pignore pro auro æs subjecisset creditori .... extra ordinem Stellionatus nomine plectetur. *l. 36 ff. de pign. act.*

(4) Sed & si quis rem alienam mihi pignori dederit sciens, vel si quis aliis obligatam mihi obligavit, nec me de hoc certioraverit, eodem crimine plectetur. *l. 36 §. 1 eod.* V. l' articolo seguente.

(5) Plane si ea res ampla est, & ad modicum æris fuerit pignorata, dici debebit cessare non solum Stellionatus crimen, sed

7. Lo stellionato non solo annulla le convenzioni nelle quali si usa; ma è di più punito secondo le circostanze (1).

SEZIONE IV.

Delle convenzioni illecite e disoneste.

SOMMARIO.

1. *Due sorti di convenzioni illecite.*
2. *Qual sia la convenzione contraria alle leggi.*
3. *Convenzioni punibili.*
4. *Effetto delle convenzioni illecite.*
5. *Quando sia o non sia luogo a ripetere una cosa data ingiustamente.*

1. Le convenzioni illecite sono quelle che sono contrarie alle leggi. E siccome vi sono due sorti di leggi, cioè quelle che sono fondate sul diritto naturale, e quelle che sono fondate sul diritto positivo, così vi sono due sorti di convenzioni illecite.

etiam pignoratitiam, & de dolo actionem: quasi in nullo captus sit, qui pignori secundo loco accepit. *l. 36. §. 1. ff. de pign. act.*

Non riguardasi come stellionato ogni obbligazione, in cui un debitore ipoteca tutti i suoi beni a diversi creditori, nè pure tutte quelle obbligazioni, nelle quali trovasi il medesimo fondo ipotecato a molte persone, qualora il debitore possa pagare con altri beni. Ma di ciò si giudica dalle circostanze che hanno potuto obbligare il creditore, se si trovi ingannato.

(1) Pœna stellionatus nulla legitima est, cum nec legitimum crimen sit. Solent autem ex hoc extra ordinem plecti. *l. 3 §. 2. ff. Stell.*

Quelle che offendono il diritto naturale ed i buoni costumi, e quelle che sono contrarie al diritto positivo. Il trattato di commettere un furto, un assassinio, è contrario al diritto di natura ed a' buoni costumi; e queste tali convezioni sono sempre criminose per se medesime, e di niun valore (1). Il vendere a' stranieri certe derrate, quando vi sia una legge che lo vieti, è una cosa illecita per il diritto positivo.

2. Non bisogna mettere indistintamente nel rango delle convenzioni illecite come contrarie alle leggi, tutti que' contratti, ne' quali si pattuisca una cosa contraria a qualche legge. Ma conviene riguardare come tali solamente quelle convenzioni, le quali offendono lo spirito ed il fine della legge, e le quali sono di una natura proibita dalla legge. Per esempio; il patto, che un venditore rimanga garante solamente del fatto proprio e delle sue promesse, stabilisce tra il vinditore ed il compratore una regola contraria alla legge, la quale rende il venditore garante di qualunque evizione. Ma un tale patto non lascia tuttavia d' esser lecito; perchè la legge è fatta in favore del compratore, egli può rinunziare a questa legge in favor suo, nè vi è legge che vieti questa rinunzia (2).

(1) Pacta quæ contra leges, costitutionesque, vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere indubitati juris est. *l. 6. C. de pact.*

V. l' art. 6 della sez. 9 del contratto di vendita.

(2) Omnes licentiam habent, his quæ pro se introducta sunt renuntiare. *l. 29 C. de pact.*

Nec esse periculum, ne pactio privatorum jussui Prætoris anteposita videatur, Quid enim aliud agit prætor, quam ut contro-

3. Le convenzioni illecite non solamente sono nulle, ma possono ancora punirsi, a misura che offendono il divieto, e lo spirito della legge (1).

4. Tutta l' obbligazione che nasce dalle convenzioni illecite si riduce all' emenda del male che possono aver caginonato, ed alle pene che possono meritare i contraenti.

5. Se la convenzione è illecita solamente per parte di colui che riceve, e non di colui che dà; come se un depositario esige pagamento per la restituzione di un deposito, o un ladro per la restituzione della cosa furtiva, chi ha pagato ha diritto di ripetere, ancorchè l' altro abbia eseguita la convenzione (2). Ma se la convenzione è illecita da una parte e l' altra; come se un litigante dà denaro al giudice per vincere una cattiva causa, o una persona dà denaro ad un altro per impegnarlo ad una cattiva azione; chi ha dato resta giustamente spogliato di quello che ha impiegato per un contratto di questa natura, e non ha diritto di ripetere. Colui poi, che ha ricevuto non può profittare del

versias eorum dirimere? A quibus si sponte recesserunt, debebit id ratum habere. *l. 1 §. 10 ff. da oper. nov. &c.*

V. l' art. 27 della sez. 2 sulle regole del diritto in generale.

(2) Legis virtus hæc est imperare, vetare, permittere, punire. *l. 7 ff. de legib.*

(1) Quod si turpis causa accipientis fuerit, etiamsi res sequuta sit, repeti potest. Ut puta dedi tibi ne sacrilegium facias, ne furtum, ne hominem occidas: in qua specie Julianus scribit: si tibi dedero ne hominem occidas condici potest. Item si tibi dedero ut rem mihi reddas depositam apud te, vel instrumentum mihi reddas. *l. 1 §. ul. & l. 2. de condict. ob turp. caus.* Ob restituenda ea, quæ subtraxerat, accipientem pecuniam, cum ejus tantum interveniat turpitudo, condictione conventum, hanc restituere debere convenit, *l. 6 C. eod.*

prezzo del suo delitto: ma ambidue debbono essere puniti colla restituzione, e colle pene proporzionate (1).

(1) Ubi autem & dantis, & accipientis turpitudo versatur, non posse repeti diximus. Veluti si pecunia detur, ut male judicetur. *l. 3 ff. eod.*

Non si mette in quest'articolo ciò che trovasi in alcune leggi, che nel caso in cui la convenzione è illecita da una parte e dall'altra, la condizione di chi ha ricevuto sia migliore di quella di colui che ha dato: il che significa che non deve restituire quello che è stato ricevuto, e che in questo senso la condizione di chi ha ricevuto è più vantaggiosa. *Si dantis & accipientis turpis causa sit, possessorem potiorem esse. Ed ideo repetitionem cessare. l. 8 in fin, ff. de cond. ob turp. caus. l. 2 C. eod. l. 9 ff. de dolo mal. & doli except.* Nè la giustizia, nè la ragione rendono migliore la condizione di colui che riceve: anzi per ragione e per giustizia egli non solo deve essere privato del turpe lucro, ma deve ancora soggiacere alle pene meritate. Quindi nel medesimo diritto romano, in cui trovansi le leggi riportate qui sopra, se ne trovano altre, le quali ordinano, che chi ha ricevuto denaro per fare ad alcuno una invettiva, per promuovere una lite, o un' accusa, o per desistere dall'accusa quando sia giusta, deve essere condannato al quadruplo. *V. la l. 1 §. 1 ff. de calumniant.*

ANALISI

SULLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO.

DE' VIZJ DELLE CONVENZIONI.

Le leggi del nostro statuto relative a questa materia si sono esaminate nel tomo secondo al titolo delle vendite, pag. 108.

FINE DEL TOMO III.

INDICE

TITOLO IX.

TITOLO X.

TITOLO XI.

TITOLO XII.

TITOLO XIII.

3. Si distinguono due specie di servitù, quelle che sono dovute alle case e agli edifizj, e quelle che son dovute a' fondi di campagna. Le prime in diritto chiamansi servitù urbane, e le altre servitù rustiche. Si collocano nella prima classe le servitù dovute alle case e agli edifizj di campagna; perchè la qualità della servitù non si determina dalla situazione ma dalla natura del fondo, al quale è dovuta (1).

4. Può parimente farsi un'altra divisione delle servitù, e può dirsi che alcune sono per li fondi, ed altre per la superficie (2). Così il diritto di appoggiare l'edifizio sul muro del vicino, è un diritto di servitù dovuto alla superficie: tale è ancora il diritto dello stilicidio da un tetto, o di ogni altra ser-

hoc ut in suo pingat; sed ut aliquid patiatur, aut non faciat. *l.* 15 §. 1 *ff. de servit.* Etiam de servitute quæ oneris ferendi causa imposita erit, actio nobis competit: ut & onera ferat, & ædificia reficiat, ad eum modum, qui servitute imposita comprehensus est. *l.* 6 §. 2 *ff. si serv. vindic.*

Dalla regola spiegata in questo articolo siegue, che in ogni controversia in materia di servitù, si vuole render soggetto il fondo altrui contro la libertà naturale, e che il padrone sostiene o vindica questa libertà; il che rende migliore la causa di colui che nega la servitù, come spiegherassi nell'artic. 12. De servitutibus in rem actiones competunt nobis (ad exemplum earum quæ ad usumfructum pertinent) tam confessoria quam negatoria: confessoria ei qui servitutes sibi competere contendit: negatoria domino qui negat. *l.* 2. *ff. si servit. vind.* §. 2. *inst. de act.*

(1) Eodem numero sunt jura prædiorum urbanorum & rusticorum, quæ etiam servitutes vocantur. *Inst. de rebus corporal. & incorporalibus.*

Ædificia urbana quidem prædia appellamus: ceterum & si in villa ædificia sint æque servitutes urbanorum prædiorum constitui possunt. *l. ædificia* 1. *in principio*, *ff. communia prædiorum.*

Prædium rusticum vel suburbanum, quod ab urbanis non loco sed qualitate secernitur. *l. si prædium* 16. *cod. de prædiis & aliis rebus.*

(2) Servitutes prædiorum aliæ in solo, aliæ in superficie consistunt. *l. servitutes* 3. *ff. de servitutibus.*

vitù di simil natura (1). Il diritto di passaggio o altro diritto, dovuto a un fondo di campagna, è una servitù dovuta al fondo (2). Le servitù urbane son quelle dovute alla superficie, e le servitù rustiche son quelle dovute al fondo.

5. Sebbene le servitù riguardino solo le persone, chiamansi nondimeno *reali*, perchè sono inseparabili da' fondi; poichè un fondo serve per un altro fondo; e questo servizio non passa alla persona se non a causa del fondo. Quindi non può aversi una servitù che consista nel dritto di entrare nel fondo di un altro, per cogliervi frutta o per passeggiarvi, nè per altri usi che non si rapportano a quello di un fondo (3). Ma un tal dritto sarebbe di un'altra natura, come, per esempio, se fosse conceduto per una prestazione di danaro, sarebbe una locazione.

6. Un dritto di servitù può aver luogo soltanto

(1) Servitutes quæ in superficie consistunt, possessione retinentur. Nam si forte ex ædibus meis in ædes tuas tignum immissum habuero, hoc ut immissum habeant per causam tigni possideo habenti consuetudinem. Idem eveniet etsi mœnianum in tuum immissum habuero, aut stillicidium in tuum projecero, quia in tuo aliquid uxor, & sic quasi facto quodam possideo. *l. servitutes* 20. *in principio*, *ff. de servitutibus Urbanorum.*

(2) Certo generi agrorum acquiri servitus potest, veluti vineis quod ea ad solum magis quam ad superficiem pertinet. *l. certo* 13. *ff. de servit. præd. rust.*

(3) Servitutes rerum, *l.* 1. *ff. de serv.* Ideo autem hæ servitutes prædiorum appellantur, quoniam sine prediis constitui non possunt. Nemo enim potest servitutem acquirere, vel urbani, vel rustici prædii, nisi qui habet prædium. *l.* 1. *ff. comm. præd.* §. 3. *inst. de servit.* Ut pomum decerpere liceat, & ut spaziari, & ut cænare in alieno possimus, servitus imponi non potest. *l.* 8. *de serv.* Neratius libris ex Plautio ait: nec haustum pecoris, nec appulsum, nec cretæ eximendæ, calcisque coquendæ jus posse in alieno esse, nisi fundum vicinum habeat. *l.* 5. §. 1. *ff. de servit. præd rust.* Hauriendi jus non hominis, sed prædii est. *l.* 20. §. *ult. eod.*